MANUALI HOEPLI

IL NUOVO CATASTO ITALIANO

DELL'AVVOCATO

ENRICO BRUNI

DI ALESSANDRO

ULRICO HOEPLI
EDITORE-LIBRAIO DELLA REAL CASA
MILANO
1893

ALLA

VENERATA E CARA MEMORIA

DI

SERAFINA CACUDI

IRENE E PALMIRA BRUNI

INDICE

APPENDICE.

AL LETTORE

Ho scritto questo *Manuale* ritenendo che un breve commento teorico-pratico della Legge 1° marzo 1886 n. 3682 sul riordinamento dell'imposta fondiaria, del relativo Regolamento e di tutte le altre molteplici e svariate disposizioni riguardanti la grand'opera della formazione del nuovo catasto italiano, dovesse riuscire di somma utilità ai funzionari dell'Amministrazione catastale, ai membri delle Commissioni censuarie, ai rappresentanti dei comuni e delle provincie, ai singoli contribuenti, ai professori e studenti di estimo e rilevamento catastale ed a tutti coloro che aspirano ai posti di segretario nei Ministeri delle finanze e del tesoro e nelle Intendenze, di consigliere di Prefettura e primo segretario nel Ministero dell'interno, di referendario al Consiglio di Stato, di agente e aiuto agente delle imposte, di segretario comunale, ecc.

Per dare maggior valore ed autorità al mio modesto lavoro, ho attinto quasi sempre a fonti ufficiali, e specialmente agli *Atti parlamentari* ed alla *Raccolta delle disposizioni di massima* dell'Amministrazione catastale, tenendo di mira

assai più la giustezza e precisione dei concetti, che non l'originalità.

E per rendere il libro completo sotto ogni lato, ho premesso un' *Introduzione* in cui ho esposto succintamente la teoria dell' imposta fondiaria e del catasto, lo stato dei varii catasti vigenti presso di noi, la storia legislativa dell'imposta fondiaria in Italia dal 1860 fin'oggi, nonchè i principii fondamentali della Legge 1° marzo 1886, sembrandomi che tutto ciò debba costituire una prenozione necessaria per chi voglia conoscere a fondo tutto il meccanismo del processo di formazione del nuovo catasto italiano e della futura perequazione fondiaria.

Non mi nascondo che l' impresa è stata ardua e punto corrispondente alle mie deboli forze; ma, guardando all'insperato favore con cui furono accolti i miei *Manuali di contabilità generale dello Stato* e *della riscossione delle imposte dirette,* oso ripromettermi che almeno un po' d' indulgenza vorrà aversi per questo mio nuovo lavoro, in considerazione che, se esso è tutt' altro che perfetto, ciò è dipeso dalla somma difficoltà della materia, e non già da difetto di studio accurato o di buona volontà nell'autore.

Roma, giugno 1892.

E. B.

INTRODUZIONE

I.

L'IMPOSTA FONDIARIA. IL CATASTO E LE SUE SPECIE. I CATASTI VIGENTI IN ITALIA.

§ 1. *L'imposta fondiaria.*

Chiamasi *imposta* la quota determinata e proporzionale della ricchezza dei privati, che lo Stato, le provincie ed i comuni prelevano per provvedere ad una parte delle spese pubbliche fatte a vantaggio dell'università dei contribuenti (1).

L'*imposta fondiaria* in senso lato è quella che colpisce il prodotto o reddito netto dei fondi rustici ed urbani (terreni e fabbricati); ma in senso più ristretto l'appellativo di *fondiaria* si dà all'imposta che grava il reddito dei terreni, e propriamente la parte del reddito netto dei fondi rustici spettante al proprietario come tale (*reddito padronale*), distinguendosi così dall'*imposta sui fabbricati.*

L'imposta fondiaria è un'imposta *diretta* in

(1) L. Cossa, *Scienza delle finanze.*

quanto che colpisce la ricchezza nella sua manifestazione immediata, ossia nel *reddito* della terra, per sè medesimo e secondo la sua entità; ed è un'imposta *reale,* avendo per oggetto una cosa, il prodotto dei fondi, nella sua intrinseca capacità contributiva, senza riguardo alla persona del possessore o del proprietario, da cui fa completa astrazione.

Dal principio della *realità* dell'imposta fondiaria derivano parecchi corollari che costituiscono a loro volta altrettanti principii di somma importanza.

Il primo è che l'imposta riguarda unicamente il fondo, per quello che è e per quello che produce, non tenendo alcun conto non solo della persona che lo possiede e della sua condizione economica, ma nemmeno di tutti gli oneri che possano gravare sul fondo stesso, sempreché non vadano compresi nel concetto delle spese di produzione o di conservazione, che debbono dedursi dal prodotto totale per ottenere il reddito netto. In conseguenza nulla importa che il proprietario o possessore del fondo sia Tizio o Caio, che sia ricco o povero, che eserciti o non eserciti un'arte, un'industria o una professione; come non importa che il fondo sia completamente libero o soggetto a servitù, ad ipoteche, a canoni o ad altri oneri derivanti da rapporti giuridici fra il possessore o proprietario ed i terzi. Quel che preme soltanto è il reddito imponibile del fondo, ed esso si determina esclusivamente in ragione dell'effettiva produttività del suolo.

Il criterio distintivo tra imposte personali e reali,

dice il Roncali (1), è desunto dalla condizione giuridica della persona del contribuente rispetto all'erario. L'obbligazione determinata dall'imposta soggettiva è *personale:* segue adunque il soggetto che vi resta impegnato con tutt'i suoi beni; mentre l'imposta oggettiva, costituendo un debito *reale* sopra una determinata cosa, dà al soggetto contribuente la facoltà di liberarsene mediante l'abbandono della cosa. Ed inoltre l'oggetto colpito dall'imposta reale vien considerato costantemente sotto il suo aspetto tecnico-economico: un fondo p e. rispetto alla sua media capacità produttiva, senza sottrazione alcuna degli oneri che lo possano gravare; ed invece la materia imponibile dell'imposta personale, dovendo considerarsi soltanto nei suoi rapporti economici col soggetto, vien ridotta di tutte le passività che scemano la entrata del soggetto stesso.

In secondo luogo l'imposta è inerente al fondo su cui grava e lo segue in tutt'i casi, senza poterne mai essere staccata per atto qualsiasi del possessore (per es. col riscatto) o per convenzione con terzi. Ogni fondo, in tutt'i suoi trasferimenti, porta con sè il proprio imponibile; e se esso si divide, l'imponibile si ripartisce proporzionalmente fra le varie quote. Liberi i contraenti, scrive il Messedaglia (2), di regolare come credono fra loro e in forma di ragion privata il carico del-

(1) *Corso elementare di scienza finanziaria.*

(2) *Relazione sul progetto Magliani pel riordinamento dell'imposta fondiaria:* Atti della Camera dei deputati, legislatura XV, 1ª sessione, n. 54-A.

l'imposta; ma il fondo mantiene sempre intatto di fronte all'erario pubblico il suo proprio imponibile; e, dividendosi il fondo, si divide anche l'imponibile, a norma di catasto, ossia colle regole generali fissate per simili casi, escluso ogni arbitrio dei contraenti.

Terzo corollario è che l'imposta è dovuta dal fondo, e per esso dal possessore, sia questi o non sia anche proprietario, non influendo per nulla nè la natura giuridica del possesso, nè la legalità o legittimità dell'appartenenza. È debitore dell'imposta colui che effettivamente ha il godimento del fondo, chiunque egli sia; e nelle intestazioni catastali si guarda appunto allo stato di fatto, non già allo stato di diritto. — Questo, in tesi generale e nel riguardo puramente finanziario o fiscale; essendochè un catasto *probatorio* o *giuridico*, come suolsi chiamare, dovrebbe razionalmente seguire un criterio affatto opposto.

Quarto corollario: l'imposta fondiaria è *universale:* colpisce tutt'i fondi atti a dare un reddito imponibile, senza eccezioni, senza esenzioni totali o parziali, che non dipendano dalla natura stessa e destinazione del fondo o da ragioni generali di pubblico interesse. Gli enti imponibili son tutti uguali davanti all'imposta, non consentendo più l'odierna civiltà odiosi ed ingiustificabili privilegi; ma uguaglianza relativa, non assoluta: cioè uguaglianza nell'obbligo e nella misura dell'imposta, il cui ammontare deve poi corrispondere proporzionalmente alla produttività o capacità contributiva di ciascun fondo.

Il quinto corollario ci dà la *proporzionalità* del-

l'imposta fondiaria. S'intende proporzionalità *semplice*, non progressiva: se il fondo A con un imponibile di 100 paga 10 d'imposta, il fondo B con un imponibile doppio pagherà 20, il fondo C con un imponibile triplo pagherà 30, e via discorrendo. Il principio della *progressione* può ammettersi nelle imposte di carattere personale, ma non nelle imposte reali, dove si mira unicamente alla cosa che ne è oggetto ed alla sua produttività. Il fondo paga se produce e per quel che produce; e non può essere altrimenti che così, se si vuol rispettare il carattere di realità dell'imposta.

Infine, riguardo al pagamento o alla riscossione, l'imposta fondiaria è *territoriale*, vale a dire è dovuta nel luogo in cui è situato il fondo, indipendentemente dal luogo di domicilio, di residenza o di dimora del possessore o proprietario.

L'imposta fondiaria, come tutte le imposte dirette, rispetto al modo di applicazione può essere un'imposta *di contingente* o *ripartizione*, ovvero un'imposta *di quotità*.

L'imposta è di contingente quando si stabilisce *a priori* la somma totale che si vuol ricavare da essa, e tal somma poi viene ripartita con determinati criteri fra le varie circoscrizioni territoriali (regioni, compartimenti, provincie, comuni), nel cui interno la quota rispettiva si distribuisce fra i singoli contribuenti in base all'aliquota necessaria a fornire l'ammontare del contingente attribuito a ciascuna circoscrizione. Un esempio chiarirà meglio il concetto. È fissato con legge in 100 milioni il contingente generale dello Stato il quale va ripartito in un certo modo fra dieci

compartimenti catastali, assegnandosi 10 milioni a carico del compartimento A, 15 a carico del compartimento B, 5 a carico del compartimento C ecc. Nel compartimento A il reddito imponibile ammonta a 100 milioni, da cui debbono ricavarsi i 10 milioni d'imposta ad esso attribuiti; epperò bisognerà fissare al 10 % l'aliquota da applicarsi ai rispettivi contribuenti (1). Nel compartimento B l'imponibile è di 200 milioni, e, dovendosi ottenere 15 milioni d'imposta, sarà d'uopo applicare ai contribuenti l'aliquota del 7.50 %. E così di seguito. — Se invece nel compartimento A l'imponibile fosse di 200 milioni, l'aliquota dovrebbe essere soltanto del 5 %; e se nel compartimento B l'imponibile ascendesse, non a 200, ma a 150 milioni, l'aliquota necessaria a produrre 15 milioni d'imposta sarebbe quella del 10 %.

Si ha l'imposta di quotità quando non si determina *a priori* la somma totale che si vuole ottenere per suo mezzo, ma bensì l'aliquota proporzionale da applicarsi in tutto lo Stato sull'imponibile. Si dice quindi: sul reddito imponibile graverà l'aliquota d'imposta nella misura del 5, del 7, del 10 %, la quale si calcola in modo da avere un determinato provento, ma non con certezza assoluta, poichè quel provento dipende dall'ammontare dell'imponibile che deve ancora accertarsi e che può

(1) Infatti, chiamando x l'aliquota dell'imposta, si ha che

$$10 : 100 = x : 100$$

e quindi $x = \frac{10 \times 100}{100} = 10.$

non corrispondere alle fatte previsioni. Se l'imponibile si accerta in 1000 milioni e l'aliquota fissata è del 10 %, si avrà un provento di 100 milioni; ma se l'imponibile risulta di soli 800 milioni, l'applicazione dell'aliquota invariabile del 10 % non darà più che 80 milioni; e viceversa s'incasseranno 150 milioni se l'imponibile sarà di 1500 milioni.

Come si vede chiaramente, nel sistema di contingente rimane sempre fisso il totale, e varia l'aliquota; nel sistema di quotità succede l'opposto: l'aliquota non muta mai, e varia il totale. In entrambi i casi le variazioni seguono quelle del reddito imponibile, ma con effetto opposto; essendochè nel primo sistema il crescere dell'imponibile importa diminuzione dell'aliquota, e viceversa; nel secondo sistema il crescere dell'imponibile importa aumento del totale, ed il decrescere di quello pruduce diminuzione in questo.

Un terzo sistema, che potrebbe chiamarsi *misto,* contempera insieme i due predetti, stabilendo, invece di uno, due limiti fissi: quello massimo dell'aliquota e quello massimo del totale. Si determina, per esempio, che l'aliquota sarà del 10 %, e nello stesso tempo che il provento totale dell'imposta non dovrà superare i 100 milioni. Allora, se la somma del reddito imponibile sarà di 1000 milioni, applicandovi l'aliquota del 10 %, si avranno appunto 100 milioni d'imposta. Se invece l'imponibile ammontasse a 1500 milioni, in base alla detta aliquota si otterrebbero 150 milioni; ma, non potendosi superare i 100, sarà d'uopo diminuire proporzionalmente l'aliquota. Ed al contrario, se

l'imponibile si accertasse in soli 500 milioni, per aversi 100 milioni d'imposta dovrebbe applicarsi l'aliquota del 20 %; ma il limite massimo di questa è il 10 %; dunque non potranno riscuotersi che 50 milioni.

Sicchè, in questo sistema misto, crescendo l'imponibile, si diminuisce l'aliquota e resta fisso il contributo generale nel suo limite massimo; scemando l'imponibile, si diminuisce il contributo e resta ferma l'aliquota nel suo massimo ammontare.

Non è nostro cómpito entrare a discutere il pro' ed il contro di ciascuno di questi sistemi, per vedere quale di essi sia, assolutamente o relativamente, preferibile. Diremo solo in via di fatto ch'essi furono a volta a volta tutti applicati presso i varii Stati civili, e che nella nostra Italia l'imposta sui terreni è attualmente un'imposta di contingente, quelle sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile sono imposte di quotità, e dopo la formazione del nuovo catasto ordinato dalla Legge 1° marzo 1886 n. 3682 sarà introdotto per l'imposta fondiaria il sistema misto, in quanto che una legge determinerà l'estimo o redditto imponibile, sul quale applicandosi l'aliquota del 7 %, verrà fissato il contributo generale che non potrà oltrepassare i 100 milioni.

§ 2. *Il catasto e le sue specie.*

Il Rabbini definì il catasto: « un pubblico documento il quale serve di estremo legale e di base « fondamentale per lo stanziamento ed il riparto

« dell'imposta fondiaria, e di norma nei procedi-
« menti giudiziari od amministrativi concernenti
« la determinazione delle ragioni che possono ri-
« guardare i beni fondi ed i rapporti dei possessori
« coi beni fondi » (1).

La definizione è giusta se si riguarda il catasto come un istituto destinato a sèrvire non solo a scopo fiscale, ma anche a scopo giuridico e civile, cioè a servire eziandio alla proprietà, ai rapporti reali che vi si riferiscono, all'ipoteca, al credito fondiario ed agrario e ad altri fini scientifici, tecnici ed economici. Questo sarebbe il catasto perfetto, corrispondente a tutte le esigenze dell'odierna civiltà, che vediamo già adottato da parecchi Stati e propugnato dovunque da sommi statisti, finanzieri e giuristi.

In senso strettamente finanziario, il catasto può definirsi: il complesso dei registri o documenti risultanti dalle operazioni per mezzo delle quali si constata e si determina la consistenza dei beni immobili, il loro possesso, la natura dei loro prodotti ed il valore della loro rendita, nel fine di stanziare e di ripartire in eguale proporzione l'imposta fondiaria. In altri termini il catasto fiscale è l'inventario della proprietà immobiliare, con tutt' i particolari relativi all' appartenenza, all' estensione, allo stato di coltura, alla destinazione ed al valore contributivo dei singoli fondi.

E poichè gl'immobili son di due specie, rustici ed urbani, il catasto può avere per oggetto gli uni

(1) A. Rabbini, *Dell'accertamento catastale, dell'attuazione e conservazione del catasto.*

o gli altri, ovvero entrambe le specie nello stesso tempo.

Del catasto dei fondi urbani o fabbricati noi non dobbiamo occuparci, restringendosi il nostro tema al catasto delle proprietà rustiche, disciplinato dalla Legge 1° marzo 1886 n. 3682, che ci proponiamo di esporre con brevi illustrazioni e commenti.

Il catasto dei fondi rustici può essere *descrittivo* o *geometrico*.

È descrittivo quando non si fonda su di un regolare rilevamento topografico rappresentato da mappe, ma si limita ad indicare i beni fondi coi loro confini, la loro estensione, il loro grado di produttività, ossia il loro valore contributivo (estimo), ed i loro possessori, a solo scopo fiscale; e tutto ciò in base alle denunzie dei contribuenti, controllate dall'Amministrazione finanziaria.

È geometrico il catasto fondato sul rilevamento topografico, cioè sulla misura che dà l'estensione precisa dei singoli fondi, e sulla mappa che ne riproduce la figura in proiezione orizzontale.

Il catasto geometrico a sua volta è di due specie: *per masse di colture* e *particellare*.

Il primo rileva topograficamente il terreno dividendolo in grandi zone distinte secondo le diverse qualità di coltura ch'esso contiene, non tenendo conto dei confini e della consistenza delle singole proprietà o particelle, e rimettendo poi alla consegna o denunzia dei possessori, controllata da periti, l'accertamento dell'estensione di ciascun fondo compreso nelle varie zone rilevate.

Il catasto geometrico particellare è invece quello in cui il rilevamento topografico giunge fino agli ultimi elementi territoriali della possidenza, all'appezzamento o fondo considerato in sè come un sol corpo, ovvero diviso in più parti corrispondenti alle diverse qualità e gradi di coltura che comprende, o alle diverse destinazioni, secondo che si prende per unità catastale la *particella di proprietà* o *possesso,* oppure la *particella di coltura* o *destinazione.*

Nei rapporti fiscali, scopo ultimo del catasto, di qualunque specie esso sia, è la determinazione del valore contributivo dei fondi, del loro reddito imponibile o estimo, ch'è appunto la base della proporzionale ripartizione dell'imposta fondiaria. Nei catasti descrittivi simile determinazione è lasciata, come tutto il resto, ai possessori dei fondi, salvo il controllo degli agenti o periti governativi. Nei catasti geometrici essa è il risultato d'una serie di operazioni tecnico-economiche, che si riassumono nella *stima peritale.*

Generalmente i periti stimatori commisurano l'imponibile, non al valor capitale o venale dei terreni, ma al loro reddito netto padronale, vale a dire al reddito depurato della parte spettante all'industria agricola, delle spese di manutenzione e conservazione, e d'una quota per le perdite eventuali ricorrenti più o meno periodicamente. E questo reddito suol essere quello che si considera come ordinario e normale, e non già il reddito effettivo o reale, nè il potenziale; per cui si determina mediamente in rapporto ad un dato periodo di tempo che chiamasi *epoca censuaria.*

L'epoca censuaria può riferirsi al rilevamento o alla stima.

Riguardo al rilevamento si hanno due metodi: quello dell'*attualità* e quello della *data* o *epoca fisse.* Col primo metodo i fondi si rilevano nello stato in cui si trovano all'atto del rilevamento; col secondo lo stato materiale dei fondi e delle colture si rileva, non qual'è attualmente, ma qual'era in un dato momento anteriore e più o meno vicino al rilevamento. I due metodi possono anche combinarsi insieme, ed allora si ha un metodo *misto,* secondo il quale si parte per massima dall'attualità e nello stesso tempo si concede ai possessori la facoltà di dimostrare con attendibili documenti che lo stato dei loro fondi era diverso ad una data o epoca censuaria prestabilita.

Riguardo alla stima l'epoca censuaria riflette i *prodotti* o i *prezzi* di essi. Trattandosi di determinare l'imponibile in base al reddito ordinario e normale dei fondi, per calcolare questo reddito ed il rispettivo valore devesi logicamente prendere in considerazione, non già la quantità di prodotto che si ottiene o si può ottenere in un solo anno, ma bensì quella risultante dalla media d'un congruo periodo di tempo che abbracci tutte le possibili eventualità relative alle varie colture, ed a cui si dà appunto il nome di epoca censuaria dei prodotti e dei prezzi.

L'estimo così determinato deve necessariamente avere un certo carattere di stabilità, non solo perchè altrimenti non avrebbe alcuna giustificazione la stima che procede per via di medie e che si propone di trovare il reddito ordinario e

normale di ciascun fondo o particella, anzichè il reddito effettivo; ma anche per agevolare i progressi dell'agricoltura, rendendo possibili i miglioramenti d'ogni specie.

Però la stabilitá vuol essere soltanto relativa, e non assoluta: il che significa che l'estimo accertato deve rimanere immutabile solo per un certo periodo di tempo, per esempio per 10, 20, 30 anni. Si è bensi fatta e si fa tuttora quistione sulla durata dell'invariabilità dell'estimo, e le soluzioni sono state e possono esser varie per considerazioni di diversa natura. Certo è che oggi si propende generalmente ad abbreviare quella durata, in vista delle più frequenti mutazioni di proprietà ed allo scopo di meglio proporzionare l'imposta al reddito dei fondi, nonchè di evitare le resistenze sempre derivanti da troppo inveterati interessi e rapporti (1).

Il catasto geometrico, ch'è il solo conciliabile col progresso civile dei nostri tempi, oltre lo scopo fiscale di ripartire in eguale proporzione l'imposta fondiaria, può averne e ne ha anche uno civile: quello di accertare la proprietà immobiliare con tutto ciò che può avervi una qualsiasi attinenza nei varii rapporti dell'economia nazionale. Se tale accertamento non si limita soltanto a rilevare e constatare lo stato puramente di fatto in ordine ai possessi, ma si connette ad altri istituti ed assume carattere giuridico, si ha allora quel che chiamasi *catasto probatorio.*

Il catasto probatorio o giuridico è dunque

(1) *Relazione* citata, pag. 173.

quello che, oltre ad avere l'ufficio tributario, è costituito per servire alla prova legale della proprietà in esso iscritta e figurata: è quello, cioè, che coi suoi registri e colle sue mappe, come dice il Messedaglia, *fa stato giuridico della proprietà,* accertando il diritto nel suo titolo e nel suo oggetto.

Un simile catasto, sotto varia forma e con diversi effetti, esiste a Ginevra, nel cantone di Vaud, a Neuchâtel, in Prussia, nell'Austria; e non occorre dire la grande utilità pratica ch'esso ha dappertutto, specie relativamente alle mutazioni di proprietà, alla costituzione ed estinzione dei diritti reali in genere, alle operazioni del credito territoriale in tutte le sue svariate applicazioni.

In Italia finora non si ha esempio di catasto giuridico. I ventidue catasti esistenti furono tutti fatti a scopo esclusivamente tributario, e la giurisprudenza ebbe sempre a ritenere che le risultanze degli attuali registri catastali possano costituire una semplice presunzione di possesso o di proprietà, *juris tantum,* o tutt'al più una prova sussidiaria, e non mai una presunzione *juris et de jure,* secondo il linguaggio dei giuristi: in altri termini, che siano atti a fornire una prova ausiliaria che può essere distrutta da prova contraria (1).

(1) Cassaz. di Napoli, sent. 14 luglio 1870 in causa Abenante c. De Luca; C. d'App. di Torino, sent. 3 dicembre 1872 in causa Morelli c. Monasteri; Cassaz. di Torino, sent. 31 luglio 1866 in causa Galanti c. Comune di Fontana, sent. 28 maggio 1873 in causa Comune di Novareglia con-

Neppure il nuovo catasto geometrico particellare, ordinato dalla Legge 1° marzo 1886, n. 3682 e che ora è in via di formazione, sarà un catasto probatorio, se non verrà un'altra legge a determinare gli effetti giuridici di esso e le riforme occorrenti a tal fine nella vigente legislazione civile. Al governo fu dal legislatore fatto obbligo di presentare il disegno di questa legge *entro due anni* dalla promulgazione di quella del 1° marzo 1886 (1); ma a tale obbligo non fu ancora ottemperato. Infatti nella seduta della Camera del 22 febbraio 1892 il Ministro delle finanze, on. Colombo, rispondendo agli interpellanti on. Colaianni e Luzzatti Ippolito, disse che tuttavia « si sta studiando per rendere il catasto probatorio, per « dare, cioè, al catasto effetto giuridico. » E si riserbò di spiegare a suo tempo in che cosa consistessero simili studii.

Auguriamoci che essi siano presto completati, e che così l' Italia possa vantarsi di possedere anche lei un catasto giuridico, troppo vivamente reclamato dalle esigenze dell'odierna civiltà.

---

tro Martinallo, sent. 11 settembre 1876 in causa Manserino c. Ospedale di Mondovì, sent. 21 novembre 1885 in causa Dodici c. Corbellini; Cassaz. di Roma, sent. 1 marzo 1879 in causa Silvaggi c. Mancini, sent. 12 giugno 1883 in causa Gaetano c. Finanze; C. d'App. di Torino, sent. 7 luglio 1885 in causa Rosso c. Passetto.

(1) V. art. 8 della suddetta Legge.

§ 3. *I catasti vigenti in Italia* (1).

Catasto milanese (2). — Ordinato nel 1714 dall'imperatore Carlo VI, esso è il primo esempio d'un catasto geometrico particellare.

A procedere al nuovo censo universale del ducato di Milano venne istituita nel 1718 la celebre *Giunta del censimento*, il cui cómpito si estendeva all'assetto generale di tutte le imposte dirette, al loro stanziamento e riparto, al modo di loro esazione e gestione.

Riguardo al catasto fondiario, la Giunta, apportando una grande e notevole innovazione, prescrisse che i terreni dovessero non solo misurarsi esattamente, ma anche rappresentarsi graficamente in mappe di grande scala ($^1/_{2000}$). Il rilevamento, eseguito da periti governativi col concorso dei possessori e dei comuni interessati,

(1) Chi volesse avere più minute notizie sugli attuali catasti italiani, potrebbe ricorrere alla citata *Relazione Messedaglia-Minghetti* sul progetto Magliani per la perequazione dell'imposta fondiaria; agli atti dell'*inchiesta sui catasti* (1871), allegati alla Relazione ministeriale sul progetto Minghetti per la perequazione fondiaria, presentato alla Camera nella seduta del 21 maggio 1874; alla *Relazione ministeriale* sul cennato progetto Magliani; ed alle diverse opere riguardanti i singoli catasti, che citiamo nelle note seguenti. Son queste le fonti a cui abbiamo attinto le notizie che riferiamo superiormente.

(2) V. M. Lupi, *Storia del catasto prediale milanese;* G. R. Carli, *Il censimento di Milano;* G. Alessio, *Saggio sul sistema tributario in Italia.*

venne compiuto nel 1723; quindi furono tosto pubblicate le mappe e dato adito ai ricorsi.

Nello stesso tempo si pose mano alle operazioni di stima. Fu seguito il metodo dell'analisi peritale, rilevandosi distintamente i singoli elementi che dànno il prodotto lordo ordinario, permanente, continuativo, da depurarsi poi dalle spese e perdite eventuali, e ricorrendosi ai prezzi d'acquisto ed ai canoni d'affitto solo come a termini di confronto o in mancanza di altri dati. La stima fu particellare, per classi e tariffe, con riferimento allo stato di coltura del 1723; e la valutazione dei prodotti si fece in base a prezzi fissi, uniformi e molto bassi, ragguagliandosi a quelli del triennio 1723-25. I prodotti furono considerati allo stato greggio, in natura; si ammisero detrazioni per le spese di produzione e manutenzione e per gli infortunii, ma non per oneri reali o personali, per fitti d'acqua ecc.; le aree destinate ad usi non agrari furono censite per parificazione, le miniere per l'area occupata, gli stagni e laghi da pesca in ragione dell'affitto reale o presunto. Determinato cosi il reddito imponibile, fu capitalizzato al 100 per 4, ed il relativo capitale, espresso in scudi milanesi, si fece figurare in catasto (*scutato*).

Le tariffe di stima (*tabelle comunali*) si pubblicarono nel 1726, assegnandosi pei reclami dei comuni e dei possessori un termine di due mesi, che poi fu raddoppiato, ed istituendosi per l'esame dei ricorsi un *Collegio di periti*, il quale, dopo aver compiuta l'opera sua entro l'aprile del 1729, venne incaricato d'una rivista generale di tutta

la stima, previa risoluzione di alcune quistioni di massima da parte della Giunta.

Poco rimaneva a fare per dar termine al censimento dei terreni, quando scoppiò la guerra e fece sospendere i lavori fino al 1749, nel quale anno fu istituita una nuova Giunta del censimento per rivedere, rettificare e porre in corrente il lavoro già fatto e per provvedere a quanto restava da farsi.

Emanate le norme per le intestazioni, le volture o trasporti censuari e la conservazione del catasto, pubblicate le tavole del nuovo estimo, formati i *catastini* ed i *libri dei trasporti,* il 20 dicembre 1757 la Giunta pronunziò la solenne *sentenza di estimo*, che dichiarò questo definitivo, pur accordandosi ai privati un ultimo termine per ricorrere, fino a tutto giugno 1758.

Il 31 dicembre 1757 fu sciolta la Giunta, succedendole una *Delegazione governativa interinale* per gli affari ancora pendenti; e due anni dopo, il 1° gennaio 1760, venne attivato il nuovo catasto milanese, la cui base estimale rimase invariata fin'oggi, non essendosi mai ordinata alcuna revisione generale.

Catasto mantovano. — Fu eseguito colle stesse norme del censimento milanese, fissandosi l'epoca censuaria al 1774. Le mappe, cominciate nel 1775, furono pubblicate nel 1778. La stima fu fatta dal 1780 al 1785.

Però l'estimo mantovano riuscì sperequato col milanese; onde nel 1784 venne stabilito che, per la ripartizione dell'imposta, quattro scudi di estimo mantovano dovessero considerarsi come tre del milanese.

Nuovo catasto lombardo-veneto (1). — Venne iniziato sul principio di questo secolo in quelle provincie del Regno lombardo-veneto, dove non esisteva il vecchio censo milanese.

Le mappe, pubblicate nel 1817, furono fatte normalmente alla scala di $^1/_{2000}$, e pei terreni molto frazionati alla scala di $^1/_{1000}$ e di $^1/_{500}$. Erano per comuni censuari, i quali non sempre corrispondevano ai comuni amministrativi, essendo spesso più piccoli.

Nel 1818 fu costituita una nuova Giunta del censimento per sopraintendere alle operazioni di stima, per le quali fu decretato che si dovessero seguire le stesse norme del vecchio censo milanese affine di ottenere la perequazione dell'imposta nei diversi territori.

Quindi l'estimo, particellare come la mappa, fu determinato per processo peritale analitico e per classi e tariffe; ma a rendita, e non già a valor capitale. La tariffa esprimeva la rendita netta imponibile, valutata in denaro, per ogni unità di superficie, quale ultimo risultato delle varie minute di stima per ogni qualità e classe. Lo stato dei fondi e delle colture fu riferito al giorno 27 maggio 1828, allo scopo di non ostacolare i miglioramenti in corso e di rendere perequabili i risultati. I prodotti si considerarono generalmente in natura. I prezzi furono quelli risultanti dalla media del triennio 1823-25, con riguardo però, in via relativa da prodotto a prodotto, al rapporto

(1) V. C. Montanari, *Il censo stabile delle provincie ex venete;* G. Alessio, op. cit.

risultante dal decennio 1818-27; e, dopo depurati da ogni elemento estraneo, si graduarono in apposite scale, per rispondere alle varie circostanze locali ed alla diversa bontà dei prodotti.

Le operazioni di stima, affidate a *Delegazioni censuarie* elettive ed a *Commissari stimatori governativi*, non furono iniziate che nel 1826. Dodici anni dopo, cioè nel 1838, si pubblicarono le tariffe d'estimo delle diverse qualità e classi dei terreni e si fece luogo ai reclami. Contro i risultati delle tariffe fu data facoltà di reclamare alle sole rappresentanze pubbliche; i possessori potevano ricorrere in ordine ai dati catastali dei loro beni, ch'erano stati ugualmente pubblicati; ed in entrambi i casi il giudizio definitivo spettava alla Giunta del censimento.

Risoluti i reclami ed eseguite le occorrenti rettifiche, dal 1846 al 1853 si provvide all'attuazione del nuovo censo per provincie, sulla base dei rispettivi contingenti, perequandole di mano in mano fra loro.

Essendo però risultato che il nuovo censo lombardo-veneto non corrispondeva al vecchio censo milanese e mantovano, una sovrana risoluzione del 18 agosto 1854 ordinò che quest' ultimo fosse rifatto. Nel 1864 il nuovo censo potè attivarsi in 25 comuni bergamaschi e 5 mantovani; nel 1873, in 209 comuni dell'alto milanese; nel 1876, nella intera provincia di Como.

Senonchè l'attuazione del nuovo censo ai territori dell'alta Lombardia importò, contro ogni aspettativa, un maggiore aggravio all'imponibile in ragione del contingente in vigore. Vedremo in

seguito come si riparò a tale inconveniente, limitandoci per ora ad accennare che per la Legge 23 giugno 1877 n. 3904 i lavori di ricensimento si estesero ai territori della bassa Lombardia e furono continuati fino al 31 dicembre 1887, attivandosi il nuovo censo in parecchi altri comuni (1).

Catasto pontificio (2). — Ordinato dal *motu-proprio* 6 luglio 1816 di Pio VII ed eseguito sotto la direzione d'una *Congregazione del censo* colle migliori norme del catasto lombardo-veneto, fu attivato nel 1835, estendendosi a tutto l'antico Stato pontificio, compresi i due ducati di Benevento e Pontecorvo. È un catasto geometrico particellare, fondato sulla misura e sulla stima per classi e tariffe, ed abbraccia, ma in modo distinto, tanto i terreni che i fabbricati.

Le mappe, alla scala di $^1/_{1000}$ pei fabbricati e di $^1/_{2000}$ pei terreni, furono fatte dal 1817 al 1821, utilizzandosi i lavori catastali preesistenti.

La stima fu eseguita per analisi peritale, sulla base della rendita netta adequata, secondo le diverse specie ed i varii gradi di coltura e l'intrinseca feracità dei terreni, e tenuto conto degli usi e consuetudini locali. Per la valutazione dei prodotti si ricorse ai prezzi medii del decennio 1785-94; ma per il rilevamento e lo stato delle colture non si fissò alcuna epoca censuaria, seguendosi il metodo dell'*attualità*. La valutazione censuaria si estese fino ai terreni sterili, che furono censiti

---

(1) V. art. 54 della Legge 1º marzo 1886 n. 3682.

(2) V. Card. Bofondi, *Breve memoria dei catasti dello Stato pontificio;* G. Alessio, op. cit.

con un *baiocco* per ogni deciara. Le acque irrigue (esclusi i canali maestri) si stimarono insieme ai fondi che ne usufruivano. I laghi e stagni da pesca furono stimati in ragione del loro prodotto, detratte le spese. Le case rurali furono valutate per l'area che occupavano, considerata della miglior qualità del fondo o dei fondi annessi. Nessuna norma speciale si seguì per le miniere e per le torbiere.

La rendita imponibile fu capitalizzata, pei terreni al 100 per 4, pei fabbricati al 100 per 8; e così fu riportata in catasto.

L'operazione, condotta coll'intervento delle rappresentanze locali e dei privati possessori, riuscì assai soddisfacente e precisa per quanto riguarda il rilevamento; ma i risultati della stima lasciarono molto a desiderare e destarono vivi reclami per le gravi sperequazioni ch'ebbero a verificarsi. Ne derivò che dovette dichiararsi provvisorio l'estimo attuato nel 1835 e ordinarsene la revisione, la quale, intrapresa nel 1842 ed affidata ad un'apposita *Giunta*, nel 1871 si trovò compiuta in tutte le provincie dell'ex Stato, menochè nelle Romagne entrate nel 1860 a far parte del Regno d'Italia, e dove perciò rimase in vigore il catasto provvisorio del 1835.

Catasti toscani (1). — Sono quattro:

1° il catasto di terraferma;

2° quello delle isole d'Elba e di Pianosa;

3° quello dell'isola del Giglio;

4° il catasto riformato o recente di Lucca.

---

(1) V. G. Alessio, op. cit.

Catasto di terraferma. Fu ordinato con sovrano *motu-proprio* del 17 ottobre 1817, formato dal 1818 al 1830, ed attivato dal 1832 al 1834. È un catasto geometrico particellare, e comprende terreni e fabbricati.

Il rilevamento topografico ebbe per base la triangolazione generale, già eseguita dal padre Inghirami. Le mappe vanno dalla scala di $^1/_{5000}$ fino a quella di $^1/_{625}$, ritraendo tutti i particolari del terreno, come richiedeva il grande frazionamento delle colture.

Nella stima si adottò l'analisi peritale *diretta*, procedendosi non già per classi e tariffe, ma individualmente, appezzamento per appezzamento (1); e per lo stato materiale dei fondi e delle colture si fece riferimento all'anno 1817. La rendita da accertarsi era l'ordinaria e permanente, secondo lo stato dei terreni e delle coltivazioni; e da essa si detraevano le spese di produzione e manutenzione, le spese di trasporto dei prodotti al mercato, le servitù passive, i danni procedenti da infortunii atmosferici frequenti e quasi periodici, le spese *comunitative*, ecc. Per valutare i prodotti si prese come norma la media dei prezzi *minimi* annuali del quarantennio 1768-1807, esclusi i 4 anni dal 1799 al 1802, nei quali le vicende politiche e commerciali perturbarono gravemente i prezzi delle derrate.

Si sottrassero alla stima i fabbricati rurali coi loro annessi e pertinenze, ritenendosi il loro be-

(1) È questa la specialità caratteristica che distingue il catasto toscano di terraferma da ogni altro d'Italia.

neficio compenetrato nella rendita dei fondi. I canali irrigatori furono rilevati nelle mappe, ma non si attribui loro alcun reddito. Gli stagni da pesca furono stimati secondo l'affitto, e le miniere per parificazione dell'area ai terreni adiacenti.

La rendita netta non si capitalizzò, commisurandosi ad essa l'estimo.

Catasto dell'Elba e della Pianosa. Le isole dell'arcipelago toscano erano e rimasero esenti dalla imposta fondiaria fino alla Legge di conguaglio del 14 luglio 1864. L'Elba e la Pianosa avevano però delle spese locali, comunitative; ed è in servigio diretto di queste che nel 1840 venne ordinato il catasto dell'Elba, il quale fu compiuto due anni dopo e nel 1842 quello della Pianosa, che fu formato in soli quattro mesi.

La misura e la stima si eseguirono contemporaneamente.

Il rilevamento fu fatto sull'appoggio di una rete trigonometrica e di collegamenti per *reti grafiche.* Le mappe si disegnarono alla scala di $^1/_{2500}$ pei terreni e fabbricati rurali, ed alla scala di $^1/_{1250}$ pei fabbricati urbani. Nella stima si procedè per classi e tariffe, fissando delle particelle-tipo per ogni qualità e classe di coltura. Lo stato dei fondi fu riferito alla data in cui venne ordinato ciascun catasto.

Catasto del Giglio. Quest'isola, la quale non aveva nemmeno tasse comunitative, fu censita nel 1845 sulle denunzie dei possessori, al solo scopo di determinare il diritto elettorale agli uffici comunali. Cessato colla Legge di conguaglio il privilegio dell'esenzione dalla fondiaria, si fece

servire il catasto già esistente al riparto dell'imposta. Ma più tardi, nel 1873-74, anche il Giglio venne dotato d'un regolare catasto geometrico particellare, secondo le norme seguite per quello dell'Elba. Il nuovo catasto, il più recente fra quelli che abbiamo, fu attuato col 1° gennaio 1875 in forza del R. Decreto 17 dicembre 1874 n. 2286.

Catasto di Lucca. Nel 1829 s'era ordinata una riforma del vecchio catasto lucchese, la quale fu incominciata e poi sospesa in seguito all'annessione di Lucca alla Toscana. Nel 1860 si ripresero i lavori, e vennero condotti a termine nell'anno 1869.

Anche qui la stima fu fatta insieme al rilevamento, e si seguirono in tutto le norme del catasto toscano delle isole. Lo stato dei fondi fu riferito al 1829.

Catasto parmense (1). — È anch'esso geometrico particellare, e fu modellato interamente sul catasto francese.

Fatta una delimitazione dei comuni e delle proprietà in concorso degl'interessati e pei soli effetti del catasto, nel 1809 si cominciò la formazione delle mappe sulla base d'una rete trigonometrica per ogni comune: la loro scala fu di $^1/_{2500}$ pei terreni e fabbricati rurali, e di $^1/_{1250}$ pei fabbricati urbani.

Compiute nel 1825 le mappe, si passò alle operazioni di stima, la quale fu peritale, per classi e tariffe, col riscontro dei prezzi d'affitto e di vendita. Il prodotto dei fondi fu determinato sulla

(1) V. G. Alessio, op. cit.

media del quindicennio anteriore alla stima di essi; per lo stato delle colture si guardò all'attualità. I prezzi dei prodotti furon quelli del periodo dal 1787 al 1808, esclusi gli anni dal 1800 al 1807, deducendo sugli anni residui i due di massimo e i due di minimo prezzo, e formando la media dei prezzi degli altri anni quali risultavano dalle pubbliche mercuriali.

I canali irrigatori si valutarono in ragione di superficie, parificandoli alle migliori terre coltivate. Le miniere e torbiere furono valutate similmente, ma parificandosi alle terre circostanti. Anche i fabbricati rurali si censirono per l'area classificata fra i terreni di miglior qualità, attribuendosi però alla parte abitata dal colono un reddito locativo con detrazione d'un quarto per spese di manutenzione e dell'estimo corrispondente all'area relativa. I laghi da pesca furono censiti in ragione del prodotto ordinario, dedotte le spese.

L'estimo è a rendita, non a capitale.

I lavori del catasto parmense furono condotti con gran lentezza e con molte interruzioni. Solo nel 1830 furono compiute le stime, che dopo replicate revisioni vennero rese definitive dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura.

Catasti modenesi (1). — Sono in numero di dieci: l'estense con estimo di pianura, l'estense con estimo di montagna, quello della Garfagnana, il massese, il lunigianese, il lucchese antico, il lucchese recente, il mantovano, il toscano ed il

(1) V. G. Alessio, op. cit.

parmense. Gli ultimi quattro appartengono a frazioni di territorio stralciate da altri Stati e che conservarono l'estimo che prima avevano: di essi abbiamo già parlato. Resta qui a fare un cenno degli altri sei.

Catasto estense con estimo di pianura. L'estimo della pianura di Modena e Reggio venne rinnovato nel 1786 in base alle denunzie dei possessori, dalle quali doveva risultare la superficie e confinazione di ciascun appezzamento ed il genere di coltura.

La stima fu fatta direttamente, a quanto sembra, da appositi periti, i quali, divisi i terreni in buoni, mediocri, inferiori e infimi, determinarono la rendita normale dei singoli fondi in base alla media fra la rendita effettiva e l'affitto, capitalizzando poi l'importo così ottenuto al 100 per 5, con alcune detrazioni variabili da luogo a luogo. Il reddito dei fabbricati rurali si aggiunse in più a quello dei terreni. I prodotti furono riferiti alla data delle stime, compiute dal 1789 al 1791; i prezzi, al 1788.

Questo procedimento complicato diè luogo a gravi sperequazioni; sicchè, a operazione compiuta, fu necessaria una revisione in massa delle prime perizie, senza che il risultato finale fosse troppo soddisfacente.

Catasto estense con estimo di montagna. Fu eseguito dal 1808 al 1817 e fu chiamato *composto*, ossia concordato, perchè il relativo contingente comunale d'imposta venne stabilito in seguito ad accordi fra lo Stato ed i comuni.

È un estimo fondato sulle denunzie dei posses-

sori, nelle quali doveva indicarsi non solo la denominazione e confinazione dei fondi, ma anche l'estensione presunta ed il valore consuetudinale precedentemente attribuito a ciascun corpo di terra e da cui si ricavava l'estimo, ch'era a valor capitale. Quindi non vi fu stima peritale, tutto limitandosi al controllo delle denunzie, eseguito da apposite Commissioni.

I fabbricati rurali non furono censiti.

Catasto massese. Abbraccia i comuni di Massa e Carrara e fu fatto da agenti governativi con misura geometrica e con stime peritali.

Il reddito imponibile fu determinato in base al prodotto medio di un decennio, con alcune detrazioni. I prodotti si crede che fossero riferiti al tempo della formazione del catasto; ma s'ignora affatto l'epoca censuaria dei prezzi. I canali irrigatori non furono censiti; le miniere si stimarono pel soprassuolo; le case coloniche per l'area, equirata ai migliori terreni locali con un leggiero aumento nel prezzo.

Le stime furono fatte nel 1834, e l'estimo è a rendita.

Catasto della Garfagnana, lunigianese e lucchese antico. Poche ed incomplete notizie si hanno di questi catasti della provincia di Massa e Carrara.

Quello della Garfagnana risale al 1533, e pare che sia un catasto per masse di proprietà, a valore capitale.

Il lunigianese è del 1825, anch'esso per masse di proprietà, ma a rendita.

Lo stesso dicasi del lucchese antico, che fu

attuato nel 1803 in alcuni territori già spettanti al ducato di Lucca.

Questi tre catasti furono formati in parte da periti, in parte sulle sole denunzie dei possessori; e s'ignora a qual'epoca nel primo caso siansi riferiti i prezzi ed i prodotti.

Come si vede, il compartimento modenese presenta tale numero e difformità di catasti che non trova riscontro in nessun'altra regione d'Italia. Di qui hanno origine le enormi sperequazioni che colà esistono fra comune e comune e che indussero il Parlamento a votare la Legge 4 gennaio 1880 n. 5222, con cui fu ordinata in quel compartimento la formazione d'un nuovo catasto geometrico particellare, fondato sulla misura e sulla stima per classi e tariffe, ora in via d'esecuzione.

Catasti piemontesi (1). — Possono dividersi in tre categorie: catasti antichi di Piemonte, catasti di censo milanese e catasti francesi.

Antichi catasti piemontesi. Sono di origine assai remota, rimontando fino al secolo XV, e tuttora vigono in parecchi comuni. I più antichi son descrittivi, e non indicano nemmeno l'estensione dei fondi. Gli altri sono a base di misura geometrica, con mappe verificate da periti d'ufficio e corredate d'un *libro figurato* (*campagnolo*), sul quale furono disegnate a vista le figure dei fondi, d'un *cadastro* o *sommarione*, in cui son descritti i beni, e d'un *colonnario*, ossia registro delle partite. L'estimo generalmente è a valor capitale,

(1) V. L. Nervo, *Riordinamento del sistema tributario in Italia;* G. Alessio, op. cit.

ma non fu determinato con criteri uniformi in tutt' i comuni. Le case rurali non vennero censite.

Catasto a censo milanese. Esiste nei circondari di Novara, Pallanza, Tortona, Voghera, Alessandria e Lomellina, alcuni dei quali appartenevano al ducato di Milano. Fu attuato nel 1775, fondendosi in una sola le varie imposte dovute da quei comuni sotto diverso nome.

Catasti francesi. Alcuni sono per masse di colture, altri con mappe particellari. I primi furono eseguiti dal 1804 al 1807, i secondi dal 1808 al 1813.

Il comune di Torino aveva un catasto francese fatto in base alla Legge 3 brumaio, anno VII; ma, essendo esso troppo imperfetto e non potendo servire a nulla, dal 1820 al 1830 si procedette alla formazione d' un nuovo catasto particellare, rinnovandosi la misura e le mappe, e mantenendosi invece, quanto all'estimo, le tariffe anteriori.

Questi catasti son costituiti dalla *matrice*, in cui son notati tutt'i possessori coll'indicazione dei loro beni, dalla *tabella indicativa* o *di sezione*, in cui son descritti i beni, dal *libro delle volture* e dalle *mappe.* L'estimo è a valor capitale.

Nel 1855 una Legge del 4 giugno, a togliere le gravi sperequazioni esistenti, ordinò un catasto geometrico particellare per tutte le provincie di terraferma dell'antico Regno subalpino, il qual catasto dovea comprendere terreni e fabbricati. L'operazione, cominciata nel 1858 e grandemente avversata da più parti, non venne proseguita; sicchè esistono soltanto le mappe compiute per alcuni circondari delle provincie di Torino e Novara. Esse furono appoggiate a punti trigono-

metrici e planimetrici, e la loro scala varia da $^1/_{1500}$ ad $^1/_{250}$. La stima, non mai intrapresa, dovea farsi per analisi peritale e per tariffe di qualità e classi. L'epoca censuaria dei prodotti e dei prezzi si sarebbe fissata con altra legge.

La Legge 26 luglio 1868 n. 4513 permise di ritornare agli antichi *allibramenti catastali* ai comuni o consorzi di comuni del compartimento ligure-piemontese, dove, per la Legge di conguaglio del 1864, i redditi imponibili si dovevano accertare, come quelli di ricchezza mobile, in base alle denunzie dei contribuenti.

Più tardi venne la Legge 29 giugno 1882 n. 837, per la quale i comuni che avessero fatte eseguire le loro mappe, o ottenuta copia di quelle del 1855 debitamente aggiornate, furono autorizzati ad applicare un nuovo estimo, da servire di base al riparto del rispettivo contingente d'imposta.

Questi ed altri provvedimenti che esamineremo a suo luogo, mirarono ad attenuare le grandi disuguaglianze che si son sempre lamentate nel compartimento ligure-piemontese.

Catasti liguri. — Ripetono la loro origine dalla Legge della Repubblica ligure del 7 maggio 1798, e furono formati sulle denunzie dei possessori, controllate da periti comunali. Consistono in due registri: nell'uno son notati i beni e i loro possessori, senza distinzione di colture e senza indicazione di superficie; l'altro è destinato alle mutazioni di proprietà o possesso.

L'estimo è a valor capitale.

Catasto sardo. — È un catasto geometrico per zone territoriali o masse di beni, e non già particellare.

Il rilevamento si appoggiò alla triangolazione. Le mappe generali, comprendenti intere zone territoriali senza distinzione di appezzamenti e di colture, si fecero alla scala di $^1/_{10,000}$; poi si formarono *a vista* le mappe particellari, alla scala di $^1/_{5000}$, $^1/_{1000}$, $^1/_{500}$. La superficie fu calcolata sulle mappe generali; la misura dei singoli fondi fu desunta dalle deposizioni dei possessori o di appositi indicatori locali, ripartendosi proporzionatamente la differenza fra i dati delle deposizioni e la superficie determinata geometricamente per l'intera zona.

Compiutesi le mappe nel 1850, si passò alle operazioni di stima, le quali si trovarono ultimate nel 1855.

La stima si fece per tariffe di qualità e classi, determinandosi con analisi peritale il prodotto netto, e ricorrendosi in via sussidiaria agli affitti. I prodotti si riferirono al 1853; i prezzi al decennio 1843-52. Le case coloniche furono stimate per l'area, equiparata ai migliori terreni. Per le miniere fu valutato soltanto il soprassuolo. Le peschiere e tonnare si censirono direttamente sulla base dell'affitto reale o presunto del predetto decennio, diminuito di un decimo. L'estimo fu espresso a rendita, e doveva essere *provvisorio* finchè con altra legge non si fosse *istituito il censimento stabile parcellare.*

Catasto napoletano (1). — Ordinato da una

(1) V. L. Bianchini, *Storia delle finanze del Regno di Napoli;* Durini, *Del tributo fondiario e del catasto del Regno di Napoli;* G. Alessio, op. cit.

legge dell'8 novembre 1806, è puramente descrittivo, senza mappe figurate.

Non vi fu alcuna operazione di regolare misura. L'estensione dei fondi fu determinata in base alle dichiarazioni dei possessori, non sempre rettamente controllate. In caso di errore, i possessori potevano reclamare, richiedendo la misurazione geometrica e pagandone le spese. I fondi omessi in catasto dovevano rivelarsi dai proprietari entro un dato termine, a pena d'una multa uguale alla metà della rendita d'un anno. Del resto confidavasi nelle denunzie dei terzi, incoraggiate da un premio (la metà della multa), e nelle denunzie obbligatorie dei notai.

Nella valutazione dell'imponibile si seguì il sistema della stima per classi e tariffe, fatta sulla base del valor locativo e venale dei fondi, e non già per processo peritale analitico. Il valore locativo e venale fu desunto dai contratti di fitto e dagli atti di vendita stipulati nel decennio 1798-1807.

Si ritiene che non vi sia stata una perequazione delle tariffe fra i diversi comuni, poichè sembra che tutto limitossi a stabilire la tariffa nell'interno di ciascun comune; e solo più tardi vi sarebbe stato provveduto, in modo imperfetto, al seguito dei reclami fra comuni limitrofi.

Comprendendo il catasto terreni e fabbricati, si censì ogni terra, colta o incolta, ed ogni suolo urbano, con edifici o senza; nonchè i laghi, le miniere, le cave di pietra, i canali di navigazione. Si esclusero soltanto le strade, le piazze pubbliche ed i fiumi. Le terre addette a delizia si valutarono come i migliori terreni coltivati del rispettivo co-

mune. Lo stesso dicasi per le fabbriche rustiche destinate a solo uso dell'agricoltura o della pastorizia, che si censirono in ragione dell'area.

L'estimo si determinò a rendita.

Il catasto napoletano riuscì molto imperfetto, malgrado le ripetute rettifiche a cui si assoggettò; e quindi fu qualificato come provvisorio, nell'intendimento di basarlo in seguito sulla misura geometrica. La caduta della dinastia borbonica e l'annessione delle provincie napoletane al Regno d'Italia impedirono l'attuazione di simile idea.

Catasto siciliano (1). — Eseguito colle stesse norme del catasto napoletano, è anch'esso puramente descrittivo e manca di mappe.

Nella determinazione dell'imponibile si presero per base i contratti d'affitto, di vendita e simili, stipulati per atto pubblico nel decennio 1821-30, alla qual'epoca vennero pure riferiti i prodotti. In mancanza di tali contratti, si ricorreva a quelli dei comuni vicini e in condizioni analoghe.

La stima si fece per classi e tariffe.

I fabbricati rurali furono censiti per l'area, parificata ai migliori terreni del comune; le case coloniche furono invece stimate pel loro valore locativo ridotto a metà. Il reddito delle solfare fu stabilito sulla media della rendita del ventennio 1824-43, esclusi i due anni di rendita massima e i due di rendita minima. Le acque d'irrigazione, se appartenenti allo stesso proprietario del fondo o ai suoi enfiteuti, non si censirono a parte, ri-

(1) V. M. Basile, *I catasti d'Italia e l'economia agricola in Sicilia;* L. Bianchini e G. Alessio, op. cit.

guardandosi la loro rendita come compenetrata in quella dei terreni irrigui; se prese in affitto, si valutarono direttamente, stimandosi come asciutti i fondi da esse irrigati.

Le operazioni catastali, iniziate nel 1835, furono spesso interrotte, specie a causa delle vicende politiche del 1848. In quest'anno i lavori erano quasi al termine in tutt' i comuni, quando, essendo stati incendiati i registri, si dovette ricominciare da capo, ed il catasto non si trovò compiuto che nel 1852.

Da questo rapido cenno storico risulta che attualmente esistono in Italia *ventidue* catasti, non tenendosi conto del *nuovo piemontese*, ordinato nel 1855 ed arrestato alle prime operazioni di rilevamento, nè del *modenese*, ordinato nel 1880 ed in corso d'esecuzione.

Questi ventidue catasti presentano enormi differenze, non solo perchè alcuni son geometrici, altri descrittivi ed altri in parte geometrici ed in parte descrittivi; ma anche per il tempo in cui furono formati e per quello a cui si riferiscono (epoca censuaria), pei criteri di valutazione che si seguirono, pei risultati più o meno soddisfacenti che si ottennero. Da ciò la grave sperequazione esistente fra compartimento e compartimento, anzi fra comune e comune, e spesso tra fondo e fondo d'un medesimo comune; sperequazione contrastante col principio d'uguaglianza sancito dall'art. 25 dello Statuto, e che dovrà del tutto scomparire coll'attivazione del nuovo catasto geometrico particellare ordinato dalla Legge 1° marzo 1886 n. 3682.

II.

CENNO STORICO-LEGISLATIVO SULL' IMPOSTA FONDIARIA IN ITALIA (1).

Prima che si costituisse il Regno d'Italia, nelle varie provincie l'imposta fondiaria era determinata per contingente, tranne quella dei fabbricati nelle provincie piemontesi, liguri e sarde, dove essa era stata fin dal 1851 trasformata in imposta di quotità. La fondiaria applicavasi generalmente agli estimi catastali e ripartivasi in unico ruolo promiscuamente pei terreni ed i fabbricati, eccettuate le provincie suddette in cui pei fabbricati si applicava ai redditi determinati per via d'accertamento, e le provincie romane dove, essendo il catasto dei terreni separato da quello dei fabbricati, il contingente ripartivasi bensi sull'estimo, ma in ruoli distinti.

Unificata l'Italia, s'avvertì subito l'immensa sperequazione che esisteva tra i carichi fondiari delle diverse provincie. Parlamento e Governo se ne preoccuparono seriamente, e senza indugio si cercò di rimediarvi in qualche modo, sia pure in via provvisoria, nell'intento di togliere almeno le disuguaglianze più rilevanti fra i contingenti dei vari distretti catastali.

Con R. Decreto 11 agosto 1861 fu istituita una Commissione a cui si dette l'incarico « di ricer-

(1) V. *Relazione sull' amministrazione delle imposte dirette dal 1861 a tutto il 1870*, presentata dal Ministro Sella alla Camera dei deputati nella tornata del 12 dicembre 1871. Atti parlamentari, Sessione 1871-72, n. 40-E.

« care i mezzi pratici più spediti per ottenere, in
« via approssimativa, la perequazione delle basi
« dell'imposta fondiaria nelle varie provincie del
« regno d'Italia, affine di conseguire un'equa ri-
« partizione dell'imposta medesima. »

Il còmpito era abbastanza arduo. Per agevolarsi il lavoro, la Commissione scelse nel suo seno un comitato il quale doveva fare gli studii e le indagini occorrenti alle future proposte.

Il comitato, divisosi in gruppi, seguì tre vie diverse. Da un lato si esaminarono tutt'i catasti esistenti, le loro origini ed i criteri con cui furono fatti, e si ricercò il rapporto fra la rendita effettiva dei fondi e l'imponibile catastale. Dall'altro lato si fece lo spoglio di 750,000 contratti di compra-vendita di fondi, stipulati nel decennio 1851-60 ed abbraccianti un patrimonio immobiliare del valore di 1033 milioni di lire ed una rendita censuaria di circa 24 milioni; e ciò allo scopo di stabilire il valore venale dei fondi nelle varie provincie, per poi ricavarne la rendita effettiva in base ai tassi d'interesse a cui in quel decennio s'usava impiegare il denaro nell'acquisto dei beni rustici nelle diverse regioni, e trovare infine il rapporto tra la rendita così determinata e la misura dell'imposta in vigore. Da ultimo, tenendosi conto dei risultati ottenuti coi due metodi precedenti, si fece un confronto tra l'ammontare dell'imposta nelle diverse provincie e la densità della popolazione, la quantità dei prodotti agrari, la ricchezza generale ed altri simili elementi (1).

(1) V. le *Relazioni ministeriale e parlamentare* sul di-

In sostanza, muovendo per vie diverse, si voleva giungere ad un'unica meta, ch'era quella di determinare l'effettiva rendita imponibile, per poi confrontarla coll'ammontare del tributo che si pagava in ciascun compartimento e da tale confronto dedurre il tasso d'imposta ed il relativo contingente da applicare in ogni singolo distretto censuario allo scopo di conseguire il desiderato conguaglio.

Il risultato dei tre metodi seguiti condusse a conclusioni quasi identiche. La rendita imponibile fu stabilita in L. 995,728,000; ma poscia la stessa Commissione e successivamente il Ministro delle finanze credettero opportuni dei temperamenti, suggeriti da ragioni di equità; e quindi la somma anzidetta fu diminuita di L. 118,760,000, restando fissato l'imponibile in L. 876,968,000. Il saggio dell'imposta erariale conguagliossi a circa il 12 % su tal reddito, in base all'ammontare del contingente generale in L. 104,921,000 allora in vigore (1).

In seguito agli studi succennati, la Commissione formulò un progetto di *conguaglio provvisorio* del tributo fondiario fra i diversi compartimenti catastali: progetto che, ampiamente discusso ed

segno di legge pel conguaglio provvisorio, presentato alla Camera nella seduta del 10 dicembre 1863; nonchè la *Relazione Messedaglia-Minghetti* sul progetto Magliani pel riordinamento dell'imposta fondiaria.

(1) Si noti che il contingente suddetto gravava sui terreni e sui fabbricati, e che in esso era compreso il decimo di guerra, che la Legge 5 dicembre 1861 n. 362 aveva esteso alle provincie tutte del regno.

in più punti modificato dal Parlamento, divenne poi la Legge 14 luglio 1864 n. 1831, la quale è tuttora presso di noi la legge fondamentale in materia d'imposta fondiaria.

Esaminiamone brevemente il contenuto.

Il contingente generale fu fissato in L. 110 milioni, da applicarsi promiscuamente alle proprietà rustiche ed urbane, e fu ripartito fra i nove compartimenti catastali nel seguente modo:

Piemonte.	L.	20,079,106
Lombardia.	»	17,717,478
Parma e Piacenza.	»	2,508,7.9
Ex ducato di Modena . . .	»	3,491,696
Toscana	»	8,270,598
Ex pontificio	»	11,570,675
Provincie napoletane . . .	»	33,530,353
Sicilia.	»	10,184,586
Sardegna	»	2,646,789
Totale	L.	110,000,000

Simile reparto però non doveva avere effetto che nel 1867, poichè, allo scopo di attenuare le conseguenze degli sgravii e degli aumenti portati dalla nuova legge nei contingenti compartimentali mentre si conservava l'ineguale substrato dell'imposta, ossia i differenti e fra loro non paragonabili estimi catastali, si credè giusto di procedere gradatamente; e cosi per gli anni 1864, 1865 e 1866 l'imposta fondiaria si assegnò:

Per il compartimento di	anzichè nella somma di L.	nella somma di Lire
Piemonte.	20,079,106	18,679,876
Lombardia	17,717,478	19,110,295
Parma e Piacenza.	2,508,719	2,776,087
Ex ducato di Modena . . .	3,491,696	3,437,114
Toscana	8,270,598	7,820,040
Ex pontificio	11,570,675	12,027,271
Napoli.	33,530,353	33,895,334
Sicilia	10,184,586	9,625,833
Sardegna	2,646,789	2,628,150
Tolale L.	110,000,000	110,000,000

Dopo ciò si provvide al subreparto del contingente in ciascun compartimento, disponendosi che esso dovesse farsi in base agli antichi estimi, meno che nel Piemonte pel quale furono date norme speciali che accenneremo più avanti. Pei compartimenti di Lombardia ed ex pontificio il subreparto fu specificato in appositi quadri annessi alla legge.

In attesa di disposizioni legislative sull'amministrazione comunale e provinciale, fu mantenuta provvisoriamente la sovrimposta già gravante sul tributo fondiario di alcune provincie e diretta a coprire le spese provinciali. Di più, in quei compartimenti dove la riscossione delle imposte dirette non si faceva a carico diretto dei contribuenti, ma a spese dello Stato, fu autorizzata l'addizionale di centesimi tre per ogni lira di tributo principale. E, mentre si conservò il decimo di guerra, vennero soppressi i diversi titoli d'imposta sin'allora vigenti per conto dello Stato nelle varie provincie.

Parimente si abolirono tutt'i privilegi e le speciali esenzioni dal tributo fondiario, determinandosi tassativamente gli immobili sottratti ad esso in tutto il territorio dello Stato: fabbricati destinati all'esercizio dei culti, cimiteri, fortificazioni, strade pubbliche, piazze, ecc.; e stabilendosi che pei terreni occupati dalle fortificazioni militari si sarebbe accordata una proporzionata diminuzione sui contingenti compartimentali o provinciali.

In conseguenza dell'abolizione suddetta, si dichiararono soggetti all'imposta tanto i beni censiti, ossia compresi in catasto, ma già esenti da tributo; quanto i beni non censiti, ma censibili. L'aliquota d'imposta sui primi doveva commisurarsi a quella vigente nel rispettivo compartimento catastale, disponendosi però, come equo temperamento, che per gli anni 1864-66 i detti beni non dovessero pagare che solo due terzi dell'imposta dovuta, la quale andava in aumento del contingente generale, e quindi formava un *ultra-contingente.* Pei beni censibili e non censiti fu deferito al Ministro delle finanze di provvedere per assoggettarli ad un'imposta corrispondente a quella del relativo comune o del territorio confinante, dichiarandosi che il prodotto rispettivo sarebbe andato a disgravio del contingente compartimentale: con che si mirava ad eccitare i possessori dei beni censiti a provocare la censuazione di quelli non censiti, la quale avrebbe loro apportato un alleviamento d'imposta (1).

---

(1) Dalle surriferite disposizioni della Legge 14 luglio 1864

Fu ammessa la *reimposizione* delle quote non esatte per qualsiasi motivo. Però, affine di non aggravare di soverchio i contribuenti, essa si limitò al 3 per 100 dell'imposta principale, salvo a reimporsi nell'anno successivo la parte eccedente tal limite.

Infine si prescrisse che la Legge sul conguaglio provvisorio non dovesse avere effetto che per gli anni 1864, 1865, 1866 e 1867, facendosi obbligo al Ministro delle finanze di presentare al Parlamento, non più tardi del mese di febbraio del 1867, un nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario fra le provincie del regno. Ma la successiva Legge 20 luglio 1864 n. 1632 dispose che quella sul conguaglio avesse effetto, anzichè dal 1° gennaio, dal 1° luglio dell'anno in corso, nel quale perciò non fu applicato e riscosso che metà del contingente generale, cioè 55 milioni.

Tralasciando ogni discussione critica sul procedimento seguito per determinare la base del conguaglio provvisorio, fermiamoci un momento a guardare nella sua portata e nei suoi effetti la Legge 14 luglio 1864. In ciò ci soccorre l'Alessio,

derivò in pratica la distinzione di tre categorie di beni, cioè:

1.ª categoria: beni già censiti e colpiti dall'imposta, sui quali va distribuito il contingente;

2.ª categoria: beni già esenti e poi censiti, a cui si applica la stessa aliquota gravante sui beni della 1.ª categoria, ma il prodotto dei quali forma ultra-contingente;

3.ª categoria: beni incensiti, ma censibili, i quali concorrono con quelli della 1.ª categoria a costituire il contingente generale.

il quale scrive a tal proposito: « Non fu intendi-
« mento della Legge sul conguaglio provvisorio
« 14 luglio 1864 d'iniziare una generale perequa-
« zione fra i terreni e i possessori nell'interno di
« ciascuna zona censuaria, ma di modificare i
« contingenti d'imposta a seconda delle condizioni
« reciproche dei singoli compartimenti. In tal guisa,
« cominciando la riforma dal vertice anzichè dalla
« base, era naturale come non dovesse venirne
« alterato l'organismo dell'imposta: attenuavansi
« forse le differenze apparenti fra l'uno e l'altro
« compartimento, ma le gravezze dei proprietari
« restavano presso che uguali, inasprendosi poi
« la condizione di coloro a cui per l'aumento
« del contingente veniva accresciuta l'imposta,
« malgrado fosse eventualmente diminuito il loro
« singolo reddito. Nè basta: la Legge sul congua-
« glio provvisorio accrebbe di circa 6 milioni il
« primitivo contingente del regno di L. 104,921,000,
« portandolo a 110 milioni, oltre il decimo di guerra
« e le spese di riscossione; per cui tutto il com-
« plessivo contingente veniva a sorpassare i 121
« milioni, ed il carico sui fabbricati e sui terreni,
« che cinque anni prima senza l'aumento del de-
« cimo potea calcolarsi di circa 94,428,900, or ve-
« niva ad aumentare di ben 27 milioni di lire. In
« tal guisa, laddove pure eravi una attenuazione,
« questa andava a scomparire pel maggiore ag-
« gravio arrecato, senza che gli aumenti fossero
« assegnati nella misura indicata dallo sviluppo
« rispettivo dei redditi » (1).

---

(1) Op. cit., vol. I, pag. 198.

A quella sul conguaglio provvisorio tennero dietro non poche altre leggi e decreti di carattere generale, quali sono: la Legge 24 novembre 1864 n. 2006, il R. Decreto 4 marzo 1866 n. 2845, il Decreto legislativo 28 giugno 1866 n. 3023, le Leggi 28 maggio 1867 n. 3719, 26 luglio 1868 n. 4513, 31 dicembre 1870 n. 6162, 29 novembre 1885 n. 3497, 1° marzo 1886 n. 3682.

La Legge 24 novembre 1864 n. 2006, nel fissare in 121 milioni il contingente pel 1865, autorizzò il governo ad esigerne il pagamento anticipatamente e collo sconto del 6 per 100, affine di far fronte ad urgenti bisogni dell'erario; e per l'esecuzione di detta Legge fu approvato un Regolamento col R. Decreto 24 novembre 1864 n. 2011.

Il Decreto reale 4 marzo 1866 n. 2845 provvide all'esazione dell'imposta fondiaria per quell'anno.

A ben comprenderne il tenore, bisogna premettere che la nuova imposta sui fabbricati, introdotta dalla Legge 26 gennaio 1865 n. 2136, rendeva necessario lo stralcio dell'estimo dei fabbricati da quello dei terreni: operazione assai difficile e lunga, che avrebbe impedita la formazione dei ruoli a tempo debito. Inoltre nelle provincie di Piemonte e di Liguria non erano ancora state compiute le operazioni speciali prescritte dalla Legge di conguaglio per la formazione dei ruoli del 1865, sicchè era impossibile compilare quelli del 1866. A fronte di simili ostacoli il R. Decreto 4 marzo 1866 prescrisse che l'imposta fondiaria sui terreni e sui fabbricati pel 1866 fosse provvisoriamente esatta in base ai ruoli del 1865, salva l'imputazione delle somme così esatte nei paga-

menti da farsi in base ai ruoli definitivi, ed eccettuate le provincie piemontesi e liguri, dove la riscossione si sarebbe eseguita pei terreni in base ai ruoli raddoppiati del secondo semestre 1864, e pei fabbricati in base ai ruoli del 1865.

Il Decreto legislativo 28 giugno 1866 n.° 3023, dopo avere stabilito che l'imposta sui terreni per l'anno 1866 dovea riscuotersi in conformità della Legge 14 luglio 1864 n. 1831, fatta deduzione in ciascun contingente compartimentale dell'imposta sui fabbricati; dispose che, a cominciare dal secondo semestre del 1866 fosse abolito il decimo di guerra e sostituita ad esso una *tassa straordinaria sull'entrata fondiaria* nella misura del 4 per 100. Un apposito Regolamento fu emanato per l'esecuzione del cennato Decreto legislativo; e quindi s'iniziarono subito i lavori per l'accertamento dell'entrata fondiaria.

Ma la nuova tassa trovò nel paese una viva opposizione, tanto che il Parlamento credè di doverla abolire anche prima che fosse attuata, e lo fece colla Legge 28 maggio 1867 n. 3719, la quale in compenso accrebbe di due decimi l'imposta sui terreni e sui fabbricati.

La predetta Legge è molto importante anche per altre disposizioni relative all'imposta fondiaria e di cui bisogna far cenno.

Dal 1° gennaio 1867 doveva essere applicata interamente la Legge sul conguaglio provvisorio in quanto che, venendo a cessare i temperamenti adottati pel triennio precedente, la ripartizione del contingente generale di 110 milioni s'aveva a fare in proporzioni diverse pei varii compar-

timenti catastali, e cioè con un aumento per il Piemonte, per Modena, per la Toscana, per la Sicilia e per la Sardegna, e con una diminuzione per la Lombardia, per Parma e Piacenza, per le provincie già pontificie e per le napoletane (1). Ma non sembrò opportuno far coincidere pei primi compartimenti due aggravii: quello derivante dalla Legge di conguaglio e quello dei due decimi di guerra. E conseguentemente coll'art. 1 della Legge 28 maggio 1867 n. 3719 si dispose di non introdurre l'aumento che si sarebbe dovuto portare al contingente dei compartimenti di Piemonte, Modena, Toscana, Sicilia e Sardegna, giusta la Legge del 1864; e, viceversa, di far luogo alla diminuzione spettante in forza della Legge medisima ai compartimenti lombardo, parmense, ex pontificio e napoletano. Da ciò derivò che il contingente generale da 110 milioni trovossi ridotto a 107,518,238, da cui dedotta la parte relativa ai fabbricanti ed alle fortificazioni militari, rimase come contingente d'imposta a carico dei terreni la somma di L. 99,261,569, 19, compresi i due decimi di guerra in L. 16,543,594, 86.

Inoltre la Legge 28 maggio 1867 ordinò di procedersi colle norme stabilite dal Decreto legislativo 28 giugno 1866 all'accertamento della rendita netta dei beni censibili e non censiti, da tassarsi pel 1867 coll'aliquota del 12 $^1/_2$ per 100, ed il cui prodotto doveva andare in disgravio dei beni già censiti nel rispettivo compartimento mediante i necessari compensi.

(1) V. il prospetto comparativo a pag. 40.

Da ultimo la Legge in esame stabilì che le riferite disposizioni dovessero avere effetto dal 1° luglio 1866 a tutto l'anno seguente, nel quale, secondo la Legge di conguaglio, si sarebbe dovuto provvedere legislativamente ed in via definitiva alla perequazione dell'imposta fondiaria.

Ciò però non fu possibile per varie ragioni d'indole politica ed economica; sicchè l'ordinamento del tributo fondiario, qual'era nel 1867, da provvisorio divenne definitivo, salvo poche modificazioni posteriori.

Fra queste modificazioni vi è quella arrecata dalla Legge 26 luglio 1868 n. 4513 coll'aumento di un terzo decimo, dapprima limitato ai soli anni 1869 e 1870, poi mantenuto anche per l'anno 1871 dalla Legge 31 dicembre 1870 n. 6162, e confermato negli anni successivi colle Leggi di approvazione del bilancio, finchè la Legge 29 novembre 1885 n. 3497 non dichiarò sospesa la riscossione del terzo decimo a cominciare dal 1° gennaio successivo, e l'altra Legge 1° marzo 1886 n. 3682 non ordinò addirittura l'abolizione di tutt'e tre i decimi in modo graduale. E due infatti furono aboliti al tempo stabilito, mentrechè l'abolizione dell'ultimo fu sospesa dalla Legge 10 luglio 1887 n. 4665.

Le disposizioni legislative finora rammentate son di carattere generale; ma vi son pure non poche disposizioni speciali che riguardano questo o quel compartimento, e di cui bisogna tener parola perchè l'esposizione di questa materia riesca il più possibilmente completa.

Cominciamo dal compartimento ligure-piemontese.

La Legge 14 luglio 1864, preoccupandosi della difforme e sperequata condizione delle basi di riparto dell'imposta fondiaria nel detto compartimento, e dell'impossibilità di portare al relativo contingente qualsiasi aumento, anche a solo scopo di conguaglio, senza aver provveduto al miglioramento di quelle basi, determinò anzitutto un limite massimo (14 centesimi per ogni scudo d'estimo) all'aumento del contingente nei comuni di censo lombardo, ch'erano i più aggravati, salvo a compensarsi l'erario coi proventi dei beni non censiti; e poi stabilì:

a) che il totale aumento d'imposta sui terreni del compartimento ligure-piemontese nel 1864 fosse distribuito in contingenti speciali fra i comuni o consorzi formati per l'imposta di ricchezza mobile, in ragione delle loro quote attuali;

b) che per lo stesso anno il contingente di ciascun comune o consorzio fosse ripartito fra i contribuenti in ragione della rendita netta dei terreni, risultante dalla media dell'ultimo triennio o dell'ultima rotazione, e da accertarsi per via di *dichiarazioni* controllate da apposite Commissioni, giusta il sistema seguito per l'imposta sui redditi mobiliari;

c) che per il 1865 l'aumento d'imposta fosse distribuito in contingenti provinciali proporzionalmente alla rendita netta determinata nell'anno precedente; ciascun contingente provinciale fosse ripartito fra i comuni o consorzi dai Consigli provinciali; il contingente comunale o consorziale fosse distribuito fra i contribuenti in ragione della rispettiva rendita netta fissata nell'anno prece-

dente, salvo le opportune rettifiche; e nel caso che le operazioni di reparto non fossero ultimate col 30 novembre, l'intero contingente s'avesse ad esigere in proporzione delle quote attuali;

d) che per il 1866 il Ministro delle finanze, sulla base delle predette operazioni, e tenuto conto di tutti gli elementi raccolti sugli affitti reali o presunti, uditi i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato, dovesse deliberare il riparto di tutta l'imposta fondiaria applicata al compartimento ligure-piemontese.

Come si disse, la Legge di conguaglio venne prorogata al 1° luglio 1864, ed il Regolamento esecutivo di essa, per quanto riguarda le surriferite disposizioni speciali, non potè essere emanato che con R. Decreto del 25 maggio 1865 n. 2320; di guisa che soltanto alla fine di quest'ultimo anno fu compiuto l'accertamento della rendita nel Piemonte e nella Liguria e potè pensarsi alla formazione dei ruoli d'imposta del secondo semestre 1864, i quali non passarono in riscossione che nel primo trimestre del 1866. Frattanto aveva luogo l'anticipazione dell'imposta del 1865 in forza della Legge 24 novembre 1864 n. 2006.

Tutto ciò concorse a dissestare maggiormente il già poco ordinato andamento dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure piemontese. Donde trassero origine tentativi ed espedienti di varia specie per ottenere una sicura ed equa base di riparto; ma, in verità, quasi senza alcun frutto.

Qualche favorevole risultato cominciò ad aversi solo colla Legge 26 luglio 1868 n. 4513, la quale dispose:

a) che per il secondo semestre 1864 e per gli anni 1865, 1866 e 1867 il totale contingente d'imposta sui fondi rustici del compartimento ligure-piemontese dovesse definitivamente ripartirsi ed esigersi in proporzione delle quote d'imposta precedenti alla Legge di conguaglio, ossia sulla base degli antichi catasti;

b) che per l'anno 1868 il detto contingente dovesse distribuirsi fra le provincie giusta una tabella allegata alla Legge; i contingenti provinciali dovessero essere da apposite Commissioni ripartiti fra i comuni, o sulla base della rendita accertata e coll'aliquota dell'11,727 per 100, o sulla base dei catasti, secondo che si trovassero in tempo terminate le revisioni della rendita permesse dalla Legge stessa e da eseguirsi dalle suddette Commissioni, ovvero fossero tali revisioni tuttavia pendenti al tempo della formazione dei ruoli; ed infine i contingenti comunali dovessero del pari ripartirsi fra i contribuenti o sulla base della rendita accertata, o sulla base degli allibramenti catastali, a seconda delle domande che i Consigli comunali venivano autorizzati a fare;

c) che per l'anno 1869 il Ministro delle finanze, sulla base delle operazioni precedenti, tenuto conto di tutti gli elementi raccolti sugli affitti reali o presunti e uditi i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato, avesse a deliberare il riparto dei contingenti provinciali fissati dalla succennata tabella.

La Legge 26 luglio 1868 nulla disponeva per l'anno 1870, ma rimandava ad altra legge il ri-

parto dei contingenti per l'anno 1871: donde si dedusse che quanto era stato prescritto per l'anno 1869 dovesse intendersi esteso anche all'anno seguente, come in effetti si praticò.

Ma con ciò non poteva dirsi definitivamente risoluta la questione dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese; e lo dimostravano i numerosi reclami dei contribuenti nei comuni che avevano scelto per base di riparto la rendita accertata. Di questi reclami però non si credette per allora di dovere tener conto, tanto più che per il 1871 bisognava provvedere con nuova legge alla distribuzione dell'imposta.

Venne infatti la Legge 31 dicembre 1870 n. 6179 la quale regolò il riparto del tributo fondiario nel detto compartimento per gli anni 1871 e 1872.

Essa mantenne fermi i contingenti provinciali fissati dalla Legge 26 luglio 1868, e, per regola, stabili che tali contingenti fossero ripartiti fra i comuni come lo furono nel 1870 in esecuzione della Legge stessa. Concesse bensi ai comuni di poter reclamare contro l'ammontare del rispettivo contingente in due casi: 1° quando si fosse verificata l'attribuzione ad un comune della rendita di uno o più contribuenti, la quale dovesse invece attribuirsi ad altro comune; 2° quando, non essendosi compiute le operazioni di revisione prescritte dalla Legge 26 luglio 1868, il contingente comunale d'imposta fosse stato determinato sulla base degli antichi catasti.

Quanto al riparto dei contingenti comunali fra i singoli contribuenti, fu ancora lasciato ai comuni di scegliere per base gli antichi allibramenti

catastali o la rendita accertata, prescrivendosi che, in mancanza d'un'esplicita dichiarazione da parte del Consiglio comunale, approvata dal Consiglio provinciale e sanzionata dal Ministro delle finanze, il riparto avesse a farsi nel modo adottato pel 1870. Ai contribuenti ed alla rappresentanza comunale, nei comuni che dovevano ripartire l'imposta sulla base delle rendite accertate e rivedute, fu poi data facoltà di reclamare contro il reparto entro un dato termine, deferendosi l'esame e la risoluzione dei reclami ad apposita Commissione provinciale; salvo a ricorrersi all'Amministrazione finanziaria per gli errori materiali occorsi nella formazione delle matricole o dei ruoli (1).

Seguì la Legge 30 giugno 1872 n. 884, la quale dichiarò che per gli anni 1873, 1874 e 1875 la distribuzione dell'imposta nel compartimento ligure-piemontese dovesse effettuarsi come per gli anni precedenti, senza variazioni di sorta. Inoltre, quanto ai reclami ammessi dalla Legge 31 dicembre 1870 e non risoluti dalle Commissioni provinciali, essa dispose che entro due mesi fossero trasmessi al Ministro delle finanze per la risoluzione e pel conseguente riparto del contingente provinciale in contingenti comunali (2).

Fino al 1882 non si ebbero altre speciali disposizioni legislative pel compartimento ligure-pie-

(1) La procedura pei suddetti reclami fu disciplinata col Regolamento 8 gennaio 1871 n. 1.

(2) Un Regolamento approvato con R. Decreto 17 luglio 1872 n. 926 provvide all'esecuzione della suddetta Legge.

montese: le leggi annuali d'approvazione del bilancio dell'entrata confermarono di volta in volta per gli anni successivi al 1875 il modo di reparto dell'imposta fondiaria anteriormente in vigore.

Nel 1882 un importante provvedimento venne sanzionato colla Legge 29 giugno, n. 837.

Poichè la Legge del 31 dicembre 1870 n. 6179 ebbe effetto soltanto per gli anni 1871 e 1872, a cominciare dal 1° gennaio 1873 il governo non potè più concedere ai comuni di quel compartimento, che ne avessero fatto domanda, di mutare la base di reparto dell'imposta sui terreni. Così molti comuni che non furono solleciti a chiedere l'abbandono delle rendite accertate, dovettero continuare a ripartire l'imposta su tale base, dall'esperienza dimostrata assai più sperequata di quella degli estimi catastali.

D'altro lato, parecchi comuni i quali, per la facoltà loro data dall'art. 16 della Legge 26 luglio 1868 n. 4513, avevano già a proprie spese fatto rilevare o completare le mappe dei rispettivi territori, insistevano presso l'Amministrazione finanziaria per applicare alle mappe stesse un nuovo estimo, nel fine di meglio distribuire il loro contingente d'imposta.

A tutto ciò provvidero gli art. 1 e 2 della citata Legge 29 giugno 1882.

In forza dell'art. 1 il governo potè rimettere in tempo quei comuni che ne avessero fatta domanda entro due anni, dimostrando d'aver portato a corrente il *libro delle mutazioni,* a ritornare al riparto del tributo fondiario in base agli antichi allibramenti catastali.

Coll'art. 2 furono autorizzati i comuni ad applicare un nuovo estimo alle mappe già fatte o che avrebbero fatte rilevare, completare o rettificare in dipendenza della Legge 26 luglio 1868, ovvero a quelle formate in esecuzione dell'altra Legge 4 giugno 1855 per la catastazione generale delle antiche provincie di terraferma. La copia di queste ultime mappe e dei relativi registri i comuni potettero averla gratuitamente, coll'opera di loro incaricati. I nuovi catasti così formati dovevano pubblicarsi per 60 giorni, affinchè gl'interessati avessero potuto reclamare; e, risoluti i reclami da apposite Commissioni, i catasti medesimi sarebbero stati approvati dalla Deputazione provinciale, muniti del *visto* dell'intendente di finanza e resi esecutorii dal prefetto.

Riguardo ai comuni nei quali si sarebbe continuato a ripartire l'imposta sulla base delle rendite accertate, fu disposto che a cura e spese del governo dovesse provvedersi all'impianto d'un regolare registro dei possessori e delle rendite, da sostituirsi alle tabelle già in uso, le quali non si prestavano a tenere in evidenza le variazioni che si verificassero nei possessori, nei beni e negli estimi (1).

Oltre a ciò, per colmare una lacuna esistente nella legislazione anteriore, la suddetta Legge domandò alle Commissioni istituite per gli accertamenti dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati la decisione delle contestazioni che, nei comuni i quali avrebbero conservato come base

(1) V. *Relazione della Direzione generale delle imposte dirette per l'anno 1882.*

di riparto le rendite accertate, fossero sorte in ordine alla rendita dei beni censibili e non censiti.

E finalmente, sebbene non fosse sancita alcuna deroga per le provincie del Piemonte e della Liguria, pure, essendo sorte delle controversie al riguardo, si credè di dover dichiarare estesa al compartimento ligure-piemontese la tariffa dei diritti catastali e delle multe per contravvenzione, annessa alla Legge 11 agosto 1870 n. 5784, allegato *G*, modificata dall'altra Legge 30 giugno 1872 n. 878.

Il termine di due anni, concesso dalla Legge 29 giugno 1882 per poter ottenere di ritornare agli antichi allibramenti catastali, fu prorogato di un anno dalla Legge 3 luglio 1884 n. 2465, e poi ancora d'un altro anno dalla Legge 2 luglio 1885 n. 3205. Da ultimo la Legge 1° marzo 1886 n. 3682 sulla perequazione fondiaria coll'art. 54 estese la cennata proroga fino all'attuazione del nuovo catasto generale del regno.

Gli altri compartimenti pei quali furono emanate speciali disposizioni legislative, sono il lombardo, l'ex pontificio ed il modenese.

La Legge 28 maggio 1867, n. 3718 estese alle provincie venete e mantovana, annesse al Regno d'Italia nel 1866, le disposizioni della Legge sul conguaglio provvisorio, fissando il rispettivo contingente in L. 12,248,300, ripartito nel seguente modo:

Pei terreni e fabbricati delle provincie venete	L.	10,810,544
Pei terreni della provincia mantovana . . .	»	1,195,015
Pei fabbricati della stessa provincia	»	242,741
	Totale L.	12,248,300

L'altra Legge d'uguale data, n. 3719, confermò nella predetta somma il contingente complessivo della provincie della Venezia e di Mantova, limitatamente all'anno 1867.

Così queste provincie vennero a costituire quasi un compartimento a sè, e tale stato di cose rimase immutato fino al 1877, nel qual anno avvenne un fatto importante.

Attuato in molti comuni bergamaschi, mantovani e lombardi e nell'intera provincia di Como il nuovo censo ordinato colla sovrana risoluzione del 18 agosto 1854, esso, come già si disse (1), importò inopinatamente un maggiore aggravio in confronto del contingente in vigore. Ciò dette origine alla Legge 23 giugno 1877 n. 3904, la quale dispose che a cominciare dal 1° gennaio 1878 il territorio veneto e lombardo di nuovo censo e la provincia di Como formassero un compartimento catastale all'effetto di ripartire con unica aliquota l'attuale loro quota d'imposta sui terreni; mentre il suddetto maggiore aggravio doveva distribuirsi tanto sul territorio lombardo di vecchio censo, quanto sul territorio lombardo-veneto di censo nuovo, in ragione dei rispettivi contingenti. Al nuovo compartimento si sarebbero poi riuniti i territori della bassa Lombardia e del Mantovano man mano che per essi si fosse anche compiuto il ricensimento che la stessa Legge autorizzava a proseguire, fissando un termine di quattro anni al suo compimento.

Questo termine scadde senza che fossero ulti-

(1) V. pag. 20.

mati i lavori; e, sopravvenuta la Legge 1° marzo 1886 fu stabilito:

a) che, qualora le operazioni di ricensimento non fossero compiute al 1° gennaio 1888, il governo potesse sospenderle, commisurando i contingenti dei territori non ricensiti in base al rapporto del vecchio col nuovo estimo, riconosciuto più conforme ai risultati dei ricensimenti compiuti;

b) che fosse distribuita a carico di tutti i compartimenti del regno la parte di contingente che sarebbe dovuta ricadere sulle provincie venete e lombarde di nuovo censo per effetto del ricensimento della bassa Lombardia e del Mantovano.

Rispetto al compartimento ex pontificio è da rammentare soltanto che nel 1871 ad esso venne aggregata la provincia di Roma con un contingente proprio. La Legge 16 giugno 1871 n. 260, alleg. *B*, determinò questo contingente in L. 3,329,223, limitandolo però a L. 2,989,764 per l'anno 1872, e a L. 3,195,003 per l'anno 1873 e finchè il reparto dell'imposta fondiaria fosse fatto secondo la Legge 28 maggio 1867 n. 3719. Il predetto contingente doveva applicarsi in ragione dell'estimo censuario riveduto, che al governo fu fatto obbligo di pubblicare ed attivare entro l'anno 1871, emanando le norme opportune per la risoluzione dei reclami; ed in conseguenza fu disposto che l'aumento o diminuzione risultante nell'estimo dall'esito dei reclami avrebbe modificato proporzionalmente il contingente fissato come sopra. E la risoluzione dei reclami vi portò infatti una lieve diminuzione.

Del resto la Legge 16 giugno 1871 non fece che estendere alla provincia romana le disposizioni già vigenti nelle altre provincie del regno in materia d'imposta fondiaria.

Riguardo al compartimento modenese, dove, come sappiamo, esistono dieci estimi differenti, vuolsi notare che fin dal 1864 si pensò di provvedere nel miglior modo ad una qualche perequazione dell'imposta tra le provincie e i comuni dell'ex ducato, per riparare, almeno in parte, ai gravi inconvenienti che derivavano dallo stato così anormale di quella regione. La Legge di conguaglio prescrisse che nel compartimento in parola il Ministro delle finanze dovesse, all'atto di applicare il subriparto del rispettivo contingente, tener conto della condizione e trattamento dei diversi estimi e sentire in proposito i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato; e di più la detta Legge stabilì che gli aumenti d'imposta in conseguenza del subriparto non potessero oltrepassare in nessun caso il 50 per 100.

Ma, malgrado ciò e malgrado diversi espedienti successivamente adottati, le sperequazioni nel compartimento modenese continuarono ad esser molto sensibili: tanto che nel 1880 fu emanata la Legge 4 gennaio, n. 5222, con cui si provvide in modo definitivo all'equa distribuzione del tributo fondiario mediante la formazione d'un nuovo catasto geometrico particellare, limitato al territorio dell'ex ducato. Intanto la stessa Legge riduceva provvisoriamente dal 1° gennaio 1880 il contingente d'imposta, portandolo da L. 3,137,114, qual'era stato fissato dalla Legge 28 maggio 1867 n. 3719,

a L. 2,860,445,84, e ripartendolo così:

Modena	L. 1,227,253,04
Reggio Emilia	» 1,321,541,05
Massa e Carrara	» 311,651,75
Totale	L. 2,860,445,84

La diminuzione portata ai contingenti delle provincie di Modena e Reggio doveva andare a sgravio esclusivo dei terreni e dell'estimo della pianura e del colle, ch'erano i più aggravati. Attuato poi il nuovo catasto, si sarebbe ripristinato e ripartito con uniforme aliquota l'antico contingente di L 3,437,114. Le quote di contingente non esatte dal 1880 sino all'attuazione del catasto medesimo si sarebbero dovute, in un dato termine, compensare all'erario col mezzo della reimposizione su quei comuni i quali avessero sopportato, in base ai vecchi estimi, un carico minore di quello dovuto sulle risultanze del catasto nuovo, e proporzionalmente al nuovo maggior carico; senza però che gli aumenti derivanti dalla reimposizione potessero superare il 50 per 100.

Da quanto abbiamo esposto si deduce facilmente che, a cominciare dal conguaglio provvisorio, non si fece altro che procedere avanti a furia d'espedienti, senza riuscire a togliere, se non in minima parte e forse più in apparenza che in realtà, le gravi sperequazioni che esistevano tra provincie e provincie, tra comuni e comuni e specialmente fra contribuenti e contribuenti, e che derivavano dalla difformità dei ventidue catasti vigenti nel

regno, non meno che dai successivi risultati dell'azione dei varii fattori che accrebbero in diversa misura il reddito delle terre, mentre gli estimi catastali rimanevano immutati (1).

La perequazione fondiaria s'imponeva come una necessità ineluttabile.

Già ci è noto che l'art. 14 della Legge di conguaglio aveva fatto obbligo al Ministro delle finanze di presentare non più tardi del febbraio 1867 un progetto sul definitivo riordinamento del tributo fondiario. Ma la guerra del 1866, l'annessione della Venezia al Regno d'Italia, i diversi provvementi finanziari che si dovettero prendere per soccorrere alle imprescindibili esigenze dell'erario, furon tutte cause che impedirono al governo di ottemperare nel prefisso termine all'obbligo suddetto.

Solo nel 1869 il Ministro Cambray-Digny potè presentare alla Camera dei deputati un disegno di legge sulla perequazione fondiaria, che formava il *Titolo II* d'un più vasto progetto sul riordinamento di tutte le imposte dirette. Ma il risultato fu negativo, giacchè per vicende parlamentari quel progetto non venne mai discusso.

Seguì un nuova sosta, sopratutto a causa di studii ed indagini sulle condizioni del tributo fondiario nelle diverse regioni d'Italia, che si pensò di fare come lavoro di preparazione alle future proposte. All'uopo fu nominata, con R. Decreto del 12 marzo 1871, una Commissione la quale, tra l'altro, compì un'accurata inchiesta sui varii

(1) V. G. Alessio, op. cit., vol. I.

catasti del regno, esponendone i risultati nella *Relazione* da noi citata superiormente.

Quando questa Commissione ebbe esaurito il suo cómpito, il Ministro Minghetti preparò un secondo progetto sulla perequazione dell'imposta fondiaria e lo presentò alla Camera nella seduta del 21 maggio 1874, riproducendolo il 21 gennaio dell'anno seguente. Ma il Minghetti non fu più fortunato del Cambray-Digny.

Dopo la crisi parlamentare del 1876, il Depretis che nell'assumere il potere aveva fortemente lamentato il lungo indugio frapposto all'adempimento dell'obbligo derivante dall'articolo 14 della Legge di conguaglio ed aveva promesso di provvedervi al più presto, mantenne la parola, presentando un terzo progetto il 10 marzo 1877. Però non ebbe tempo di farlo discutere ed approvare dal Parlamento, poichè il 26 dicembre dello stesso anno abbandonò il Ministero delle finanze.

Era riserbato all'illustre Magliani l'onore di dare all'Italia la tanto sospirata legge di perequazione fondiaria. Il 28 aprile 1882 presentò alla Camera un suo progetto che fu dato ad esaminare ad una Commissione presieduta dall'on. Leardi, la quale ne riferì in merito il 22 luglio dello stesso anno. Chiusosi il Parlamento per le vacanze estive, il Magliani ebbe agio di ritoccare qua e là il suo progetto, tenendo anche conto dei voti manifestati dalla predetta Commissione; e quindi lo riprodusse il 21 dicembre 1882 (1).

(1) Chi avesse desiderio di conoscere in quali punti con-

L'importanza e la difficoltà del tema indussero la nuova Commissione eletta dalla Camera dei deputati e presieduta dal Minghetti ad esaminare e studiare con gran ponderazione il secondo progetto Magliani; e perciò non prima del 20 marzo 1884 potè esser pronta la *Relazione* su di esso: relazione magistrale, dovuta alla dottrina di due illustrazioni della scienza economico-finanziaria e del Parlamento italiano, gli on. Minghetti e Messedaglia.

La discussione si fece su di un controprogetto compilato dalla Commissione, il quale, pur mantenendo integri i principii fondamentali che informavano il disegno di legge del Magliani, lo completava con nuove disposizioni nelle parti ritenute deficienti e vi aggiungeva diverse norme intese a far conseguire un qualche disgravio durante il non breve periodo richiesto per la formazione del nuovo catasto generale, che era il mezzo adottato per raggiungere l'agognata perequazione.

Approvato dalla Camera dei deputati còn varii emendamenti, il disegno di legge passò al Senato, dove ebbe a relatore l'on. Finali. Anche la Camera vitalizia discusse a lungo e profondamente l'importante materia, e finì coll'approvare il progetto Magliani com'era stato completato e modificato dall' altro ramo del Parlamento. Così il 1°

---

venivano ed in quali divergevano i diversi disegni di legge sulla perequazione fondiaria da noi rammentati, potrebbe ricorrere alla citata *Relazione Messedaglia-Minghetti*, dove se ne parla a pag. 8 e seg.

marzo 1886 sotto il n. 3682 potè finalmente essere promulgata la tanto attesa Legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria, ed alla sua esecuzione fu poi provveduto col Regolamento approvato dal R. Decreto 2 agosto 1887 n. 4871.

Quali sono i criterii informatori di questa Legge? In che modo s'intese di raggiungere lo scopo della perequazione? — Lo vedremo nel paragrafo seguente, esponendo a grandi tratti il contenuto della Legge 1° marzo 1886, il cui studio e commento particolareggiato costituiscono appunto l'oggetto del presente *Manuale*.

III.

CONTENUTO DELLA LEGGE 1° MARZO 1886 N. 3682.

Oggetto principale della Legge 1° marzo 1886 è di provvedere alla formazione d'un catasto generale del regno, con un dupplice intento:

1° di accertare le proprietà immobili e tenerne in evidenza le mutazioni;

2° di perequare l'imposta fondiaria.

Il nuovo catasto dev'essere geometrico particellare, uniforme per tutto il regno e fondato sulla misura e sulla stima. Esso è fatto a cura dello Stato, e perciò nella massima parte la spesa relativa va a carico dell'erario nazionale, chiamandosi a concorrere le provincie, i comuni ed i privati possessori solo in alcune spese minori e di carattere locale.

Alla formazione del catasto provvede un'Amministrazione all'uopo istituita e speciali Commis-

sioni censuarie. — Un Ufficio generale del catasto, tecnico ed insieme amministrativo, residente presso il Ministero delle finanze, ha l'alta direzione, la vigilanza ed il sindacato di tutte le operazioni catastali. — La parte esecutiva è attribuita: *a*) a Giunte tecniche, composte di periti nominati per una metà dal Ministro delle finanze e per l'altra dai Consigli provinciali, e d'un presidente anche di nomina ministeriale; *b)* ad un personale tecnico, composto di periti catastali (ingegneri, geometri, agrimensori, ecc.). — Le Commissioni censuarie sono di tre ordini: comunali, provinciali e centrale. Esse assistono e cooperano ai lavori del catasto secondo la rispettiva competenza; hanno la rappresentanza degli interessi locali e privati; possono in taluni casi reclamare contro le operazioni catastali; in altri casi sono chiamate a dare il proprio parere motivato ed a giudicare sui reclami prodotti. Le Commissioni comunali sono tutte elettive; le provinciali sono per metà elettive e per metà di nomina ministeriale; la centrale è tutta di nomina governativa.

Il nuovo catasto geometrico particellare deve essere fondato sulla misura e sulla stima; onde la sua formazione dà luogo a due serie ben distinte di operazioni: *a*) operazioni geometriche o topografiche, che si riassumono nel *rilevamento; b)* operazioni tecnico-economiche, che si riassumono nella *stima.*

Alle une ed alle altre precede la ricognizione della linea di confine (*delimitazione*) e, se necessaria, la posizione dei termini (*terminazione*), sia rispetto ai territori comunali o alle loro frazioni

aventi patrimonio separato, sia rispetto alle proprietà comprese nei singoli comuni o frazioni. Queste operazioni preliminari che mirano ad accertare e stabilire lo *stato di fatto* dei territori comunali e delle proprietà ch'essi contengono, si effettuano fra gli interessati, senza ingerenza dell'Amministrazione catastale. Epperò la delimitazione e la terminazione del territorio comunale si fanno dalla Commissione censuaria locale in concorso di quelle dei comuni limitrofi e coll'intervento dei possessori interessati; la delimitazione e la terminazione delle proprietà private si eseguono, sotto la direzione d'un delegato della Commissione comunale e sotto la vigilanza di questa, in contradditorio dei rispettivi possessori. Le controversie che possano sorgere, sono composte amichevolmente dalla Commissione, o decise da arbitri, o risolute dalla Commissione medesima giusta lo stato di fatto e solo agli effetti del futuro rilevamento, rimanendo salva ogni ragione di dritto.

Il rilevamento comprende una parte *metrica*, che è la *misura* propriamente detta, ed una parte *figurata*, che è la *mappa;* poichè ha per iscopo di rilevare la figura e l'estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali, e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici. La misura e la mappa hanno per unità la *particella di coltura* o *destinazione*, la quale è costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato che siano situati in un medesimo comune, appartengano allo stesso possessore e siano della medesima qualità

e classe o abbiano la stessa destinazione. Anche i fabbricati urbani e gli altri enti non soggetti ad imposta fondiaria son rilevati per la loro area, affinchè nelle mappe non s'abbia alcuna soluzione di continuità. I terreni sono rilevati nello stato di coltura o destinazione nel quale si trovano all'atto del rilevamento. Però, allo scopo di non ostacolare i progressi dell'agricoltura, non si ha riguardo ai miglioramenti posteriori al 1° gennaio 1886; come d'altra parte non si tien conto dei deterioramenti intenzionali a frode del catasto, nè di quelli dipendenti da circostanze affatto accidentali e transitorie. E siccome l'imposta fondiaria è di carattere essenzialmente *reale,* tanto nel rilevamento che nella stima ogni particella va considerata da sè, indipendentemente cioè dalla sua eventuale connessione con altri fondi o con esercizi industriali, e da qualsiasi rapporto personale del possessore con terzi.

Il rilevamento viene eseguito da periti governativi coll'intervento di delegati delle Commissioni censuarie comunali, se trattasi di confini comunali, e coll'intervento dei possessori interessati, se trattasi di confini interni. È lasciata affatto libera la scelta fra i diversi metodi di rilevamento che la scienza indichi come i più idonei a fare ottenere la maggiore esattezza, economia e sollecitudine nei lavori. Le mappe sono formate in esatta proporzione dimensiva, il cui rapporto (*scala),* secondo i casi, varia da $^1/_{500}$ ad $^1/_{4000}$, essendo il normale quello di $^1/_{2000}$. Siccome poi una buona metà del territorio del regno è già fornita di mappe catastali, si pensò di utilizzarle nel mi-

glior modo, disponendosi che, anzichè rinnovarle, si fossero possibilmente completate, corrette e aggiornate, quand'anche in origine non collegate a punti trigonometrici.

Il rilevamento accerta ed individua i possessi. Ma insieme a questi è pur d'uopo accertare i possessori, ossia i debitori dell'imposta. E così alla misura ed alla formazione delle mappe va connessa una terza operazione: l'*intestazione* delle particelle. I beni sono intestati ai rispettivi possessori, quali risultano all'atto del rilevamento; quelli in contestazione s'intestano al possessore *di fatto* con espressa riserva d'ogni diritto; e gli altri di cui non si possa conoscere i possessori, vanno provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato.

Vengono ultime le operazioni di stima che mirano direttamente alla perequazione dell'imposta fondiaria. La stima infatti serve a stabilire la rendita imponibile, su cui deve farsi la ripartizione dell'imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo nelle quali è determinata, comune per comune, la detta rendita per ogni qualità e classe di colture. Per rendita imponibile s'intende quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario dopo detratte: *a)* le spese ordinarie di produzione, conservazione e trasporto dei prodotti, per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, per la manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali, per la reintegrazione delle colture e per l'amministrazione; *b)* una quota per le perdite eventuali, ossia pei danni provenienti dagli infortunii, dalle inondazioni ordinarie, dalle

lavine o frane, dalle servitù militari, dal vincolo forestale, dai fenomeni vulcanici e meteorologici.

Varie norme regolano la stima.

Notiamo anzitutto che essa non deve tener conto nè della straordinaria diligenza nè dell'eccessiva trascuranza nello stato delle colture. Si procede per via media, e perciò i fondi si considerano in uno stato di ordinaria e duratura coltivazione, secondo gli usi e le consuetudini locali. Riguardo alla quantità di prodotto di ciascuna qualità e classe di coltura, essa è determinata sulla base della media del dodicennio 1872-1885 o di quel più lungo periodo di tempo che per alcune colture sia necessario a comprendere le ordinarie loro vicende. La valutazione di ciascun prodotto si fa sulla media dei tre anni di minimo prezzo compresi nello stesso dodicennio, tenuto anche conto del disaggio medio della carta-moneta, e salva alla Commissione censuaria centrale la facoltà di modificare, in vista di speciali circostanze, la media dei prezzi dei singoli prodotti stabilita nel modo suddetto.

Le acque d'irrigazione s'intendono comprese pel loro effetto utile nella stima dei terreni cui servono, detraendosi dal reddito il corso dell'acqua pei terreni irrigati con acque non proprie. I terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, ed in generale sottratti per qualsiasi altro uso all'ordinaria coltivazione, si valutano parificandoli ai migliori fra i terreni contigui, semprechè non siano da considerarsi come accessori dei fabbricati rurali, nel qual caso non

si censiscono. I laghi e stagni da pesca sono stimati direttamente in ragione della loro rendita.

Nessun reddito viene attribuito ai terreni effettivamente improduttivi, quali sono: i cimiteri e loro dipendenze, i fabbricati destinati all'esercizio dei culti, il suolo occupato dalle fortificazioni militari, l'alveo dei fiumi e torrenti, le spiagge, le strade pubbliche, ecc. Del pari sono escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline e le tonnare, il cui reddito è di carattere industriale, epperò soggetto all'imposta di ricchezza mobile.

I risultati delle operazioni catastali, prima di diventare definitivi, vanno sottoposti a revisione; ed in conseguenza debbono esser pubblicati a cura dell'Amministrazione catastale perchè gl'interessati possano al caso reclamare.

Circa l'intestazione e delimitazione, figura ed estensione dei beni, e circa l'applicazione della qualità e classe *(classamento)* hanno facoltà di reclamare i privati possessori, le Giunte comunali ed altri enti interessati. Su questi reclami decide in via definitiva la Commissione censuaria provinciale. Alla Commissione centrale si può ricorrere soltanto per violazione di legge o per quistioni di massima. Però è concesso all'Amministrazione catastale, alla Commissione provinciale ed anche alla minoranza di questa di ricorrere alla Commissione centrale contro l'erroneità di criteri seguiti in singoli comuni nell'applicazione delle qualità e classi.

Contro la qualificazione, classificazione e tariffa del proprio comune, proposte dalla Giunta tecnica,

possono reclamare le Commissioni censuarie comunali, tanto in via assoluta, che in via comparativa con altri comuni; mentre le Commissioni provinciali possono ricorrere, solo in via comparativa e nell'interesse dell'intera provincia o di alcun comune di essa, contro le tariffe approvate e pubblicate dalla Commissione centrale. A questa, nell'uno e nell'altro caso, spetta di decidere i reclami, e quindi di rendere definitive la qualificazione, la classificazione e la tariffa di tutti i comuni censuari del regno.

Compiute le operazioni di misura e di stima e risoluti i reclami relativi, per venire all'attivazione del catasto non rimane che l'impianto dei registri che lo costituiscono e che sono:

1.° la mappa particellare;
2.° la tavola censuaria;
3.° il registro delle partite;
4.° la matricola dei possessori.

Dopo ciò si passa alla perequazione generale dell'imposta fondiaria.

Un'apposita legge provvederà all'applicazione del nuovo estimo. In base all'aliquota del *7 per 100* sul reddito imponibile verrà fissato il contributo generale del regno, il quale però non potrà oltrepassare i *100 milioni;* altrimenti si diminuirà proporzionalmente l'aliquota. Così si avrà un sistema misto, di quotità e di contingente ad un tempo, con due limiti insuperabili: quello dell'aliquota e quello del contributo generale; di guisa che resteranno insieme garentiti gl'interessi dei contribuenti e quelli dell'erario, evitandosi la possibilità di esagerate pretese fiscali a carico dei

primi, ed assicurandosi al secondo, fino ad un certo punto, un determinato provento dell'imposta fondiaria.

Formato ed attuato il nuovo catasto, bisogna conservarlo e tenerlo a corrente delle mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e in quello dei possessori: cosa di somma importanza, poichè senza di ciò tornerebbero inutili le fatiche, il tempo e l'ingente spesa occorsa per la formazione del catasto, il quale in breve non servirebbe più al duplice scopo cui fu destinato.

Alla conservazione si provvede in modo continuo, mercè le volture catastali, che sono obbligatorie e si eseguono soltanto sulla base di atti pubblici o di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio o accertate giudizialmente; e si provvede pure con lustrazioni periodiche, le quali servono per censire i nuovi enti da introdursi in catasto, per eliminarne quelli che non debbono più figurarvi, per correggere gli errori materiali incorsi.

Queste lustrazioni si collegano dunque alla conservazione del catasto: non riguardano punto la base dell'estimo, la quale deve rimanere invariata sino alla revisione generale del catasto medesimo, da effettuarsi non prima che siano trascorsi *30 anni* dal tempo dell'attivazione di esso.

Però la stabilità dell'estimo non vuolsi intendere in senso assoluto. Durante il lungo periodo d'un trentennio molti fatti possono influire direttamente su di esso, aumentandolo o diminuendolo; e parecchi di tali fatti non sarebbe stato lecito trascurarli senza commettere una vera iniquità. Ond'è che si dovette riconoscere e prescrivere:

1.° che diano luogo a variazioni in aumento nell'estimo catastale: *a*) l'alluvione, la formazione di isole, il ritiro e la deviazione di acque; *b*) la introduzione di beni non ancora censiti e di beni censiti tra i fabbricati urbani; *c*) il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata; *d*) la cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite dalle leggi vigenti;

2.° che diano luogo a variazioni in diminuzione nell'estimo catastale: *a*) la perenzione totale o parziale dei beni, o la perdita totale della loro potenza produttiva; *b*) lo stralcio d'un terreno dal catasto fondiario per essere trasportato in quello dei fabbricati urbani; *c*) il passaggio dei beni dalla categoria degl'imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria.

Inoltre, malgrado la cennata stabilità, si credè di dover provvedere a due casi che possono verificarsi. Il primo è che parziali infortunii, non contemplati nella formazione dell'estimo, producano la mancanza di due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo. Il secondo è che straordinari e gravi infortunii, ugualmente non preveduti nella formazione dell'estimo, colpiscano determinate zone di terreno o determinate colture. E fu disposto che nel primo caso l'Amministrazione finanziaria potesse accordare ai possessori dei fondi colpiti una moderazione dell'imposta dell'anno, e che nel secondo caso si provvedesse allo stesso modo, ma con apposita legge

A tutte queste che riguardano il catasto e la sua formazione, attivazione e conservazione, seguono nella Legge 1.° marzo 1886 altre disposi-

zioni che non figuravano nel progetto Magliani e che furono introdotte dalla Commissione parlamentare nell'intento di portar subito un qualche disgravio a coloro che si trovavano più aggravati, non essendo sembrato giusto e ragionevole il farli rimanere sotto il peso dell'attuale sperequazione per tutto il tempo occorrente a formare ed attuare il nuovo catasto.

Le disposizioni a cui alludiamo sono le seguenti.

In primo luogo fu stabilito come principio generale che nessun nuovo aggravio potesse nel frattempo sopravvenire a carico dei contribuenti. Laonde, mentre da un lato furono mantenute per tutto il tempo fissato le esenzioni temporanee dall'imposta fondiaria stabilite da leggi speciali, fu d'altro lato proibito per vent'anni (periodo occorrente per la formazione del nuovo catasto) ogni aumento nei contingenti compartimentali in vigore, salvo alcune eccezioni di cui si dirà fra poco.

In secondo luogo fu concesso alle singole provincie di ottenere, anticipando la metà della spesa, l'acceleramento dei lavori catastali nel proprio territorio, affinchè, accertato il nuovo estimo, fosse su di esso per decreto reale applicata in via provvisoria l'aliquota d'imposta del 7 per 100, salvo poi ad applicarsi, senza effetto retroattivo, l'estimo definitivo e l'aliquota comune a tutto il regno coll'attivazione generale del catasto.

In terzo luogo venne ordinata l'abolizione successiva dei tre decimi di guerra gravanti l'imposta fondiaria, vale a dire del primo decimo col 1° gennaio 1886, del secondo col 1° luglio 1887 e del terzo col 1° luglio 1888. Nello stesso tempo

si provvide a compensare in qualche modo l'erario nazionale della perdita non indifferente che gli sarebbe derivata da tale abolizione (1), attribuendogli il provento dell'imposta sui beni censibili e non censiti, fino all'applicazione del nuovo catasto; laddove precedentemente, per l'art. 12 della Legge 14 luglio 1864 n. 1831, tal provento andava in disgravio dei rispettivi contingenti compartimentali.

Finalmente, per impedire che gli anzidetti benefizi, non meno che quelli che saranno prodotti dalla futura perequazione, venissero frustrati dai comuni e dalle provincie coll'abusare soverchiamente della facoltà loro concessa di sovrimporre centesimi addizionali sull'imposta erariale che colpisce i terreni ed i fabbricati, venne prescritto, con alcune benevole eccezioni di carattere transitorio, che la cennata facoltà fosse limitata complessivamente a 100 centesimi per ogni lira di imposta principale, e che siffatto limite non potesse di regola oltrepassarsi senza una speciale legge autorizzativa.

Questo, per sommi capi, è il contenuto della Legge 1° marzo 1886 n. 3682, che noi abbiamo creduto opportuno di esporre preliminarmente nelle sue linee principali per mettere sott'occhio al lettore nel suo insieme e come in un quadro sinottico l'importante e complessa materia, e così agevolargli lo studio analitico delle singole disposizioni legislative.

(1) I tre decimi ammontavano a L. 28,826,759,94.

CAPITOLO PRIMO

Organismo esecutivo del catasto.

La formazione d'un catasto geometrico particellare, fondato sulla misura e sulla stima e che abbracci tutto il territorio del regno, richiede necessariamente l'opera di organi svariati, con funzioni distinte e ben definite e coordinate fra loro, sopratutto allo scopo di ottenere la massima unità d'indirizzo, di principii e d'azione in un'impresa cosi colossale e complicata.

Secondo il carattere delle funzioni loro proprie, gli organi anzidetti possono distinguersi in tre categorie. — Alla prima appartiene l'Ufficio generale del catasto, che è ad un tempo tecnico ed amministrativo: si compone della *Giunta superiore* e dell'*Ufficio centrale del catasto,* ed ha nelle sue attribuzioni la direzione, la vigilanza ed il sindacato di tutte le operazioni catastali. Alla seconda categoria appartengono le *Direzioni compartimentali,* le *Giunte tecniche* e tutto il personale di ingegneri, geometri, agrimensori, periti stimatori ecc., che provvedono all'esecuzione diretta delle operazioni catastali in conformità delle norme emanate dalla Giunta superiore. Entrano

infine nella terza categoria le *Commissioni censuarie,* le quali sono precipuamente organi tutelatori, consultivi e giudicanti.

Anche da questi brevi cenni si può scorgere agevolmente che la Giunta superiore, le Direzioni compartimentali e le Giunte tecniche, col relativo personale dipendente, costituiscono nel loro insieme l'Amministrazione catastale propriamente detta; mentrechè le Commissioni censuarie formano un organismo distinto e separato, senza funzioni tecnico-amministrative di sorta. Ciò d'altronde risulterà chiaramente dimostrato dall'esame che ora faremo della costituzione e delle attribuzioni di ciascuno degli organi succennati.

SEZIONE I.

GIUNTA SUPERIORE ED UFFICIO CENTRALE DEL CATASTO.

Presso il Ministero delle finanze è istituita una Giunta superiore del catasto, la quale sta all'immediata dipendenza del Ministro e deve provvedere all'indirizzo generale ed alla vigilanza di tutte le operazioni catastali, in conformità del Regolamento e di speciali istruzioni ministeriali (1).

Questo Ufficio generale del catasto si compone di nove membri, ed ha un presidente ed un vice-

(1) Art. 18 della Legge, 1 e 3 del Regolamento.

Avvertiamo che, parlando di *Legge* e di *Regolamento* senz' altra indicazione, vogliamo alludere alla Legge 1° marzo 1886 n. 3682 ed al relativo Regolamento 2 agosto 1887 n. 4871.

presidente: tutti nominati per decreto reale. Il Ministro delle finanze può presiederne le adunanze sempreché lo creda opportuno (1).

La Giunta delibera in seduta semplice, cioè coll'intervento dei suoi membri soltanto, ovvero in seduta plenaria, cioè anche con intervento dei direttori compartimentali, che però hanno voto semplicemente consultivo (2). Si prendono in seduta plenaria le deliberazioni che riguardano:

a) i metodi di rilevamento ed i limiti delle tolleranze da ammettersi nelle triangolazioni e nei rilevamenti particellari;

b) il modo migliore di utilizzare le mappe esistenti e le norme da emanarsi perchè siano completate, corrette e messe in corrente;

c) i criteri da prescriversi alle Giunte tecniche per la formazione dei prospetti di qualificazione e classificazione;

d) le istruzioni di massima relative alla formazione del catasto;

e) e, in generale, tutti gli affari pei quali il presidente creda opportuno l'intervento dei direttori compartimentali (3).

È da notare che il Consiglio di Stato, quando fu chiamato a dare il suo parere sul Regolamento che poi fu approvato dal Decreto reale 2 agosto 1887 n. 4871, si mostrò contrario alla creazione di una Giunta superiore del catasto, osservando: 1° che la Legge 1° marzo 1886 (Art. 18)

---

(1) Art. 1 e 2 del Regolamento.

(2) Art. 1 del Regolamento.

(3) Art. 4 del Regolamento.

volle istituire, non una *giunta*, non un *collegio*, non un *corpo collettivo* insomma, ma bensì un *Ufficio amministrativo*, che chiamò *Ufficio generale del catasto;* 2° che, a parte la quistione pregiudiziale della legalità, non fosse neppure amministrativamente conveniente la costituzione d'un corpo collettivo, perchè essa avrebbe prodotto senza dubbio una grande lentezza nelle operazioni, la Giunta non avrebbe mai avuto unità d'indirizzo dovendo decidere per maggioranza e minoranza e non intervenendo sempre tutt'i suoi membri, ed infine si sarebbe resa impossibile la responsabilità personale e tolto così il più forte incentivo a curar bene l'andamento delle operazioni. E, siccome la Commissione compilatrice del Regolamento avea proposto che la Giunta fosse composta di quindici membri, sette residenti a Roma e otto destinati a dirigere i lavori dei compartimenti in cui sarebbe stato diviso il territorio del regno, il Consiglio di Stato trovò pure difettoso il modo com'era ideato quel corpo collettivo, in quanto che i direttori compartimentali, costituendo la maggioranza, avrebbero potuto spadroneggiare da despoti, senza alcun freno, con grave scapito del principio di disciplina e con pericolosa compromissione della buona riuscita dei lavori (1).

Il Ministro delle finanze non divise il parere del Consiglio di Stato riguardo alla quistione di legalità; ma tenne conto delle sue giuste osservazioni riguardo alla composizione della Giunta

(1) V. G. Curcio, *Commento teorico-pratico alla Legge 1° marzo 1886*, ecc.

superiore, specialmente nell'intento di assicurare l'unità di direzione, la sollecita esecuzione dei lavori e la responsabilità relativa, introducendo opportune modifiche nel Regolamento proposto dalla Commissione compilatrice.

Infatti, mentre da un lato fu prescritto che la Giunta fosse composta di soli nove membri, escludendosi dal suo organismo i direttori compartimentali, che con semplice voto consultivo sarebbero intervenuti soltanto nelle deliberazioni di maggior momento; dall'altro lato si curò di stabilire con precisione la responsabilità personale dell'Ufficio direttivo del catasto, concentrandola nel presidente della Giunta.

Il presidente quindi rappresenta la Giunta superiore e ne eseguisce le deliberazioni. Egli è altresì il capo dell'Amministrazione catastale e dirige l'Ufficio centrale in cui son concentrati tutt'i servizi relativi al nuovo catasto; e, come tale, ha le facoltà e le attribuzioni che son proprie dei capi delle Amministrazioni centrali, e provvede, sotto la sua responsabilità, all'andamento ordinario di tutti gli affari (1).

Per tal modo possono dirsi affatto eliminati i gravi inconvenienti che prevedeva e lamentava il Consiglio di Stato. E, quando si è riusciti ad ottener ciò, più non sembra meritevole di biasimo l'aver mantenuta l'istituzione della Giunta come collegio, sol che si rifletta che, a ben dirigere e sorvegliare e sindacare le difficili e complicate operazioni che occorrono per la formazione d'un

(1) Art. 5 del Regolamento.

catasto particellare di tutto il territorio del regno, l'opera di uno o più individui, senza l'assistenza d'un corpo tecnico consulente e deliberante, sarebbe certo risultata insufficiente a raggiungere lo scopo.

Son poi inerenti all'ufficio di presidenza le attribuzioni:

a) di convocare la Giunta superiore per la trattazione degli affari di sua competenza;

b) di firmare la corrispondenza;

c) di esercitare il potere disciplinare su tutti gl'impiegati dell'Amministrazione catastale;

d) di curare l'esatta osservanza delle norme prescritte dalla Giunta superiore e fare i provvedimenti necessari per assicurarsi dell'uniformità dei metodi e dei criterii tenuti nell'esecuzione dei lavori presso i varii compartimenti catastali, convocando anche presso di sè, all'occorrenza, i direttori compartimentali;

e) di fare al Ministro delle finanze le proposte per le nomine e le promozioni di tutti gl'impiegati catastali di ruolo, promuovendo preliminarmente le deliberazioni della Giunta superiore quando si tratti di direttori compartimentali (1).

I membri della Giunta superiore del catasto non hanno uno stipendio propriamente detto, ma bensì un assegnamento per spese di collaborazione, trasferta e soggiorno, fissato in L. 8000 pel presidente e vicepresidente, in L. 4500 pei consiglieri non residenti in Roma, ed in L. 2500 pei consiglieri che risiedono nella capitale (2).

---

(1) Art. 6 del Regolamento.

(2) V. R. Decreto 20 settembre 1887 n. 4959.

All'immediata dipendenza della Giunta superiore è l'Ufficio centrale del catasto, il quale si compone di personale amministrativo, di ragioneria e d'ordine, con gradi, classi e stipendi uguali a quelli dei corrispondenti funzionari del Ministero delle finanze. Il relativo ruolo organico venne stabilito in via provvisoria col R. Decreto 20 settembre 1887 n. 4959, e poi modificato coll'altro R. Decreto 18 dicembre 1887 n. 5115 (1).

Un posteriore Decreto reale in data 19 febbraio 1888 n. 5233 istituì una Ragioneria speciale presso l'Ufficio centrale del catasto col personale di ragioneria stabilito dal ruolo organico dell'Ufficio medesimo.

SEZIONE II.

DIREZIONI COMPARTIMENTALI, GIUNTE TECNICHE E PERSONALE TECNICO CATASTALE.

§ 1. *Direzioni compartimentali.*

I lavori per la formazione del catasto sono eseguiti per compartimenti (2): il che è richiesto necessariamente dalla difformità che presentano le varie regioni d'Italia, sia in ordine alle condizioni topografiche, telluriche ed agricole, sia in ordine alle operazioni catastali da eseguirsi, poichè vi sono regioni, come vedemmo, che non hanno catasto geometrico e dove quindi bisogna far tutto

(1) V. *Appendice, III.*

(2) Art. 7 del Regolamento.

di pianta, mentrechè in altre, che già son fornite d'un simile catasto, non si tratta che di correggere e di aggiornare le mappe esistenti.

I compartimenti sono otto, con altrettante Direzioni aventi sede nelle città di Roma, Torino, Milano, Firenze, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari. Vi sono inoltre due Vice-direzioni, una in Bologna e l'altra in Venezia (1).

La circoscrizione dei compartimenti fu col succennato Decreto reale del 20 settembre 1887 stabilita nel seguente modo:

a) al compartimento di Roma (num. 1) appartengono le provincie di Ancona, Ascoli, Bologna, Ferrara, Forlì, Macerata, Massa Carrara, Modena, Parma, Perugia, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Roma;

b) al compartimento di Torino (num. 2) sono assegnate le provincie di Alessandria, Cuneo, Genova, Novara, Pavia, Porto Maurizio, Torino;

c) al compartimento di Milano (num. 3)

(1) Le Vice-direzioni vennero istituite con Decreto ministeriale del 12 dicembre 1887, giusta la facoltà data dall'art. 3 del R. Decreto 20 settembre 1887 n. 4959.

Alla Vice-direzione di Bologna sono assegnate le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Massa Carrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia; a quella di Venezia, le provincie di Belluno, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

Il criterio direttivo che servì di base alla divisione del territorio del regno in compartimenti fu quello di riunire in ciascuno le provincie che avevano fra di loro delle relazioni di similitudini nei catasti esistenti. Le due isole maggiori dovettero costituire compartimenti a sè, a causa della loro ubicazione.

spettano le provincie di Belluno, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Padova, Rovigo, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

d) il compartimento di Firenze (num. 4) comprende le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Siena;

e) il compartimento di Napoli (num. 5) abbraccia le provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Napoli, Salerno, Teramo;

f) il compartimento di Bari (num. 6) contiene le provincie di Bari, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza, Reggio Calabria;

g) nel compartimento di Palermo (num. 7) entrano le provincie di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani:

h) e finalmente il compartimento di Cagliari (num. 8) ha le due provincie della Sardegna, Cagliari e Sassari.

Ciascuna Direzione compartimentale è retta da un direttore, e ciascuna Vice-direzione da un vice-direttore.

I direttori, con grado e stipendio uguali a quelli d'ispettore generale, dipendono dall'Ufficio centrale del catasto, e in conformità delle sue istruzioni provvedono all'esecuzione di tutte le operazioni catastali nel rispettivo compartimento. Essi esercitano l'immediata direzione e la vigilanza delle operazioni di misura, di formazione delle nuove mappe e riforma o rettifica delle mappe esistenti, nonchè delle operazioni relative alla stima, secondo le norme stabilite dalla Giunta superiore. Trasmettono alle Giunte tecniche ed

alle Commissioni censuarie provinciali e comunali le deliberazioni della detta Giunta superiore, con le opportune istruzioni, e ne sorvegliano l'esecuzione. Rendono conto periodicamente al presidente della Giunta superiore dell'andamento di tutte le operazioni catastali. Provvedono, previa autorizzazione del presidente medesimo, alla stipulazione dei contratti relativi agli affitti dei locali d'ufficio, alla provvista dei mobili per gli uffici, degli strumenti e del materiale, secondo le norme fissate dal Regolamento di contabilità generale dello Stato (1). Hanno facoltà:

1° di liquidare e pagare, mediante buoni su mandati a disposizione: *a*) le spese per acquisti, servizi e forniture ad economia, quando non sia necessario provvedervi con mandato di anticipazione; *b*) le spese fisse e le indennità che non siano prestabilite in somma certa;

2° di liquidare e pagare mediante mandati di anticipazione: *a*) le mercedi al personale avventizio ed agli inservienti nei lavori di campagna; *b*) le spese per lavori e provviste ad economia, che non eccedano le lire 1000;

3° di procedere alla vendita dei beni mobili fuori d'uso, previa autorizzazione della Giunta su-

(1) Art. 7 del Regolamento.

V. Regolamento approvato con R. Decreto 4 maggio 1885 n. 3074, Titolo II.

Il segretario più anziano della Direzione compartimentale è autorizzato a redigere e ricevere i contratti che sono stipulati dai direttori. — Art. 2 del *Regolamento sul servizio pel riordinamento dell'imposta fondiaria*, approvato con R. Decreto 6 agosto 1888 n. 5755.

periore e coll'obbligo di consegnare all'Intendenza di finanza, all'atto del versamento in tesoreria della somma ricavata, un estratto dell'atto di vendita, da comunicarsi alla Direzione generale del tesoro per la prenotazione della detta somma al corrispondente capitolo d'entrata, e di far constare di ogni vendita mediante variazione nel relativo inventario.

In caso d'assenza, il direttore vien supplito dal vice-direttore avente sede nel capoluogo del compartimento, e, se anche questi sia assente, dal vice-direttore residente nella vice-direzione per quei compartimenti che sono divisi (Roma e Milano), ovvero da un altro impiegato da designarsi di volta in volta dal presidente della Giunta superiore su proposta del direttore stesso.

I titolari delle Vice-direzioni catastali (Bologna e Venezia) esercitano nel territorio della loro giurisdizione le funzioni proprie dei direttori, sempre però sotto la dipendenza del rispettivo direttore compartimentale. Sono autorizzati a provvedere:

1° alla liquidazione ed al pagamento, mediante buoni su mandati a disposizione: *a*) delle spese per acquisti, servizi e forniture ad economia, semprechè non occorra provvedervi con mandato di anticipazione; *b*) delle spese fisse e delle indennità che non siano prestabilite in somma certa;

2° alla liquidazione ed al pagamento, mediante mandati di anticipazione: *a*) delle mercedi al personale avventizio ed agli inservienti nei lavori di campagna; *b*) delle spese per lavori e provviste ad economia, che non eccedano le lire 500; *c*) delle spese per lavori e provviste ad economia,

superiori bensì a L. 500, ma non eccedenti le 1000 lire, ed al cui pagamento siano stati previamente autorizzati dalla rispettiva Direzione compartimentale.

In caso d'assenza del titolare d'una Vice-direzione, lo supplisce un ispettore catastale od un altro impiegato della Vice-direzione, designato dal direttore compartimentale (1).

Riguardo alla contabilità, le Direzioni e le Vice-direzioni hanno obbligo di attenersi strettamente alle norme dettate dalla Legge 17 febbraio 1884 n. 2016 (testo unico) e dal relativo Regolamento sulla contabilità generale dello Stato. — Solo è prescritto in modo speciale che al principio d'ogni esercizio finanziario le Direzioni, coadiuvate, se del caso, dalle Vice-direzioni, debbano accertare le spese fatte nell'esercizio precedente in ogni provincia del rispettivo compartimento, e, separatamente, quelle comuni a più provincie; e siano tenute a fornire alla Giunta superiore gli elementi occorrenti a render conto delle spese effettuate in quelle provincie le quali, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 47 della Legge 1° marzo 1886, abbiano anticipata la metà della spesa per l'acceleramento dei lavori catastali, nonchè a determinare quale somma sia da anticiparsi nell'anno seguente. — Quanto alle spese fatte per conto dell'Amministrazione catastale da altre Amministrazioni dello Stato, queste ne dànno direttamente

(1) Ben s'intende che chi supplisce il direttore o il vice-direttore non ha facoltà d'introdurre alcuna innovazione nell'andamento del servizio.

comunicazione alla Giunta superiore, osservando norme speciali e senza che vi abbiano alcuna ingerenza le Direzioni compartimentali. — E nemmeno nell'accertamento e nella riscossione delle entrate proprie dell'Amministrazione del catasto (quali sono le anticipazioni della metà della spesa fatte dalle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori e le somme provenienti dalle pene pecunarie che vedremo essere comminate in vari casi) hanno ingerenza di sorta le Direzioni e le Vice-direzioni. Infatti, all'accertamento ed alla riscossione delle spese anticipate dalle provincie provvede la Giunta superiore, e la riscossione delle pene pecuniarie è demandata alla Direzione generale del demanio e delle tasse (1).

Il ruolo organico delle Direzioni compartimentali del catasto venne stabilito in via provvisoria col R. Decreto 20 settembre 1887 n. 4959, e successivamente modificato cogli altri Decreti reali 18 dicembre 1887 n. 5115, 24 giugno 1888 n. 5490 e 17 settembre 1890 n. 7144 (2). Il relativo personale, meno la maggior parte dei direttori e vice-direttori, venne scelto fra gl'impiegati del Ministero e delle Intendenze di finanza, a norma dell'art. 9 del Regolamento. Ed è da notare a questo proposito che presso ciascuna Direzione e Vice-direzione è destinato dalla Giunta superiore un impiegato di ruolo ad esercitare le funzioni di economo consegnatario dei beni mobili, nonchè un impie-

(1) V. Regolamento 6 agosto 1888 n. 5755, *sul servizio pel riordinamento dell'imposta fondiaria.*

(2) V. *Appendice, IV.*

gato di ragioneria per il riscontro delle spese. Spetta pure alla detta Giunta di stabilire la misura della cauzione che debbono prestare i singoli economi ed il modo di costituirla (1).

Lo sviluppo dei lavori catastali ben presto non consentì più che la direzione immediata di essi rimanesse concentrata nella sede dei compartimenti; ma richiese che venisse ripartita fra parecchi capi, responsabili ciascuno dell'andamento delle operazioni in una determinata parte del territorio. Pertanto ogni compartimento fu diviso in *circoli d'ispezione* comprendenti una o più provincie, ed a capo di ciascun circolo fu posto un ispettore od anche un ingegnere di 1ª classe. A questi ispettori ed ingegneri venne lasciata la maggiore iniziativa possibile, senza però menomare la responsabilità della Direzione compartimentale. Le norme per la costituzione dei detti circoli e le speciali attribuzioni dei capi di essi son contenute in *Istruzioni* apposite, che portano la data del 18 marzo 1889 (2)

§ 2. *Giunte tecniche.*

A provvedere a tutte le operazioni relative alla stima dei terreni è istituita in ogni provincia una Giunta tecnica, composta di periti nominati per una metà dal Consiglio provinciale e per l'altra dal Ministro delle finanze, al quale spetta pure

(1) Art. 7 del Regolamento 6 agosto 1888 n. 5755.

(2) V. *Raccolta delle disposizioni di massima della Giunta superiore del catasto,* vol. II, pag. 36.

la nomina del presidente e del segretario; salvo ai singoli comuni il diritto di esigere che un loro delegato sia sentito dalla Giunta tecnica circa la qualificazione, la classificazione e la tariffa del proprio territorio (1). Qualora il Consiglio provinciale non abbia, entro due mesi dal ricevimento dell'invito, nominati i suoi periti per la composizione della Giunta tecnica, provvede il Ministro delle finanze (2).

Il numero dei membri delle Giunte tecniche è di sette in quelle provincie che hanno un'estensione superiore a 500.000 ettari od un numero di comuni maggiore di 200, e di cinque in tutte le altre (3). Però nelle provincie dove si fa luogo all'acceleramento dei lavori catastali a termini dell'art. 47 della Legge, il numero dei membri può essere aumentato di due, l'uno dei quali da nominarsi dal Ministro delle finanze e l'altro dal Consiglio provinciale, giusta il R. Decreto 15 maggio 1890 n. 6877.

Le Giunte tecniche non possono deliberare se non è presente la metà dei loro membri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, e in caso di parità si astiene il più giovane dei periti, che non sia relatore (4).

Queste Giunte hanno specialmente l'incarico:

a) di accertare le qualità di coltura esistenti in ciascun comune della rispettiva provincia e di

(1) Art. 19 della Legge.
(2) Art. 40 del Regolamento.
(3) Art. 39 del Regolamento.
(4) Art. 42 del Regolamento.

stabilire le classi in cui devono dividersi secondo i gradi notabilmente diversi della produttività, tenuto conto di tutte le condizioni fisiche ed economiche influenti sulla determinazione della relativa rendita netta, precisando le caratteristiche e gli elementi che valgono a distinguere una classe dall'altra senza occuparsi delle piccole differenze, e fissando nel tempo stesso un numero di particelle che rappresentino il merito medio di ciascuna classe, da servire come tipi per il successivo classamento;

b) di formare la tariffa, determinando la rendita imponibile per ogni ettaro di terreno di ciascuna qualità e classe;

c) di prestare il loro concorso nelle operazioni di stima, secondo le richieste dell'Amministrazione del catasto (1).

Tale concentrazione delle operazioni di estimo in alcuni corpi speciali, largamente e competentemente costituiti, in guisa da poter bastare nel debito modo all'opera loro, sembrò al relatore Messedaglia una buona idea, affine di ottenere una maggiore uniformità e coerenza di criteri direttivi ed altresì una più grande spedidezza di esecuzione (2). Importa soltanto, egli giustamente soggiungeva, che il lavoro delle Giunte proceda ordinato e concorde; ed a ciò provvede l'Ufficio centrale, che regola i loro lavori e detta le norme occorrenti allo scopo della generale perequazione, esercitando una continua vigilanza sull'operato

(1) Art. 41 del Regolamento.

(2) V. *Relazione* cit., pag. 201.

delle Giunte stesse ed avendo facoltà di farsi trasmettere nei modi e termini prescritti tutt'i dati, i prospetti e le indicazioni che creda necessari.

Inoltre è deferito alla Giunta superiore lo stabilire i termini entro cui le Giunte tecniche debbano compiere le operazioni loro affidate, potendone provocare la rinnovazione parziale o anche totale, qualora riconosca che esse non procedano colla dovuta sollecitudine (1). In questo modo non v'è luogo a dubitare che le Giunte tecniche vengano meno al loro còmpito, difficile quanto importante e delicato, e che frustrino l'intento ch'ebbe il legislatore nel decretarne l'istituzione.

L'ufficio di membro della Giunta tecnica non è gratuito, venendo invece compensato in ragione dell'opera prestata. Il R. Decreto 6 agosto 1888 n. 5663 all'uopo stabilì:

1° che, per ogni giorno in cui la Giunta tecnica tenga seduta, sia corrisposta l'indennità di L. 15 al presidente e di L. 12 a ciascuno dei membri di nomina governativa;

2° che, per ogni giorno in cui il presidente e gli anzidetti membri della Giunta per adempiere al loro mandato debbano allontanarsi dal capoluogo della provincia, sede della Giunta medesima, si corrisponda l'indennità di L. 30 al presidente e di L. 25 agli altri membri, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura dell'importo d'un biglietto di prima classe in ferrovia ed in tramvia e di cent. 25 al chilometro pei viaggi fatti sulle vie ordinarie;

(1) Art. 43 e 44 del Regolamento.

3° che nella stessa misura predetta siano rimborsate le spese di viaggio al presidente ed agli altri membri che non risiedono nel capoluogo della provincia, quando vi si recano per assistere alle sedute della Giunta;

4° che ai componenti le Giunte tecniche di nomina governativa, che siano impiegati dello Stato, sia corrisposta: *a*) per ogni giorno di seduta, un compenso corrispondente alla metà dell'indennità giornaliera stabilita dal R. Decreto 14 settembre 1862 n. 840; *b*) per ogni giorno di permanenza fuori dell'ordinaria loro sede, l'intiera indennità giornaliera stabilita dall'articolo 3 dello stesso R. Decreto, aumentata di un grado (1);

5° che nello stesso giorno non possa corrispondersi che una sola delle suindicate indennità.

Il compenso ai membri che nomina il Consiglio provinciale è fissato, secondo i casi, dal Consiglio medesimo e va a carico della provincia (2).

§ 3. *Personale tecnico catastale.*

All'immediata dipendenza delle Direzioni compartimentali sono gli Uffici locali istituiti in ciascun compartimento, col relativo personale tecnico catastale, che si compone di ispettori, ingegneri, geometri principali e geometri.

---

(1) V. *Appendice, I.*

(2) Con Decreto Ministeriale 5 luglio 1888 vennero dettate alcune norme generali pel funzionamento delle Giunte tecniche, e specialmente per regolare i loro rapporti colle pubbliche Amministrazioni.

V. *Raccolta* cit., vol. I, pag. 273.

Questo personale, giusta l'art. 9 del Regolamento, venne scelto fra quello degli Uffici tecnici di finanza e della Giunta del censimento di Lombardia, nonchè nel personale di ruolo addetto al catasto modenese, salva la facoltà al Ministro delle finanze, previo concerto coi dicasteri interessati, di ammettere in qualità di distaccati nei lavori catastali impiegati tecnici degli altri Ministeri ed ufficiali dell'esercito e della marina già incaricati di lavori geodetici, idrografici o topografici: impiegati ed ufficiali che, data prova della propria attitudine, possono entrare in pianta, sentito il parere della Giunta superiore. Uguale concessione, previo esperimento, è fatta agli ingegneri che, da due anni almeno, prestino servizio in qualità di straordinari nei lavori catastali.

Le norme relative all'ammissione ed alla carriera del personale tecnico catastale si trovano nei Regi Decreti 25 novembre 1888 n. 5835, 3 gennaio 1889 n. 5897 e 29 novembre 1891 n. 700 (1); e con Decreto Ministeriale 23 gennaio 1889 furono fissate le norme ed i programmi pei concorsi all'impiego d'ingegnere e di geometra d'ultima classe (2).

Il ruolo del personale tecnico, stabilito dapprima coi succitati RR. Decreti 18 dicembre 1887 n. 5115 e 24 giugno 1888 n. 5490, trovasi ora determinato dall'altro R. Decreto 17 settembre 1890 n. 7144 (3). Questo stesso Decreto fissa i gradi,

(1) V. *Appendice, V, VI* e *VII.*

(2) V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 8 e seg.

(3) V. *Appendice, IV.*

le classi e gli stipendi; mentre le indennità di soggiorno e di trasferta pei lavori che il detto personale deve eseguire fuori dell'ordinaria residenza, sono stabilite dal Decreto reale 20 maggio 1888 n. 5432, secondo cui il personale tecnico degli Uffici catastali, pei cennati lavori, ha diritto:

1° ad una indennità nella misura portata dal R. Decreto 14 settembre 1862 n. 840 (2);

2° al rimborso delle spese effettive di trasferta, tanto pei viaggi sulle ferrovie e sui tramvai nella misura stabilita dal R. Decreto 25 agosto 1863 n. 1446 (3), secondo gli stipendi e i gradi, quanto sulle vie ordinarie. È però in facoltà del Ministro delle finanze, sulla proposta del presidente della Giunta superiore del catasto, di sostituire al predetto rimborso una indennità fissa mensile ogni qual volta le condizioni dei luoghi e la specialità dei lavori da eseguirsi rendano più conveniente un tale sistema.

Quanto alle attribuzioni del personale tecnico, notiamo che gl'ispettori del catasto sono obbligati a vigilare sul personale dipendente, ad istruirlo in modo da mantenere la necessaria unità nell'andamento dei lavori, e a riferirne mensilmente alla Direzione o alla Vice-direzione. Inoltre debbono eseguire tutti gli incarichi che da queste siano loro affidati (4).

I dirigenti dei lavori in campagna son poi au-

(1) V. *Appendice, I.*
(2) V. *Appendice, II.*
(3) Art. 8 del Regolamento 6 agosto 1888 n. 5755.

torizzati a provvedere mediante mandati di anticipazione al pagamento:

a) delle mercedi, dei salari, compensi, ecc. dovuti agli inservienti nei suddetti lavori, agli scrivani, disegnatori, calcolatori e simili, nonchè al personale di basso servizio ed avventizio;

b) delle spese per lavori e provviste ad economia che non eccedano L. 100, ed anche di quelle superiori a tal somma se autorizzate dalla Vice-direzione fino a L. 500 e dalla Direzione fino a L. 1000 (1).

Ed infine vuolsi tener presente che tanto gl'impiegati dell'Amministrazione catastale, quanto il personale tecnico straordinario non possono, giusta l'art. 97 del Regolamento approvato col R. Decreto 23 ottobre 1853 n. 1611 per l'ordinamento delle Amministrazioni centrali, accettare l'incarico di altre incombenze o servizi (2).

SEZIONE III.

COMMISSIONI CENSUARIE.

Si hanno tre specie di Commissioni censuarie: le comunali, le provinciali e la centrale (3). A tutte è comune un doppio ufficio: quello di istruire e talvolta anche definire i reclami tanto dei privati che degli enti morali interessati nella formazione del catasto, e quello di cooperare nelle

(1) Art. 5 del Regolamento 6 agosto 1888 n. 5755.
(2) Art. 10 del Regolamento 6 agosto 1888 n. 5755.
(3) Art. 22 della Legge.

varie operazioni estimali. Le Commissioni comunali e provinciali, per la natura stessa della loro origine, hanno inoltre l'incarico di assumere la rappresentanza dei rispettivi territori allo scopo della generale perequazione. Insomma le Commissioni censuarie son gli organi cooperatori e giudicanti nella grand'opera della catastazione generale del regno e lo strumento rettificatore nei riguardi dell'estimo e della perequazione (1).

È importante esaminare le norme che regolano la composizione di tali Commissioni e le funzioni ed attribuzioni proprie di ciascuna specie di esse; e noi passiamo a trattarne in paragrafi distinti.

§ 1. *Commissioni comunali.*

In ciascun comune esiste una Commissione censuaria composta di tre o cinque membri effettivi e di due supplenti, con sede nel capoluogo del comune (2).

Le Commissioni comunali sono interamente elettive: le nomina il Consiglio comunale rinforzato da un numero dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria, uguale a quello dei consiglieri municipali (3). Al qual proposito bisogna avvertire:

1° che fra i detti maggiori contribuenti non vanno compresi coloro che fanno parte del Consiglio comunale, perchè altrimenti il numero degli

(1) V. *Relazione* cit., p. 203.
(2) Art. 10 del Regolamento.
(3) Art. 23 della Legge.

elettori verrebbe ad essere inferiore a quello voluto dalla Legge;

2° che i contribuenti i quali figurano intestati cumulativamente per lo stesso titolo nei registri del catasto, si considerano come un contribuente unico e debbono farsi rappresentare da un solo delegato: il che mira ad evitare le gravi e spesso insuperabili difficoltà che s'incontrerebbero in pratica se si dovesse procedere ad una ripartizione dell'imposta fra i vari contribuenti intestati cumulativamente, ed anche ad estendere il diritto di voto al maggior numero possibile di contribuenti;

3° che si considerano parimente come un contribuente unico gli enti morali che, sebbene siano distintamente intestati in catasto, son rappresentati da una stessa Amministrazione, come avviene in modo speciale per le Congregazioni di carità (1).

In seguito ad invito del prefetto ed entro un mese da esso, le Giunte municipali compilano l'elenco dei maggiori contribuenti, comprese le donne, in numero eguale a quello dei consiglieri assegnati al comune. Tale elenco viene pubblicato e tenuto affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, durante i quali è ammesso di reclamare alla Giunta provinciale amministra-

(1) Art. 12 del Regolamento.
Nel numero dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria non sono da comprendersi i contribuenti all'imposta sui fabbricati. — V. *Raccolta* cit., vol. III, p. 35.

tiva (1). Questa è tenuta a decidere entro i successivi trenta giorni: altrimenti provvede in sua vece il prefetto; ed in entrambi i casi le decisioni sono inappellabili, poichè non possono riguardare che quistioni di fatto (2).

Scorso il termine della pubblicazione e decisi i reclami, se ve ne furono, il sindaco, nei quindici giorni seguenti e con avviso da consegnarsi almeno sette giorni prima di quello indicato per l'adunanza, convoca il Consiglio comunale ed i maggiori contribuenti, per la fissazione del numero dei componenti la Commissione censuaria (se tre o cinque) e per la loro nomina. La seduta è legale quando il numero degli intervenuti non sia inferiore alla metà di quello complessivo dei consiglieri assegnati al comune e dei maggiori contribuenti, ossia quando il detto numero sia almeno uguale a quello dei consiglieri assegnati al comune. Ove la prima adunanza non riesca legale per mancanza di numero, il sindaco ne convoca una seconda pel settimo giorno successivo, e questa è legale qualunque sia il numero degli intervenuti: del che deve farsi espressa menzione

---

(1) Secondo l'art. 13 del Regolamento 2 agosto 1887, l'autorità a cui si dovea reclamare era la Deputazione provinciale. Ma il Consiglio di Stato, con parere del 25 ottobre 1889, ritenne che, dopo l'attuazione della nuova Legge comunale e provinciale, spetti alla Giunta provinciale amministrativa il decidere sui reclami contro l'elenco dei maggiori contribuenti. — V. *Raccolta* cit., volume III, pag. 55.

(2) Art. 13 del Regolamento.

negli avvisi di prima e di seconda convocazione (1).

I maggiori contribuenti possono farsi rappresentare da altri, anche con semplice delegazione stesa sulla lettera di convocazione e munita di firma autenticata dal sindaco. Tale delegazione non può esser fatta a chi ha già voto per diritto proprio, poichè nessuno può avere più di un voto, come nessuno può assumere più d'una delegazione; ed in conseguenza se la rappresentanza di alcuno dei maggiori contribuenti fosse data a chi avesse già voto per diritto proprio o come consigliere comunale, costui dovrebbe a sua volta delegarla ad altra persona (2).

Avvenuta l'elezione dei membri della Commissione censuaria, il sindaco è tenuto a pubblicarne i nomi, a notificar loro la nomina ed a convocarli entro un mese per la scelta del presidente, facendo nell'avviso espressa menzione delle disposizioni relative ai casi d'ineleggibilità e di rifiuto dell'ufficio (3).

Affine poi di poter provvedere colle stesse

---

(1) Art. 14 del Regolamento.

Il Consiglio di Stato con parere 8 febbraio 1889 stabilì: 1° che la nomina dei componenti la Commissione censuaria comunale debba seguire a maggioranza assoluta; 2° che il verbale di adunanza per la detta nomina debba essere sottoposto alle formalità della pubblicazione e del visto di esecutorietà del prefetto nei riguardi della regolarità e legalità delle prese deliberazioni. — V. *Raccolta* cit., vol. III, pag. 38 e 39.

(2) Art. 15 del Regolamento.

(3) Art. 16 del Regolamento.

norme succennate alla sostituzione dei membri che vengano a mancare per qualsiasi causa, o alla rinnovazione dell'intera Commissione comunale nei casi previsti dal Regolamento e di cui si parlerà più innanzi, è prescritto che l'elenco dei maggiori contribuenti suddetti debba essere riveduto e corretto ogni anno dalla Giunta municipale, e propriamente al tempo stabilito per la revisione della lista elettorale amministrativa (1). L'elenco così rettificato si pubblica e si tiene affisso per quindici giorni all'albo del comune, per gli eventuali reclami da prodursi alla Giunta provinciale amministrativa e da decidersi nel modo già indicato (2).

Le precipue attribuzioni della Commissione censuaria comunale sono le seguenti:

a) di fornire alla Giunta tecnica, ai periti ed in generale agli Uffici catastali, nonchè alla Commissione censuaria provinciale, tutte le notizie ed informazioni delle quali sia richiesta per le diverse operazioni relative alla formazione del catasto;

b) di nominare gli indicatori catastali fra persone probe ed esperte del territorio e che siano possibilmente atte ad essere adoperate non solo nelle operazioni di delimitazione e terminazione, ma anche in quelle successive di rilevamento;

c) di presentare osservazioni e reclami alla

(1) Cioè dal 16 al 31 gennaio: art. 37 della Legge comunale e provinciale.

(2) Art. 18 del Regolamento.

Commissione provinciale, nei modi e termini prefissi, sulla classificazione e sulla tariffa dei terreni del proprio comune, proposte dalla Giunta tecnica;

d) di pubblicare le norme relative alle denuncie per i miglioramenti agrari eseguiti innanzi al 1° gennaio 1886 o da eseguirsi posteriormente, e di cui, come si vedrà a suo luogo, non deve tenersi conto nella formazione del nuovo catasto; nonchè di ricevere le denunzie stesse pei relativi provvedimenti;

e) di far eseguire la delimitazione e terminazione del territorio comunale e delle proprietà in esso comprese, sotto l'osservanza delle disposizioni all'uopo emanate;

f) di assistere i periti catastali nei casi indicati dal Regolamento;

g) di dare voto motivato sui reclami dei possessori;

h) di ricorrere alla Commissione censuaria centrale nel caso di violazione di legge o per questioni di massima (1).

§ 2. *Commissioni provinciali.*

Le Commissioni censuarie provinciali risiedono nel capoluogo delle singole provincie e son composte di un presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti (2).

A differenza delle comunali, queste Commissioni

---

(1) Art. 19 del Regolamento.
(2) Art. 20 del Regolamento.

rispetto al modo di nomina sono miste, poichè una metà dei loro membri è eletta dal Consiglio provinciale in adunanza straordinaria da convocarsi entro il termine di un mese dal ricevimento dell'invito, e l'altra metà insieme al presidente è nominata dal Ministro delle finanze (1). Qui dunque appare l'elemento governativo, il quale anzi ha la preponderanza sull'elemento elettivo: il che è giustificato sufficientemente dalla prevalenza dell'interesse generale che si scorge nelle attribuzioni demandate alle Commissioni provinciali. Queste infatti, osservava il Messedaglia nella discussione parlamentare, devono risolvere i reclami, ed i reclami non solo di qualche privato; e poi debbono aver parte nel conguaglio delle tariffe, sul quale si fonda la possibilità della perequazione generale. Non sono Commissioni d'interesse locale, non hanno da occuparsi unicamente delle loro provincie, ma all'ultimo stadio debbono prendere in considerazione anche i rapporti di tutte le altre provincie del regno; ed è per questo che vi dev'essere nel loro operato una certa uniformità di criteri, un certo indirizzo comune, che non potrebbe conseguirsi se nella loro composizione non prevalesse l'elemento governativo.

Spetta alle Commissioni censuarie provinciali:

a) di dar voto motivato sui reclami delle Commissioni comunali contro le risultanze dei prospetti delle tariffe pubblicati dalle Giunte tecniche;

b) di fare le osservazioni e proposte che

(1) Art. 23 della Legge, 20 del Regolamento.

credano opportune sulle tariffe di tutt' i comuni della provincia allo scopo di ottenere la congruenza e la proporzionalità, sia nell'interno dei singoli comuni e della provincia in complesso, sia in relazione a quelle dei comuni confinanti colla medesima;

c) di reclamare contro le tariffe stabilite dalla Commissione censuaria centrale;

d) di decidere in via definitiva i reclami prodotti dai possessori contro i risultati del catasto e che non riflettano violazioni di legge o implichino quistioni di massima, perchè in questi casi è ammesso il ricorso alla Commissione centrale (1);

e) di dar parere, a richiesta della Commissione centrale, sulla necessità di modificare, in vista di circostanze speciali, i prospetti dei prezzi disposti dalla Giunta superiore pei prodotti dei terreni;

f) di ricorrere esse stesse, o le relative minoranze, alla Commissione centrale nel caso che ritengano erronei i criteri seguiti in singoli comuni nell'applicazione delle qualità e classi (classamento) (2).

§ 3. *Commissione centrale.*

La Commissione censuaria centrale risiede presso il Ministero delle finanze ed è presieduta dal Ministro o da un vice-presidente da lui nominato

(1) Art. 21 del Regolamento.

(2) V. *Raccolta* cit., vol. III, pag. 28 e seg.

fra i membri della Commissione stessa. Il presidente della Giunta superiore del catasto, o un membro della Giunta da lui delegato, ha sempre facoltà d'intervenire alle adunanze della Commissione centrale e di prender parte alle discussioni, senza diritto di voto; e può anche farsi assistere da un funzionario dell'Amministrazione catastale (1).

L'elemento elettivo non entra punto nella composizione della Commissione centrale (2). Essa ha quindici membri, e tutti son nominati dal Ministro delle finanze. Soltanto, in vista della qualità ed importanza massima delle funzioni attribuite alla detta Commissione, ed a maggior guarentigia di autorità ed imparzialità, parve opportuno di limitare in parte la scelta dei suoi componenti fra i più alti corpi amministrativi e giudiziari del regno. Epperò fu stabilito che dei quindici membri

(1) Art. 23 della Legge, 22 del Regolamento.

(2) A questo proposito si legge nella citata *Relazione*: « All'ultimo grado, nella Commissione centrale, l'elemento « elettivo non avrebbe potuto esser altro che il parlamen- « tare; e noi lo troviamo infatti in Prussia ed in Austria, « rappresentato da membri eletti dalle due Camere (in Au- « stria anche fra estranei al Parlamento); non così invece « in Ungheria, dove le Commissioni hanno altra composi- « zione. E a noi pure parve utile di non ammetterlo; e « non già per l'intenzione di menomare in qualsiasi guisa, « ma al contrario di serbar integro quel sovrano sinda- « cato che spetta di sua natura al Parlamento su tutti gli « atti del potere esecutivo, e non involgere la Rappresen- « tanza nazionale nemmeno per indiretto in funzioni di « carattere più propriamente amministrativo, e che per « certi rispetti, nella definizione dei reclami, si accostano « anzi a quello medesimo della giustizia. »

della Commissione centrale il Ministro dovesse sceglierne: cinque fra i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Magistratura ordinaria, in guisa che ciascuno di questi corpi vi fosse rappresentato; uno fra i membri del Consiglio superiore d'agricoltura; e gli altri nove fra le persone più esperte in materia (1).

Alla Commissione censuaria centrale è deferito:

a) il decidere sui reclami relativi alle tariffe;

b) lo stabilire le tariffe stesse in via definitiva per tutt'i comuni del regno;

c) il decidere sui reclami della Giunta superiore del catasto e delle Commissioni provinciali, ed anche delle minoranze di queste, per erroneità di criteri seguiti in singoli comuni nella applicazione delle qualità e classi;

d) il decidere sui reclami dei possessori ed enti interessati, delle Commissioni e della Giunta superiore per violazione di legge o per quistioni di massima;

e) il dar parere, a richiesta del Ministro delle finanze, sui reclami prodotti dalle provincie contro le deliberazioni della Giunta superiore e relativi alla servibilità ed alla rettificazione delle mappe esistenti, in ordine al chiesto acceleramento dei lavori catastali (2).

(1) Art. 23 della Legge, 22 del Regolamento.

(2) Art. 23 del Regolamento.

§ 4. *Disposizioni comuni alle diverse Commissioni censuarie.*

Le Commissioni censuarie comunali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario, e la Commissione centrale da quel numero di segretari che il Ministro delle finanze giudica necessario. La nomina del segretario della Commissione comunale è demandata al sindaco, sentita la Commissione stessa. Il prefetto, d'accordo coll'Intendente di finanza, sceglie fra gli impiegati dell'Intendenza il segretario della Commissione provinciale. I segretari della Commisione centrale sono designati dal Ministro fra gli impiegati del Ministero delle finanze (1).

I presidenti delle Commissioni ne dirigono i lavori, firmano la corrispondenza, curano l'osservanza dei termini nell'esercizio delle rispettive funzioni e provvedono alla conservazione dei documenti. In caso d'assenza o d'impedimento del presidente della Commissione comunale, ne fa le veci quello fra i commissari effettivi che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'elezione, e, a parità di voti, il più anziano d'età. Alla sostituzione del presidente delle Commissioni provinciali provvede il Ministro delle finanze nell'atto della nomina dei commissari governativi (2). Per

(1) Art. 24 del Regolamento.
La Giunta superiore del catasto ritenne che le funzioni di segretario non siano conciliabili con quelle di membro delle Commissioni. — V. *Raccolta* cit., vol. I, pag. 262.

(2) Art. 26 e 30 del Regolamento.

la Commissione centrale nulla è stabilito, poichè si è visto che a supplire il Ministro presidente esiste un vice-presidente da lui stesso nominato; e crediamo che, in mancanza del vice-presidente, la sostituzione dovrebbe aver luogo col criterio dell'anzianità per età, non essendovene altro a cui razionalmente ricorrere.

I commissari supplenti hanno l'obbligo d'intervenire alle adunanze delle Commissioni, sia per tenersi a corrente sull'andamento delle operazioni, sia per fornire schiarimenti e coadiuvare le Commissioni medesime nei loro lavori. Essi però non hanno voto deliberativo che in assenza dei commissari effettivi; e nelle Commissioni provinciali, composte di elementi misti, i supplenti hanno voto deliberativo solo quando manchino i commissari effettivi rispettivamente nominati dalla stessa autorità, perchè in caso contrario verrebbe ad alterarsi la proporzione voluta fra i membri elettivi e quelli di nomina governativa (1).

La Commissione censuaria centrale non può legalmente deliberare se non sia presente la metà dei suoi membri. Le Commissioni provinciali e comunali non possono del pari fare alcuna deliberazione se non siano presenti tre membri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità si astiene il più giovane dei commissari che non sia relatore. La moralità poi esige che i membri delle Commissioni debbano astenersi dal prender parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio, o quello

(1) Art. 27 del Regolamento.

dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suocero e genero; e, mancandosi a tal precetto, le deliberazioni prese son nulle di diritto (1).

Vi sono inoltre varii casi d'esclusione e d'incompatibilità relativamente all'ufficio di membro delle diverse Commissioni censuarie, fondati su ragioni così evidenti, che non ci sembra di doverci fermare a dimostrarle.

In primo luogo non possono essere eletti commissari coloro che non siano elettori amministrativi in alcun comune del regno, e cessano di far parte delle Commissioni quelli che per qualsiasi causa perdano l'elettorato amministrativo (2). Similmente è vietato ai periti catastali ed ai componenti le Giunte tecniche di far parte di alcuna Commissione censuaria, ed ai membri della Commissione centrale di esser nominati commissari di altre Commissioni censuarie (3). Cessano pure di far parte della Commissione centrale e devono essere sostituiti con funzionari della stessa categoria i commissari scelti fra i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della Magistratura giudiziaria e del Consiglio superiore d'agricoltura, quando perdano la rispettiva qualità (4).

In secondo luogo non possono esser membri d'una stessa Commissione ascendenti e discen-

(1) Art. 28 e 29 del Regolamento.
(2) Art. 32 e 38 del Regolamento.
(3) Art. 31 del Regolamento.
(4) Art. 35 del Regolamento.

denti, suocero e genero, o più fratelli. Nessuno può appartenere a più Commissioni nella stessa provincia, cioè non è permesso che nella stessa provincia uno sia ad un tempo membro di una o più Commissioni comunali e della provinciale o soltanto membro di più Commissioni comunali; e parimenti è vietato di far parte di più Commissioni provinciali; ma si può appartenere a più Commissioni comunali di provincie diverse. In conseguenza chi è eletto membro di più Commissioni e non possa far parte di tutte, deve optare per quella che preferisce (1).

Per regola, l'ufficio di membro delle Commissioni censuarie comunali e provinciali è obbligatorio (2). Sono però ammessi alcuni casi d'esenzione, per cui possono rifiutare di far parte delle dette Commissioni:

a) i senatori, i deputati al Parlamento e tutt'i funzionari dello Stato, civili e militari, in attività di servizio (3);

---

(1) Art. 31 del Regolamento.

(2) Art. 24 della Legge.

(3) La Giunta superiore del catasto ha ritenuto che tra i *funzionari dello Stato* vada compreso anche il *sindaco*, come quello che, oltre ad essere capo dell'amministrazione comunale, è uffiziale del governo e in talune località esercita pure le attribuzioni di uffiziale di pubblica sicurezza, e che in complesso ha funzioni che interessano, almeno indirettamente, lo Stato, di cui è parte costitutiva il Comune.

Ha pure ritenuto che fra i detti funzionari debba comprendersi il *conciliatore*, perchè questi, sebbene non retribuito sul bilancio dello Stato, è dall'art. 6 del R. Decreto 6 Dicembre 1865 n. 2626 qualificato funzionario dell'ordine giudiziario.

V. *Raccolta* cit., vol. I, pag. 261; vol. III, pag. 40.

b) chi non risieda nel comune e rispettivamente nella provincia;

c) chi sia impedito da infermità permanenti;

d) chi abbia compiuto i 65 anni d'età (1).

Dippiù, sebbene sia stabilito che i componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali debbano rimanere in carica per tutta la durata delle operazioni catastali e non cessino dalle loro funzioni per lo scioglimento dei rispettivi Consigli, tuttavia è lasciato loro il diritto di esser dispensati quando vengano a trovarsi nelle condizioni di esenzione dianzi cennate, ed in ogni caso dopo cinque anni di esercizio dell'ufficio (2).

Spetta alle Intendenze di finanza di riconoscere il diritto di rifiutare la nomina di membro delle Commissioni censuarie comunali e provinciali, o di esserne dispensati successivamente. Infatti nessuna disposizione del Regolamento 2 agosto 1887 investe espressamente di tale competenza altre autorità, nemmeno quelle stesse alle quali è demandata la nomina; e però, in base al disposto degli art. 34 e 224, è appunto l'Intendenza che deve decidere se i rifiuti e le domande di dispensa siano giustificati, informandone poi l'autorità da cui ne ebbe comunicazione (3).

Fuori dei casi predetti, chi rifiuti di accettare l'ufficio di membro delle Commissioni comunali e provinciali incorre in una pena pecuniaria da L. 20 a 200; ed è considerato rifiutante l'ufficio

(1) Art. 32 del Regolamento.
(2) Art. 38 del Regolamento.
(3) V. *Raccolta* cit., vol. I, pag. 258.

non solo chi lo dichiari esplicitamente, ma anche colui che non risponde di accettare e non interviene alla prima adunanza, o che, avendo accettato, manchi senza giustificati motivi a tre adunanze successive (1).

Dagli schiarimenti dati alla Camera dal Ministro Magliani e dal relatore Minghetti nella seduta del 26 gennaio 1886 risultò pacifico il concetto che in questo caso non si versa in tesi penale, ma semplicemente civile, e che quindi le suddette pene pecuniarie seguono la sorte di quelle comminate da altre leggi finanziarie, per es. dalla legge sull'imposta di ricchezza mobile, o da leggi giudiziarie, come quella pei giurati: vale a dire che, nell'ipotesi di mancato pagamento, non può la pena pecuniaria commutarsi in pena corporale col ragguaglio fissato dal codice penale.

Alla Giunta superiore del catasto fu fatto il quesito: se chi sia incorso nella multa per rifiuto di far parte d'una Commissione censuaria debba ritenersi decaduto dalla carica ed esser surrogato con altra nomina, ovvero debba considerarsi tuttora in carica e passibile di altre multe per mancato intervento alle adunanze successive senza giustificati motivi. E la Giunta superiore rispose: « Dal complesso delle disposizioni contenute negli art. 24 della Legge, 32 e 33 del Regolamento deve dedursi che quando taluno sia incorso una volta nella pena stabilita per qualunque dei casi su indicati, non si possa infliggergliene altre per non intervento in successive adunanze, non essendo

(1) Art. 24 della Legge e 33 del Regolamento.

ammissibile di estendere una sanzione penale oltre i casi espressamente contemplati; e quindi chi una volta è incorso nella pena, deve considerarsi decaduto dalla carica, salvi gli effetti di una eventuale rielezione » (1).

La procedura per l'applicazione della pena pecuniaria ai rifiutanti è semplicissima. I sindaci e le Deputazioni provinciali trasmettono all' Intendenza di finanza i documenti da cui risulti il rifiuto di accettare l' ufficio, ed i presidenti delle Commissioni le riferiscono sulle assenze dei commissari. L' Intendenza preliminarmente esamina se il fatto sia sufficientemente provato e se possa considerarsi come vero e proprio rifiuto; e nel caso affermativo rimette i documenti o le note d' assenza al pretore locale, cui spetta di procedere a termini di legge. Senonchè è ammesso che, prima che il pretore abbia pronunciata la sua sentenza, il rifiutante possa, con domanda irrevocabile da presentarsi all'intendente, chiedere che l'applicazione della pena pecuniaria sia fatta dall'intendente medesimo entro i limiti fissati dalla legge. L' intendente, stabilita secondo i casi la somma da pagarsi, invita l' istante a versarla in Tesoreria ed a produrre la relativa ricevuta. Adempiutosi a ciò, l' intendente si astiene dal promuovere l' azione giudiziale o, se già iniziata, ne fa sospendere il corso; indi pronunzia la sua decisione, ne rende avvertito l'interessato e dispone che l'Ufficio demaniale e la Tesoreria convertano

(1) V. *Raccolta* cit., vol. I, pag. 259.

il deposito in introito definitivo a favore dello erario (1).

In tutt'i casi in cui vengano a mancare taluni dei componenti le Commissioni comunali e provinciali, essi sono sostituiti colle norme ordinarie. Così pure spetta al Ministro delle Finanze di provvedere alle mancanze che si verifichino nei membri della Commissione centrale, osservando le prescrizioni relative al modo di sua composizione e da noi superiormente riferite. Qualora poi i Consigli comunali e provinciali non facciano nei modi e termini prestabiliti le nomine ad essi demandate, provvedono rispettivamente il prefetto ed il Ministro delle finanze (2).

Da ultimo notiamo che le Commissioni censuarie non solo debbono disimpegnare le funzioni proprie di ciascuna specie di esse, ma son tenute altresì a prestare il loro concorso alle diverse operazioni catastali ogni qual volta ne vengano richieste dai competenti Uffici. E quando la Commissione comunale non adempia in tempo debito al suo mandato, l'Ufficio catastale ne provoca dal prefetto lo scioglimento e la rinnovazione; laddove per le Commissioni provinciali provvede il Ministro delle finanze in seguito a relazione della Giunta superiore del catasto (3).

---

(1) Art. 34, 224 e 225 del Regolamento.
(2) Art. 35 e 36 del Regolamento.
(3) Art. 25 e 37 del Regolamento.

CAPITOLO II.

Il catasto e la sua formazione.
Operazioni preliminari.

Il catasto, scrive il Messedaglia (1), può avere un duplice ufficio, servire a un duplice scopo: *tributario e civile.*

Nel suo primo ufficio il catasto è uno strumento che serve allo stanziamento ed alla ripartizione dell'imposta fondiaria, il mezzo a conseguire la generale perequazione di essa.

Nel secondo, esso ha per iscopo di servire allo accertamento della proprietà immobile e a quanto può avervi diretta o indiretta attinenza nei varii rapporti dell'economia nazionale, foss'anco in via di semplice fatto e con riserva di ogni diritto. Serve alla proprietà, serve ai rapporti reali che vi si riferiscono, all'ipoteca, al credito territoriale in tutte le sue possibili applicazioni. E lasciamo pure altri scopi subordinati e indiretti, scientifici, tecnici ed economici, a cui può prestarsi il catasto e che potrebbero comprendersi nel concetto più generale dell'ufficio civile di esso.

---

(1) *Relazione* cit., pag. 165.

La Legge 1° marzo 1886, come già si disse, ha voluto esplicitamente attribuire questo duplice scopo al nuovo catasto italiano, disponendo nello art. 1 che esso è destinato:

1° ad accertare le proprietà immobili e tenerne in evidenza le mutazioni;

2° a perequare l'imposta fondiaria.

Al doppio intento cui mira il catasto corrispondono due distinte serie di operazioni relativamente alla sua formazione.

Si accertano le proprietà immobili mercè la *delimitazione*, la *terminazione*, il *rilevamento* e l'*intestazione* di ciascun fondo al rispettivo possessore. E questo è accertamento *di fatto*, non *giuridico*, poichè si demandò ad altra legge il determinare gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella vigente legislazione civile.

Si provvede alla perequazione dell'imposta fondiaria mercè le operazioni di *stima*, che sono la *qualificazione*, la *classificazione*, il *classamento* e la determinazione delle *tariffe*.

Noi studieremo distintamente queste varie operazioni, cominciando dalla delimitazione e terminazione che possono chiamarsi operazioni preliminari e fondamentali di tutto il lavoro catastale, perchè precedono tutte le altre e ne formano la base indispensabile.

Delimitazione e terminazione son due cose ben diverse fra loro: la prima consiste nella ricognizione della linea di confine fra territorio e territorio, o fra possesso e possesso; la seconda ha per oggetto l'apposizione dei termini per contras-

segnare materialmente la linea di confine già riconosciuta.

Tali operazioni possono riguardare: *a*) i territori dei comuni o di singole frazioni di comuni aventi patrimonio separato; *b*) le proprietà pubbliche o private comprese in ciascun comune. In entrambi i casi la delimitazione e la terminazione sono eseguite dalla Commissione comunale in concorso delle autorità e delle persone ed enti interessati, la cui assenza però non vale a far sospendere il corso delle operazioni, come non lo sospendono le contestazioni che insorgano e che non possano esser risolute (1).

---

(1) Art. 4 della Legge.

Così in questo punto, come a proposito di tutte le altre operazioni catastali, la Legge parla sempre di *possessori interessati*. Nella discussione parlamentare l'on. Tegas propose di far intervenire il *proprietario* anzichè il *possessore*; ma il suo emendamento fu respinto dopo le osservazioni del Messedaglia che disse: « Davanti alle operazioni di catasto non ci sono che possessori; diversamente bisognerebbe istituire un giudizio apposito di speciale competenza per decidere di un diritto maggiore di quello di un possesso di fatto. » — L'on. Indelli avrebbe voluto far intervenire i *possessori* ed *interessati*, cioè anche coloro i quali potessero avere interesse più degli stessi possessori a regolare la linea di confine degli immobili ed il loro stato di fatto in rapporto al catasto, e nei quali l'interesse derivasse da un vincolo reale esistente tra lo immobile e la persona che ne fosse portatrice, già sanzionato giuridicamente, come per es. sarebbe il caso di chi in azione di rivendica avesse ottenuto sentenza favorevole dal magistrato. La Commissione parlamentare ed il Governo inclinavano ad accettare simile proposta, quando sorsero a combatterla gli onor. Plebano e Parpaglia, e quindi la questione fu rimandata al Regolamento, il quale però non la risolvette in alcun modo.

L'anzidetta Commissione, con manifesto da pubblicarsi in due domeniche successive, avverte i possessori che, trascorsi 30 giorni da quello della prima pubblicazione, darà principio alle operazioni di delimitazione e terminazione, nelle quali essi possono anche farsi rappresentare da altra persona mediante semplice delegazione autenticata dal sindaco. Nello stesso manifesto la Commissione invita i possessori a procedere immediatamente ad una preventiva delimitazione delle loro proprietà in contraddilorio dei possessori limitrofi, a comporre le eventuali contestazioni sui confini, e, qualora questi non siano determinati da una linea apparente, naturale od artificiale, a piantare i termini necessari, così che le singole delimitazioni siano poste in evidenza; avvertendo che, in mancanza, sarà provveduto d'ufficio a spese degl'interessati (1).

Scorso il detto termine di 30 giorni, la Commissione incomincia le operazioni, avvisandone, almeno cinque giorni prima, i possessori e le competenti autorità locali, perchè possano trovarsi sopra luogo. Se trattasi di delimitazioni dei singoli possessi e che non riflettano i confini territoriali, non si richiede che l'intervento dei possessori, e questi soli vengono avvisati. Nel caso opposto, per la delimitazione dei confini territoriali comunali si avvisano anche la Giunta municipale del luogo e quelle dei comuni limitrofi, nonchè le Commissioni censuarie degli stessi comuni, le quali a loro volta invitano i possessori dei terreni

(1) Art. 46 del Regolamento.

posti lungo la linea di confine territoriale; pei tratti di confini comunali che siano pure confini di provincie, s'avvisano le rispettive Deputazioni provinciali; ed infine pei tratti di confini comunali che siano pure confini di Stato, la Giunta superiore del catasto provoca, se occorre, dal Ministro delle finanze le opportune disposizioni (1).

Cómpito della Commissione censuaria comunale è di verificare se tutte le linee di confine siano determinate in modo certo e stabile mediante un sufficiente numero di termini, e, mancando questi, di procurare che si piantino provvisoriamente almeno dei picchetti, da sostituirsi con termini stabili al più entro 30 giorni, scorsi i quali si provvede d'ufficio (2). Nulla è stabilito circa la forma ed il modo della terminazione, e possono al riguardo seguirsi anche le consuetudini locali; ma in ogni caso le linee di confine debbono riuscire ben disegnate sul terreno, affine di facilitarne il rilevamento (3).

Sorgendo contestazioni rispetto alla linea di confine comunale, i terreni contestati si compren-

(1) Art. 47 e 48 del Regolamento.

(2) Provvedendosi d'ufficio alla posizione dei termini, la relativa spesa viene anticipata dal comune, ma è a carico degli interessati. Or si domanda: di quali mezzi si servirà il comune per conseguire il rimborso? — La Legge ed il Regolamento non determinano alcun procedimento speciale; laonde non rimane al comune che valersi delle norme ordinarie vigenti per ogni altro diritto creditorio di simil natura, senza alcun intervento dell'Amministrazione catastale.

— V. *Raccolta* cit., vol. I, pag. 264.

(3) Art. 49 del Regolamento.

dono provvisoriamente nel territorio del comune al quale di fatto appartengono. Le controversie relative alla linea di confine fra i singoli possessi son composte amichevolmente dalla Commissione censuaria comunale; se l'accordo non riesce possibile, vengono decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti, ovvero risolute dalla Commissione stessa, sempre giusta lo stato di fatto e per gli effetti del futuro rilevamento catastale, rimanendo impregiudicate le competenti ragioni di dritto, da esperirsi nelle vie giudiziali ordinarie (1). E s'intende poi che una sentenza di giudice può ulteriormente condurre ad una corrispondente rettificazione di termini.

I termini stabili saranno in seguito riferiti in mappa, ed intanto di tutte le operazioni effettuate e delle relative dichiarazioni dei possessori si redige apposito processo verbale, secondo un modulo prescritto dalla Giunta superiore del catasto. I verbali delle delimitazioni e terminazioni dei territori comunali si fanno in tre esemplari, di cui due son conservati dai comuni interessati ed il terzo è rimesso all'Amministrazione catastale. I verbali delle delimitazioni e terminazioni delle singole proprietà si redigono in due soli esemplari, uno per il comune e l'altro per l'Amministrazione del catasto. Ai possessori è riserbato il diritto di avere dal comune, a loro spese, copia dei verbali che li riguardano (2).

(1) Art. 6 della Legge.

(2) Art. 6 della Legge, 52 del Regolamento.

I verbali debbono essere compilati sul luogo anche

La delimitazione e la terminazione non sempre saranno necessarie nei comuni dove esistono già mappe servibili; onde è demandato alla Giunta superiore del catasto il determinare i casi in cui quelle operazioni siano da eseguirsi nei predetti comuni e l'emanare le istruzioni che debbono regolarne l'esecuzione (1).

Si è visto che nella delimitazione e terminazione il cómpito principale spetta alle Commissioni censuarie comunali. Queste però hanno facoltà di farsi rappresentare da uno o più delegati, sui quali eserciteranno sempre la loro vigilanza; e possono pure ripartire fra i delegati il territorio comunale. La scelta dei delegati è libera; solo è prescritto che possibilmente essa si faccia tra persone atte ad essere adoperate anche come *indicatori* nelle successive operazioni di rilevamento (2).

Infine è preveduto il caso che taluna Commissione censuaria comunale non proceda colla necessaria sollecitudine nelle operazioni predette. Allora il direttore compartimentale assegnerà un termine pel loro compimento, informandone la rispettiva Giunta municipale; e contro siffatta assegnazione tanto la Commissione censuaria quanto la Giunta potranno fra 15 giorni ricorrere alla Giunta superiore del catasto, la quale prov-

---

quando i possessori non siano intervenuti personalmente o per merzo di rappresentanti.

V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 383.

(1) Art. 53 del Regolamento.

(2) Art. 50 del Regolamento.

vederà confermando il termine già fissato dal direttore compartimentale, ovvero prolungandolo congruamente. Scorso il termine definitivamente assegnato senza che la Commissione abbia compiuto le operazioni di delimitazione e terminazione, vi si procede dall'Amministrazione del catasto di concerto col prefetto (1).

D'altra parte l'Amministrazione catastale è tenuta a richiedere che siano rinnovate quelle delimitazioni e terminazioni che siano riconosciute irregolari, o comunque tali da non servire pel rilevamento particellare (2).

Prima di passare ad esporre le norme regolatrici delle operazioni di misura, dobbiamo avvertire che la delimitazione e la terminazione riguardano le singole *proprietà*, o meglio i singoli *possessi*, sia privati che pubblici, e non punto le *particelle* catastali. Di queste si occuperà il rilevamento.

---

(1) Art. 51 del Regolamento.

(2) Per la delimitazione e terminazione dei territori e dei possessi furono emanate apposite *Istruzioni* dalla Giunta superiore del catasto. — V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 371 e seg.

Quanto alla delimitazione e terminazione dei beni demaniali, vedi la stessa *Raccolta*, vol. III, pag. 57 e seg.

CAPITOLO III.

Operazioni di misura.

Il nuovo catasto geometrico particellare è fondato sulla *misura* e sulla *stima.* La misura accerta e individua topograficamente i possessi; la stima ne assegna il valore contributivo, ossia determina la rendita imponibile di ciascun possesso.

La misura, che si risolve nel *rilevamento particellare*, è operazione essenzialmente geometrica o topografica, e presuppone due altre operazioni distinte, la *triangolazione* e le *poligonazioni.*

La triangolazione fornisce i punti fissi fondamentali del quadro territoriale, da riempirsi poi mercè il rilevamento particellare, e si compone d'un sistema di triangoli fra loro connessi e di vario *ordine*, che costituiscono la *rete trigonometrica.* I vertici dei triangoli rappresentano i cosi detti *punti trigonometrici*, che sono i capisaldi invariabili del rilevamento particellare e tornano indispensabili al più esatto orientamento e collegamento delle mappe, ed in generale a quel più alto grado di precisione che si desidera in un

catasto geometrico, in vista specialmente degli uffici civili a cui può esser destinato (1).

Le poligonazioni hanno lo scopo di aggiungere ai punti dati dalla triangolazione altri punti di appoggio pei rilievi. I punti trigonometrici stabiliscono le basi per la determinazione delle linee poligonali, che si distinguono in principali e secondarie: le prime son quelle che uniscono direttamente i punti trigonometrici fra loro; le seconde son quelle che congiungono due vertici di poligonali principali, oppure uno di questi con un punto trigonometrico.

Speciali *Istruzioni*, compilate dalla Giunta superiore del catasto, disciplinano tanto la triangolazione quanto le poligonazioni; e ad esse rimandiamo il lettore che voglia avere più minute notizie su questo argomento (2).

Il rilevamento particellare riempie nei suoi più minuti particolari e dà completo il quadro territoriale. Esso comprende due parti distinte: una *metrica*, ch'è la *misura* propriamente detta; e l'altra *figurata*, che è la *mappa*; poichè, secondo l'art. 2 della Legge, la misura ha per oggetto di rilevare la figura e l'estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali, e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate ai suddetti punti trigonometrici.

Misura e mappa, diremo col Messedaglia, vanno dunque connesse: la prima dà l'estensione della superficie; la seconda vi aggiunge la figura, e

(1) V. *Relazione* cit., pag. 226 e seg.

(2) V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 41 e 209.

colla figura anche i limiti, le coerenze, i lineamenti esterni ed interni, e quello che potrebbesi chiamare il colorito topografico, rispetto alle varie qualità e accidentalità del terreno da rappresentarsi, in quanto possano avere un qualsiasi valore catastale. E si noti che la misura e la mappa, ossia il rilevamento, comprende non solo gli enti censibili, cioè soggetti al tributo fondiario, ma anche quelli che per loro natura vi sfuggono, come sarebbero i fabbricati urbani, i fabbricati destinati al culto, i cimiteri, le strade pubbliche, le fortificazioni militari, l'alveo dei fiumi e torrenti, la superficie dei laghi pubblici ecc.; e ciò perchè non manchi la coerenza continua nelle mappe catastali, evitandosi così quelle occultazioni di materia imponibile che costituiscono il vizio organico di tutt'i catasti descrittivi.

La mappa rappresenta graficamente il terreno nella sua *proiezione orizzontale*, e perciò si chiama *planimetrica.* Ma s'intende che la riproduzione figurata del terreno deve farsi in proporzioni ridotte, giacchè diversamente riuscirebbe assai difficile, se non impossibile, il maneggio delle mappe, e di più non si potrebbe abbracciare collo sguardo che una minima parte del territorio rilevato nella mappa. Il rapporto fra le dimensioni effettive del suolo e quelle riportate nel disegno chiamasi *scala*; per cui si dice che una mappa è alla scala di $^1/_{500}$, di $^1/_{1000}$, di $^1/_{5000}$, volendosi significare che un metro nel suo disegno corrisponde a 500, a 1000, a 5000 metri sul terreno, ossia che le sue dimensioni *grafiche* stanno alle *reali* nel rapporto di $^1/_{500}$, di $^1/_{1000}$, di $^1/_{5000}$.

La scala dev'essere possibilmente uniforme per tutte le mappe catastali; ed infatti per regola è adottata la scala di $^1/_{2000}$. È però preveduto il caso che un grande frazionamento di particelle (le quali, come vedremo fra poco, sono le unità della mappa) richieda una scala più grande (1), per evitare che le singole particelle, per la loro piccolezza, non risultino in modo ben chiaro e distinto nella rappresentazione grafica; ed in tal caso la Legge 1° marzo 1886 dispose che si potesse adottare la scala di $^1/_{1000}$ ed anche di $^1/_{500}$ (2). Il caso inverso non s'era preveduto, che cioè un minore frazionamento di particelle potesse permettere una scala minore della normale senza inconvenienti di sorta; e siffatta lacuna venne colmata dalla Legge 20 giugno 1889 n. 6130, che concesse di adottare nella cennata ipotesi la scala di $^1/_{4000}$ (3). In conclusione, per le nuove mappe

(1) La grandezza della scala è in ragione inversa del denominatore della frazione che rappresenta la scala medesima. Così la scala di $^1/_{1000}$ è maggiore di quella di $^1/_{2000}$, perchè colla prima un metro reale corrisponde ad un millimetro grafico, e colla seconda corrisponde invece a mezzo millimetro grafico; o in altri termini, colla prima un millimetro grafico rappresenta un metro reale, e colla seconda rappresenta due metri reali. La scala di $^1/_{1000}$ dunque è doppia di quella di $^1/_{2000}$, e sarebbe la metà di quella di $^1/_{500}$.

(2) Art. 3 della Legge, 65 del Regolamento.

(3) Ecco come giustificava questa modificazione il Ministro Grimaldi nella Relazione con cui presentò alla Camera il progetto della Legge succennata (*Atti parlamentari, legisl. XVI, 3ª sess., n. 67*):

« Nelle Alpi, lungo gli Appennini, nell'interno della Si-

si ha una scala normale, ch'è quella di $^1/_{2000}$, e scale eccezionali che vanno da un minimo di

« cilia e della Sardegna molte sono le regioni, dove il « suolo per la sua rilevante altezza sul livello del mare « o per le condizioni geologiche del terreno è poco o « punto produttivo e la coltivazione quasi nulla.

« Le operazioni topografiche in tali località devono ine- « vitabilmente riuscire, più che altrove, lunghe e costose, « sia per le difficoltà derivanti dalla configurazione del « terreno, che per la deficienza di vie di comunicazione e « di mezzi di trasporto; mentre la catastazione di terreni « sterili, o quasi, non può condurre, tanto dal lato tribu- « tario che dal lato giuridico, che a risultati di una im- « portanza assai mediocre, e ciò perchè al valore minimo « dei fondi corrisponde necessariamente un estimo impo- « nibile proporzionalmente tenue, e perchè è raro il caso « che la delimitazione di proprietà estese e deprezzate « dia luogo a contestazione.

« Conviene per conseguenza diminuire per quanto è « possibile il lavoro poco proficuo e la spesa non lieve, « occorrenti per la formazione delle mappe delle regioni « montuose, poco divise e poco coltivate, adottando a « luogo della scala normale una scala minore, la quale « consenta di eseguire il rilevamento con metodi speciali, « che permettano di limitare il numero dei punti fissi da « determinarsi preventivamente sul terreno.

« In questi casi l'impiego della scala di 1 a 2000, oltre a « richiedere un tempo ed una spesa non interamente in- « dispensabili, renderebbe disagevole la ricognizione delle « singole proprietà, poichè il foglio di mappa conterrebbe « poche linee e figure non chiuse, a meno che, per evitare « questo inconveniente, si adottassero fogli di mappa con « dimensioni grandissime, e quindi poco maneggevoli e « soggetti a facile deterioramento.

« Avuto riguardo alle precedenti considerazioni e tenuto « conto dell'esperienza, la scala preferibile nelle circo- « stanze sopra indicate è quella di 1 a 4000, che è un sot- « tomultiplo esatto di quelle ammesse dalla legge at- « tuale. »

$^1/_{4000}$ ad un massimo di $^1/_{500}$; ed in casi speciali è pure concesso che, eseguendosi la mappa alla scala di $^1/_{2000}$, si riproducano le particelle più piccole in allegati alla scala di $^1/_{1000}$ o di $^1/_{500}$, quando non si reputi opportuno di adottare questa scala maggiore per l'intera mappa.

Di regola, ogni comune avrà una mappa, poichè il catasto è per comuni; e perciò il comune *censuario* generalmente coinciderà col comune *amministrativo.* Pure possono esservi ragioni speciali che consiglino la formazione di più mappe per uno stesso comune, ossia la divisione di un comune amministrativo in più comuni censuari; ma simili eccezioni alla regola suddetta debbono essere autorizzate dal Ministro delle finanze con decreto speciale e su proposta delle Giunte tecniche o delle Commissioni censuarie comunali, previo parere delle Giunte municipali. Ciò verificandosi, il comune si divide in sezioni a solo scopo catastale, e le sezioni debbono in generale esser determinate da strade, corsi di acqua, o altri limiti naturali od artificiali, e possibilmente anche da confini di proprietà. Però la Commissione censuaria comunale resta sempre una sola per l'intero comune amministrativo (1).

Essendo il catasto particellare, la misura e la mappa, come pure la stima, hanno per unità la *particella.*

E qui bisogna intendersi. Particella significa l'ultimo elemento territoriale, e può esser determinata dalla singola proprietà o dal singolo pos-

(1) Art. 10 della Legge, 66 del Regolamento.

sesso, cioè comprendere l'intero fondo spettante ad un dato proprietario o possessore senza altri riguardi (particella *di proprietà* o *di possesso*); ovvero può esser determinata da ciascuna specie di coltura o di destinazione senza guardare alla estensione del singolo diritto di proprietà o del singolo possesso (particella *di coltura* e *di destinazione*). Quest'ultima è quella che il nuovo catasto italiano prende per base, siccome indispensabile in un estimo per classi e tariffe.

La particella di coltura è solo possibile nei terreni produttivi, perchè fondata principalmente sulla qualità e classe delle colture; la particella di destinazione è propria delle costruzioni e delle superfici non coltivate; ed entrambe poi hanno comuni gli altri estremi. Per aversi quindi una particella catastale occorre:

a) una porzione continua di terreno o un fabbricato. Porzione continua di terreno s'intende una superficie racchiusa in un solo contorno o perimetro, senza interruzioni di sorta, come succederebbe se fosse intersecata da una strada o da un corso d'acqua;

b) che il terreno o il fabbricato siano situati nello stesso comune o territorio censuario;

c) che appartengano allo stesso possessore;

d) che siano della medesima qualità e classe, ossia della stessa specie di coltura e d'egual grado di produttività, ovvero abbiano la medesima destinazione, cioè servano ad unico uso (1).

(1) Art. 2 della Legge, 61 del Regolamento.

La divisione dei terreni per qualità di colture può ese-

Conseguentemente costituiscono particelle catastali da rappresentarsi e da individuarsi separatamente all'atto del rilevamento, oltre gli appezzamenti di possessori diversi e quelli soggetti ad enfiteusi o livello:

a) le singole parti d'un medesimo possesso, sebbene contigue, quando differiscano fra loro per qualità di coltura;

b) i fabbricati o porzioni di fabbricati urbani insieme alle loro dipendenze, come cortili, pozzi e simili;

c) i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali colle loro dipendenze, come cortili, pozzi, aie e simili;

d) le aie ed i cortili, quando non siano contigui ai fabbricati cui servono;

e) i cortili, gli anditi ed altri spazi comuni a diversi possessori;

f) l'area delle fortezze, delle chiese, dei cimiteri e degli spazi contigui destinati ad uso pubblico;

g) le miniere, le cave, le torbiere e le saline, quando non siano sotterranee, e le tonnare, per la superficie occupata stabilmente ad uso della relativa industria;

h) le valli e gli stagni da pesca;

guirsi e si esegue all'atto del rilevamento, in base al prospetto delle qualità catastali formato per tutto il regno dalla Giunta superiore; ma quella per classi non può farsi che in seguito, all'atto del classamento, poichè le classi variano da comune a comune e vengono determinate al momento della stima.

i) i terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, ed in generale tutt'i terreni sottratti per qualsivoglia altro uso all'ordinaria coltivazione, in quanto non siano a considerarsi come accessori di fabbricati;

k) le strade ferrate e le tramvie che abbiano sede propria, colle rispettive dipendenze;

l) i ponti soggetti a pedaggio;

m) i canali, i viali, le strade, gli accessi e simili, di proprietà privata, quando non appartengano ai possessori dei terreni fronteggianti;

n) gli argini principali lungo i corsi d'acqua;

o) le fontane pubbliche, i monumenti nazionali e le piazze pubbliche, in quanto non siano da considerarsi come unite alle strade o una continuazione di esse;

p) i terreni di territorio comunale o possessi controversi;

q) le spiagge, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

r) ed in generale tutte quelle porzioni di terreno che diversificano dal contiguo per qualità di coltura, per destinazione o per altre speciali condizioni, escluse le prode ordinarie dei fondi, che ne formano parte integrante (1).

Date le condizioni succennate, possono farsi particelle distinte anche per quei terreni che siano divisi da fossi, muri, strade, o da altre accidentalità naturali o artificiali, purchè permanenti (2).

(1) Art. 62 del Regolamento.

(2) Art. 63 del Regolamento.

Si rilevano poi e si rappresentano pure in mappa, ma senza che costituiscano particelle catastali da numerarsi:

a) le strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali, le piazze pubbliche, i ponti non soggetti a pedaggio, e generalmente tutti gl'immobili dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito;

b) l'alveo dei fiumi e dei torrenti;

c) l'area di proprietà pubblica occupata da canali, laghi, stagni, serbatoi e simili;

d) i canali maestri per la condotta delle acque, cioè quei canali, principali o secondari, che portano le acque d'irrigazione dal punto di presa sino all'ultimo podere cui servono, e la cui superficie non appartenga ai possessori dei terreni che attraversano ed irrigano (1).

La mappa comprende dunque tutte le particelle catastali di un comune, le quali vengono contrassegnate da numeri progressivi o da lettere maiuscole per ordine alfabetico, partendo da un dato punto e proseguendo con un certo ordine prestabilito: e cioè si comincia dalla parte nord-ovest del foglio e si continua da sinistra a destra come nella scrittura ordinaria, procurando, per quanto è possibile, che le particelle comprese in ciascun possesso abbiano numeri consecutivi (2). Questi numeri e lettere verranno in seguito riportati nei registri censuari che insieme colle mappe dovranno costituire il catasto; e così si ha il mezzo

(1) Art. 64 del Regolamento.

(2) V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 327.

di individuare e di rintracciare con tutta facilità le singole particelle.

Ora che ci siamo formato un concetto preciso della misura e della mappa, passiamo a vedere come si procede al rilevamento particellare.

Anzitutto è d'uopo fissar bene il punto di partenza, che è l'*epoca censuaria* in rapporto al rilevamento.

Nell'*Introduzione* dicemmo che in proposito si possono seguire tre metodi diversi:

1° quello dell'*attualità;*

2° quello della *data* o *epoca fissa;*

3° quello *misto,* che contempera insieme i due precedenti.

Col metodo dell'attualità si rilevano le particelle catastali nello stato in cui man mano si trovano all'atto del rilevamento. È processo comodo e spedito, ma che conduce a risultati difformi ed ingiusti, poichè, non potendo il rilevamento d'una estensione di territorio così vasta come quella del nostro regno (calcolata ad oltre 28,370,000 ettari) essere eseguito simultaneamente in tutt'i punti, e per necessità richiedendosi al suo compimento un periodo di tempo non breve, ne deriverebbero grandi differenze da fondo a fondo, e non sarebbe più possibile quella perequazione a cui si mira.

Col metodo della data o epoca fissa si fa astrazione dallo stato attuale dei fondi e delle colture, per riportarsi a quello ch'esso era anteriormente in un dato tempo più o meno lontano, ma prestabilito in modo uniforme per tutto il territorio da rilevare. Con ciò è assicurata l'uguaglianza

di trattamento e quindi la perequazione; ma d'altro lato si va incontro a difficoltà serie ed a non poche controversie, mancando spesso gli elementi necessari per determinare qual fosse lo stato materiale dei terreni alla data prefissa.

Il metodo misto vuol combinare i vantaggi degli altri due metodi ed evitarne gl'inconvenienti; ondechè esso parte normalmente dall'attualità per risalire in determinati casi ad un'epoca prestabilita.

Quest'ultimo, come il più pratico, è il metodo prescritto dalla Legge 1° marzo 1886; per cui nella formazione del nuovo catasto i terreni debbono rilevarsi nello stato di coltura o destinazione in cui si trovano all'atto del rilevamento, non avendosi però riguardo a quei miglioramenti che il possessore dimostri d'aver fatto posteriormente al 1° gennaio 1886, nè ai deterioramenti intenzionali fatti in frode del catasto o dipendenti da circostanze affatto accidentali e transitorie (1).

E basti qui questo breve cenno su ciò, riserbandoci di tornare sull'argomento quando tratteremo delle operazioni di stima.

Il rilevamento viene eseguito dal personale tecnico catastale, vale a dire da periti governativi, coll'intervento di delegati delle Commissioni censuarie comunali se trattasi di confini comunali, e coll'intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni. Perciò i periti catastali debbono, almeno tre giorni prima, pubblicare un manifesto indicante il giorno e la località in cui

(1) Art. 12 della Legge.

avranno principio le operazioni di misura, affinchè i possessori possano intervenire e dare le indicazioni opportune pel rilevamento catastale dei loro possessi (1); ed inoltre, prima d'intraprendere il rilevamento della linea di confine territoriale con un comune finitimo, i periti son tenuti ad invitare le Commissioni censuarie comunali interessate, perchè riconoscano sopra luogo in loro concorso la linea predetta. Ma anche in questo caso l'assenza dei rappresentanti delle Commissioni e dei possessori non fa sospendere il corso delle operazioni di rilevamento, poichè i periti catastali possono supplirvi servendosi di indicatori locali, da scegliersi dalla Commissione censuaria comunale preferibilmente fra il personale ch'ebbe già ad assistere alle operazioni di delimitazione e terminazione, salva ai periti la facoltà di richiedere il cambiamento degli indicatori scelti, previa autorizzazione del competente Ufficio catastale (2).

Ciò posto, come si procederà al rilevamento particellare?

La topografia catastale si trova di fronte a parecchi metodi di rilevamento, intorno a cui fervono le dispute degli esperti senza che finora siasi potuto stabilire quale di quei metodi sia

(1) Il manifesto viene affisso all'albo del comune e nei principali luoghi abitati di tutte le sue frazioni, come pure in altre località, a seconda delle consuetudini, e sempre nell'intento che venga con certezza a cognizione di tutti gl'interessati. — Art. 55 del Regolamento.

(2) Art. 3 e 7 della Legge; 54, 55, 56 e 57 del Regolamento.

assolutamente il migliore. I limiti ristretti d'un *Manuale* c'impediscono d'ingolfarci in questo tema ch'è della massima importanza, riflettendo esso il modo di conseguire praticamente la maggior precisione possibile nella base fondamentale d'un catasto; e non crediamo di esser chiamati a svolgere tale materia anche perchè il legislatore, tenute presenti le aspre controversie insorte al riguardo fra gli scienziati, e trovando che in un'operazione così vasta come quella di un catasto generale del regno potessero secondo i casi tornare utili tutt'i metodi proposti, non volle escluderne alcuno e lasciò libera l'Amministrazione catastale di scegliere e di applicare a norma delle circostanze quello che stimasse più idoneo a conciliare la maggiore esattezza, economia e sollecitudine del lavoro (1). Anzi a tal proposito bisogna notare che il progetto Magliani, che poi divenne la Legge 1° marzo 1886, parlava di *metodo* indicato dalla scienza come il più sollecito, economico ed esatto; e la Commissione parlamentare che esaminò quel progetto non credè di mutare simile dizione. Fu l'on. Curioni che nella discussione fece rilevare la necessità di sostituire il plurale al singolare, osservando che i metodi son parecchi e che non sarebbe stato conveniente imporre l'adozione di un solo di essi, in quanto che la differenza topografica dei luoghi e le accidentalità del terreno avrebbero senza dubbio reclamata l'applicazione or dell'uno or dell'altro; e la giu-

(1) Art. 3 della Legge.

sta proposta modificativa venne accettata dalla Camera e sanzionata col suo voto (1).

Spetta dunque alla Giunta superiore del catasto lo stabilire i metodi di rilevamento, seguendo l'unico criterio fissato dalla legge, cioè ch'essi siano i più atti a conciliare la maggiore esattezza e sollecitudine dei lavori colla maggiore economia nella spesa. Non occorre soggiungere che lo stesso supremo Ufficio direttivo deve dare al riguardo tutte le disposizioni e le istruzioni che servano a fare ottenere l'uniformità dei procedimenti e la buona riuscita delle singole operazioni (2).

È d'uopo però avvertire che già esistono delle mappe, le quali abbracciano una buona metà ed anche più dell'estensione totale del regno (3); e giustamente si pensò di servirsi nel miglior modo

(1) Chi volesse avere una nozione precisa dei varii metodi di rilevamento topografico e delle ragioni che si portano a sostegno di ciascuno di essi, potrebbe utilmente ricorrere alle seguenti opere: A. Cantalupi, *Trattato completo di agrimensura;* M. Doll, *Progetto di massima per un catasto geometrico razionale;* Erede, *La celerimensura cogli strumenti comuni;* F. de Robernier, *De la preuve de la proprieté en fait d'immeubles;* E. Fumagalli, *La diottra geometrica;* G. Garbarino, *Catasto probatorio e celerimensura, Il catasto in Italia;* Boccardo, *La celerimensura e il catasto;* Porro, *Applicazione della celerimensura,* ecc.; G. Rossi, *Groma e squadro;* A. Salmoiraghi, *Applicazione della celerimensura,* ecc.; V. Siniscalchi, *Istituzioni teorico-pratiche di topografia e agrimensura;* Strada e Ferrero, *Allineamento e celerimensura applicati alle mappe censuarie.*

(2) Art. 58 del Regolamento. — V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 268 e seg.

(3) Ettari 14,710,185 sopra un totale di 28,374,185.

di tali mappe, non solo per ragioni di economia, ma anche nell'intento di accelerare i lavori catastali e di evitare quanto fosse possibile una fatica inutile. Fissato quindi il principio che le mappe catastali esistenti e servibili si dovessero completare, correggere e mettere in corrente, o, come dicesi, *aggiornare,* quand'anche in origine non fossero collegate a punti trigonometrici (1); con decreto ministeriale 26 luglio 1886 venne istituita una Commissione tecnico-amministrativa coll'incarico di accertare lo stato di quelle mappe e di riferire se e quali di esse fossero servibili pel nuovo catasto. Questa Commissione esaurì in breve il suo cómpito ed espose il risultato delle fatte indagini in una elaborata relazione, dando distintamente le sue conclusioni pei compartimenti lombardo-veneto, ligure-piemontese e sardo, ex-pontificio, toscano, modenese e parmense, che sono appunto quelli già forniti di mappe. In base a tali conclusioni la Giunta superiore del catasto stabilì i criteri da seguire ed i metodi da applicare, allo scopo di utilizzare il più largamente possibile le mappe esistenti (2).

Si hanno pertanto due specie di mappe: vecchie e nuove. Le prime si correggono e si aggiornano; le seconde si formano di pianta. Le une e le altre vengono poi rivedute e controllate per assicurarsi della loro perfetta regolarità ed esattezza, giusta apposite norme dettate dall'Uf-

(1) Art. 3 della Legge.

(2) Art. 6J del Regolamento. — V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 333.

ficio centrale del catasto (1); e qualora siano riconosciute difettose, si correggono a spese di coloro ai quali sono imputabili gli errori (2). Contro il personale catastale di ruolo si procede mediante ritenute sugli stipendi e indennità, o in altri modi consentiti dalle leggi in vigore; per gli operatori straordinari, a garanzia della detta responsabilità, si fa sulla loro retribuzione una preventiva ritenuta da determinarsi dalla Giunta superiore e da restituirsi dopo ultimato il lavoro e riconosciuto regolare (3).

Oltre alla revisione delle mappe, si deve procedere anche alla verificazione dei lavori geometrici di rilevamento, la quale viene eseguita dall'ispettore di circolo o da un suo delegato ed ha per oggetto principale di accertare se siano stati rilevati col prescritto grado di esattezza: *a*) i confini territoriali; *b*) i confini d'ogni possesso e d'ogni appezzamento; *c*) tutte le particolarità del terreno che devono esser rappresentate nella mappa.

Dopo questa verificazione e revisione, si passa a calcolare le aree delle singole particelle catastali con metodo uniforme, prescritto dalla Giunta superiore (4). E con ciò restano completate le

---

(1) V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 328.

(2) Art. 71 del Regolamento.

(3) Art. 72 del Regolamento.

La suddetta ritenuta sulla retribuzione degli operatori straordinari è attualmente fissata nella misura del 6 per cento. V. *Raccolta* cit., vol. I, pag. 305.

(4) Art. 73 del Regolamento. — V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 273.

operazioni di rilevamento particellare, la cui esecuzione è disciplinata in tutt'i suoi particolari da *Istruzioni* speciali, emanate dall'Amministrazione centrale del catasto e pubblicate nella citata *Raccolta delle disposizioni di massima* (1).

Ma non basta individuare topograficamente i possessi: occorre anche accertare i rispettivi possessori, guardando sempre allo stato di fatto e tralasciando ogni indagine sulla natura giuridica di ciascun possesso o sulla legalità dell'appartenenza di ciascun fondo, che non hanno che vedere con un catasto sfornito di carattere giuridico. In altri termini, mentre si rilevano le particelle catastali, si deve *intestarle* a coloro che le possiedono e che dovranno poi figurare nei registri del catasto come debitori dell'imposta assegnata a carico dei fondi rispettivi (2).

I singoli fondi vengono intestati ai possessori quali risultano all'atto del rilevamento, in base ai verbali delle relative delimitazioni ed alle indicazioni fornite dagli interessati o da chi li rappresenta, ed in mancanza dall'indicatore che accompagna il perito (3).

In proposito bisogna osservare le seguenti norme.

I beni in pieno godimento ed in libera amministrazione dei rispettivi possessori s'indicano sotto il cognome, il nome e la paternità dei possessori stessi. — Le donne s'indicano sempre col cognome paterno, aggiungendo il cognome del marito, se

(1) V. vol. II, pag. 261 e seg.
(2) Art. 67 del Regolamento.
(3) Art. 7 della Legge, 68 del Regolamento.

son maritate o vedove. — Quando una persona abbia più cognomi, questi si scrivono nell'ordine con cui essa suol firmare. — S'indicano anche i titoli di nobiltà. — Nel caso di più possessori aventi eguale il cognome, il nome proprio e quello del padre, si aggiunge o il luogo di nascita, o il soprannome, o qualunque altra indicazione atta a distinguere i possessori tra loro.

La comunione del possesso s'indica col cognome, col nome e colla paternità dei singoli compossessori, da iscriversi successivamente per ordine alfabetico di cognome, o per ordine di età, quando trattisi di fratelli e di sorelle. Deve specificarsi, se sia stabilita e conosciuta in modo certo, la quota spettante ai singoli compossessori, i quali in tal caso s'iscrivono per ordine decrescente della rispettiva quota di possesso. — Quando in un fondo si trovino alberi od immobili qualsiansi appartenenti ad un possessore diverso da quello del terreno, se ne fa menzione.

I minori, gl'interdetti, gl'inabilitati s'iscrivono col proprio cognome, nome e paternità in linea principale, ed in via secondaria col cognome, nome e paternità dei rispettivi loro rappresentanti, tutori, curatori od amministratori.

Nelle intestazioni di eredità giacenti, dei beni di ditte fallite e di altre proprietà provviste temporariamente di amministratore legale, s'indicano in via principale il cognome, il nome e la paternità del defunto, fallito, assente, ecc., ed in via secondaria quelli dell'amministratore o del possessore temporaneo.

I beni appartenenti allo Stato s'iscrivono sotto

la denominazione: *Demanio dello Stato.* I beni appartenenti alle provincie ed ai comuni s'iscrivono sotto le denominazioni: *Provincia di*.....; *Comune di*..... I beni Amministrati dal Fondo per il culto s'intestano all'*Amministrazione del Fondo per il culto.* I beni appartenenti ad istituti di beneficenza, d'istruzione, o ad altri istituti di pubblica utilità, s'iscrivono colle denominazioni particolari che specificano lo scopo, la destinazione e la sede dei singoli istituti. — Fuori dei casi predetti, gli enti morali s'iscrivono colla particolare loro denominazione, aggiungendo il cognome e nome dei loro rappresentanti e quelle indicazioni secondarie che valgono a distinguerli in modo preciso gli uni dagli altri.

Gli enti morali ecclesiastici, i beni dei quali son posseduti dai rispettivi beneficiati od investiti, s'iscrivono primieramente col titolo e denominazione dell'ente, ed in secondo luogo col cognome e nome di quelli che li posseggono. Nel caso di beneficio vacante, i beni s'iscrivono in linea principale all'ente cui spettano, ed in linea secondaria all'Economato generale dei benefizi vacanti (1).

Nel caso di beni in contestazione, il perito catastale deve anzitutto cercar di ottenere un amichevole componimento, senza ritardare il corso delle operazioni; e, qualora non vi riesca, iscriverà i beni contestati al nome del possessore di fatto, con relativo annotamento e con riserva di ogni diritto (2).

(1) V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 283 e 383.

(2) Art. 7 della Legge, 69 del Regolamento.

A chiarir bene questa disposizione crediamo opportuno riferire le parole pronunziate alla Camera dei deputati dal Messedaglia. Rispondendo all'on. Spirito che non voleva sentir parlare di *possessori di fatto* con relativi *annotamenti* e *riserve di diritti,* egli disse: « A chi devono intestarsi le zone in contestazione? Al possessore di diritto? Ma non lo conosco, non è ufficio mio rintracciarlo. Dunque non posso guardare che allo stato di fatto, secondo le indicazioni che io possa raccogliere. È questo il concetto del *possessore attuale di fatto.* È un concetto catastale, se si vuole, e non mi occupo se esso collimi esattamente al concetto giuridico di un possesso unico, in proprio senso; ma è un concetto necessario. Si guarda cioè al possesso materiale, detentivo, se così può dirsi, dal momento che non si può andare più in là. E si riserva espressamente il diritto, per la maggior possibile guarentigia degli interessati. Sarà questa un'esuberanza, ma non pregiudica nulla; è un'indicazione, un annotamento che può essere utile. »

Vi sono poi due altre ipotesi da prevedere.

La prima è che non si sappia chi sia il possessore d'un fondo o d'una zona di terreno; ed allora? Per non lasciare alcuna lacuna, fu disposto che i beni di cui non si possano conoscere i possessori, fossero dal perito intestati provvisoriamente al Demanio dello Stato *per possessore ignoto,* salvo poi a procedere alle occorrenti rettificazioni quando si fossero avute in qualsiasi modo le necessarie notizie (1).

(1) Art. 7 della Legge, 69 del regolamento.

L'altra ipotesi riguarda i possessori a titolo precario o a titolo di solo dominio utile. — Nella seduta 20 gennaio 1886 della Camera dei deputati l'on. Pellegrini domandò se in tali casi si sarebbe nelle intestazioni catastali indicato soltanto il nome di quei possessori, considerandoli come se possedessero a titolo d'intero possesso, o invece si sarebbe conservata la distinzione che difatto esiste in siffatti possessi, iscrivendo il nome del possessore precario e del proprietario, dell'utilista e del domino diretto. Il Messedaglia riconobbe l'importanza della quistione, ma sostenne essere più opportuno rimandarne la soluzione al Regolamento; e la Camera fu dello stesso parere. Il Regolamento infatti provvide al riguardo disponendo coll'art. 70 che, nei casi di enfiteusi o livello, e di usufrutto, l'intestazione dovesse portare in linea principale l'enfiteuta, il livellario o l'usufruttuario, ed in linea secondaria il domino diretto o il proprietario del fondo (1).

Contemporaneamente all'intestazione delle particelle catastali si prende nota dell'ubicazione e

(1) Nei casi d'enfiteusi o livello, usufrutto o diritto d'uso, l'intestazione porta in linea principale il cognome, il nome e la paternità dell'enfiteuta, livellario, usufruttuario od usuario, ed in linea secondaria il cognome, nome e la paternità di chi ha il dominio diretto o la nuda proprietà del fondo.

Quando l'usufrutto o il diritto d'uso riflette una quota parte indivisa del fondo, l'usufruttuario o l'usuario si iscrive in seconda linea.

V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 283 e 383.

della qualità di coltura o della destinazione di ciascuna di esse (1). Tutto ciò si descrive in un documento che accompagna la mappa (*sommarione*) e che serve ad apprestare i primi elementi per la costituzione dei futuri registri censuari.

(1) Art. 67 del Regolamento.

CAPITOLO IV.

Operazioni di stima.

Le operazioni di misura dànno per risultato la consistenza materiale delle particelle catastali; le operazioni di stima servono a determinare il *valore imponibile* di esse come base della ripartizione dell'imposta.

L'imposta fondiaria, dicemmo nell'*Introduzione*, colpisce la parte del prodotto netto dei fondi, che spetta al proprietario come tale, e che costituisce appunto quel che chiamasi valore imponibile. Per giungere alla sua determinazione furono proposti e seguiti a volta a volta varii sistemi.

Fra essi il più generalmente adottato è il sistema che commisura l'imponibile alla rendita del fondo, depurata della parte spettante all'industria agricola, delle spese di produzione e manutenzione e d'una quota per le perdite eventuali. Questa rendita può essere: l'*effettiva* o *reale;* la *media* e *normale* in rapporto alle varie qualità e classi di colture; la *potenziale* secondo l'intrinseca produttività dei singoli fondi; o quel che chiamasi *terratico* o *rendita della terra* in senso economico, cioè quella parte di prodotto che cor-

risponde alla *differenza* fra terre d'ineguale produttività. E come nella natura della rendita che deve costituire il valore imponibile, si riscontra anche diversità di criteri nei modi di determinarne l'ammontare secondo i casi; giacchè talvolta si ha riguardo direttamente alla rendita stessa, senza altre indagini; tal'altra si parte dal dato del capitale per giungere alla rendita corrispondente, con norme fisse e prestabilite, vale a dire si determina direttamente il capitale e non la rendita, la quale poi si deduce da quello sulla stregua del saggio medio locale dell'interesse dei capitali investiti nella proprietà fondiaria.

Non ci sembra necessario di dichiarare che tutte queste diversità di criteri conducono ad altrettanti metodi relativi alla determinazione del valore imponibile dei fondi, ma aventi tutti un punto comune, che cioè il predetto valore si commisura sempre alla *rendita.*

Di contro a questo sorge l'altro sistema che vorrebbe prendere come base dell'imponibile il *valore capitale* dei fondi, indipendentemente dalla rendita, di cui quindi non dovrebbe tenersi alcun conto: si guarderebbe non già alla produttività dei terreni, ma bensì al loro valore intrinseco.

Quale di questi sistemi è preferibile? — In via assoluta nessuno può dirsi scevro di difetti e di inconvenienti nella pratica applicazione (1); ma è fuor di dubbio che il sistema meno imperfetto e più conciliabile colla stabilità propria d'un catasto

(1) Vedi al riguardo quanto ne scrive il Messedaglia nella *Relazione* cit., pag. 215 e seg.

geometrico particellare è quello che commisura l'imponibile alla rendita media e normale dei fondi in rapporto alle varie qualità e classi di colture. Non si deve guardare alla rendita effettiva, che è variabile da un anno all'altro; e nemmeno alla rendita potenziale, che è un'astrazione e non sempre si riuscirebbe a determinarla con precisione; ma deve mirarsi unicamente a quello che può considerarsi come il prodotto continuativo, duraturo, normale dei diversi fondi, nelle condizioni in cui si trovano di fatto; deve mirarsi al reddito ordinario su cui conta il proprietario medesimo, da calcolarsi mediamente e sopra un tratto di tempo abbastanza lungo per potere tener conto di tutte le diverse vicende della coltivazione. E questo appunto è il metodo adottato dal nostro legislatore, come meglio vedremo più innanzi.

Stabilita la base dell'estimo, è d'uopo fissare il procedimento per la sua determinazione.

Anche qui abbiamo varii sistemi, poichè la stima può essere *diretta* o *indiretta, analitica* o *sintetica.*

Parlando sempre in riguardo d'un catasto geometrico particellare quale dovrà essere il nostro, diremo che la stima diretta è quella che considera e valuta le particelle catastali una per una, individualmente; mentrechè la stima indiretta procede per categorie generiche, a norma di certe caratteristiche comuni, ossia procede per classi e tariffe. In conseguenza, il risultato a cui si giunge è ben diverso nei due casi: nel primo si ottengono valori individuali, specifici; nel secondo si ottengono valori medii, generici, unitarii; ed in

entrambi i casi non mancano nè i pregi nè i difetti.

La stima diretta importa un processo lungo, fastidioso e costoso; ma in compenso offre i seguenti vantaggi:

a) calcola la rendita reale di ciascun fondo considerato in tutta la sua integrità e nella mutua dipendenza delle varie sue parti, e può così tener conto anche degli oneri reali;

b) fornisce in alcuni casi delle soluzioni dirètte e semplici;

c) evita gli errori sistematici che si estendono ad intiere categorie;

d) consente una vigilanza immediata ed efficace da parte dei singoli interessati;

e) produce fin dal primo momento la perequazione estimale, non restando altro a fare dopo risoluti i reclami privati.

La stima indiretta, d'altra parte, costituisce un procedimento astratto che scinde la naturale integrità dei fondi e riunisce le particelle in ragione soltanto di qualità e produttività; ottiene un reddito censuario medio, generico, astratto, che non corrisponde o può non corrispondere al reale; è assai complicata, richiedendo ripetute revisioni e conguagli per eliminare gli errori sistematici ed ottenere da ultimo la richiesta uniformità dei risultati. Ma di rincontro è metodo *impersonale, obbietivo,* e conseguentemente *imparziale;* è metodo essenzialmente *perequativo,* perchè consente e lascia sussistere dei termini di confronto da classe a classe e da luogo a luogo, ammettendo la possibilità di verificazioni e correzioni meto-

diche; è metodo sommamente *pratico,* in quanto che può, nella valutazione che serve di base alla stima, non solo guardare al dato del prodotto del fondo, ma anche a quello dei prezzi d'affitto o d'acquisto, ed in genere ad ogni altro dato che offra un elemento qualsiasi di valutazione; ed infine è metodo che giova non poco alla facile e buona conservazione del catasto, giacchè nelle successive mutazioni di proprietà le particelle di coltura ch'esso considera e valuta, o non si dividono, o si dividono poco frequentemente; e, pur dividendosi, non v'è più bisogno di altra stima, ripartendosi l'estimo in ragione di superficie.

Questi vantaggi che presenta la stima indiretta in confronto della diretta l'hanno fatta sempre preferire in pratica, malgrado i suoi difetti che pure non son lievi (1).

La stima, si disse, può anche essere *analitica* o *sintetica.* È analitica quando prende per *dato estimale,* ossia come elemento di valutazione, unicamente il *prodotto* dei fondi, debitamente appurato e determinato mediante analisi peritale. È invece sintetica quando assume come dato estimale il *valore locativo* o *venale* dei fondi, cioè i canoni d'affitto o i prezzi d'acquisto. La stima diretta è sempre analitica; la stima indiretta può essere analitica o sintetica.

La preferenza generalmente è data alla stima

(1) Per quanto si sappia, di tutt'i catasti vigenti solo il toscano di terraferma ha seguito la stima diretta individuale, per singoli appezzamenti composti di una o più particelle. — V. *Relazione* cit., pag. 168 e seg.

analitica, la quale, sebbene implichi un processo lungo ed una gran difficoltà nel mantenere la necessaria uniformità di criteri estimali fra un grandissimo numero di periti, pure ha il vantaggio di potersi applicare in tutte le circostanze, di sceverare e porre in evidenza i varii elementi dei prodotti, di tenere esatto conto di tutti questi elementi, di agevolare la comparabilità e la possibilità tecnica delle occorrenti rettificazioni.

Ciò non vuol dire che debba assolutamente eliminarsi la stima sintetica, la quale può senza inconvenienti sussistere accanto all'analitica e servirle anzi di utile sussidio, ma sempre in via subordinata o a titolo di riscontro. È il sistema che potrebbe dirsi misto e che si segue nella formazione del nuovo catasto italiano.

In conclusione, la Legge 1° marzo 1886 assume come base dell'estimo il reddito netto delle particelle catastali nella parte spettante al proprietario, ossia il *reddito netto dominicale,* e prescrive che esso, per regola, sia determinato mediante stima indiretta analitica, e sussidiariamente anche mediante stima indiretta sintetica. Diciamo: *per regola,* poichè la detta Legge ammette anche eccezionalmente la stima *diretta* analitica e la stima detta *per parificazione*: la prima si applica ai laghi e stagni da pesca ed a speciali terreni coltivati; la seconda è propria delle aree sottratte all'ordinaria coltivazione; mentre la stima indiretta analitica o sintetica riguarda i terreni produttivi in genere.

La stima per classi e tariffe, di cui dobbiamo ora occuparci, comprende, come si accennò, le

seguenti operazioni: la *qualificazione*, la *classificazione*, il *classamento* e la *formazione delle tariffe* (1).

Vediamo in che consiste e come si esegue ciascuna di queste operazioni.

SEZIONE I.

QUALIFICAZIONE, CLASSIFICAZIONE E CLASSAMENTO.

Premettiamo che base della qualificazione e susseguente classificazione dei terreni è un prospetto delle qualità catastali, formato dalla Giunta superiore ed applicabile in tutto il regno. Esso comprende trentuna qualità, le cui denominazioni e definizioni diamo qui appresso:

1.° *Seminativo.* Terreno lavorato coll'aratro, o colla vanga, o colla zappa, senza distinzione di posizione, la cui coltura è avvicendata, o suscettibile di esserlo, a cereali o anche a legumi, a tuberi, a piante filerecce, a piante erbacee da foraggio od a piante industriali temporanee;

2.° *Seminativo irriguo.* Terreno come sopra, irrigato con acqua propria o di affitto, sia che nell'avvicendamento ricorrano coltivazioni richiedenti necessariamente l'irrigazione, come per esempio il riso, sia che a talune l'irrigazione non sia indispensabile;

3.° *Seminativo misto a colture arboree.* Seminativo come al n. 1, in cui esistono viti o al-

(1) Art. 74 del Regolamento.

beri allineati o sparsi, il cui prodotto costituisca un fattore notevole del reddito del fondo;

4.° *Seminativo misto a colture arboree irriguo.* Seminativo come al n. 3, cui s'applichi l'irrigazione come al n. 2;

5.° *Prato.* Terreno comunque situato, produttore di foraggio erbaceo, falciabile almeno una volta all'anno per essere conservato in fieno;

6.° *Prato irriguo.* Terreno a prato perenne come sopra, che goda del beneficio d'una regolare irrigazione o con acqua propria o con acqua d'affitto;

7.° *Prato a colture arboree.* Terreno come al n. 5, in cui esistano alberi come al n. 3;

8.° *Prato irriguo con colture arboree.* Terreno come al n. 7, in cui si applichi l'irrigazione come al n. 2;

9.° *Prato a marcita.* Terreno a prato perenne irrigato con acqua propria o di affitto, non solo nella stagione estiva, ma anche nella jemale, in modo da fornire un taglio almeno di erbe o nell'autunno avanzato o al finire dell'inverno;

10.° *Risaia stabile.* Terreno fornito d'acqua d'irrigazione, o propria o di affitto, coltivato a riso esclusivamente;

11.° *Pascolo.* Terreno produttore di erbaggi utilizzabili come foraggio, i quali non si possono economicamente falciare e si fanno pascolare dal bestiame;

12.° *Pascolo arborato.* Terreno come al n. 11, in cui esistono alberi come ai n. 3 e 7;

13.° *Pascolo cespugliato.* Terreno pascolativo, sparso di cespugli che coll'ombra e l'estesa oc-

cupazione dello spazio riducono a limiti ristretti la produzione delle erbe;

14.° *Giardini.* Terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciale apparecchio di riparo o riscaldamento, o in generale sottratti, per qualsivoglia uso, all'ordinaria coltivazione, in quanto non siano a considerarsi come accessori dei fabbricati rurali;

15.° *Orto.* Terreno coltivato ad ortaggi per scopo commerciale;

16.° *Orto irriguo.* Terreno come al n. 15, che gode d'una regolare irrigazione;

17.° *Agrumeto.* Terreno coltivato ad agrumi d'ogni specie;

18.° *Vigneto.* Terreno coltivato a viti allo scopo di ottenere dal suolo, o esclusivamente o principalmente, il massimo raccolto d'uva, attribuendosi agli altri prodotti un' importanza secondaria;

19.° *Frutteto.* Terreno coltivato a piante da frutta esclusivamente o principalmente, attribuendosi agli altri prodotti un' importanza secondaria;

20.° *Uliveto.* Terreno coltivato ad ulivi esclusivamente o principalmente, attribuendosi agli altri prodotti un' importanza secondaria;

21.° *Gelseto.* Terreno coltivato a gelsi esclusivamente o principalmente, attribuendosi agli altri prodotti un' importanza secondaria;

22.° *Colture speciali ad alcune parti d'Italia.* (Escluse quelle colture che entrano nelle rotazioni agrarie e quelle che possono essere assegnate ad altre qualità del presente quadro);

23.° *Castagneto da frutto.* Terreno occupato esclusivamente o principalmente da castagni da

frutto, attribuendosi un' importanza secondaria agli altri prodotti;

24.° *Canneto.* Terreno produttore di canne destinate al servizio delle vigne od al commercio;

25.° *Bosco di alto fusto.* Terreno occupato da alberi di alto fusto d'ogni genere;

26.° *Bosco ceduo.* Terreno occupato da alberi d'ogni genere che si tagliano ad intervalli generalmente non maggiori di 15 anni, sia di ceppaia che di piante a capitozza;

27.° *Bosco misto.* Bosco composto promiscuamente di alto fusto e di ceduo;

28.° *Lago o stagno da pesca.* Lago o stagno da cui si ricava qualche prodotto commerciale di pesca;

29.° *Incolto produttivo.* Qualunque terreno, non compreso nei precedenti titoli, che senza l'intervento della mano dell'uomo dia un prodotto valutabile, anche minimo;

30.° *Ferrovia e tramvia con sede propria.* (Vedasi l'art. 62 lettera k e l'art. 140 del Regolamento 2 agosto 1887, n. 4871);

31.° *Incolto sterile.* Terreno assolutamente improduttivo (1).

Sulla scorta di questo quadro di qualificazione generale le Giunte tecniche procedono alla formazione di quadri e prospetti di qualificazione e classificazione dei terreni di ciascun comune, con criteri e metodi uniformi per tutto il regno e perciò stabiliti dalla Giunta superiore del catasto, la quale

(1) V. *Raccolta* citata, vol. I, pag. 2[illegible]7, e vol. II, pag. 279.

determina altresì i modi di raccogliere le opportune notizie (1).

Le Giunte tecniche hanno facoltà di aumentare il numero delle qualità di coltura, specialmente allo scopo di evitare nelle operazioni susseguenti un numero eccessivo di classi, mantenendosi nei limiti dello stretto necessario e non discostandosi possibilmente dalle qualificazioni adottate nei catasti esistenti; salvo a raggruppare in seguito le nuove qualità sotto quelle corrispondenti del quadro generale (2).

§ 1. *Qualificazione.*

La qualificazione consiste nel distinguere i terreni di ciascun comune secondo le varie loro qualità, ossia secondo le specie essenzialmente differenti, tanto per la diversa coltivazione a cui vengono di solito destinati i terreni stessi, quanto per il diverso loro prodotto spontaneo, od anche per altre condizioni e circostanze notevoli e permanenti (3). Da ciò si deduce che, rispetto alla qualificazione, si considerano soltanto le colture ordinarie, permamenti, di natura continuativa, a cui i singoli fondi possono essere e son destinati, indipendentemente dalla misura e dal pregio della produzione; e però non si ha riguardo alle accidentali e passeggiere forme di coltura e di pro-

(1) Art. 75 del Regolamento.

(2) V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 415.

(3) Art. 76 del Regolamento.

duzione, le quali non importano lunga durata e costanza di carattere.

Di regola si fa una qualificazione distinta per ogni comune amministrativo. Per eccezione, nei comuni molto estesi ed in condizioni agronomiche molto disparate la qualificazione può farsi per sezioni determinate da strade, corsi d'acqua o altri limiti naturali; e nei comuni forniti di mappe geometriche particellari servibili possono mantenersi le già esistenti divisioni in comuni censuari, purchè ciò sia autorizzato con decreto del Ministro delle finanze, su proposta della Giunta tecnica o della Commissione censuaria comunale e sentita la Giunta municipale (1).

La qualificazione, che, come già sappiamo, viene eseguita delle Giunte tecniche, è disciplinata da particolari *Istruzioni,* al pari di tutte le altre operazioni catastali (2).

Da queste *Istruzioni* ricaviamo le seguenti norme direttive.

Le qualità dei terreni produttivi si distingono in *semplici* e *miste.* Si considerano di qualità semplice i terreni che dànno esclusivamente, o quasi, un sol genere di produzione, cioè soltanto prodotti del *suolo,* ovvero soltanto prodotti delle piante arboree, legnose o fruttifere, di *soprassuolo.* Si considerano di qualità *mista* i terreni che dànno in notevole proporzione prodotti di suolo e di soprassuolo.

Le piante da legna che in piccolo numero si

(1) V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 416.
(2) V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 415 e seg.

trovano sparse saltuariamente sul terreno o poste sul contorno degli appezzamenti, o sulle ripe, non determinano qualità miste Lo stesso dicasi per le siepi vive non fruttifere, che circondano gli appezzamenti.

Quei terreni nei quali, per mancanza di concimi o per deficienza di mano d'opera, si suole alternare regolarmente la coltivazione col riposo di uno o più anni, son qualificati *seminativi,* al pari dei terreni costantemente coltivati. Qualora poi il riposo venga interrotto eccezionalmente a lunghi intervalli di tempo con un solo anno di coltura, si qualificano come *pascoli* od *incolti produttivi.*

Non si fa all'atto della qualificazione alcuna distinzione fra i terreni irrigati con acqua propria e quegli irrigati con acqua d'affitto. Così pure si ritengono irrigui i terreni soliti ad irrigarsi con acque di origine e derivazione incerta, per cui talvolta viene a mancare nei maggiori bisogni. Queste circostanze speciali vengono prese in considerazione nelle successive operazioni di stima. Sotto la qualità di irrigui si comprendono anche quei fondi che, secondo l'avvicendamento in uso, non si sogliono irrigare tutti gli anni.

I parchi e i fondi cinti da muro non formano perciò soltanto una distinta qualità, ma si considerano come aperti, e vengono applicate ad essi le qualità diverse che vi si riscontrano o alle quali si debbono parificare.

Ai terreni sottratti all'ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi come accessori di fabbricati rurali, viene applicata la qualità dei migliori fra i terreni contigui, susseguita dalla qualifica della loro destinazione attuale.

Non si fanno distinte qualità: *a*) pei terreni il cui godimento è vincolato da leggi locali o forestali, e per quelli su cui il Governo esercita speciali diritti, tenendosi conto di tali oneri nella classificazione o nel classamento; *b*) pei terreni soggetti a servitù militare, avendosi parimente riguardo nella classificazione o nel classamento ai danni continui o periodici derivanti ai medesimi; *c*) pei terreni soggetti a tasse consorziali, di cui si fa soltanto cenno negli atti annessi al prospetto di classificazione per norma del perito classatore; *d*) pei fondi soggetti a decime e canoni enfiteutici o livellari, a diritti di pascolo o di legnatico, a debiti e pesi ipotecari, a compensi e prestazioni in generi; *e*) pei terreni soggetti ad inondazioni ordinarie che accadono quasi inevitabilmente ogni anno o a brevi periodi pressochè certi, oppure ad intervalli irregolari, dovendosi tener conto dei relativi danni nella classificazione o nel classamento; *f*) pei terreni soggetti a lavine e frane, pei cui danni vale la stessa regola anzidetta.

A parte tutto ciò, vi è un punto fondamentale da stabilire con precisione, ed è l'*epoca censuaria* in rapporto alle colture.

A tal proposito richiamiamo quanto scrivemmo trattando del rilevamento, vale a dire che si hanno tre metodi: quello dell'attualità, quello della data o epoca fissa e quello misto.

Come pel rilevamento, anche per la qualificazione è prescritto di seguire il metodo misto. Laonde normalmente si guarda allo stato attuale di coltura o destinazione dei fondi, ed ogni par-

ticella si considera da sè, per quel che rappresenta nella sua realità individuale, senza riguardo alla sua connessione con altri fondi, o con enti di diversa specie, come sarebbero gli esercizi industriali, nè a rapporti personali del possessore.

Ma d'altro lato non si tien conto di quei miglioramenti che il possessore dimostri d'aver fatto posteriormente al 1° gennaio 1886, nè dei deterioramenti intenzionali a frode del catasto, o dipendenti da circostanze affatto accidentali e transitorie che abbiano alterato momentaneamente lo stato materiale del fondo o la sua coltivazione (1). Questo temperamento è richiesto dall'interesse dell'agricoltura, essendochè, se dovesse seguirsi in ogni caso il metodo dell'attualità, durante la formazione del catasto non si farebbero miglioramenti, i quali accrescerebbero il reddito imponibile e quindi anche la relativa imposta. È dunque un temperamento a tutto vantaggio dei contribuenti: è un vero beneficio concesso ai miglioramenti dovuti al lavoro ed al capitale del possessore, e consistente nell'accordare all'aumento di rendita l'esenzione dall'imposta fondiaria per uno spazio di tempo che può estendersi fino a 50 anni, cioè venti ritenuti necessari per la formazione del nuovo catasto e trenta da scorrere dopo l'attivazione di esso e prima che si possa procedere alla revisione generale dell'estimo (2).

---

(1) Art. 12 e 13 della Legge, 85 del Regolamento.

I succennati miglioramenti son quelli che possono far variare i terreni di qualità o di classe. — Art. 8 del Regolamento.

(2) Abbiamo detto che il beneficio è concesso ai miglio-

Incombe al possessore interessato la dimostrazione che i miglioramenti di qualità o di classe siano posteriori all'epoca censuaria suddetta. Le norme all'uopo prescritte variano secondo che si tratti di miglioramenti eseguiti o da eseguirsi prima della costituzione delle Commissioni censuarie comunali, ovvero di miglioramenti che si vogliano introdurre dopo tale costituzione.

Nel primo caso i possessori interessati debbono produrre all'Intendenza di finanza un certificato di altri tre possessori probi del comune, nel quale siano chiaramente e con precisione indicati: *a*) l'ubicazione; *b*) la denominazione e la superficie dei terreni migliorati o da migliorarsi; *c*) i numeri di mappa, se il comune è fornito di mappe, comunque rilevate, e sia che servano di base a catasti geometrici regolari per l'esazione delle imposte, sia che servano ad altri usi; *d*) lo stato dei terreni anteriore ai miglioramenti e le variazioni in seguito apportatevi; oppure lo stato attuale di coltura dei terreni e le piantagioni fruttifere esistenti su di essi, nonchè i miglioramenti che si vogliono effettuare. Cotesti certificati debbono convalidarsi, per la verità dell'esposto,

ramenti *dovuti al lavoro ed al capitale del possessore*, giacchè la Legge (art. 12) parla espressamente di miglioramenti che il possessore dimostrerà di *aver fatto*. Essi quindi debbono essere un prodotto dell'opera del possessore, e non già effetto di circostanze a lui estranee.

Vuolsi pure notare che la Legge non specifica i miglioramenti, i quali perciò possono riferirsi tanto alla *qualità* della coltura, quanto al merito estimale e contributivo dei fondi, ossia alla *classe* delle colture.

con analoga dichiarazione della Giunta municipale; e, finchè non siano costituite le Commissioni censuarie comunali, vengono conservati dall'Intendenza, la quale ha pure facoltà di fare eseguire dal dipendente personale tecnico le verifiche ritenute necessarie per la constatazione dei fatti, avvertendone gl'interessati perchè possano intervenire o delegare altri a rappresentarli. Costituite poi le Commissioni censuarie comunali, l'Intendenza rimette ad esse i certificati ricevuti; ed allora ciascuna Commissione esegue opportune indagini per accertare l'esattezza delle dichiarazioni (1).

Nel caso di miglioramenti che vogliano introdursi dopo la costituzione delle Commissioni comunali, il possessore, prima d'iniziarli, deve denunciare in iscritto alla competente Commissione quali cambiamenti o sostanziali migliorie abbia divisato di eseguire, precisando i terreni nei quali intende effettuarli e lo stato di coltura dei medesimi con tutte le indicazioni surriferite. La Commissione comunale, man mano che riceve le denuncie, da presentarsi in due esemplari, esamina se siano esposti con chiarezza e precisione tutt'i dati richiesti, le fa completare e correggere quando le riconosca irregolari, e poscia ne restituisce al possessore un esemplare con dichiarazione di ricevuta. Ove non abbia elementi sufficienti per assicurarsi della veridicità delle denunzie, la Commissione procede a visite locali, iscrivendone il risultato su ciascuna denunzia; e se invece crede

(1) Art. 88, 89 e 90 del Regolamento.

di poter pronunziare il proprio giudizio senza recarsi sul luogo, ne fa espressa menzione sulle denunzie medesime (1).

Certificati e denunzie vengono poi trasmessi, prima che incominci il classamento, all'Ufficio d'ispezione competente, perchè possa tenerne conto nel classare le particelle a cui si riferiscono i miglioramenti (2).

I certificati e le denunzie di cui sopra sono esenti da qualunque tassa di registro e di bollo, tanto per sè stessi, quanto riguardo alla convalidazione per la verità dell'esposto da parte della Giunta municipale ed all'attestazione di regolarità da parte delle Commissioni. Ciò a senso dell'art. 41 della Legge 1° marzo 1886, che nella prima parte esenta da ogni tassa di registro e bollo tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e pei reclami e procedimenti relativi: esenzione che venne mantenuta espressamente dall'art. 21, lettera *m,* della Legge 14 luglio 1887 n. 4702, modificativa di quelle di bollo e di registro. Però i detti certificati e denunzie dovranno portare l'indicazione dell'uso a cui son destinati, a norma dell'art. 21 n. 7 della Legge sul bollo 13 settembre 1874 n. 2077 (3).

Quanto abbiamo esposto si riferisce ai miglioramenti arrecati o da arrecarsi ai terreni dopo il 1° gennaio 1886. — Pei deterioramenti dipendenti

(1) Art. 91 e 92 del Regolamento.

(2) Art. 93 del Regolamento.

(3) V. *Raccolta* cit., vol. I, pag. 254; vol. II, pag. 508 e seguenti.

da circostanze affatto accidentali e transitorie nulla è stabilito nè dalla Legge nè dal Regolamento; e per quelli fatti in frode del catasto il Regolamento dispone soltanto che i terreni in cui vennero prodotti debbano iscriversi nel catasto colla qualità e classe che sarebbe stata di loro competenza prima dei seguiti deterioramenti (1).

Ora, mentre crediamo che questa regola sia da applicarsi anche ai deterioramenti della prima specie, cioè non derivanti da frode, ci sembra fuor di dubbio che, non trovandosi sancite norme speciali su questo punto, debba e possa ricorrersi alle norme generali, da farsi valere dal possessore sia assistendo a suo tempo alle visite dei periti classatori sopra luogo, sia presentando in seguito corrispondenti osservazioni e reclami alla Commissione censuaria comunale in ordine al classamento. Anzi l'Amministrazione catastale ha ritenuto che nulla impedisca al possessore di provvedersi, quando voglia, di ogni mezzo di prova che creda opportuno nel proprio interesse, e di potersi quindi valere pei deterioramenti delle norme sancite pei miglioramenti, affine di dimostrare che manchi nella specie il carattere di accidentalità e transitorietà o l'elemento della frode (2).

Tornando alla qualificazione ed alle cennate *Istruzioni* che la disciplinano in tutt'i suoi particolari, avvertiamo che la Giunta tecnica deve anzitutto fare una perlustrazione di ciascun comune

(1) Art. 87 del Regolamento.

(2) V. *Raccolta* cit., vol. I, pag. 253.

per acquistare una cognizione generale del territorio e delle colture compresevi, senza procedere alla ricognizione dei singoli appezzamenti; e di ciò deve previamente avvisare: *a*) la Direzione compartimentale, perchè possa, occorrendo, designare un proprio commissario che accompagni la Giunta nell'interesse dell'Amministrazione del catasto; *b*) la Commissione censuaria comunale, perchè fornisca un indicatore ed assista la Giunta, sia pure per mezzo d'un delegato; *c*) il sindaco del comune, perchè, se creda, mandi anche un suo rappresentante.

La perlustrazione dei primi comuni è sempre fatta dalla Giunta tecnica collegialmente, allo scopo di stabilire i migliori procedimenti da adottarsi per le operazioni. In seguito, pel sollecito andamento dei lavori, la Giunta può dividersi in due o tre gruppi, composti ciascuno di un perito governativo e di un perito provinciale; ma tutte le proposte relative ai singoli comuni debbono essere assoggettate a deliberazioni collegiali.

La Giunta deve estendere preferibilmente i propri studi sopra circoli censuari, o gruppi di più comuni aventi le stesse condizioni di suolo e di produzione, per modo che le operazioni fatte in un comune abbiano a servire di norma per le operazioni da farsi negli altri comuni dello stesso gruppo censuario.

Coi dati così raccolti, e tenendo presente il quadro di qualificazione generale adottato dalla Giunta superiore del catasto, nonchè le speciali *Istruzioni* all'uopo emanate, la Giunta tecnica forma per ciascun comune un prospetto di qualificazione,

usando per le varie qualità denominazioni uniformi (1).

Un esemplare del prospetto deve trasmettersi alla Direzione compartimentale, la quale poi, sentita, ove occorra, la Giunta superiore, vi fa introdurre quelle rettificazioni che siano necessarie. Il detto esemplare va accompagnato dal prospetto di classificazione (la quale, come ora vedremo, normalmente si esegue insieme alla qualificazione), nonchè da una breve monografia sulle condizioni agricole ed economiche del comune. Per la compilazione di tali monografie la Giunta tecnica rivolge un apposito questionario alle Commissioni censuarie comunali, e durante la perlustrazione di ogni comune si assicura dell'esattezza delle notizie fornite da esse, completandole e rettificandole se deficienti o non conformi alle condizioni locali (2).

§ 2. *Classificazione.*

La classificazione consiste nel suddividere ciascuna qualità di coltura in tante classi quanti sono i gradi notabilmente diversi della rispettiva produttività, tenuto conto di tutte le condizioni fisiche ed economiche influenti sulla determinazione della relativa rendita netta, precisando le caratteristiche e gli elementi che valgono a distinguere una classe dall'altra, e fissando nel tempo stesso un certo numero di particelle che rappre-

(1) V. *Raccolta* cit., vol. I, pag. 277; vol. II, pag. 415.
(2) V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 434.

sentino il merito medio di ciascuna classe, da servire come tipi per il successivo classamento (1).

La classificazione dei terreni di un comune è indipendente da quella degli altri; ond'è che deve farsi in ciascun comune, e per ogni qualità che lo richieda, una speciale numerazione progressiva di classi (2). Però, come per la qualificazione, anche per la classificazione possono esser conservate, nei territori aventi catasti e mappe particellari a base geometrica, le suddivisioni censuarie esistenti, coincidano o no col comune amministrativo; e per gli altri territori, nei casi di eccessiva estensione o di eccezionale conformazione topografica, le Giunte tecniche e le Commissioni censuarie comunali, sentite le Giunte municipali, possono proporre alla Giunta superiore del catasto la divisione del comune amministrativo in due o più comuni censuari, ovvero in sezioni; beninteso che in entrambe le ipotesi è necessaria l'autorizzazione del Ministro delle finanze.

Per regola generale la classificazione è fatta contemporaneamente alla qualificazione; per cui

---

(1) Art. 78 del Regolamento.

Per poter classificare con chiarezza e precisione le qualità *miste,* cioè a produzione diretta del *suolo* mista a quella delle piante arboree di *soprassuolo,* si è adottata una distinta nomenclatura, dividendosi in *classi* diverse la produttività del *suolo,* ed in *gradi* la produttiva del *soprassuolo.* E così alle qualità miste si applica una classe competente alla produttivà del suolo, ed un grado competente a quella del soprassuolo: classe e grado che poi si riuniranno per formare la relativa tariffa.

V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 423.

(2) Art. 79 del Regolamento.

la Giunta tecnica, nel percorrere il territorio di ciascun comune per eseguire quest'ultima operazione, assume eziandio tutt'i dati necessari per la prima. Essa, dopo avere acquistata cognizione esatta del territorio, procede alla verifica dei terreni migliori e di quelli più scadenti d'ogni qualità per la formazione delle due classi estreme, e determina il numero di quelle intermedie a seconda della maggiore o minore produttività delle dette classi estreme. La prima classe deve comprendere i terreni di maggiore produttività, ed a misura che questa decresce, si formano le classi inferiori con una distanza ben marcata fra l'una e l'altra, trascurando le piccole differenze difficilmente valutabili, affine di diminuire le incertezze e l'arbitrio del perito catastale nell'applicazione della classe. E quando i terreni d'una data qualità son tutti di produttività uniforme o quasi, si forma di essi una classe unica.

Con criteri analoghi si stabiliscono i gradi delle colture arboree di soprassuolo (1).

Il numero delle classi e dei gradi può variare da qualità a qualità di coltura nello stesso comune, e nella stessa qualità da comune a comune: il che vuol dire che, per esempio, nel comune *A* il *seminativo* può avere tre classi ed il *frutteto* cinque, e che il *prato* nel comune *B* può avere due classi e nel comune *C* tre. Nondimeno le classi ed i gradi vogliono ordinarsi in modo che la varietà succennata sia la minore possibile, e che, a parità di condizioni, fissati i medesimi estremi

(1) V. nota (1) a pag. prec.

di produzione rispettivamente nella prima ed ultima classe o grado di una data qualità, le classi o i gradi intermedii conservino nei diversi comuni rapporti pressochè uguali coi detti estremi, affinchè riescano più facili i confronti.

Tenuto fermo tale principio, la Giunta superiore del catasto ha stabilito che il numero massimo delle classi in cui può dividersi ciascuna qualità non debba esser superiore a cinque, e quello dei gradi non maggiore di tre. Nei casi eccezionali in cui occorra di varcare cotesti limiti, la Giunta tecnica ne fa, per mezzo della Direzione compartimentale, proposta motivata alla Giunta superiore cui spetta di decidere caso per caso.

Le differenze di produttività che debbono servire di criterio e fondamento alla classificazione, dipendono, com'è facile comprendere, da circostanze molteplici e di varia natura, ed in ispecie dalle condizioni agronomiche e climatologiche dei luoghi; ma in pratica quelle differenze vengono determinate dalla produzione effettiva dei terreni; e per conseguenza nella classificazione deve adottarsi come criterio essenziale la quantità e bontà dei prodotti. Muovendo da simile concetto, gli elementi da prendere in considerazione per la formazione di classi e gradi distinti non possono essere che i seguenti:

a) la natura e costituzione del terreno: se umifero, marnoso, calcare, argilloso, siliceo, acquitrinoso, ecc.;

b) la profondità dello strato coltivabile;

c) la qualità del sottosuolo: se permeabile, impermeabile, ecc.;

d) la situazione dei terreni: se in piano, in colle, in monte, in valle, in una o in diverse regioni del territorio comunale; se vicini o lontani dai centri d'abitazione o dalle aziende agricole; e pei terreni in monte ed in colle, se esposti a levante, a mezzogiorno, a ponente o a tramontana;

e) la disposizione del suolo: se pianeggiante o ondulato, a leggiero, mediocre o forte pendio: se a terrazzi sopra murelli, o con ripe erbose;

f) le condizioni climatologiche dei luoghi: cioè se soggetti a grandine, brine, forti correnti, ecc.;

g) l'attitudine del terreno a produrre, sia acquisita naturalmente, sia divenuta stabile e permanente per effetto dell'impiego di mezzi artificiali o anche eccezionali: se cioè i terreni siano atti alla coltivazione del frumento, dell'avena, della canapa, o piuttosto all'allevamento delle viti, di altre piante fruttifere, o del bosco, ecc.;

h) la quantità delle piante fruttifere che determinano la classe delle qualità *semplici* a colture arboree fruttifere, o il grado del soprassuolo delle qualità *miste*, e la superficie sottratta dalle piantagioni alla coltivazione erbacea per ogni grado delle qualità *miste*;

i) la specie, quantità e bontà dei prodotti;

l) pei terreni irrigui, le qualità più o meno fertilizzanti delle acque, la loro quantità ed il sistema d'irrigazione.

Come già accennammo in altro luogo (1), per giungere alla determinazione del reddito netto imponibile si guarda non alla produzione effettiva,

(1) V. *Introduzione, III*, a pag. 63 e seg.

nè alla potenziale; ma bensi a quella ordinaria, permanente, di sua natura continuativa; ossia alla specie e quantità di prodotti che d'ordinario s'ottiene coi mezzi e coi metodi di coltura più comunemente in uso in ciascun territorio, senza tener conto delle migliori e maggiori produzioni di terreni coltivati con diligenza straordinaria o con metodi speciali, nè delle produzioni troppo scarse di altri terreni nei quali la coltivazione è sommamente trascurata o cattiva.

I prodotti si desumono dal periodo di tempo necessario per comprendere le ordinarie vicende delle diverse colture, ed in generale si espongono nel loro stato naturale, indicando, per esempio, l'*uva* piuttostochè il *mostò* od il *vino*, le *castagne verdi* anzichè le *secche*, le *ulive* invece dell'*olio* ecc., a meno che in un territorio non sia generalizzato l'uso di contrattare i generi in tale stato, perchè allora si espongono nel modo in cui sono ammessi in contrattazione.

Nei luoghi dove vige il sistema di coltivare cereali o radici per secondo raccolto, il loro rispettivo prodotto, se non è d'importanza minima, viene aggiunto al principale.

Per la determinazione del prodotto nelle qualità semplici a piantagioni fruttifere, si considera la durata della vita delle piante come divisa in un conveniente numero di stadii o periodi, tali che in ciascuno di essi il prodotto annuo effettivo si possa ritenere come costante, e si calcola l'annualità media corrispondente, riferita all'inizio delle piantagioni. Lo stesso criterio si segue per le qualità miste, avvertendo di indicare i prodotti

separatamente per la classe competente al suolo e per il grado competente al soprassuolo. Per stabilire il prodotto del suolo, si considera, per ogni unità di misura agraria, il terreno come se fosse sgombro di piantagioni, o, in altri termini, si ripartisce il prodotto del fondo, non già sulla intiera superficie di esso, ma soltanto sulla superficie destinata alla coltivazione erbacea; mentre per ogni grado s'indica la quota parte della superficie occupata dalle piantagioni arboree.

Per la determinazione del prodotto dei boschi di alto fusto si stabilisce anzitutto il *turno di taglio*, cioè il periodo occorrente perchè gli alberi giungano a quel grado di maturità che secondo il comune metodo economico si reputa conveniente; e poi dalla distribuzione degli alberi, dalla loro specie e dalle dimensioni ordinarie cui pervengono all'età come sopra stabilita pel taglio, si desume la quantità e qualità del legname e del carbone che si ottiene in ogni taglio, a seconda delle circostanze e degli usi locali, calcolando infine l'annualità corrispondente. E ben s'intende che, qualora, oltre il legname, i boschi diano anche prodotti secondari in misura notevole, come sarebbero i pinocchi, le ghiande, il sughero, la corteccia, il foraggio, lo strame, ecc., se ne tiene conto nella determinazione del prodotto totale; come pure si tien conto del pascolo, se e per quel tempo che sia uso di praticarlo.

Quanto ai boschi cedui, si stabilisce per ogni classe il periodo fra due tagli successivi, secondo le consuetudini locali, senza alcun riguardo ai periodi di taglio arbitrario, e si indica la quantità

e qualità del legname e del carbone che si ricava per ogni taglio (1).

Pei boschi misti, costituiti cioè promiscuamente da piante di alto fusto e da piante capitozzate, o da piante da ceppaia, le quali per conseguenza vengono tagliate a differenti turni di tempo, si determina separatamente il prodotto delle piante d'alto fusto e quello delle piante cedue, osservando le norme surriferite.

La classificazione si fa sempre in base al *prodotto totale* dei terreni, il quale è costituito dal complesso dei prodotti naturali e propri del fondo, e cioè che si ottengono spontaneamente dal fondo stesso o allo stato naturale o quali risultano da una prima manipolazione, secondo i casi. Nei comuni dove vige di preferenza il sistema del fitto a danaro, se ne può far uso per predisporre la classificazione, sempreché il fitto si riferisca a terreni della stessa qualità, ovvero sia suscettibile di essere convenientemente ripartito in proporzione della differente qualità e produttività, ed inoltre sia riconosciuto proporzionato al merito dei fondi; salvo poi a determinare i prodotti e a fare le successive operazioni di stima coi procedimenti prescritti dalla Legge 1° marzo 1886.

Riguardo ai pascoli, ai gerbidi, agli orti, frutteti e simili, pei quali, attesa le varietà, minutezza e molteplicità dei generi coltivati, riesce incerta e difficile la valutazione dei relativi prodotti, la clas-

(1) Si avverta che tanto pei boschi d'alto fusto, quanto pei cedui non si tien calcolo del legname esistente all'atto della classificazione.

sificazione si fa secondo gli ordinari procedimenti peritali, che son meglio applicabili nei singoli casi. Lo stesso dicasi per la classificazione dei laghi e stagni da pesca, quando però il diritto di pesca dipenda dalla proprietà del fondo corrispondente (1).

Si fanno poi classi speciali, purchè si tratti di un numero rilevante d'appezzamenti:

a) pei terreni soggetti ad inondazioni ordinarie che in alcune zone di terreno accadono quasi ogni anno o a periodi più brevi pressochè certi, oppure che si verificano ad intervalli irregolari, e che cagionano una diminuzione ordinaria di prodotti (2);

b) pei terreni soggetti a lavine ed a frane che occorrono quasi con certezza e a brevi intervalli (3).

Se invece il numero degli appezzamenti è molto limitato, dei terreni anzidetti non si fanno classi speciali, ma si tien calcolo nel classamento degli effetti delle inondazioni, lavine, frane, ecc. (4).

Al contrario, sia nella classificazione che nel classamento non si ha alcuna considerazione speciale pei terreni soggetti ad infortuni affatto straordinari, provenienti da eruzioni vulcaniche, rotte di fiumi, corrosioni gravi, inghiaiamenti, lavine, frane ecc.; giacchè al compenso dei relativi danni è stabilito che si provveda caso per caso con moderazioni d'imposta.

---

(1) V. art. 139 del Regolamento.
(2) Art. 133 del Regolamento.
(3) Art. 135 del Regolamento.
(4) Art. 132 e 135 del Regolamento.

Per ogni qualità, classe e grado di colture si procede alla scelta di *particelle-tipi*, da servire come termini di confronto per il successivo classamento, e che perciò contengano le caratteristiche dei terreni delle singole classi e dei singoli gradi. Naturalmente, dovendosi considerare i fondi in uno stato di ordinaria e duratura coltivazione, per particelle-tipi non s'hanno a scegliere appezzamenti coltivati con una straordinaria diligenza o trascuranza, e neppure appezzamenti composti di terreni di natura differente; ma bensì vanno scelti di preferenza quelli appartenenti a persone che ne godono il possesso da molti anni ed esercitano l'agricoltura da lungo tempo nello stesso comune, con mezzi e secondo le consuetudini e gli avvicendamenti agrari generalmente usati.

Nel determinare il numero delle particelle da scegliersi come tipi per ogni classe e grado, si deve aver riguardo all'estensione del comune ed alla situazione dei terreni di eguale produttività, per modo che, qualora i terreni da comprendersi nella stessa classe siano situati in diverse regioni del territorio comunale, son da scegliersi tanti tipi quante sono le regioni. E siccome la produttività dei terreni da comprendersi in una medesima classe non è mai rigorosamente uniforme, è utile indicare per ogni classe delle qualità di maggiore importanza ed estensione tre tipi che rappresentino rispettivamente la produttività massima, media e minima.

Queste son le norme che disciplinano la classificazione, quali le troviamo dettate dalla Legge 1° marzo 1886, dal relativo Regolamento e più

specialmente dalle particolari *Istruzioni* emanate dalla Giunta superiore del catasto (1).

Soggiungiamo che, durante la classificazione, la Giunta tecnica è tenuta a raccogliere tutti quegli elementi che possano servire per le ulteriori operazioni di stima.

Epperò essa assumerà in primo luogo tutti i dati occorrenti per la determinazione dei prodotti, e rileverà per ogni qualità di coltura il modo d'amministrazione, se, cioè, i fondi siano usufruiti col sistema dell'*amministrazione diretta*, della *colonia parziaria*, dell'*affittamento a denaro*, dell'*affittamento a derrate*, o con sistema *misto*. Per la colonia parziaria esporrà il modo di ripartizione dei prodotti fra il coltivatore ed il possessore; per l'affittamento, l'ammontare dell'affitto o la quantità delle derrate corrisposte al possessore (2); nei sistemi misti, le condizioni particolari in uso nel comune. Inoltre indicherà tutti gli oneri che sono a carico del coltivatore e che concorrono a costituire la rendita padronale, nonchè quelli che stanno a carico del possessore, sotto le varie forme e secondo i metodi usati nei diversi comuni.

(1) V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 422 e seg.

(2) Quando in un comune si praticano fitti a derrate che si riferiscono ad un complesso di fondi di merito notevolmente differente, cioè che rappresentano l'adeguato d'un complesso di fondi buoni ed infimi, lontani e vicini, tali fitti, perchè possano servire come termini di confronto, devono prima esser rettificati e graduati in proporzione del merito dei singoli fondi cui si riferiscono.

Raccolta cit., vol. II, pag. 433.

In secondo luogo la Giunta tecnica raccoglierà in un apposito registro tutt'i dati e le informazioni necessarie per fissare le deduzioni da applicarsi ai prodotti per trovare il reddito padronale netto e per stabilire la tariffa d'ogni qualità e classe, lasciando però ai periti classatori l'assunzione dei dati riflettenti i consorzi d'irrigazione, di difesa, di scolo e di bonifica, le diverse condizioni secondo le quali vi sono soggette le singole particelle, e le spese per irrigazione con acqua d'affitto, non meno che l'assunzione di tutti quegli altri dati e notizie particolari per la stima ch'essa non abbia potuto raccogliere.

Compiuto il suo lavoro, la Giunta forma dei prospetti di classificazione, e ne trasmette un esemplare alla Direzione compartimentale per le opportune rettifiche, come già dicemmo a proposito della qualificazione (1).

§ 3. *Classamento.*

Il classamento, ossia l'attribuzione di qualità e classe, consiste nel riscontrare sopra luogo la qualità di ogni particella catastale e nel collocare ciascuna particella in quella tra le classi prestabilite nel prospetto di classificazione, che, fatti gli opportuni confronti colle particelle-tipi, ne presenta le caratteristiche ed i dati conformi o più affini, rispetto al grado di produttività ed alle

(1) V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 433 e seg.; vol. III, pag. 86 e seg.

particolari condizioni della particella medesima (1).

Il classamento viene eseguito da periti speciali, detti appunto *classatori*, assistiti dalle Commissioni censuarie comunali (2).

Prima d'intraprendere le operazioni di classamento in un comune, il perito classatore deve invitare la Commissione censuaria comunale a nominare un indicatore, da scegliersi preferibilmente fra quelli che hanno assistito al rilevamento e da rimanere a sua disposizione per tutta la durata dell'operazione. Deve pure invitare la stessa Commissione ad intervenire alle visite sopra luogo allo scopo di fornirgli tutte le notizie e informazioni di cui potesse abbisognare pel migliore disimpegno del suo mandato. E contemporaneamente il perito è tenuto a pubblicare un manifesto, almeno cinque giorni prima, per avvisare i possessori del giorno e della località in cui avranno principio le visite, avvertendo che l'assenza così dei possessori come della Commissione o dei suoi rappresentanti non vale a sospendere il corso delle operazioni di classamento (3).

Il perito, per poter intraprendere il classamento, ha da essere munito dei seguenti documenti: *a*) della mappa del territorio; *b*) del *sommarione* compilato in occasione dell'aggiornamento o del rilevamento, e contenente in ordine progressivo tutt'i numeri di mappa coll'indicazione dei rispettivi possessori, della superficie delle singole par-

(1) Art. 84 del Regolamento.
(2) Art. 21 della Legge.
(3) Art. 81, 82 e 83 del Regolamento.

ticelle, e delle qualità stabilite nel rilevamento e nell'aggiornamento; *c*) dell'elenco delle particelle appartenenti al catasto urbano; *d*) dei prospetti di qualificazione e di classificazione compilati dalla Giunta tecnica; *e*) delle denunzie dei miglioramenti eseguiti dopo il 1° gennaio 1886, riconosciute regolari; *f*) dei dati riguardanti i consorzi ed i fitti d'acqua; *g*) dell'elenco delle strade pubbliche.

Munito di tutti questi documenti, il perito classatore procede previamente ad una perlustrazione generale del territorio, per accertarsi che il numero delle qualità, delle classi e dei gradi, stabilito dalla Giunta tecnica, corrisponda alle reali condizioni dei terreni, e che le caratteristiche di ciascuna classe e di ciascun grado siano state determinate con precisione. Ciò eseguito, egli addiviene alla ricognizione delle particelle-tipi, e poi passa a compiere senza interruzione le operazioni di classamento, riscontrando ed all'uopo rettificando le indicazioni del sommarione circa l'intestazione dei possessori e le qualità di coltura, ed iscrivendovi i dati riferentisi al classamento (1).

Molteplici e minute norme regolano l'azione del perito classatore, sia per lasciare il minor campo possibile al di lui arbitrio e sia per assicurare il conseguimento di una razionale uniformità nei risultati del classamento, che tanto importa al fine ultimo della perequazione. Di esse crediamo nostro dovere occuparci di proposito, pigliando a scorta le relative *Istruzioni* della

(1) V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 436 e seg.

Giunta superiore del catasto, come già facemmo per la qualificazione e per la classificazione (1).

Anzitutto è da avvertire che il classamento, al pari delle precedenti operazioni catastali, considera lo stato attuale delle colture, salvo la cennata eccezione pei miglioramenti posteriori al 1° gennaio 1886 e pei deterioramenti intenzionali a frode del catasto o dipendenti da circostanze affatto accidentali e transitorie. È appunto il perito classatore che si occupa di tali miglioramenti e deterioramenti.

Quanto ai primi, innanzi di ammetterne le denuncie, ancorchè siano state precedentemente riconosciute regolari, egli deve controllarne l'esattezza mediante i propri criteri tecnici, e nel dubbio ricorrere ad altre informazioni, consultando in ogni caso gli atti dei catasti esistenti e quegli altri documenti che servissero ad accertare lo stato anteriore dei terreni. Riconosciute ammissibili le denunzie, i terreni che per effetto dei miglioramenti hanno cambiato di qualità, s'iscrivono nella *tavola di classamento* colla qualità primitiva susseguita dall'attuale: *pascolo, ora prato; bosco, ora vigneto,* ecc.

Quanto ai deterioramenti di qualità o di classe fatti dopo il 1° gennaio 1886 a frode del catasto, il perito non deve tenerne conto, attribuendo ai rispettivi terreni la qualità o la classe che sarebbe stata di loro competenza prima dei mutamenti. Del pari non ha riguardo dei deterioramenti, ancorchè anteriori al 1° gennaio 1886, che dipendano

---

(1) V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 438 e seg.

da circostanze affatto accidentali e transitorie, o da una straordinaria trascuratezza dei possessori, conduttori o coltivatori; e dovrà calcolare la sostanziale attitudine dei relativi terreni a riprendere la loro produttività ordinaria, assegnando ad essi la classe o il grado che a questa compete.

Può darsi che si riscontrino in parecchie particelle delle differenze di produttività e di condizioni troppo grandi e fuori dei limiti entro i quali son circoscritte le classi d'una qualità, o che non sia descritta nei prospetti di qualificazione e classificazione una qualità corrispondente a quella che ad esse competerebbe, od anche che si trovi un numero troppo esiguo di particelle da collocare in una data qualità o classe. Allora il perito classatore deve riferirne all'Ufficio catastale da cui dipende, al quale spetta di pròporre alla Giunta tecnica le opportune modificazioni ai detti prospetti, corredando le proposte di tutte le notizie che valgano a giustificarle; ed in attesa delle decisioni della Giunta, il perito sospende il classamento delle particelle corrispondenti. Altrettanto dicasi per la distinzione in gradi.

Può anche verificarsi che un appezzamento della stessa qualità non sia da collocarsi per intiero nella medesima classe, per notevoli differenze di produttività o per altre condizioni influenti. In simile ipotesi il perito dividerà l'appezzamento in tante particelle quante sono le diverse classi in cui debbono entrare. Ma però tali divisioni, non essendo in generale determinate da accidentalità naturali od artificiali permanenti del terreno, debbono limitarsi ai casi di assoluta ne-

cessità, e d'ordinario evitarsi col collocare l'appezzamento in quella classe che meglio gli si addice, considerato nel suo complesso.

Ai terreni di qualità semplice si applica la classe competente alla rispettiva produzione del suolo o del soprassuolo; ai terreni di qualità mista si applica una classe competente alla produzione del suolo ed un grado competente alla produzione del soprassuolo, secondo lo stato di coltura o di destinazione dei terreni. Le piante arboree fruttifere nelle qualità miste non influiscono sulla determinazione della classe, e quindi i terreni vanno considerati come se fossero sprovvisti di piante fruttifere. D'altronde, per l'applicazione della classe ai boschi ed ai terreni destinati esclusivamente a coltura arborea, e per l'applicazione del grado ai terreni a coltura mista, il perito classatore deve formarsi, nella visita preliminare del territorio, un chiaro ed esatto concetto dei criteri che alla Giunta tecnica servirono di guida nel compilare i prospetti di classificazione, e ciò per potere eseguire il classamento senza discendere alla numerazione dei singoli alberi ed arbusti.

Ai terreni conservati e coltivati con straordinaria diligenza e con metodi singolari non s'applicano la classe ed il grado che loro spetterebbe secondo lo stato attuale, ma bensì la classe ed il grado che ad essi competerebbe qualora fossero conservati e coltivati coi mezzi e metodi di coltura più comunemente in uso nel territorio. I terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o di riscaldamento, ed in generale sottratti per qual-

sivoglia altro uso all'ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi come accessori dei fabbricati rurali (1), si parificano nel classamento ai migliori dei terreni contigui (2).

Non occorre dire che il perito classatore deve aver riguardo alla diversa situazione dei terreni, alla loro distanza dall'abitato ed alla comodità o difficoltà d'accesso, semprechè per queste circostanze non siano stati fatti classi e gradi speciali. Similmente, quando non siano state formate classi apposite, all'atto del classamento debbono prendersi in considerazione: *a*) le spese per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, da computarsi in deduzione, e che, riflettendo poche particelle, non possono contemplarsi nella formazione della tariffa di ciascuna qualità e classe; *b*) i danni delle inondazioni ordinarie, procedenti da straripamenti di laghi, fiumi, torrenti e canali, o da mancanza di scolo, che in alcune zone di terreno accadono quasi inevitabilmente ogni anno, od a brevi periodi pressochè certi, e che cagionano una diminuzione ordinaria di prodotti; *c*) i danni derivanti da lavine e frane e che occorrono quasi inevitabilmente ed a brevi intervalli; *d*) i danni continui o periodici risultanti dalle servitù militari e dal vincolo forestale ai terreni che vi sono soggetti. In questi casi il perito classatore applica alle rispettive particelle una classe inferiore a quella che altrimenti si do-

(1) V. art. 146 e 147 del Regolamento.
(2) Art. 17 della Legge.

vrebbe loro assegnare, indicandone i motivi nella tavola di classamento (1).

Al contrario nessun calcolo deve tenersi dei danni che provengono da eruzioni vulcaniche, rotte di fiumi, corrosioni gravi, inghiaiamenti, la vine, frane o altri infortunii affatto straordinari, pei quali la Legge 1° marzo 1886 ammette soltanto, sotto date condizioni, provvedimenti speciali per moderazione d'imposta (2). Così pure non si ha alcun riguardo a quelle spese di conservazione che sono ordinarie e comuni a più appezzamenti, quando esse siano già state considerate per costituire una o più classi distinte od un grado speciale. Che se invece tali spese riguardino soltanto pochi appezzamenti, come sarebbe per la manutenzione d'un argine particolare, per lo spurgo di un colatore privato, ecc., allora se ne tien conto col collocare le particelle in una classe o in un grado convenientemente inferiore, esponendone sempre i motivi nella tavola di classamento.

Il perito classatore deve aver presente che, a norma dell'art. 17 della Legge 1° marzo 1886, sono escluse dell'estimo dei terreni e perciò non vanno considerate nel classamento:

a) le aree dei fabbricati rurali ed urbani colle loro dipendenze;

b) le aree dei fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato;

c) le aree occupate dai cimiteri e dalle loro dipendenze;

(1) Art. 124, 133, 135, 141 e 142 del Regolamento.

(2) V. art. 38.

d) le aree demaniali occupate dalle fortificazioni dello Stato e dalle loro dipendenze;

e) la superficie occupata dall'alveo dei fiumi e torrenti, le spiaggie e le superfici per propria natura affatto improduttive;

f) le strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali, le piazze ed in generale la superficie occupata dagl'immobili di proprietà dello Stato e sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito;

g) la superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque.

Non si applica neppure alcuna classe alle ferrovie ed alle tramvie con sede propria, essendochè alla loro stima si procede con norme particolari, come vedremo in seguito. Lo stesso vale pei laghi e stagni da pesca, pei pascoli, gerbidi, orti, frutteti e simili, che si stimano direttamente in ragione dei loro prodotti.

Oltre poi alle operazioni di classamento, il perito ha anche un altro cómpito assai importante, ch'è quello di raccogliere tutte le notizie ed i dati che non siano già stati raccolti dalla Direzione compartimentale o dalla Giunta tecnica e che a questa possono occorrere per le successive operazioni di stima. Tali dati e notizie riflettono specialmente i consorzi d'irrigazione, di difesa, di scolo e di bonifica, nonchè le diverse condizioni secondo le quali vi sono soggette le singole particelle; e ciò agli effetti delle deduzioni ammesse per fitti d'acqua e per altre spese congeneri.

Per adempiere convenientemente al cómpito or cennato, il perito catastale dovrà attenersi alle seguenti norme.

Primieramente nei territori irrigui egli distinguerà le particelle irrigate con acqua d'affitto da quelle irrigate con acqua propria, poichè la deduzione delle relative spese si opera in modo diverso nei due casi. A tale effetto, nel manifesto che deve pubblicare prima d'intraprendere le operazioni di classamento, il perito inviterà i possessori che prendono acque in affitto per uso di irrigazione a presentare i documenti comprovanti l'acquisto dell'acqua, ed una dichiarazione scritta da cui risulti: *a*) il cognome e nome del proprietario dell'acqua e dell'acquirente; *b*) le ragioni d'acqua propria del fondo, la quantità ed il prezzo dell'acqua presa in affitto per ogni anno della rotazione agraria, nonchè la stagione in cui viene impiegata, indicandosi cioè se serva per l'irrigazione estiva o jemale; *c*) il turno e la durata dell'irrigazione per ogni turno, quando l'acqua non sia continua; *d*) gli appezzamenti e la superficie irrigata con acqua d'affitto per ogni anno della rotazione agraria.

Allo scopo di evitare indebite deduzioni, il perito catastale, giovandosi delle proprie cognizioni ed assumendo informazioni esatte sulle diverse esigenze dei terreni, verificherà se il quantitativo d'acqua che ordinariamente viene preso in affitto sia adeguato all'estensione che si asserisce irrigata colla stessa.

Nei territori dove le spese per fitto d'acqua sono eguali, o presentano tra di loro poca differenza, la relativa deduzione è di grado unico; in quelli invece dove, per le diverse provenienze dell'acqua acquistata, per le esigenze dei terreni

ed il loro diverso avvicendamento, si richiedano spese notevolmente diverse, si fanno due o più gradi, distinguendoli con lettere alfabetiche minuscole.

Quando i terreni siano irrigati esclusivamente con acque d'affitto, il perito non ha da far altro che contraddistinguere le corrispondenti particelle catastali colla lettera minuscola (simbolo) indicante il grado di deduzione competente. Altrettanto si opera nel caso di tenute costituite da varii appezzamenti irrigati in parte con acque proprie ed in parte con acque d'affitto, ma queste però destinate, se non esclusivamente, nella massima parte all'irrigazione d'un determinato gruppo di particelle distinte, per le loro condizioni altimetriche o per il luogo d'erogazione dell'acqua. Se poi trattisi di tenute composte di diversi appezzamenti ed in cui, dipendentemente dal modo con cui viene effettuata l'irrigazione, non riesca assolutamente possibile distinguere quali siano i terreni irrigati con acque proprie e quali con acque d'affitto, a tutti gli appezzamenti irrigui deve applicarsi il simbolo indicante il grado di deduzione loro competente; salvo che il possessore fornisca esatti schiarimenti sull'uso delle acque ed indichi con precisione gli appezzamenti ai quali verrebbero dirette le acque proprie qualora avessero a mancare quelle d'affitto, avvalorando le sue indicazioni con dichiarazioni in iscritto: nel qual caso la deduzione per questo titolo e quindi l'applicazione del simbolo si limiterà ai soli terreni cui sarebbe diretta l'acqua di affitto.

I prezzi normali per fitto d'acqua si debbono riferire agli anni che servono per determinare i prezzi dei prodotti, e ciò vuol dire ch'essi si deducono dalla media dei tre anni di minimo prezzo compresi nel dodicennio 1874-1885. In quei comuni dove per alcune coltivazioni speciali è in uso il sistema di cedere acque, non per un canone in denaro, ma contro corrisponsione d'una parte del prodotto in natura, la deduzione da farsi per questo titolo si determina in base ai prezzi medi ritenuti per la valutazione dei prodotti.

Riguardo alle opere di difesa, scolo e bonifica bisogna distinguere quelle isolate da quelle per cui son costituiti appositi consorzi.

Per le opere che i possessori dimostrino di avere eseguito e di mantenere isolatamente, il perito classatore assume sul luogo tutt'i dati occorrenti per determinare la deduzione delle relative spese, servendosi dei criteri dell'arte peritale ed invitando i possessori interessati a dare le opportune giustificazioni con la presentazione dei libri d'amministrazione o di altri documenti attendibili.

In caso di consorzi, il perito classatore deve avere: *a*) la mappa del consorzio, coll'indicazione dei perimetri dei singoli gradi di esso, quando il territorio comunale non sia compreso per intiero e con un grado unico nel consorzio medesimo; *b*) lo statuto ed il regolamento, nonchè tutte le notizie che riflettono l'oggetto del consorzio e le basi adottate per la ripartizione delle spese fra i consorziati; *c*) un esemplare dei bilanci debitamente deliberati ed approvati, affine di accertare

per ogni titolo di essi l'ammontare delle spese e delle entrate ordinarie e straordinarie del consorzio per il dodicennio 1874-1885. Naturalmente, per evitare deduzioni indebite, se i consorzi hanno scopi molteplici, debbono separarsi le spese d'irrigazione da quelle riflettenti le opere di difesa, di scolo e di bonifica, come pure da quelle che riguardano il movimento di opifici ed altri enti del catasto urbano. E s'intende che, quando le particelle d'un comune cadono tutte nel consorzio e con egual grado, non è necessario apporre ad esse alcun simbolo speciale; laddove se tutte le particelle del comune sono comprese nel consorzio, ma con gradi differenti, ovvero se vi è compreso parte soltanto del territorio collo stesso grado o con gradi diversi, non si può fare a meno nella tavola di classamento di distinguere le particelle consorziali con un simbolo speciale, cioè mediante una lettera romana maiuscola rappresentante il corrispondente grado. In ogni caso poi è prescritto di fare sul frontespizio della tavola predetta cenno del consorzio, indicando in quali gradi di contributo sia ripartito, nonchè del numero dei gradi adottati pei fitti d'acqua.

Contemporaneamente alle operazioni di classamento, oltre a raccogliersi i dati e le notizie di cui sopra, si rettificano altresì, in quanto occorra, la mappa, le intestazioni ed ogni altro elemento catastale, introducendosi tutte le variazioni avvenute dopo il rilevamento o l'aggiornamento.

Per le particelle cambiate di figura o suddivise per qualsiasi motivo, il perito classatore deve eseguire un tipo od abbozzo a vista, sul quale ri-

porterà le misure prese sul terreno. Nello stesso tempo egli corregge e completa il sommarione, e quindi colla scorta di esso e degli abbozzi a vista rettifica la mappa e l'elenco delle strade pubbliche, ed inoltre compila:

a) una *tabella delle variazioni topografiche,* per le particelle che subirono variazioni;

b) una *tavola di classamento,* indicante la qualità, la classe ed il grado di ciascuna particella catastale e tutti gli altri dati relativi al classamento;

c) un *indice alfabetico dei possessori,* nel quale a ciascuno di essi debbono contrapporsi i numeri delle particelle che gli appartengono (1).

Di più, compiuto il classamento, il perito è tenuto a compilare un *epilogo delle qualità e classi,* da trasmettersi alla Giunta tecnica insieme cogli elenchi relativi ai fitti d'acqua ed ai consorzi (2).

SEZIONE II.

TARIFFE.

Il processo estimale si compie colla formazione delle tariffe, demandata alle Giunte tecniche.

La tariffa esprime in moneta legale la rendita imponibile di un ettaro di terreno per ciascuna qualità e classe di colture (3).

---

(1) Pei modelli dei suddetti documenti veggasi la *Raccolta* citata, vol. II, pag. 473, 481 e 487.

(2) V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 491.

(3) Art. 11 della Legge.

Ogni comune amministrativo, come ha una mappa, ha pure una tariffa particolare, salvo che il Ministro delle finanze non disponga altrimenti con decreto speciale, sulla proposta delle Giunte tecniche o delle Commissioni censuarie comunali e sentite le Giunte municipali (1).

La tariffa, ch'è l'operazione in cui si concreta definitivamente la stima, si forma mercè l'analisi peritale, e questa ha un triplice oggetto:

1° di determinare il prodotto lordo dei terreni;

2° di applicarvi i prezzi relativi, valutando la rendita lorda;

3° di fare le prescritte detrazioni, per derivarne il reddito netto imponibile.

§ f. *Determinazione del prodotto lordo.*

Il prodotto lordo o totale dei terreni di ciascuna qualità e classe, che deve servire di base alla determinazione della rispettiva rendita imponibile da iscriversi nella tariffa, è costituito dal complesso dei prodotti naturali e propri del fondo, e cioè che si ottengono spontaneamente da esso, o immediatamente dalla sua coltivazione e quindi allo stato greggio, oppure, in casi previsti, quali risultano da una prima manipolazione dei prodotti naturali (2).

Il prodotto, dunque, normalmente va considerato in natura o allo stato greggio: l'uva e non il mosto nè il vino, il grano e non la farina, le

(1) Art. 10 della Legge.
(2) Art. 100 del Regolamento.

ulive e non l'olio: il che, dice giustamente il Messedaglia, concorda colla nozione del reddito fondiario in proprio senso, da cui resta escluso ogni reddito della terra che abbia carattere industriale. Ma siccome vi sono dei generi che in alcuni luoghi non si trafficano allo stato greggio, bensì soltanto dopo una prima manipolazione, così per essi è d'uopo derogare alla regola anzidetta, considerandoli nello stato di trasformazione in cui vengono posti sul mercato, e tenendo poi conto delle relative maggiori spese nella valutazione. Si badi però che, per ammettersi quest'eccezione, deve trattarsi di una prima manipolazione dei prodotti assolutamente indispensabile perchè essi acquistino il carattere della commerciabilità; donde deriva che non può tenersi conto di qualsiasi vantaggio che il possessore del fondo riesca a procurarsi convertendo con operazioni industriali i frutti naturali in prodotti di maggior pregio; perchè allora si oltrepassano i confini entro cui è circoscritto il vero e proprio reddito fondiario, oggetto del catasto, per entrare nel campo delle industrie, oggetto dell'imposta di ricchezza mobile (1).

Il prodotto lordo va determinato in qualità e quantità pei singoli generi; ed in corrispondenza del reddito imponibile, il quale per la Legge 1° marzo 1886 è il reddito padronale ordinario, duraturo, medio, normale, il detto prodotto lordo vuolsi determinare nella qualità e quantità che risultano egualmente in via ordinaria, normale e

(1) Art. 100 del Regolamento.

continuativa dalle varie colture mantenute secondo gli usi e le pratiche dei diversi territori. Epperò, al pari di quanto vedemmo prescritto pel rilevamento, per la qualificazione e per la classificazione, si guarda anche per la determinazione dei prodotti allo stato attuale dei terreni e delle relative colture, salvo il caso dei precennati miglioramenti o deterioramenti; ed i fondi si considerano in uno stato di ordinaria e duratura coltivazione, secondo gli usi e le condizioni locali. In altri termini, la specie e la quantità dei prodotti da determinarsi son quelle che d'ordinario si ottengono coi mezzi e coi metodi di coltura che sono più comunemente in uso in ciascun territorio (1).

Quindi non si ha alcun riguardo a quelle produzioni molto abbondanti che si ottengono dai terreni di natura eguale a quella degli altri, ma coltivati con diligenza straordinaria o con metodi singolari; e neppure alle produzioni troppo scarse di altri terreni in cui la coltivazione è straordinariamente trascurata o cattiva. Nessun riguardo parimenti si ha per le colture eccezionali, di carattere transitorio, ossia che escono dall'uso e dalla destinazione consueta e stabile del fondo. Vengono per altro calcolati nella determinazione dei prodotti quei vantaggi che sono stati procacciati al fondo anche artificialmente e coll'impiego di mezzi eccezionali, ogni qualvolta siffatti vantaggi siano divenuti stabili e permanenti, come succede, ad esempio, pei terreni bonificati anteriormente al 1° gennaio 1886 (2).

(1) Art. 11 della Legge, 103 del Regolamento.

(2) Art. 11 della Legge, 101 e 103 del Regolamento.

Il prodotto da attribuirsi ad ogni ettaro di terreno di una data classe è il medio approssimativo, risultante dal complesso di tutte le particelle in essa comprese, tenuta presente la diversità di estensione e di prodotto delle zone principali, e pei terreni irrigui tenuto anche il debito conto della qualità più o meno fertilizzante delle acque, della loro qualità, del sistema d'irrigazione ed in generale di tutte le circostanze influenti sulla produzione (1)

Per trovare questa media approssimativa con uniformità di criteri per tutt'i comuni del regno, occorre anche qui fissare con precisione l'*epoca censuaria*, cioè il tempo a cui riferirsi per determinare mediamente la qualità e quantità dei prodotti per le singole classi. E poichè molte e svariate sono le condizioni e circostanze fisiche, meteoroligiche, economiche ed anche politiche, le quali possono avere ed hanno una più o meno diretta influenza sulla produttività dei terreni, è d'uopo scegliere per epoca censuaria dei prodotti un congruo periodo di tempo, alquanto lungo e ad un tempo abbastanza prossimo, in cui sia da presumersi che tutt'i fattori della produzione abbiano potuto conseguire il massimo ed il minimo del loro effetto, sicchè quel periodo possa riguardarsi come normale, secondo le vicende della ordinaria coltivazione.

La Legge 1° marzo 1886 fa omaggio a tale principio, stabilendo che i prodotti debbano determinarsi in base alla media del dodicennio 1874 a

(1) Art. 102 e 105 del Regolamento.

1885 (1). Ed il Regolamento 2 agosto 1887 completa simile disposizione col prescrivere che, per quelle coltivazioni che si fossero introdotte posteriormente al 1874 e prima del 1886 ed alle quali perciò non si potesse applicare il criterio del dodicennio 1874-1885, la quantità media dei prodotti sia da riferirsi al minor periodo di tempo decorso dall'introduzione delle singole coltivazioni, oppure anche ad un periodo posteriore, che, unito al precedente, non superi un dodicennio, secondo che sembri più conveniente allo scopo di stabilire il prodotto mediò normale (2).

Ognuno sa però che vi sono alcune speciali colture, rispetto alle quali il periodo d'un dodicennio è affatto insufficiente a comprendere le ordinarie vicende di esse. In tal caso è logicamente ammesso di riportarsi alla media di quel maggior periodo che risulti all'uopo necessario (3).

§ 2. *Valutazione dei prodotti.*

Determinata la qualità e quantità dei prodotti per ciascuna classe di coltura, bisogna ricercarne e stabilirne il valore.

Il criterio di massima per la valutazione è uguale a quello seguito per la determinazione del prodotto lordo. Si va in cerca d'un valore medio, normale, e che possa perciò fornire una base estimale sufficientemente stabile e sicura.

(1) Art. 11.
(2) Art. 104.
(3) Art. 11 della Legge.

Per raggiungere simile intento possono adottarsi due metodi: si può cioè determinare un prezzo unico per ciascuno dei generi principali, da applicarsi uniformemente in tutto il regno; ovvero si possono determinare prezzi diversi pei singoli comuni censuari.

È evidente che il primo metodo, applicato in un catasto di proporzioni assai vaste come quello che deve abbracciare tutto il nostro Stato, condurrebbe a gravissime sperequazioni, poichè farebbe astrazione dai divari locali che sono molto rilevanti per diversità di clima e di condizioni telluriche, agricole ed economiche. Si potè seguire nel censimento milanese, perchè si trattava d'un territorio molto limitato; ed anche là, del resto, soltanto per alcuni generi principali di più esteso commercio; ma nessuno poteva seriamente consigliarlo nel nostro caso, che è ben differente e che perciò non può ammettere che il secondo metodo, quello dei prezzi locali.

A parte ciò, importa sommamente stabilire con precisione il procedimento da tenersi per giungere alla determinazione del prezzo medio e normale di ciascun prodotto, e più che altro d'intendersi bene sul concetto della *media* che si vuol trovare.

Ed anche a questo riguardo è d'uopo primieramente fissare l'epoca di riferimento pei prezzi, la quale deve essere uniforme per tutt'i comuni censuari. Tale epoca per noi, giusta l'art. 14 della Legge 1° marzo 1886, è il dodicennio 1874-1885, il quale periodo fu scelto come il più vicino, e non si credette di estenderlo più in addietro in consi-

derazione del profondo rivolgimento nel sistema dei prezzi, verificatosi in Italia per effetto della unità nazionale, che ebbe il suo naturale riscontro nell'unità economica del mercato, ed in conseguenza delle più facili ed estese comunicazioni all'interno e delle moltiplicate corrispondenze coll'estero (1).

In secondo luogo occorre fissare il modo di calcolare la media, la quale va sempre intesa per *media aritmetica*, risultante dalla divisione della somma dei termini pel loro numero. Si deve tener conto dei prezzi relativi a tutti gli anni del dodicennio scelto come *epoca censuaria dei valori*, o soltanto dei prezzi relativi ad alcuni di detti anni, ed a quali? Ed i prezzi stessi vanno considerati nel loro ammontare effettivo, o debbono sottoporsi a diminuzioni? E si deve aver riguardo speciale ai prezzi massimi o minimi, oppure no?

Per riuscire più chiari crediamo opportuno di rammentare che il censimento milanese, nel determinare il prezzo uniforme per ciascuno dei generi principali, stette non già al prezzo normale ordinario di mercato, ma ad un prezzo inferiore, più moderato. Nel catasto toscano invece si esclusero i prezzi massimi e medii, e non si tenne conto che dei minimi; mentre in altri catasti i prezzi si stabilirono sulla media generale della relativa epoca censuaria.

Il progetto di legge presentato dal Ministro Magliani il 21 dicembre 1882 disponeva su questo

(1) V. *Relazione* cit., pag. 264.

punto che la valutazione dei prodotti dovesse farsi determinandone colle statistiche ufficiali il prezzo medio dell'ultimo dodicennio, *esclusi i due anni di massimo e minimo prezzo* (art. 6). Cotale sistema, tratto dal catasto francese, ebbe il plauso della Commissione parlamentare che esaminò quel progetto, e nella *Relazione* il Messedaglia ne esponeva le ragioni nei seguenti termini:

« Si fissa un periodo di dodici anni, ma devono « detrarsi i due anni di massimo e i due di minimo « prezzo; sicchè la media non va calcolata che « sugli otto anni residui. Ciò sta in rapporto con « una osservazione di fatto, che, di regola, le « oscillazioni dei prezzi (specie del grano) sono « notevolmente più forti in rialzo che non in ri- « basso, e che gli estremi presentano facilmente « delle anomalie non compensate, che giova per- « tanto di eliminare dal calcolo. Prescindendo da « essi, si ha una maggiore probabilità di ottenere « un risultato normale; e ad una volta la media « si trova alcun poco abbassata, essendo rimossa « la prevalenza relativa dei termini superiori, i « quali a numero eguale pesano assai più degli « inferiori. Per le ragioni matematiche siffatto « metodo ha già avuto il suffragio competentissimo « del Cournot. »

E questi argomenti si rinforzavano coll'esempio del nuovo catasto austriaco, pel quale fu prescritto che sopra un periodo di 15 anni fossero senz'altro da eliminarsi i cinque anni di prezzi maggiori, « non tanto forse ed esclusivamente coll'intento « di abbassare l'imponibile, quanto pure per sot- « trarsi alle maggiori anomalie che presentano

« nelle loro escursioni in rialzo i prezzi delle « derrate » (1).

Il Parlamento non disconobbe punto il valore di coteste ragioni, ma credette di doversi altresì preoccupare della gravezza dell'imposta fondiaria e delle tristi condizioni della nostra agricoltura, che reclamavano un' equa moderazione nell' imponibile; e conseguentemente ripudiò il sistema proposto dal Ministro e dalla Commissione, e si attenne invece a quello toscano. Ond'è che il citato art. 14 della Legge 1° marzo 1886 dispose che la valutazione di ciascun prodotto dovesse farsi sulla *media dei tre anni di minimo prezzo* compresi nel dodicennio 1874-1885. E poichè nella maggior parte di questo periodo l' Italia fu soggetta al corso forzoso, che naturalmente fece risentire i suoi perniciosi effetti anche sui prezzi delle derrate, si soggiunse che, nel valutare i prodotti nel modo or cennato, dovesse tenersi conto del disaggio medio della carta-moneta, in base alle relative statistiche e pubblicazioni ufficiali (2).

Per ogni comune si compila un elenco distinto dei prezzi dei singoli prodotti. Si fissa un prezzo unico pei prodotti di bontà uniforme o quasi; pei prodotti di bontà considerevolmente diverse si stabiliscono due ed anche tre prezzi.

I prezzi del dodicennio 1874-1885 vengono de-

(1) V. *Relazione* cit., pag. 263.

(2) Art. 108 del Regolamento.

Per la valutazione del disaggio medio della carta-moneta, la Giunta superiore del catasto compilò un analogo prospetto. V. *Raccolta* cit., vol. III, pag. 179.

sunti, di regola, dalle mercuriali dei mercati ordinari di vendita (1). Mancando queste, si desumono dai registri di amministrazione degli enti morali o dei principali possessori, senza guardare a quei maggiori vantaggi che possano derivare da speculazioni di commercio (2). E se per qualche prodotto non si può far ricorso nè alle mercuriali, nè ai registri d'amministrazione, i prezzi si determinano in base alle informazioni locali, ai rapporti con altri prodotti ed al criterio peritale.

La valutazione riflette i prodotti allo stato naturale, in corrispondenza del modo come se ne determina la qualità e quantità. Senonchè, in quei comuni dove alcuni prodotti non si vendono che dopo una prima manipolazione, la valutazione deve farsi sulla base dei prodotti trasformati, deducendo le spese della trasformazione e tenendo calcolo del capitale impiegato e di ogni altro coefficiente dei prezzi medesimi, in guisa da ricavarne il valore del prodotto allo stato naturale. Di più, in ogni caso vuolsi aver riguardo alla spesa che può occorrere per il trasporto dei prodotti dai luoghi di custodia al mercato ordinario di vendita donde i prezzi sono desunti, nonchè ai dazi d'entrata, ai diritti di mercato, di senseria ecc.; giacchè tali spese aumentano del loro importo il

(1) Il prezzo desunto dalle mercuriali si rettifica quando non si riferisce esclusivamente al grado di bontà del prodotto ricavato nel comune, ma invece si riferisce al complesso delle bontà dello stesso prodotto ottenuto nei diversi comuni che concorrono a quel mercato.

(2) Art. 106 del Regolamento.

valore intrinseco e reale di ciascun prodotto (1). E quando i prezzi si desumono dai registri di amministrazione, come pure quando i prodotti d'ordinario non si trasportano ad un mercato, ma si contrattano sopra semplici campioni; allora, anzichè detrarre la spesa di trasporto dal luogo di custodia al mercato, si deduce la spesa effettiva sostenuta dalla generalità dei possessori per il trasporto dal luogo di custodia a quello usuale di consegna.

Ma può verificarsi il caso che per qualche comune, malgrado le più diligenti indagini, non riesca possibile di raccogliere in tutto o in parte i prezzi suddetti; ed allora questi son determinati in rapporto a quelli corrispondenti ad analoghi prodotti, che si saranno stabiliti per i comuni più vicini, tenuto conto della diversità delle condizioni locali (2).

I prezzi raccolti e determinati secondo tali norme pei prodotti delle diverse qualità e classi dei terreni di ciascun comune, servono di base alla valutazione nelle minute di stima su cui si compilano i prospetti delle tariffe (3).

È d'uopo però notare che su questo punto la Legge 1° marzo 1886 ammette un temperamento. E, per farlo comprendere in tutta la sua portata, il miglior mezzo è quello di riportarci a quanto ne scrive il Messedaglia nella sua dotta ed elaborata *Relazione* (4).

---

(1) Art. 106 del Regolamento.
(2) Art. 107 del Regolamento.
(3) Art. 109 del Regolamento.
(4) Pag. 263 e 264.

La media, egli dice, per massima è buona, ma ad un patto: vale a dire che le oscillazioni dei prezzi intorno ad essa possano ritenersi di carattere puramente *accidentale*, e tendano perciò a compensarsi sopra un periodo scelto a dovere e di conveniente lunghezza. Soltanto a questo titolo e sotto questa condizione può razionalmente parlarsi d'una *media normale*, e che sia da assumersi come tale nella valutazione. Il principio della media risulta invece fallace ove le condizioni *ordinarie* del caso non rimangano più le stesse, ma vengano in qualsiasi modo a mutare; come sarebbe imprimendo ai prezzi un regolare movimento progressivo o regressivo, ossia in rialzo o in ribasso. Il prezzo medio d'un periodo già trascorso potrebbe in tale ipotesi non convenir più ad un periodo successivo. Ora, tale circostanza si verifica appunto nel caso nostro, poichè si sa che i prezzi di alcune fra le principali derrate italiane hanno attraversato o attraversano ancora uno stadio critico di cotesta natura, in causa principalmente della concorrenza americana ed asiatica che li ha tratti o li trae al ribasso. Un simile stato di cose doveva prendersi in considerazione nell'atto di predisporre la scala dei prezzi per il nuovo catasto.

Fu appunto a questo scopo che si pensò di conferire alla Commissione censuaria centrale una certa latitudine discrezionale per modificare la media dei prezzi di singoli prodotti *in vista di speciali circostanze* e sentite le Commissioni censuarie provinciali (1). La disposizione, come si

(1) Art. 14 della Legge.

vede, è affatto generica, e quindi può egualmente valere per abbassare i prezzi o per rialzarli; ma tutto fa presumere ch' essa si applicherà unicamente nel primo senso, cioè di un ribasso, almeno finchè le condizioni generali dell' agricoltura e dei commerci internazionali perdurino come sono ora.

Per l'esercizio dell'anzidetta facoltà, il Regolamento 2 agosto 1887 prescrive che, prima di procedersi alla valutazione dei prodotti, la Giunta superiore del catasto debba disporre i prezzi in prospetti e trasmetterli colle sue osservazioni alla Commissione censuaria centrale, affinchè questa, ove lo creda necessario, possa modificarli. Riavuti i prospetti colle eventuali variazioni introdottevi dalla Commissione censuaria, la Giunta superiore provvede acchè, in base ai prezzi così definitivamente stabiliti pei diversi prodotti di ciascun comune, venga determinata la rendita lorda da attribuirsi ad ogni qualità e classe di terreno, prescrivendo all' uopo criteri e norme uniformi di procedimento, come per le altre operazioni catastali (1).

§ 3. *Determinazione del reddito imponibile.*

Ci è già noto che il reddito imponibile è costituito da quella parte del prodotto totale del fondo che tocca al proprietario, netto dalle spese e perdite eventuali (2).

(1) Art. 110 e 111 del Regolamento.

(2) Art. 11 della Legge.

Per determinare il reddito imponibile è quindi necessario detrarre dal prodotto totale:

1° la parte spettante al *conduttore*, ossia il reddito *agrario* propriamente detto, che appartiene a chi esercita l'industria agricola, e che si compendia nelle spese ordinarie di produzione;

2° ogni altra spesa e perdita eventuale (1).

Molte norme generali e speciali troviamo dettate su questa materia dalla Legge 1° marzo 1886, dal relativo Regolamento e dalle *Istruzioni* 30 luglio 1891 relative alla formazione delle tariffe di estimo (2).

È norma generale quella che stabilisce che le dette detrazioni debbano farsi cogli stessi criteri fissati per la valutazione dei prodotti: il che vuol dire che anche qui s'ha da partire dalla media dei tre anni minimi compresi nel dodicennio 1874-1885, salvo le variazioni che può portare la Commissione censuaria centrale in vista di speciali circostanze e dopo sentite le Commissioni censuarie provinciali (3).

Inoltre sono enumerate le spese che vanno dedotte. Esse sono:

1° le spese di produzione, conservazione e trasporto dei prodotti;

2° le spese di manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali occorrenti;

3° le spese di reintegrazione delle colture;

4° le spese d'amministrazione;

(1) Art. 14 della Legge.

(2) V. *Raccolta* cit., vol. III, pag. 129 e seg.

(3) Art. 14 della Legge, 112 del Regolamento.

5° le spese per acque d'irrigazione;

6° le spese ed i contributi per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, compreso il contributo per opere idrauliche di seconda categoria.

Per ciò che riguarda le perdite eventuali è ugualmente specificato che sia da dedurre una quota per i danni provenienti dagli infortunii, e che debba tenersi conto, con una proporzionale detrazione dal reddito imponibile, anche dei danni derivanti dalle inondazioni ordinarie, dalle lavine e frane, dalle servitù militari, dal vincolo forestale, e, pei terreni prossimi a vulcani in attività, dai fenomeni vulcanici e meteorologici proprii di quelle contrade (1).

Questa specificazione che la Legge 1° marzo 1886 fa delle deduzioni da operarsi per spese e perdite eventuali sul reddito lordo padronale affine di determinare l'estimo, deve considerarsi come *tassativa*, o come semplicemente *indicativa*? — Il relatore Messedaglia la ritenne soltanto indicativa, e noi crediamo che mal non s'apponesse.

Infatti la dizione dell'art. 14 della Legge non autorizza ad ammettere l'esclusione di altre possibili detrazioni. Ed ove dalla lettera si risalga allo spirito della Legge stessa, non si può non venire ad identica conclusione, in quanto che, se la rendita imponibile dev'esser quella parte del prodotto totale del fondo che tocca al proprietario netta dalle spese e perdite eventuali, è fuor di dubbio che *tutte* le possibili spese e perdite eventuali siano da

(1) Art. 14 della Legge.

detrarsi, le abbia o no espressamente indicate la Legge.

Il Curcio (1) crede anche lui che l'art. 14 non sia tassativo, bensì indicativo; però, a dimostrar ciò, soggiunge che, sebbene quell'articolo indichi *cinque* categorie di detrazioni (il che non è esatto, perchè le categorie son più di cinque), tali categorie *possono anche essere meno.* In altre parole, il concetto del Curcio sarebbe questo: il disposto dell'art. 14 è indicativo e non tassativo, perchè nel fatto le detrazioni da eseguirsi possono esser *meno* di quelle specificate dalla Legge. Ora, a noi sembra erroneo un simile concetto, poichè riteniamo che il non esser tassativa la riferita disposizione legislativa importi essenzialmente la possibilità d'un numero di detrazioni, non minore, ma maggiore di quello determinato esplicitamente dal legislatore. Tale almeno è l'insegnamento che si trae dai principii generali dell'ermeneutica legale, e che trova una conferma nelle seguenti testuali parole della *Relazione parlamentare* sul progetto di legge Magliani (2): « la specificazione « ci sembra dover andare considerata quale sem- « plicemente indicativa, anzichè tassativa: vale a « dire che non è tolto di aver riguardo *anche a* « *qualche altro titolo di detrazione, che fosse* « *per avventura rimasto inavvertito.* »

Del resto è ovvio rilevare che parecchie detrazioni, oltre le succennate, vengono fatte implicitamente all'atto della determinazione dei prodotti,

(1) Op. cit., pag. 262.
(2) Pag. 265 e 266.

tenendosi conto di tutte le cause che scemano la quantità o fanno variare la qualità normale dei prodotti stessi: come, per esempio, succede per le malattie ricorrenti, a cui vanno soggette le colture e le piantagioni. Di simili detrazioni la Legge non fa cenno; eppure nessuno negherà al perito stimatore la facoltà, anzi l'obbligo di tener conto di esse.

Al contrario nessuna deduzione può ammettersi per decime, canoni enfiteutici e livellari, diritti di pascolo e di legnatico, debiti e pesi ipotecari, compensi e prestazioni in genere, che dipendono da rapporti giuridici di carattere *personale*, e che perciò non hanno che vedere coll'imposta fondiaria di natura assolutamente *reale*. Laonde non si fa alcuna distinzione pei fondi che sono soggetti a tali oneri, considerandoli alla pari di quelli affatto liberi (1).

Ciascuna delle detrazioni stabilite è poi regolata da norme speciali che variano secondo i casi e che perciò bisogna esporre distintamente.

Deduzioni per spese di produzione. Esse hanno per iscopo di determinare la rendita padronale lorda, poichè giusta quanto si accennò precedentemente, le spese di produzione rappresentano la quota del prodotto totale del fondo che spetta all'industria agraria, ossia al capitale circolante o d'esercizio ed al lavoro dell'agricoltore.

Laddove è in uso il sistema degli affitti a denaro, se il capitale d'esercizio appartenga per intero al conduttore, la detrazione per le spese

(1) Art. 112 del Regolamento.

di produzione trovasi bell'e fatta da sè, in quanto che il canone d'affitto corrisponde precisamente alla quota del prodotto lordo del fondo che tocca al proprietario o possessore. In tale ipotesi adunque si sta senz'altro a ciò che risulta dal contratto di fitto.

In quei territori dove invece è in uso il sistema di colonia parziaria, le spese di produzione si ritengono consistere in quella quota parte di ciascun prodotto, che comunemente viene accordata al colono in compenso delle sue prestazioni e delle spese che deve sostenere per tutt'i lavori occorrenti ad ottenerlo, compreso il collocamento nei luoghi di custodia. Detratta questa quota dall'intero prodotto, la residua parte spettante al possessore viene ancora depurata dell'interesse del capitale fornito da costui per scorte vive e morte, secondo le consuetudini locali (1); e quindi, valutata coi mezzi stabiliti in base alla media dei tre anni di minimo prezzo compresi nel dodicennio 1874-1885, essa costituisce la rendita padronale lorda. Ben s'intende poi che la ripartizione dei prodotti fra colono e possessore va fatta in conformità del sistema colonico più generalmente adottato in ciascun territorio, con riguardo all'entità dei lavori e delle spese incom-

(1) Il capitale delle scorte vive e morte è costituito dagli animali da lavoro, dalle macchine, dagli strumenti ed attrezzi necessari per la coltivazione del fondo e per la raccolta dei prodotti. La relativa deduzione da farsi alla rendita padronale lorda, consiste nell'interesse annuo del 5 % su quella parte del detto capitale che per consuetudine è fornita dal possessore.

benti ai coloni per le varie coltivazioni ed i diversi prodotti, secondo le consuetudini e le condizioni locali (1).

Con criteri analoghi si determina la parte padronale lorda dei prodotti in quei territori dove, pur non praticandosi un sistema di colonia propriamente detto, s'usa però dai possessori di far coltivare per proprio conto i terreni, pagando le opere non con effettivo danaro, nè con una quantità determinata di generi, ma colla cessione ai lavoratori d' una data parte del prodotto che effettivamente si raccoglie (2).

Infine, nei territori dove i possessori fanno coltivare i loro fondi per economia a proprie spese, pagando le opere in contanti, ovvero li coltivano essi medesimi, la valutazione delle spese di produzione si fa o per analisi diretta od anche col sistema che viene adottato per quello fra i territori più vicini che si trovi in condizioni analoghe, tanto riguardo alle qualità di coltura, quanto riguardo ai prodotti ed alle relative spese di coltivazione (3). All'analisi diretta si ricorre pure

(1) Art. 113 e 114 del Regolamento.

Nel sistema della colonia parziaria quei prodotti secondari od accessori che possono compensarsi con una parte delle spese di produzione, non si valutano nelle minute di stima, purchè venga omessa la deduzione che altrimenti si dovrebbe fare.

(2) Art. 115 del Regolamento.

(3) Nel sistema dell'amministrazione diretta non si fa di regola alcuna compensazione tra i prodotti e le relative deduzioni; ma si valutano distintamente tutt'i prodotti principali e secondari od accessori del fondo, compresi quelli delle tare, e tutte le singole spese.

negli altri casi suddetti, semprechè ad interi territori comunali o a singole qualità di coltura non siano applicabili le riferite norme speciali (1). Nell'analisi diretta si tengono presenti il valore dei semi, dei concimi, dei piantini, della mano d'opera, sia per la coltura che pel ricolto e per la conservazione dei prodotti, ed anche il costo degli strumenti e macchine agrarie o il prezzo del loro affitto, ed insomma tutt'i fattori della produzione agricola.

È poi naturale che, come nella determinazione dei prodotti, così nella deduzione delle spese di cui trattasi, debba andarsi in cerca d'un termine medio, e cioè che la detrazione debba farsi sulla base della media delle spese sostenute dalla generalità dei possessori per ciascuna qualità e classe di coltura, senza tener conto delle spese eccezionali, in più od in meno, derivanti da cure e diligenze straordinarie, o da cattiva amministrazione, non avendosi nemmeno riguardo in tali casi, come vedemmo, alla maggiore o minore produzione che ne consegue (2).

Deduzioni per spese di manutenzione dei fondi. Fra le spese necessarie alla manutenzione dei fondi nello stato di coltivazione ordinaria, secondo il quale vengono iscritti e valutati in catasto, si comprendono quelle che a tale scopo sostengono i possessori, specialmente di alcuni terreni in colle o in monte, per muri di sostegno, palafitte, o altre opere indispensabili alla conservazione dei

(1) Art. 116 e 117 del Regolamento.
(2) Art. 118 del Regolamento.

terreni medesimi in un piano coltivabile, per impedire o arrestare le frane, le irruzioni di acque e simili (1). È evidente che tutte queste spese fanno scemare la quota spettante al proprietario sul prodotto totale del fondo; e da ciò la necessità di dedurle per trovare il vero reddito netto imponibile. La deduzione si conteggia nella minuta di stima, determinandola coll'analisi diretta.

Deduzioni per manutenzione dei fabbricati rurali. Esse si applicano soltanto a quelle qualità di coltura per le quali i fabbricati rurali occorrono in via ordinaria, sia poi che questi esistano realmente, sia che non esistano (2). Perciò si deve anzitutto accertare per quali specie di coltura i fabbricati siano necessari, e poi stabilire la consistenza dei singoli fabbricati o porzioni di essi che comunemente servono per ciascuna qualità, tenendo conto della quantità dei prodotti e dei lavori occorrenti per conseguirli.

La detrazione, da fissarsi in una quota parte della rendita lorda, si fa in base alla media della spesa necessaria per la manutenzione dei fabbricati rurali effettivamente esistenti nel territorio in condizioni normali, avuto riguardo all'estensione ed alla qualità dei terreni cui servono, ed ai danni speciali cui possono andar soggetti per inondazioni, fenomeni vulcanici, frane e simili (3).

Vedremo più innanzi quali fabbricati siano da ritenersi come rurali, e quali siano i loro accessori o dipendenze.

---

(1) Art. 125 del Regolamento.
(2) Art. 128 del Regolamento.
(3) Art. 129 del Regolamento.

Deduzioni per reintegrazione delle colture. Queste deduzioni riguardano specialmente le colture arboree, le quali, per non venir meno in causa di naturale deperimento, vogliono esser reintegrate a periodi determinati; e quindi bisogna tener conto delle spese occorrenti per l'impianto e la rinnovazione delle piantagioni e per la conservazione dei fondi nelle loro condizioni ordinarie di produttività, semprechè tali spese non siano da computarsi fra quelle di produzione.

La deduzione per reintegrazione delle colture di suolo si calcola determinando la spesa che si sostiene ad ogni periodo di ricorrenza delle reintegrazioni e convertendo questa spesa periodica in un'annualità costante col metodo degli interessi composti al saggio del 5 %. La deduzione per la reintegrazione delle colture di soprassuolo si calcola in base al numero medio delle piante considerato nella classificazione sopra ogni ettaro di terreno ed in base alla durata della vita media delle piante stesse. Le spese d'impianto e d'allevamento, detratto dalle medesime il valore delle piantagioni atterrate, si ripartiscono sull'intera durata del periodo, convertendole in un'annualità costante calcolata, come sopra, al saggio del 5 %.

Per quei terreni che si coltivano soltanto a dati intervalli, lasciandoli in riposo un certo numero di anni consecutivi, che non può computarsi nella ruota agraria in uso per la generalità del territorio cui appartengono, si fanno, di regola, qualità e, ove occorra, anche classi distinte, purchè si tratti di un certo numero di particelle.

Per tali terreni la tariffa vien formata sulla

base del prodotto medio che se ne ottiene negli anni in cui vengono coltivati, unito al prodotto naturale che mediamente essi dànno durante gli anni di riposo, tenuto conto della spesa occorrente per rimetterli periodicamente a coltura, ed applicando anche in questi casi le norme ed i criteri stabiliti pei terreni soggetti all'ordinaria coltivazione.

Quando poi si tratti soltanto di poche particelle, allora la stima può anche farsi per parificazione alle analoghe qualità e classi di terreni aventi una rendita corrispondente a quella ch'esse producono (1).

Deduzioni per spese di amministrazione. Adoperandosi la parola *amministrazione* in significato alquanto largo, deve ritenersi che le spese d'amministrazione da dedursi nella stima son quelle relative alla custodia ed alla vigilanza dei fondi e dei prodotti, alla direzione delle colture e dei lavori ed al trasporto dei prodotti nei luoghi di custodia, in quanto siano a carico del proprietario; al riparto, ove occorra, dei prodotti fra proprietario e coltivatore, ed all'esecuzione delle vendite.

La misura della deduzione si determina, tenuto conto del sistema di condotta dei fondi per le singole qualità e classi, in una quota parte della rendita lorda ed in proporzione alle diverse qualità di coltivazione, istituendo all'uopo gli opportuni studii ed assumendo sul luogo i relativi dati ed informazioni dai più esperti conoscitori delle

(1) Art. 126 e 127 del Regolamento.

aziende agrarie, dai principali possessori e dalle rappresentanze locali (1).

Deduzioni per acque d'irrigazione. Bisogna distinguere le acque proprie, ossia spettanti al possessore dei fondi irrigati, dalle acque d'affitto.

I fondi irrigati con acque proprie son censiti col beneficio dell'acqua, cioè senza alcuna detrazione per il costo di essa, poichè, siccome le acque d'irrigazione aumentano il prodotto del fondo e quindi anche il reddito imponibile, debbono comprendersi pel loro effetto utile nella stima dei terreni cui servono. Se però è vietata qualsiasi deduzione pel costo dell'acqua che si considera come parte integrante del fondo irriguo, non si nega una detrazione per le spese che i possessori devono sostenere per l'irrigazione, perchè esse entrano nel concetto proprio delle *spese di produzione e conservazione.* Quindi vanno dedotte le spese che, o sotto forma di contributo consorziale o direttamente, stanno a carico dei possessori per la manutenzione e l'espurgo dei canali di condotta, sia principali che secondari, per la manutenzione dei relativi edifici o manufatti, per la custodia e distribuzione delle acque, ecc. — La misura della deduzione per le anzidette spese si determina in relazione a quelle che ordinariamente vengono sostenute dai principali possessori del comune o dei comuni limitrofi, facendo completa astrazione dal capitale impiegato nella condotta delle acque; e si procede per analisi diretta, sulla base dei dati desunti dai bilanci

(1) Art. 137 del Regolamento.

consuntivi dei consorzi, dai registri d'amministrazione, dalle informazioni locali, ecc. (1). Queste spese si conteggiano nella minuta di stima coll'ordinario procedimento peritale; ma in casi eccezionali, quando per considerevoli differenze non si possa applicare a tutta la classe la media aritmetica di esse, la deduzione si fa dopo che sulla rendita delle singole classi si sono operate tutte le altre deduzioni.

Pei terreni che siano irrigati con acque non proprie, ma prese in tutto od in parte in affitto, o concesse a canone, s'introduce nella stima una deduzione speciale, da stabilirsi, come si fa per le altre deduzioni, in una misura annua media, proporzionata al costo delle acque; salvo poi a colpire coll'imposta di ricchezza mobile il reddito di carattere industriale, che ricava il proprietario delle acque dalla loro vendita o locazione (2). La cennata deduzione speciale si esegue anche in questo caso per ultima, quando già si son fatte sulla rendita delle singole classi tutte le altre deduzioni.

In ogni ipotesi si ha il debito riguardo alla natura del terreno, alle qualità delle colture ed alla rotazione agraria.

Deduzioni per opere di difesa, di scolo e di bonifica. Secondo l'art. 122 del Regolamento 2 agosto 1887, le spese per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, da computarsi in deduzione, son quelle che si sostengono dai pos-

(1) Art. 119 e 120 del Regolamento.
(2) Art. 121 del Regolamento.

sessori, o isolatamente, o riuniti in consorzi, allo scopo di mantenere i fondi nell'ordinario stato di coltivazione, giusta il quale vengono iscritti e stimati in catasto; e cioè le spese per la conservazione di argini privati o consorziali, per l'espurgo di fossi o canali di scolo e di bonifica, per l'esercizio di macchine idrovore, per la manutenzione di muri, repellenti, chiaviche ed altri manufatti. Si comprendono quindi fra tali spese quelle per le opere di fognatura, il contributo per le opere idrauliche di seconda categoria (1), ed in generale qualunque spesa o contributo che stia a carico dei possessori allo scopo suddetto.

La deduzione delle spese per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica talune volte si esegue all'atto del classamento, talune altre nella formazione delle tariffe.

---

(1) Opere idrauliche di 2ª categoria son quelle che si eseguiscono e si mantengono a spese dello Stato col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio — V. art. 92, 94 e 95 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F.*

Nella *Relazione* Messedaglia si legge a questo proposito: « Abbiamo voluto espressamente designare fra le « detrazioni, e quantunque già implicito nella dizione ge- « nerale di spese e contributi di difesa e di scolo delle « acque, anche il contributo per opere idrauliche di se- « conda categoria, sia per la speciale importanza di esso, « sopratutto in alcune regioni, sia perchè nel nuovo censo « lombardo-veneto nessuna detrazione potè altre volte « esser fatta per questo titolo, in quanto gli argini maestri « di quei maggiori fiumi stavano per la loro costruzione « e manutenzione a carico dello Stato; e interessa perciò « tanto più che non abbia a sorgere alcun dubbio su « questo punto. »

Esponendo le norme relative al classamento dicemmo che il perito classatore deve prendere in considerazione, fra l'altro, le spese per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, da computarsi in deduzione e che, riguardando solo poche particelle, non possono contemplarsi nella formazione della tariffa di ciascuna qualità e classe. Soggiungemmo che in simile ipotesi deve attribuirsi alle particelle rispettive una classe inferiore a quella che altrimenti spetterebbe loro, semprechè, ben s'intende, l'entità delle spese predette lo richieda (1).

Se poi queste spese riflettono tutte le particelle d'una data classe, oppure quei gruppi di particelle, che entro la classe si tengono distinti con un simbolo speciale (lettera romana maiuscola), allora la deduzione si opera all'atto della formazione delle tariffe, e nel classamento non si fa altro, come pur sappiamo, che raccogliere i dati e le notizie che dovranno servire al perito stimatore per l'esatto adempimento del suo cómpito (2).

La deduzione si determina, senza alcun riguardo al capitale impiegato nella costruzione delle opere:

a) pei territori soggetti a consorzio, in base ai bilanci consuntivi di ciascun consorzio, che si riferiscono al dodicennio 1874-1885;

b) pei territori in cui le spese son sostenute dai possessori isolatamente, mediante analisi diretta in base ai dati desunti dai libri d'ammini-

---

(1) Art. 124 del Regolamento.

(2) Art. 123 del Regolamento.

strazione, alle informazioni locali, al criterio peritale, ecc.

La deduzione si opera dopo che sulla rendita delle singole classi si son fatte tutte le altre deduzioni.

Deduzioni per danni provenienti da infortunii.

Gl'infortunii a cui qui si allude, sono di due specie: ordinari e straordinari.

Nella stima non può farsi alcuna deduzione per i danni che provengono da eruzioni vulcaniche, da rotte di fiumi, da corrosioni gravi, da inghiaiamenti, da lavine e frane, o da altri infortunii affatto straordinari, in quanto che, essendo assolutamente imprevedibili, non è dato di tenerne conto nel catasto, neppure in modo approssimativo (1).

Siffatti danni son presi in considerazione volta per volta che si verificano, e a termini degli art. 35 e 38 della Legge 1° marzo 1886 si provvede in modo diverso secondo i varii casi. — Se il danno è permanente ed irreparabile, per essersi sofferta la perenzione totale o parziale del fondo, come nell'ipotesi di avulsioni o corrosioni di terreni cagionate da fiumi, ovvero per essere i terreni ridotti a sterilità perpetua, come quando fossero coverti da lava vulcanica; la Legge concede una corrispondente riduzione d'estimo, in qualunque tempo si verifichi il danno. — Se questo viceversa non è permanente, colpendo soltanto il prodotto, e non già la sostanza stessa o la produttività dei fondi; in tal caso si concede una mo-

(1) Art. 136 del Regolamento.

derazione dell'imposta dell'anno, ove trattisi di parziali infortunii non contemplati nella formazione dell'estimo e purchè essi abbiano fatto mancare almeno due terzi del prodotto ordinario; oppure, nei casi straordinari di gravi infortunii ugualmente non preveduti e che colpiscano intere zone di terreno o intere colture, si provvede con speciali disposizioni legislative.

Gl'infortunii ordinari son quelli che possono prevedersi perchè si verificano normalmente a periodi determinati, e di cui quindi si può con una certa esattezza valutare in anticipazione il danno che mediamente recano all'ordinario prodotto dei fondi. Pertanto la Legge ammette, a titolo di danni per infortunii ordinari, una speciale deduzione, la quale si fa o all'atto della determinazione del prodotto medio, o quando si forma la tariffa, cioè al momento della stima.

Tra gl'infortunii ordinari meritano particolar menzione quegli atmosferici, quelli determinati da fenomeni vulcanici e meteorologici, le inondazioni, le frane e le lavine.

Per i danni provenienti dagl'infortunii atmosferici, quali sono la grandine, la siccità, la brina e simili, la deduzione da farsi all'atto della stima si determina in una quota parte della rendita lorda: quota che naturalmente varia a seconda della qualità delle colture e dei diversi prodotti, nonchè a seconda della giacitura dei terreni, del grado di altitudine, dell'esposizione e di altre congeneri circostanze locali. In ogni caso questa quota deve calcolarsi in base agli opportuni studii da effettuarsi pei singoli territori, ai dati ed alle notizie

desunte da pubblicazioni attendibili o raccolte sul luogo, tenendo conto della maggiore o minore frequenza con cui i danni si verificano, e della maggiore o minor quantità di prodotto che ne risulta colpita (1).

Nello stesso modo e con identici criteri vanno considerati i danni provenienti ai terreni prossimi a vulcani in attività dai fenomeni vulcanici e meteorologici propri di quelle contrade, quando però siano tali da diminuirne pressochè periodicamente i prodotti, perchè altrimenti si rientra nel concetto di infortunii straordinari pei quali, ripetesi, non è ammessa nella stima deduzione alcuna (2).

Pei danni derivanti dalle inondazioni ordinarie la detrazione si fa al momento della classificazione o del classamento, ovvero nella stima.

Se le inondazioni ordinarie, procedenti da straripamenti di laghi, fiumi, torrenti e canali o da mancanza di scolo, accadono in determinate zone di terreno quasi inevitabilmente ogni anno od a brevi periodi pressochè certi, cagionando una diminuzione ordinaria di prodotti, i relativi danni si tengono a calcolo direttamente nella classificazione, come già si disse, col formare per quei terreni una o più classi speciali; oppure, ove trattisi di poche particelle, si considerano nel classamento coll'abbassare la classe che altrimenti si sarebbe dovuta assegnare (3).

(1) Art. 131 del Regolamento.
(2) Art. 132 del Regolamento.
(3) Art. 133 del Regolamento.

Quando invece le inondazioni ordinarie si verificano ad intervalli irregolari e danneggiano i prodotti d'una maggiore estensione di terreno, oltre quelli delle zone che d'ordinario vengono inondate quasi tutti gli anni, allora si tien conto dei danni corrispondenti con una proporzionata deduzione da farsi nella stima, analogamente a quanto si opera per gli altri infortunii. Ed anche in questo caso, per non ricadere nel concetto degl'infortunii straordinari, è d'uopo tener presente che le inondazioni di cui parlasi son quelle soltanto che danneggiano i prodotti, e che, se cagionano talvolta qualche danno anche al fondo o alla superficie coltivata, siffatto danno non è tale da alterarne sostanzialmente e stabilmente la qualità e la forza produttiva, o da diminuirne l'estensione (1).

Restano i danni derivanti da lavine e frane che occorrono quasi inevitabilmente ed a brevi intervalli. Per essi non si fa alcuna deduzione all'atto della formazione delle tariffe; ma, giusta quanto dicemmo precedentemente, se n'ha considerazione nella qualificazione e classificazione delle colture

---

(1) Art. 134 del Regolamento.

La deduzione da operarsi all'atto della stima per gl'infortunii atmosferici e pei danni provenienti da fenomeni vulcanici e meteorologici e dalle inondazioni che si verificano ad intervalli irregolari, è fatta in misura unica per ciascun prodotto in ogni comune. Solo in via eccezionale si possono per lo stesso prodotto determinare quote diverse di deduzione alle varie classi della medesima qualità, quando ciò sia richiesto dalle condizioni speciali delle singole classi, quali sarebbero la differente esposizione, altitudine, ecc.

o nel classamento dei terreni che vi sono soggetti, secondo che si tratta d'un rilevante o d'un limitato numero di particelle (1).

A suo luogo vedemmo pure che pei terreni soggetti a servitù militari o a vincolo forestale si segue lo stesso sistema, vale a dire si tien conto nella qualificazione e classificazione o nel classamento dei danni continui o periodici che dalle dette servitù possono risultare, ovvero degli effetti del cennato vincolo; salvo poi a provvedersi con speciali disposizioni legislative in ordine a quei terreni che dopo la formazione del catasto venissero sottoposti a nuove o maggiori servitù militari o a vincolo forestale, ed a quelli che ne venissero esonerati (2).

§ 4. *Minute di stima e prospetti delle tariffe.*

In base al riassunto dei prodotti delle varie qualità e classi e dei varii gradi dei comuni compresi nello stesso circolo censuario (3), all'elenco

(1) Art. 135 del Regolamento.

(2) V. per quanto riguarda le servitù militari le Leggi 19 ottobre 1859 n. 3748 e 22 aprile 1886 n. 3820, ed il Regolamento 25 novembre 1886 n. 4258; per quanto riguarda il vincolo forestale, la Legge 20 giugno 1877 n. 3217 ed il Regolamento 10 febbraio 1878 n. 4293.

(3) Prima di procedere alla valutazione dei prodotti per stabilire il reddito imponibile, ciascuna provincia si divide in circoli censuari o gruppi di più comuni che si trovino in analoghe condizioni agricole, affinchè le analisi e le minute di stima fatte per uno o più comuni di ciascun gruppo possano servir di guida per fare quelle degli altri comuni.

delle medie dei prezzi di ciascun comune ed al riassunto comparativo delle deduzioni per ogni circolo censuario — riassunti ed elenco che vengono predisposti dalle Giunte tecniche —, queste procedono alla compilazione delle minute di stima per ogni comune o sezione di comune, distintamente per le singole classi di ciascuna qualità e pei singoli gradi di soprassuolo (1).

Le norme speciali da osservarsi nella formazione delle minute di stima sono le seguenti:

a) Si devono sempre esporre i prodotti totali medi del suolo per ogni ettaro di terreno, considerandolo come se fosse sgombro di piante ed interamente destinato alla produzione del suolo; e nessuna detrazione deve farsi per la superficie occupata dalle tare, essendosene tenuto conto nella determinazione dei prodotti;

b) Pei terreni coltivati a vicenda si devono esporre e valutare distintamente, e, occorrendo, secondo le differenti bontà, i singoli prodotti conseguiti in ciascun anno della rotazione agraria. I valori dei diversi prodotti, divisi pel numero degli anni della rotazione agraria, compresi quelli di riposo, se ve ne sono, forniscono l'annua rendita totale lorda; ed applicando a questa le deduzioni ammissibili, si ricava la rendita netta della classe;

c) I prodotti di soprassuolo, desunti dalla media di quelli conseguiti nei singoli anni di vita

(1) Per la produzione del suolo si compila una sola minuta di stima per ciascuna delle classi comuni alle qualità semplici ed alle stesse qualità miste a colture arboree.

delle piante, si espongono e si valutano distintamente per ogni piantagione e secondo le differenti bontà, procedendosi poi nel modo predetto per determinare la rendita netta di ogni classe o grado di soprassuolo;

d) Anche distintamente si espongono e si valutano il prodotto definitivo dei boschi che si ottiene alla fine del turno di taglio, ed i prodotti intercalari che si ricavano durante il turno medesimo. I valori così determinati, dopo averli depurati dalle spese occorrenti secondo gli usi locali a rendere i prodotti commerciabili, si convertono in annualità costanti col metodo degli interessi composti al saggio legale del 5 $^0/_0$. A tali annualità si aggiungono i valori dei prodotti annui, convertendo anche questi in annualità, quando non si ottengono se non dopo alcuni anni dal principio del turno. Alla rendita risultante si applicano le deduzioni richieste dalle circostanze locali per ogni qualità o classe;

e) La rendita netta delle qualità miste a colture arboree si determina dopo ultimate le minute di stima del comune, riunendo la rendita della classe a quella del grado o dei gradi rispettivi e tenendo conto della superficie riserbata alla produzione del suolo e di quella occupata dalle piantagioni.

Le minute di stima di ogni comune o sezione di comune si riuniscono in un quaderno, al quale si premette un elenco delle qualità e classi e dei gradi compresi nel comune o nella sezione secondo l'ordine seguito nel prospetto di classificazione; e quando le minute son compiute, se ne

riportano i risultati nel detto elenco di fronte a ciascuna classe ed a ciascun grado.

Determinate le rendite nette di tutte le classi, sia delle qualità semplici che delle qualità miste a colture arboree, si forma un grado generale delle qualità e classi e delle relative tariffe di ciascun comune, e quindi si pone termine al procedimento di stima colla definitiva numerazione delle classi e colla compilazione dei prospetti delle tariffe, nei quali si espongono anche le deduzioni per fitti o canoni d'acque e per opere permanenti di difesa, scolo o bonifica (1).

SEZIONE III.

STIMA DIRETTA E PER PARIFICAZIONE.

La stima indiretta è quella che si segue per regola nella formazione del nuovo catasto, ed essa si applica a tutt'i terreni soggetti all'ordinaria coltivazione.

Accanto alla stima indiretta, come eccezioni, sono ammesse due altre specie di stima: quella diretta e quella per parificazione.

Vi sono degli enti censibili di speciale natura, ai quali non può applicarsi la stima indiretta per classi e tariffe; e quindi per essi è imprescindibile necessità ricorrere alla stima diretta. Fra tali enti vanno annoverati anzitutto i laghi e stagni da pesca di proprietà privata, comprese le peschiere

(1) *Istruzioni per la formazione delle tariffe d'estimo*: *Raccolta* cit., vol. III, pag. 129 e seg.

artificiali, le così dette valli di laguna arginate e non arginate, soggette all'azione della marea, e simili (1). È evidente che qui non è possibile una divisione in particelle per qualità e classi, e che la rendita netta non può desumersi se non mediante gli ordinari procedimenti peritali, senza aver riguardo alle disposizioni relative all'epoca censuaria dei prodotti e dei prezzi, nè ai criterii d'uniformità conciliabili colla rendita fondiaria in proprio senso. Solo può dubitarsi se il reddito dei laghi e stagni da pesca, quando questa è esercitata dal proprietario dello stagno o del lago, sia da assimilarsi al reddito dei terreni, o non abbia piuttosto, anche in tal caso, carattere industriale, al pari del reddito delle tonnare, e debba perciò andar soggetto all'imposta di ricchezza mobile. E, guardando alla reale natura di quel reddito, ci sembra che la quistione non possa razionalmente risolversi che nell'ultimo senso, come appunto si è fatto per le tonnare che dànno un prodotto di natura assolutamente uguale. Nè, per risolverla altrimenti, riteniamo plausibile la ragione con cui il Curcio (2) cerca di giustificare il legislatore dell'aver sottoposto al tributo fondiario, anzichè all'imposta di ricchezza mobile,

---

(1) Art. 17 della Legge, 139 del Regolamento.

Si noti che in catasto, giusta l'art. 139 del Regolamento 2 agosto 1887, non si considerano i diritti di pesca che non dipendono dalla proprietà del fondo corrispondente, perchè in tal caso essi dànno luogo ad una vera e propria industria, e non possono essere oggetto dell'imposta fondiaria.

(2) Op. cit., pag. 312.

il prodotto dei laghi e stagni da pesca, dicendo che forse in vista che le valli, i laghi e gli stagni possono da un momento all'altro disseccarsi ed il loro alveo rientrare a far parte del terreno coltivabile, esso legislatore ha considerato il prodotto lacustre, fluviale e vallivo come faciente parte del prodotto fondiario. Siffatta possibilità, del resto molto problematica nel più dei casi, non fa cambiar natura al prodotto dei laghi, stagni, ecc.: prodotto, ripetiamo, che non ha nulla di comune con quello dei terreni.

La stima diretta si applica pure ai pascoli, ai gerbidi e a quegli orti, frutteti e simili, per i quali, attesa la varietà, minutezza e molteplicità dei generi che vi si coltivano, e la incerta o difficile valutazione dei relativi prodotti, non sia conveniente attenersi alla stima indiretta per classi e tariffe (1).

La stima per parificazione si applica in generale ai terreni sottratti per qualsivoglia altro uso all'ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi come accessori dei fabbricati rurali; e cioè ai terreni destinati a scopo di delizia o a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, all'area occupata dalle strade ferrate e dalle tramvie in sede propria, ecc. (2).

Simili terreni si valutano parificandoli ai migliori tra i contigui, intendendosi la contiguità nel senso di vicinanza, e non di appartenenza al medesimo proprietario; e quando non si abbiano

(1) Art. 139 del Regolamento.

(2) Art. 17 della Legge, 140 del Regolamento.

terreni contigui, la stima si fa mediante parificazione ai migliori fra i terreni più vicini (1).

All'area occupata dalle strade ferrate e dalle tramvie in sede propria si attribuisce una rendita media proporzionata a quella dei terreni che la fronteggiano. Per determinare questa rendita, l'art. 140 del Regolamento 2 agosto 1887 prescrive di considerare la sede stradale come divisa in altrettante porzioni quante sono le particelle di diversa qualità o classe contigue ai due lati della medesima, supposto che le linee di divisione fra queste particelle dal punto d'incontro colla sede stradale vengano continuate fino al suo asse mediano con linee a questo normali.

Non sembra giusto, scrive il Messedaglia (2), che i terreni sottratti all'ordinaria coltivazione per essere applicati ad usi di delizia od altri di natura non propriamente agraria, vadano perciò immuni dall'imposta; tanto più in un catasto che aspira a certa stabilità, e ammesso che l'imposta medesima rivesta un carattere di stretta realità. Per altra parte non sarebbe espediente stimarli sul dato del rispettivo valor capitale, essendo questo essenzialmente variabile e di sua natura personalissimo; nè potrebbesi ad ogni modo parlare per siffatti enti di un estimo in classi; e sarebbe perciò giocoforza passare alla stima diretta, individuale, la sola che converrebbe all'uopo, ma a cui verrebbe meno ogni criterio di valutazione in via ordinaria. Non restava adunque che pro-

(1) Art. 17 della Legge, 140 del Regolamento.

(2) *Relazione* cit., pag. 268.

cedere per via indiretta, per parificazione, seguendo la pratica comune dei catasti esistenti.

SEZIONE IV.

AREE SOTTRATTE ALLA STIMA.

Nessuna parte del territorio dello Stato sfugge al rilevamento, neppure i fabbricati urbani e gli altri enti non soggetti all'imposta fondiaria, l'area dei quali sappiamo che dev'esser compresa nelle mappe. Ma altrettanto non può dirsi per la stima, la quale logicamente non comprende che gli enti che formano oggetto dell'imposta fondiaria, non dovendosi punto occupare nè di quelli che vadano colpiti da altre imposte, nè di quelli che siano, per qualunque ragione, assolutamente esenti da imposta. E ciò è logico, diciamo: perchè la stima ha l'unico scopo di determinare il reddito imponibile, l'estimo, la parte di prodotto che dev'esser colpita dal tributo fondiario, e che certemente non può aversi negli enti che sfuggono ad esso.

Vi sono quindi delle aree sottrate alla stima peritale, le quali possono raggrupparsi in tre categorie, secondo le ragioni speciali che giustificano la sottrazione.

Nella prima categoria poniamo quegli enti che, non essendo destinati a scopo redditizio o economico, o essendone incapaci, vanno esenti da qualsivoglia imposizione.

Nella seconda categoria comprendiamo gli enti

che, essendo colpiti da un'altra imposta, non possono andar soggetti al tributo fondiario.

Nella terza infine annoveriamo gli enti che non si censiscono per sè, in quanto si considerano come parte integrante dei fondi cui si trovano annessi.

Fatta questa distribuzione generica, veniamo a specificare gli enti che appartengono alle singole categorie.

Nella prima entrano:

a) i fabbricati destinati all'esercito dei varii culti;

b) i cimiteri e le loro dipendenze, siano terreni o fabbricati;

c) i fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni militari e le loro dipendenze:

d) l'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

e) le strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gl' immobili pertinenti allo Stato e sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito;

f) la superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque, intendendosi per canali maestri quelli, principali o secondari, che portano le acque d'irrigazione dal punto di presa, ossia dalla bocca di derivazione, sino all' ultimo podere cui servono. Nel caso però che la superficie occupata dai canali maestri appartenga ai

possessori dei terreni che attraversano e che ne sono irrigati, essa vien compresa nei medesimi, a seconda dei rispettivi diritti dei possessori. Con criteri analoghi si considerano i canali principali in cui si raccolgono le acque di scolo dei detti terreni per condurle ad irrigare altri fondi inferiori (1).

Al secondo gruppo di enti sottratti alla stima son da ascriversi anzitutto i fabbricati urbani, i quali presso di noi son colpiti da un'imposta speciale in forza della Legge 26 gennaio 1865 n. 2136; e poi le miniere, le cave, le torbiere, le saline, colla superficie occupata stabilmente per la relativa industria, e le tonnare: tutti enti che costituiscono degli esercizi puramente industriali, ed il cui reddito quindi va soggetto all'imposta di ricchezza mobile (2).

Il terzo gruppo abbraccia i fabbricati rurali coi loro accessori e le acque d'irrigazione pertinenti ai possessori dei fondi irrigati.

Riguardo ai fabbricati rurali furono già seguiti o proposti varii sistemi. Nel catasto toscano i detti

(1) Art. 17 della Legge, 144 del Regolamento.

(2) Art. 17 della Legge.

Crediamo utile di richiamare in questo punto il disposto dell'art. 42 della Legge 1° marzo 1886, ch'è del seguente tenore:

« Laddove le miniere, cave, torbiere, saline e tonnare sono attualmente censite e soggette a sovrimposta fondiaria provinciale e comunale, il Ministro, prima di attuare il catasto, dovrà proporre al Parlamento i provvedimenti opportuni a favore delle provincie e dei comuni ai quali venisse con ciò sottratta una parte degli enti sovrimponibili. »

fabbricati si dichiararono assolutamente esenti da imposta, considerandosi la loro rendita come compenetrata in quella complessiva dei rispettivi fondi, ai quali essi non prestano che un ufficio puramente istrumentale. Nel catasto pontificio e nel napoletano si censi soltanto l'area dei fabbricati rurali, parificandola a quella dei migliori fondi del comune. Il nuovo catasto lombardo-veneto stimò i fabbricati rurali in base al loro valore locativo, praticando ai relativi terreni una corrispondente e proporzionata detrazione. I varii progetti di legge sulla perequazione fondiaria proponevano di equiparare affatto i fabbricati rurali agli urbani, esimendoli dall'imposta fondiaria per assoggettarli a quella dei fabbricati (1).

Fra questi diversi sistemi la Legge 1° marzo 1886 preferì il primo, disponendo che i fabbricati rurali e le aree che essi occupano fossero esenti da imposta (2): sistema eminentemente razionale e giusto, perchè conforme alla natura delle cose, com'ebbe a riconoscere lo stesso Messedaglia che pur dapprima lo combattè, credendolo a torto non conciliabile con un estimo per classi e tariffe.

Fabbricati rurali, secondo l'art. 8 della Legge 6 giugno 1877 n. 3684 e l'art. 15 della Legge 1° marzo 1886, sono le costruzioni rurali coi loro accessori quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono e siano inoltre destinati: *a*) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra; *b*) al

(1) *Relazione* cit., pag. 270.

(2) Art. 15.

ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni; *c*) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari, nonchè alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni. Ed affinchè un fabbricato sia ritenuto rurale, nulla importa che esso sia situato sul fondo cui serve, o altrove, poichè la casa rurale, osservò il Ministro Magliani nella seduta del Senato del 28 febbraio 1886, è definita per lo scopo e destinazione sua, e non per il posto in cui accidentalmente si trova; altrimenti verrebbe a commettersi un'aperta ingiustizia a carico di quelle contrade in cui le case dei contadini sogliono trovarsi lontane dai fondi ch'essi coltivano, e talvolta anche raggruppate in casali o borgate (1).

Si considerano poi quali accessori o dipendenze dei fabbricati rurali i pozzi, i cortili, le concimaie, le aie e simili, purchè siano esclusivamente e stabilmente destinati agli usi propri dell'agricoltura. E viceversa non possono comprendersi fra i detti accessori gli orti, le aie provvisorie, ed in generale tutti quegli spazi che vengono occupati solo temporaneamente per deposito di concimi, di attrezzi e di prodotti agricoli, oppure che non servono esclusivamente alla prima manipolazione dei prodotti stessi, ma ben anche ad ulteriori usi o lavorazioni per fini industriali e commerciali (2).

Rispetto alle acque d'irrigazione di pertinenza del possessore dei fondi irrigati, può dirsi che siasi

(1) V. art. 145 del Regolamento.

(2) Art. 146 e 147 del Regolamento.

seguito lo stesso sistema che pei fabbricati rurali, in quanto che esse non si stimano a parte, ma s'intendono comprese pel loro effetto utile nella stima dei terreni cui servono, considerandosi come loro parte integrante (1).

(1) Art. 16 della Legge.

CAPITOLO V.

Pubblicazione delle tariffe e dei dati catastali, e relativi reclami.

Eseguito il rilevamento particellare, compiuta la qualificazione e classificazione delle colture, fatto il classamento delle singole particelle, ovvero la stima diretta o per parificazione, e formate le tariffe per ciascun comune censuario, le operazioni occorrenti alla formazione del catasto si trovano materialmente condotte al loro termine; ma non può certo dirsi che i loro risultati siano da considerarsi come definitivi.

La gran difficoltà connaturale a quelle operazioni, il vasto campo ch' esse abbracciano, il numeroso personale che richiedono, il lungo periodo di tempo necessario per la loro esecuzione, son tutte cause di eventuali errori di diversa specie, che può solo eliminare un' ulteriore operazione di sindacato, revisione e rettificazione, chiamata a buon diritto dal Messedaglia *la parte più gelosa, delicata e difficile dell'intero procedimento catastale.*

Siffatto metodo fu sempre praticato nella formazione dei catasti a base geometrica, e venne

disciplinato da norme quasi dappertutto uniformi, essendochè, mantenendosi fermo il principio del sindacato, della revisione e della rettificazione, le differenze che si riscontrano fra luogo e luogo riflettono unicamente modalità secondarie e non sostanziali.

Il sindacato è il punto di partenza per giungere alla revisione e rettificazione dei dati catastali e delle tariffe; ed esso razionalmente da nessuno può meglio esercitarsi che dagli interessati, ai quali perciò la legge concede la facoltà di reclamare contro gli erronei ed ingiusti risultati delle operazioni di misura e di stima. E siccome l'interesse a tal riguardo può essere generale o particolare, secondo la natura delle diverse operazioni; così anche i reclami son di due specie, e varia corrispondentemente il soggetto a cui è deferito il diritto di promuoverli, essendo riservati alle pubbliche rappresentanze i reclami generali, e lasciati di regola ai privati i reclami particolari.

Il sindacato che si esplica mediante i ricorsi, naturalmente non è possibile senza che si conoscano dagli enti e dai possessori interessati i dati catastali e le tariffe contro cui, occorrendo, s'ha da reclamare. Di qui la necessità che, compiute materialmente le operazioni di misura e di stima, siano pubblicati i risultati relativi, e che la pubblicazione sia fatta in modo tale da aversi la certezza, o quasi, ch'essa raggiunga lo scopo a cui è diretta.

Ed eccoci tracciata la materia che dovremo esporre in questo capitolo: pubblicazione dei dati catastali e delle tariffe; istruzione e risoluzione

dei reclami relativi agli uni ed alle altre; conseguenti revisioni e rettificazioni nei risultati delle operazioni di misura e di stima.

SEZIONE I.

PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE E RELATIVI RECLAMI.

Abbiamo detto precedentemente che vi sono due ordini di reclami: reclami generali e reclami particolari. I primi hanno per oggetto le tariffe; i secondi, la delimitazione, la misura, la mappa, il classamento o l'intestazione degli enti censiti.

Per la Legge 1° marzo 1886, le due specie di reclami sono affatto distinti ed indipendenti fra loro, e debbono esser prodotti e risoluti in periodi diversi, cioè in un primo periodo i reclami generali ed in un periodo successivo i reclami particolari, di guisa che questi trovino già rese definitive le tariffe e non possano più influire in alcun modo su di esse.

Perciò noi dobbiamo anzitutto occuparci della pubblicazione delle tariffe e dei corrispondenti reclami, e poi passare a quanto riguarda le operazioni di misura ed il classamento particellare.

Le tariffe, e con esse il corrispondente quadro di qualificazione e classificazione, che ne forma il necessario presupposto, vanno pubblicate provincia per provincia dalle rispettive Giunte tecniche: il che importa che la pubblicazione si esegue solo quando siano formate le tariffe di tutt'i comuni di ciascuna provincia. Però, allo scopo di collegare e perequare fra le diverse pro-

vincie le tariffe relative alle principali qualità e classi di terreno, non è escluso di fare pubblicazioni parziali delle medesime per provincie contigue, prima che siano ultimate quelle dell'intera provincia (1).

La pubblicazione si effettua in duplice modo. Anzitutto le tariffe s'inseriscono in un supplemento del foglio periodico che in ogni provincia si pubblica a cura della Prefettura in conformità della Legge 30 giugno 1876 n. 3195; e nello stesso tempo alla Commissione censuaria provinciale si comunicano i prospetti delle tariffe dei comuni dell'intera provincia, nonchè, ove sia possibile, quelli dei comuni limitrofi delle altre provincie; ed alle Commissioni censuarie comunali si comunicano i prospetti delle tariffe di ciascun comune insieme a quelli dei comuni limitrofi. Questi prospetti comunali rimangono poi ostensibili per lo spazio di 30 giorni nell'Ufficio di ciascun comune, e di ciò vien dato pubblico avviso dalle Commissioni censuarie con apposito manifesto da affiggersi all'albo pretorio (2).

Contro le risultanze dei prospetti delle tariffe le Commissioni censuarie comunali possono reclamare alla Commissione provinciale tanto sulla qualificazione e classificazione delle colture, quanto sulle tariffe del proprio comune, e sia in via assoluta, cioè avuto riguardo esclusivamente alle condizioni particolari del comune medesimo, sia in via comparativa, istituendo confronti colle ta-

(1) Art. 183 del Regolamento.

(2) Art. 26 della Legge, 184 e 185 del Regolamento.

riffe delle corrispondenti qualità di terreno nei comuni limitrofi. Nel caso di pubblicazioni parziali, se le tariffe pubblicate non riguardano comuni confinanti con quelli di altra provincia, pei quali la pubblicazione di esse sia già avvenuta, i reclami possono farsi in confronto colle analoghe tariffe di comuni non confinanti, purchè sempre appartenenti a provincie contigue. I reclami relativi alle tariffe debbono indicare la quantità dell'aumento o della diminuzione che si reputi giusta, e preferibilmente vanno fatti in via comparativa (1).

In tutt'i casi i reclami debbono prodursi entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del succennato manifesto, e si presentano alla Giunta tecnica la quale li trasmette colle proprie osservazioni alla Commissione censuaria provinciale. Questa non ha competenza per risolvere i detti reclami: non fa che emettere su di essi il proprio voto motivato e comunicarlo così alla Giunta tecnica, come alla Commissione comunale, le quali possono ancora presentarle, rispettivamente, ulteriori osservazioni e reclami. Questi nuovi reclami contro il voto della Commissione provinciale debbono prodursi nel termine di quindici giorni dall'avuta partecipazione, e, come ben si comprende, non possono estendersi oltre i limiti dei primitivi reclami (2).

La Commissione censuaria provinciale, tanto per le tariffe che furono oggetto di reclamo,

(1) Art. 27 della Legge, 186 del Regolamento.

(2) Art. 27 della Legge, 186 e 187 del Regolamento.

quanto per le altre, esegue tutte quelle indagini, verifiche e confronti che reputa opportuni pei comuni dell'intera provincia, e quindi trasmette alla Commissione centrale i reclami ricevuti e tutti gli atti relativi, corredati delle sue osservazioni e di quelle proposte che crede necessarie allo scopo di ottenere la congruenza e la proporzionalità delle tariffe, sia nell'interno dei singoli comuni e della provincia in complesso, sia in relazione a quelle dei comuni confinanti con essa (1).

Fin qui, come si vede, non abbiamo che ricorsi, osservazioni, pareri e proposte motivate, senza alcun giudizio formale. Siffatto giudizio è deferito alla Commissione censuaria centrale, e ciò, diceva il relatore Messedaglia, non soltanto per semplificare ed abbreviare il procedimento, ma per la natura propria della materia di cui si tratta, che è di carattere e di interesse generale, e dove importa di riservare alla Commissione centrale una certa latitudine di apprezzamento ed una conveniente discrezione di poteri, anche nei punti che non fossero per avventura soggetto di formale controversia, ma dove importasse tuttavia di rivolgere l'attenzione per lo scopo del generale conguaglio a cui definitivamente si mira (2).

La Commissione censuaria centrale, adunque, ricevuti i reclami delle Commissioni comunali colle osservazioni e coi voti delle Giunte tecniche e delle Commissioni provinciali, e sentito l'Ufficio centrale del catasto, stabilisce le tariffe di tutt'i

(1) Art. 27 della Legge, 189 del Regolamento.
(2) *Relazione* cit., pag. 294.

comuni censuari, ne fa la pubblicazione in apposito supplemento della *Gazzetta ufficiale* del regno e comunica a ciascuna Commissione provinciale quelle della rispettiva provincia e delle provincie finitime (1).

Ma neppur con ciò si esaurisce la procedura di sindacato, revisione e rettificazione. Contro le tariffe così stabilite dalla Commissione centrale è concesso alle Commissioni provinciali di reclamare ulteriormente nell'interesse dell'intera provincia o di alcun comune di essa, ma solo in via comparativa. I reclami debbono esser prodotti entro il termine di sessanta giorni da quello dell'avuta comunicazione, e si presentano alla stessa Commissione centrale, la quale, sentito nel merito il parere dell'Ufficio generale del catasto e fatte le opportune verificazioni e rettifiche, approva in modo definitivo le tariffe di tutt'i comuni censuari del regno e le trasmette con analoga dichiarazione alla Giunta superiore del catasto (2).

Insomma, conchiudiamo, le tariffe formate dalle Giunte tecniche saranno sindacate, rivedute e definitivamente approvate dalle Commissioni censuarie, in ordine gerarchico, a norma della rispettiva competenza, e sempre sentite, come parte essenziale in causa, le Giunte tecniche esse medesime, ed in ultima sede anche l'Ufficio centrale del catasto, che ne è l'organo dirigente e coadiuvatore. Vi è quindi chi fa dall'una parte, e chi sindaca, rivede e sancisce dall'altra, con attività

(1) Art. 28 della Legge, 190 del Regolamento.
(2) Art. 28 della Legge, 191 del Regolamento.

propria, ed in modo sempre còngruente e òrdinato. La relativa procedura va distinta in due parti: nella prima si ha più propriamente di mira la rettificazione ed il conguaglio delle tariffe per lo interno di ciascun comune e fra comuni d'una stessa provincia; nella seconda, la rettificazione ed il conguaglio di quelle delle varie provincie fra loro (1).

SEZIONE II.

PUBBLICAZIONE DEI DATI CATASTALI E RELATIVI RECLAMI.

§ 1. *Pubblicazione dei dati catastali.*

Compiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni sia di campagna che di tavolo, e pubblicata la tariffa, l'Amministrazione catastale è tenuta a trasmettere a ciascuna Commissione censuaria comunale, per mezzo del rispettivo sindaco, la mappa del comune e gli atti nei quali siano riassunti i risultati del rilevamento e della applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle, vale a dire:

a) la tavola censuaria, consistente in un registro che contiene tutt'i numeri di mappa, disposti in ordine progressivo coi corrispondenti dati catastali rilevati all'atto del classamento, e la relativa superficie;

b) gli estratti partitari della tavola predetta,

(1) *Relazione* cit., pag. 293.

nei quali son riassunti i numeri di mappa intestati a ciascun possessore coi relativi dati;

c) l'indice dei possessori, in cui tutte le ditte censuarie del comune son disposte in ordine alfabetico e sono indicati i numeri di mappa che appartengono a ciascuna di esse;

d) la tariffa delle diverse qualità e classi dei terreni, già pubblicata dalla Giunta tecnica (1).

Le mappe, insieme a tutti questi documenti, debbono esser pubblicate nella sede del comune amministrativo, sotto la sorveglianza della Commissione censuaria comunale e coll'assistenza immediata del segretario della medesima (2).

Pertanto, ricevuti gli atti sopra indicati, la Commissione comunale li deposita nel locale a ciò predisposto dal sindaco in seguito ad invito dell'Amministrazione catastale, e pubblica un manifesto col quale:

a) notifica agli interessati il luogo e le ore in cui quegli atti saranno ostensibili per il termine di sessanta giorni, che in casi eccezionali la Giunta superiore del catasto può prorogare fino ad altrettanto;

b) invita i possessori ad esaminarli per riconoscere la regolarità delle loro partite, ed a presentare i loro eventuali reclami od osservazioni, avvertendo che il termine di sessanta giorni è perentorio e che quindi coloro i quali durante la pubblicazione non presentassero osservazioni o reclami, si riterranno avere pienamente accet-

(1) Art. 29 della Legge, 148 e 151 del Regolamento.
(2) Art. 149 del Regolamento.

tato, per gli effetti del catasto, i dati iscritti nei rispettivi estratti delle partite e negli atti pubblicati;

c) invita altresì i possessori a denunciare tutte le variazioni, sia topografiche, sia riguardanti enti censibili e non censiti o viceversa, le quali fossero avvenute posteriormente alle operazioni di classamento dei terreni (1).

Il manifesto dev'esser pubblicato all'albo pretorio del comune e rimanervi continuamente affisso durante il termine suddetto. Deve anche affiggersi negli altri luoghi dove sogliono farsi le pubblicazioni ufficiali, ripetendosene la pubblicazione in ogni giorno festivo e di mercato dello stesso periodo di tempo, e ciò per facilitarne la conoscenza a tutti gl'interessati (2).

Il locale in cui sono ostensibili i documenti catastali deve restare aperto tutt'i giorni, compresi i festivi, e per non meno di sei ore, da fissarsi dalla Commissione censuaria con riguardo al maggior comodo dei possessori; salvo che, trattandosi di comuni in cui vi siano pochi possessori, o verificandosi altre circostanze particolari, la Commissione comunale, previo consenso della Giunta municipale e dell'Amministrazione del catasto, non limiti, come ne ha facoltà, la pubblicazione a dati giorni della settimana e ad un minor numero di ore, avuto sempre riguardo al maggior comodo degli interessati (3).

(1) Art. 150 e 152 del Regolamento.
(2) Art. 153 del Regolamento.
(3) Art. 154 del Regolamento.

Dicemmo che la pubblicazione si esegue colla assistenza immediata del segretario della Commissione censuaria comunale. Molto importanti e delicate sono le attribuzioni demandate a questo assistente. Infatti egli deve:

a) fornire ai possessori o loro incaricati, senza alcun compenso, tutte le spiegazioni che richiedano, sia per l'esatta intestazione delle loro ditte, sia per la ricognizione dei possessi sulla mappa e sui relativi atti, sia riguardo al modo di compilare per le partite riconosciute regolari le corrispondenti dichiarazioni, e di redigere per le altre le osservazioni ed i reclami che credano di fare (1).

b) compilare le dichiarazioni, le osservazioni ed i reclami che gli siano esposti a voce dai possessori interessati o dai loro incaricati, facendoli firmare da essi, o firmandoli in vece loro se essi siano illetterati (2);

c) rilasciare ricevuta dei reclami, la quale è l'unico titolo atto a provare ch'essi siano stati presentati nel termine prescritto, e curare che i reclami stessi vengano numerati ed iscritti in apposito registro (3);

d) prendere nota degli errori e delle omissioni che, coadiuvando i possessori durante i loro esami od in qualsiasi altro modo, scopre nelle partite di altri possessori, per poi redigere le occorrenti osservazioni o reclami d'ufficio negli ul-

(1) Art. 155 del Regolamento.

(2) Art. 156 del Regolamento.

(3) Art. 155 e 168 del Regolamento.

timi giorni che precedono la scadenza del termine fissato per la pubblicazione, semprechè non vengano prodotti prima dagli interessati (1);

e) sorvegliare in modo attento e continuo l'Ufficio di pubblicazione del catasto, affinchè la mappa e gli atti relativi non vengano dai possessori menomamente alterati, nè in verun modo deturpati, foss'anche con semplici segni a matita (2);

f) chiudere, alla scadenza del termine fissato per la pubblicazione dei documenti catastali, il registro dei reclami con analoga dichiarazione ed in concorso della Commissione censuaria comunale (3);

g) far constare sui relativi estratti delle partite il mancato intervento dei possessori che non si sono presentati a riconoscerle e che quindi si ritengono d'averle pienamente accettate agli effetti del catasto (4).

Nè l'assistente, nè i possessori possono estrarre tipi o copie dalle mappe e dagli atti relativi. Si eccettuano dal divieto soltanto gli estratti delle partite, di cui è data facoltà ai rispettivi possessori di trarre copia nell'ufficio, o di farsela allestire a cura dell'assistente, il quale però non può occuparsene nell'orario stabilito per la pubblicazione, e non può autenticare la detta copia, nè pretendere per l'opera sua un compenso mag-

(1) Art. 157 del Regolamento.
(2) Art. 158 del Regolamento.
(3) Art. 169 del Regolamento.
(4) Art. 169 del Regolamento.

giore di centesimi due per ogni numero di mappa iscritto nell'estratto e di centesimi cinque per ogni foglio da lui fornito a proprie spese (1).

Ad assicurare l'esatto adempimento dei doveri che incombono all'assistente, questi è posto sotto l'immediata vigilanza della Commissione censuaria, la quale è incaricata di provvedere, occorrendo, al buon andamento della pubblicazione. Della custodia e della conservazione dei documenti catastali pubblicati è poi chiamato direttamente responsabile il comune, coll'obbligo di rinnovare gli atti a sue spese nei casi di guasti, deturpazioni o smarrimenti non derivanti da forza maggiore, salvo il diritto di regresso verso coloro che vi abbiano dato causa (2).

§ 2. *Reclami dei possessori.*

Contro i risultati dei documenti catastali pubblicati nel modo dianzi esposto possono fare osservazioni e reclami non solo i privati possessori, ma anche le Giunte comunali ed altri enti interessati (3).

Non occorre notare che in questa sede non sono ammessi reclami contro le tariffe (4): il quadro

(1) Art. 159 del Regolamento.

(2) Art. 160 del Regolamento.

(3) Art. 29 della Legge, 161 del Regolamento.

Le osservazioni ed i reclami possono prodursi personalmente, o per mezzo di procuratori od incaricati; ed il mandato o la delegazione può anche risultare da semplice lettera con firma autenticata dal sindaco, da unirsi al ricorso.

(4) Art. 29 della Legge.

estimale, risultante dalla qualificazione e classificazione delle colture e dalla corrispondente tariffa, trovasi già fissato in via definitiva, e contro di esso non possono insorgere i singoli possessori. Costoro invece hanno ben diritto di richiedere che l'intestazione, la delimitazione, la figura, la estensione ed il classamento dei loro fondi rispondano esattamente all'effettiva realtà, ed ove ciò non sia, di ottenere le occorrenti rettifiche.

I reclami debbono prodursi nel prescritto termine perentorio e sono inoltrati alla Commissione censuaria comunale. Vanno fatti separatamente per comune, per ditta e per numero di mappa, ossia per particella catastale, e debbono indicare il titolo ed i motivi pei quali si reclama. Soltanto nel caso che il reclamo riguardi l'estensione, esso può farsi complessivamente per più numeri di mappa; ed anche in tale ipotesi, per agevolare la risoluzione delle controversie, si richiede come condizione che trattisi di poche particelle contigue e comprese in un solo perimetro, cioè appartenenti allo stesso fondo (1).

Nei reclami sull'estensione, i quali è ovvio che non possono aver per oggetto le piccole differenze comprese nei limiti di tolleranza stabiliti dalla Giunta superiore del catasto, i possessori son tenuti a produrre i documenti dai quali desumono che non sia esatta la superficie attribuita alle particelle in questione. Tali documenti consisteranno in atti legali di compra-vendita, di permuta, di donazione, di divisione e simili, o anche in tipi

(1) Art. 29 della Legge; 161, 162 e 163 del Regolamento.

regolari, firmati da un ingegnere, da un perito agrimensore o da un geometra. In questo caso le spese della verifica a cui si dovrà procedere, sono a carico dell'Amministrazione del catasto. Nel caso opposto, vale a dire in mancanza di documenti giustificativi, può anche reclamarsi contro l'estensione e domandarsene la verifica; ma il possessore reclamante deve obbligarsi a sostenere la relativa spesa se risulti inesistente l'errore da lui denunziato (1).

I reclami sull'intestazione, sulla delimitazione, sull'estensione e sulla figura son sempre ragionati in via assoluta, come richiede necessariamente il loro oggetto. Al contrario, i reclami sull'applicazione della classe, ossia sul classamento delle particelle, possono esser ragionati in via assoluta o comparativa, secondo che si pretende che una particella debba essere altrimenti classata per la natura e le circostanze sue proprie senz'altro riguardo, oppure perchè altre simili particelle dello stesso comune vennero classate diversamente. Senonchè il Regolamento 2 agosto 1887 (art. 166) non ammette che i reclami della seconda specie, per evitare quanto più è possibile, crediamo, le controversie inutili perchè destituite d'ogni fondamento. Laonde, per potere esser presi in considerazione, i reclami sull'applicazione della classe debbono indicare specificamente le particelle dello stesso comune, le quali in confronto con quella del ricorrente, quantunque della stessa qualità e

(1) Art. 163, 164 e 165 del Regolamento.

della stessa produttività ed in eguali condizioni, risultino collocate in una classe diversa.

I reclami che in tutto od in parte non siano conformi alle prescrizioni suddette, non sono accettati dall'assistente, il quale deve invitare i reclamanti a rettificarli, indicandone loro il modo ed avvisandoli che hanno da ripresentarli prima che scada il termine fissato per la pubblicazione del catasto (1).

Chiusa la pubblicazione, completati e riordinati tutti gli atti che vi si riferiscono, questi si trasmettono ai rispettivi Uffici del catasto perchè procedano all'esame delle osservazioni e dei reclami ed alle relative verificazioni sopra luogo, ed introducano, occorrendo, nelle mappe e negli altri atti catastali le variazioni topografiche, le divisioni di proprietà e le rettifiche domandate. Il lavoro dell'Amministrazione catastale è della massima importanza, tanto più che è prescritto doversi in tale occasione completamente correggere le mappe coi relativi atti e condurle a rappresentare lo stato reale dei fondi al momento della visita (2).

Da ciò deriva che in questo momento son da rilevare e da introdurre in catasto le verificatesi variazioni nell'estimo, che ammette la Legge 1° marzo 1886 ed a cui dànno luogo:

a) in aumento: l'alluvione, la formazione di isole, il ritiro e la deviazione di acque, l'introduzione di beni non ancora censiti e di beni già

---

(1) Art. 167 del Regolamento.

(2) Art. 170 e 171 del Regolamento.

censiti tra i fabbricati urbani, il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata, la cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria;

b) in diminuzione: la perenzione totale o parziale dei beni e la perdita totale della potenza produttiva per forza maggiore o per naturale esaurimento, lo stralcio d'un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati urbani, il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria (1).

Contemporaneamente i periti catastali eseguono le opportune verifiche per poter poi fare le loro osservazioni sui reclami concernenti la qualità e la classe dei terreni e su quant'altro, da esaminarsi o da correggersi, sia emerso dalla pubblicazione della mappa e dei relativi atti. Ed il perito non deve limitarsi a verificare quanto trova denunziato nei reclami; ma ha l'obbligo di estendere le proprie osservazioni oltre i ristretti limiti di essi; e, qualora scopra errori od imperfezioni, sia di misura, sia di qualificazione, classificazione, classamento od altro, che non siano stati avvertiti dagl'interessati, deve proporne la correzione o la rettifica (2). Così solo può conseguirsi l'esatto aggiornamento delle mappe e degli altri documenti catastali, il quale è condizione essenziale per potersi effettuare la tanto desiderata perequazione dell'imposta fondiaria.

Le verifiche locali per l'esame e l'istruzione dei

(1) Art. 35 della Legge, 171 del Regolamento.

(2) Art. 172 e 173 del Regolamento.

reclami si debbono eseguire in concorso della Commissione censuaria comunale e del possessore reclamante, o di loro delegati.

L'intervento della Commissione censuaria è richiesto perchè essa possa mettersi in grado di pronunciare il proprio voto sui reclami presentati. Quindi il perito catastale, prima d'iniziare le verifiche, è tenuto ad avvertirne la detta Commissione ed a prendere con essa gli opportuni concerti.

L'intervento dei possessori reclamanti è richiesto perchè essi possano fornire al caso i necessari schiarimenti sull'oggetto dei loro reclami e possano anche controllare l'esattezza delle verifiche. Onde interessa non poco di avere la presenza dei reclamanti o dei loro delegati, e nulla si lascia intentato per raggiungere un simile intento. Difatti è stabilito che, almeno tre giorni prima dell'inizio delle visite sopra luogo per l'esame dei reclami, il perito catastale debba pubblicare nel comune un apposito manifesto, per avvisarne gli interessati; e che inoltre egli debba rendere avvertiti *a domicilio* i singoli possessori reclamanti del giorno in cui avrà luogo la visita sopra i fondi che formano oggetto dei rispettivi reclami, invitandoli ad intervenirvi. Se il possessore ha residenza o dimora nel comune, l'avviso personale vien dato nella casa di sua abitazione a lui stesso, o ad uno della famiglia, o a persona addetta al suo servizio; in caso diverso, l'avviso vien dato all'agente, o al colono, o all'affittuario del fondo, o ad uno della loro famiglia, ed in mancanza di essi viene affisso all'albo comunale. In tutte le ipotesi, sugli elenchi dei reclamanti, compilati

a cura del perito catastale, deve farsi constare dell'avviso dato a domicilio o affisso all'albo, mediante annotazione firmata dal messo incaricato della consegna. In questa maniera sono pienamente garantiti gl'interessi dei reclamanti, ed è fatto tutto il possibile per ottenere il loro concorso nelle verifiche locali; ma se, malgrado ciò, i possessori o i loro delegati non intervengano, non resta che procedere senza di essi, purchè si faccia risultare che l'avviso fu loro dato nei modi prescritti (1).

L'autorità competente a decidere in prima ed ultima istanza i reclami dei possessori è la Commissione censuaria provinciale. Ad essa pertanto, compiute le verifiche ed i conseguenti lavori di tavolo, si trasmettono i reclami medesimi, corredati del voto della Commissione censuaria comunale, delle osservazioni del perito all'uopo delegato dall'Amministrazione del catasto, e dei necessari documenti giustificativi (2). La Commissione provinciale, dopo avere esaminato gli atti e dato luogo agli ulteriori studii che creda opportuni, decide in via definitiva sopra ciascun reclamo e trasmette alla Giunta superiore del catasto le decisioni cogli atti e documenti relativi (3).

(1) Art. 175, 176, 177 e 178 del Regolamento.

(2) Si avverta che la Commissione comunale deve trasmettere i reclami col proprio voto alla Commissione provinciale, per mezzo del perito, entro *trenta giorni* dal compimento delle verifiche. In mancanza, la Commissione provinciale provvede a ritirare i reclami e decide anche senza il voto predetto. — Tanto dispongono gli art. 179 e [illegible]1 del Regolamento 2 agosto 1887.

[illegible]) Art. 29 della Legge, 179 e 181 del Regolamento.

Spetta poi all'Amministrazione catastale di accertare la regolarità del procedimento seguito e delle decisioni emanate, e di far conoscere ai ricorrenti l'esito avuto dai rispetti reclami.

§ 3. *Ricorsi alla Commissione centrale.*

Dicemmo nel precedente paragrafo che unica autorità competente a decidere i reclami dei possessori è la Commissione censuaria provinciale. Il principio però non è, nè potrebbe essere assoluto, ossia senza eccezioni; altrimenti, dato il gran numero di Commissioni provinciali e la possibilità, anzi la certezza di decisioni contrarie relativamente a quistioni che riguardano le basi fondamentali del nuovo catasto, rimarrebbe seriamente compromessa quell'uniformità di risultati che si cerca di conseguire con tutt'i mezzi, come *conditio sine qua non* della futura perequazione del tributo fondiario.

Abbiamo dunque una prima serie di quistioni sottratte alla competenza delle Commissioni provinciali, e sono tutte le quistioni di massima, la cui soluzione è deferita alla Commissione censuaria centrale (1).

Questa stessa Commissione è pur chiamata a pronunziarsi, quasi suprema Corte di cassazione, sui reclami che denunziino violazioni di legge e che quindi implichino quistioni prettamente giuridiche, le quali è bene che siano risolute da un alto magistrato, qual'è la Commissione cen-

(1) Art. 29 della Legge.

trale, non solo per ottenersi una giurisprudenza uniforme e costante, ma anche perchè ciò è garanzia di maggiore imparzialità in materia così importante e d'interesse generale (1).

E non basta. — Può avvenire, diremo col Messedaglia (2), che l'insieme dei reclami conduca a riconoscere degli errori generali, sistematici, per intere zone, qualità o classi di coltura, in guisa da viziare pur anco la base della classificazione, o da non corrispondere adeguatamente ai criteri fondamentali che hanno servito per la sua formazione e che dovrebbero trovare un riscontro materiale nei fondi che sonosi presi a campioni e capisaldi di paragone per la medesima. E bisogna perciò aver modo di porvi riparo. Il classamento è operazione delicata e gelosa, non soltanto nell'interesse immediato dei singoli possessori ma anche per la sua possibile concordanza coi principii generali dell'estimo.

Ora, dato il caso che si riconoscano erronei i criteri seguiti in singoli comuni nell'applicazione delle qualità e classi, tanto l'Amministrazione del catasto, quanto la Commissione censuaria provinciale, ed anche la minoranza di essa, possono ricorrere alla Commissione centrale. Se questa accoglie i reclami, la Giunta superiore del catasto di conformità alle decisioni della Commissione, stabilisce i modi ed i termini per le eventuali operazioni di rettifica (3).

(1) Art. 29 della Legge.
(2) *Relazione* cit., pag. 296.
(3) Art. 29 della Legge, 182 del Regolamento.

§ 4. *Competenza dell'autorità giudiziaria.*

Scrive il Curcio: « Nelle operazioni perequative « le Commissioni in verità non sono che agenzie « di tassatori; quindi, se sorge controversia tra « esse e il contribuente, ci vuole chi le dirima im- « parzialmente. Perciò non rimane estranea a tutte « le molteplici è complicate operazioni catastali « l'autorità giudiziaria, là cui azione in una serie « di fatti di natura tanto diversa può soventi volte « portare la luce in mezzo a tenebrose complica- « zioni, o reintegrare diritti che per avventura « potessero venire sconosciuti o violati » (1).

La Commissione parlamentare presieduta dal Minghetti, la quale ebbe a riferire sul progetto Magliani e formulò un controprogetto su cui s'aprì la discussione, si manifestò assolutamente contraria al principio surriferito, che a noi sembra affatto indiscutibile. La cennata contrarietà risulta evidente dal modo com'era concepito nel controprogetto l'art. 31 della Legge 1° marzo 1886 e dall'illustrazione che ne fece il Messedaglia nella sua *Relazione*.

L'art. 32 del controprogetto, corrispondente al 31 della Legge, suonava così: « Contro le deci- « sioni delle Commissioni censuarie non è am- « messo ricorso all'autorità giudiziaria. »

Nella *Relazione* il Messedaglia giustificava tale disposizione col dire: « Noi l'abbiamo pure incon- « trata nel progetto del 1877, e ci sembra intera-

(1) Op. cit., pag. 193.

« mente consentanea ai principii ed alla natura
« del caso, oltrechè alla massima sancita nell'art. 6
« della legge del 20 marzo 1865 sul contenzioso
« amministrativo, con cui si escludono dalla com-
« petenza dell'autorità giudiziaria *le questioni re-*
« *lative all'estimo catastale ed al riparto di quota.*
« Che anzi potrebbe anche aversi per sottintesa o
« superflua, se non giovasse di rimuovere in modo
« espresso ogni possibile contestazione su questo
« punto. — La formazione del catasto è opera-
« zione essenzialmente amministrativa, e non vi
« è alcun diritto acquisito in base ad esso se non
« dal momento in cui comincia la sua applicazione.
« Durante tutto lo stadio dell'operazione si tratta,
« non di regolare il diritto, ma di apprestarne il
« fondamento. Misura, mappe, tariffe generiche; non
« si vedrebbe ancora a qual titolo e per qual modo
« potrebbesi far luogo in esse ad una competenza
« qualsiasi da parte dell'autorità giudiziaria. Non
« rimarrebbe tutt'al più che il classamento, in
« quanto, una volta dato il quadro estimale, ognuno
« ha il diritto che gli venga assegnato quel posto
« che gli è rigorosamente dovuto. Ma anche in
« ciò occorrono dei criteri egualmente discrezio-
« nali e di metodo, i quali sono di natura essen-
« zialmente amministrativa, e potrebbero talvolta
« condurre, come si è visto, ad una revisione del
« classamento stesso per intere zone, qualità o
« classi di terreni. Per noi i giudici speciali, i
« *probiviri* dell'estimo, sono le Commissioni cen-
« suarie, ed esse sole altresì possono offrire suf-
« ficienti guarentigie di reale competenza nella
« materia. »

Ma, dando prova di poca coerenza logica, come fu pur rilevato nella discussione parlamentare, il relatore, quasi per attenuare l'esagerato assolutismo dei concetti suesposti, subito dopo soggiungeva. « Bene inteso, del resto, che rimane sempre « intatta.... la competenza giudiziaria in fatto di « proprietà o possesso, che produce altresì i suoi « effetti in catasto rispetto ai limiti e all'appar- « tenenza o qualificazione legale dei singoli enti. « In ciò, come in ogni altro punto di stretta ra- « gione giuridica che potesse eventualmente emer- « gere, non si apporta alcuna mutazione al diritto « comune. »

L'articolo proposto dalla Commissione parlamentare e che non trovava alcun riscontro nel progetto ministeriale, incontrò viva opposizione alla Camera. Contro di esso insorsero specialmente gli on. Placido, Curcio, Giordano, Francica e Carnazza-Amari, i quali infine ottennero che il riferito articolo fosse modificato nel seguente modo: « Nulla è innovato, in quanto riguarda la « competenza dell'autorità giudiziaria in materia « di catasto, alle disposizioni della legge 20 marzo « 1865 sul contenzioso amministrativo. »

Ciò posto, dobbiamo brevemente vedere che cosa dispone questa legge al riguardo, e come essa venne interpretata ed applicata.

L'art. 6 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato *E,* stabilisce: « Sono escluse dalla compe- « tenza dell'autorità giudiziaria le quistioni relative « all'estimo catastale ed al riparto di quota, e tutte « le altre sulle imposte dirette sino a che non « abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli. »

In duplice modo fu sulle prime interpretata questa disposizione, sostenendosi da una parte che le parole *sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli* si riferissero tanto alle quistioni relative all'estimo catastale ed al riparto di quota, quanto a tutte le altre sulle imposte dirette; ed affermandosi invece dall'altra parte che quelle parole riguardassero esclusivamente le quistioni sulle imposte dirette, estranee all'estimo catastale ed al riparto di quota.

Nel primo senso si pronunziarono, tra le altre:

a) la Corte di cassazione di Firenze, la quale ritenne che, a sensi del citato art. 6, nelle controversie relative all'estimo catastale ed al riparto di quota, l'esclusione delle competenza dell'autorità giudiziaria non è assoluta, ma temporanea, sussistendo solo finchè non siano pubblicati i ruoli (1);

b) la Corte d'appello di Casale, la quale decise che, dopo pubblicati i ruoli e pagata l'imposta, possono proporsi avanti l'autorità giudiziaria le quistioni relative all'estimo catastale ed al riparto di quota, non meno che tutte le altre riguardanti le imposte dirette (2);

c) la Corte d'appello di Catanzaro, la quale ammise che le quistioni d'estimo catastale e di riparto di quota possono, dopo la pubblicazione dei ruoli, proporsi avanti l'autorità giudiziaria (3).

---

(1) Sentenza 16 gennaio 1868 in causa Masi.

(2) Sentenza 27 marzo 1877: *Bollett. di giurispr. ammin. e fin.*, serie 1ª, vol. IV, pag. 317.

(3) Sentenza 17 marzo 1887 in causa Finanze c. Comune Jatrinoli: *Bollett. di giurispr. ammin. e fin.*, serie 1ª, volume XIV, pag. 411.

Quest'opinione trovò scarsi seguaci. Il Mantellini fu uno dei primi a combatterla, in quanto che, secondo lui, nell'art. 6 della Legge sul contenzioso amministrativo «si vollero distinguere «due disposizioni: l'una d'esclusione *assoluta* di «tutte le quistioni d'estimo e di reparto; l'altra «semplicemente *sospensiva*, fino alla pubblica«zione dei ruoli, per le quistioni che non fossero «d'estimo o di reparto.» E dimostrò la sua tesi risalendo alla redazione originaria dell'articolo ed alle dichiarazioni che si fecero in merito nella discussione parlamentare (1).

Al Mantellini si associò ben presto la Corte di cassazione di Roma, a cui la Legge 12 dicembre 1875 n. 2838 deferì la cognizione dei ricorsi in tutte le cause vertenti fra l'Amministrazione dello Stato ed i privati in materia d'imposte: come risulta dalle sentenze 16 gennaio 1878 in causa Finanze c. Comune d'Isola S. Antonio, 4 febbraio 1882 in causa Finanze c. Solimene (a sezioni unite), 29 novembre 1887 in causa Finanze c. Comune di Jatrinoli (a sezioni unite), 13 dicembre 1887 in causa Finanze c. Pinna e Canu (a sezioni unite), 15 luglio 1890 in causa Quadrini-Aratenangeli (2). Sicchè questa può dirsi ormai

(1) V. *I conflitti d'attribuzioni fra le autorità giudiziarie e amministrative in Italia.*

(2) V. *Bollett. di giurispr. ammin. e fin.*, serie 1ª, vol. IX, pag. 242; serie 2ª, vol. I, p. 1ª, pag. 4; serie 2ª, vol. IV, p. 3ª; *Le imposte dirette*, 1888, n. 15, pag. 233.

Cons. pure la sentenza 2 marzo 1887 della Corte d'appello di Napoli, in causa Finanze c. D'Albore: *Bollett.* suddetto, serie 1ª, vol. XIV, pag. 331; *Le imp. dir.*, 1887, n. 13, pag. 202.

giurisprudenza assodata, ed ogni dissidio al riguardo deve ritenersi cessato.

Dopo ciò resta a vedere quali sono le quistioni su cui può interloquire l'autorità giudiziaria, ossia che non riguardano l'estimo o il reparto di quota. Non crediamo, nè forse ci sarebbe possibile, di fare una completa enumerazione di tali quistioni. Ci limitiamo quindi ad accennarne qualcuna.

Rientrano nella competenza dell'autorità giudiziaria le quistioni relative alle operazioni *soggettive* della formazione del catasto, le quali operazioni consistono nell'indagine del debitore dell'imposta, cioè nell'intestazione dei fondi ai loro possessori (1). L'autorità giudiziaria è quindi competente a giudicare della domanda di rimborso d'imposta, fatta da chi sostenga di non essere proprietario di particelle gravate dal tributo fondiario ed a lui erroneamente intestate (2).

È del pari competente l'autorità giudiziaria a statuire sulla controversia della legalità o meno dell'atto del potere esecutivo, e sull'obbligo conseguente di riparare al diritto dei cittadini (3).

È pure di competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere della domanda proposta da chi, allegando di trovarsi per gli stessi fondi *di sua proprietà* iscritto nei ruoli di due comuni diversi e

(1) Citata sentenza 13 dicembre 1887, in causa Firenze c. Pinna e Canu, della Cass. di Roma.

(2) Citata sentenza della Cass. di Roma, 15 luglio 1890, in causa Quadrini-Aratenangeli.

(3) Cass. di Roma (a sezioni unite). 29 marzo 1882, c. Deputazione prov. di Brescia-Cantoni-Taglierini: *Bollett.* suddetto, serie 1ª, vol. IX, pag. 352.

colpito così da doppia imposta, chiede di esser cancellato dai ruoli di uno dei due comuni (1).

Si potrebbe anche ricorrere ai magistrati ordinari: *a*) dai possessori dei fondi, che non fossero stati invitati in tempo utile e colle debite forme ad assistere alla delimitazione, per gli errori derivati a causa della loro assenza; *b*) dai terzi, pei diritti che avessero da far valere sui fondi accatastati e che fossero stati lesi nella delimitazione, terminazione od intestazione; *c*) nel caso che si fossero gravati d'imposta enti che la legge dichiara esenti, ecc.

Vuolsi poi tener presente che, in forza dello stesso art. 6 della Legge sul contenzioso amministrativo, in ogni controversia d'imposte gli atti di opposizione, per essere ammissibili in giudizio, debbono andare accompagnati dal certificato di pagamento dell'imposta, ossia dalla relativa quietanza, eccettochè si tratti di opporsi ad una domanda di *supplemento: solve et repete.* La giurisdizione è sempre esercitata in prima istanza dai tribunali, ed in seconda istanza dalle corti d'appello; mentre i ricorsi per cassazione sono di esclusiva competenza della suprema Corte di Roma, come si disse (2).

(1) App. di Torino, 23 aprile 1876: *Bollett.* suddetto, serie 1ª, vol. II, pag. 292.

(2) V. Art. 70, 71 e 84 cod. di proc. civ.

CAPITOLO VI.

Attivazione del nuovo catasto.

Risoluti i reclami concernenti le tariffe e gli altri dati catastali ed eseguite le eventuali operazioni di rettifica, non resta che provvedere all'attivazione del catasto, ultimo stadio del periodo di formazione, che consiste nell'allestimento dei documenti e registri costituenti il catasto medesimo. Si tratta di riassumere e di mettere in evidenza tutt'i risultati dell'immane lavoro, e ciò si effettua a cura della Giunta superiore.

I documenti e registri predetti sono quattro:

a) la *mappa particellare,* nella quale le singole particelle catastali vanno contraddistinte da numeri arabici in serie progressiva per ciascun comune censuario;

b) la *tavola censuaria,* che, come sappiamo, è un registro contenente, in ordine progressivo, tutt'i numeri di mappa (particelle), colla rispettiva superficie, la rendita imponibile ed il nome del possessore;

c) il *registro delle partite,* nel quale sono raccolti, sotto il nome di ciascuna ditta censuaria, i numeri di mappa dei singoli enti catastali che le

appartengono, colla superficie e rendita imponibile corrispondenti, e nel quale dovranno poi esser tenute in evidenza le ulteriori mutazioni di proprietà, ossia i trasporti d'estimo mercè registrazioni di carico e scarico;

d) la *matricola dei possessori*, in cui le ditte censuarie sono disposte in ordine alfabetico, coi dati necessari per la formazione dei ruoli (1).

A questi che sono assolutamente indispensabili e che infatti sotto nomi diversi si riscontrano in tutt'i catasti geometrici, potranno aggiungersi altri registri ausiliari per l'attivazione e la sussecutiva conservazione del catasto: il che è lasciato al prudente arbitrio della Giunta superiore (2).

Coll'impianto dei cennati registri l'attivazione del catasto sarebbe un fatto compiuto. Ma, siccome la risoluzione dei reclami e l'allestimento degli atti catastali richiedono necessariamente un tempo più o meno lungo, durante il quale possono verificarsi nuove variazioni nello stato dei fondi e dei relativi possessi quale risulta da quegli atti, è d'uopo procedere ad un'ultima operazione d'aggiornamento perchè il catasto che dovrà poi rimanere immutabile per un periodo non minore di *trent'anni,* corrisponda strettamente alla realtà almeno nel momento in cui entra in esecuzione.

Ond'è che, provveduto all'impianto dei registri suddetti, la Giunta superiore del catasto dovrà pubblicare in tutt'i comuni del regno un manifesto nel quale:

---

(1) Art. 33 della Legge, 192 del Regolamento.
(2) Art. 192 del Regolamento.

a) inviterà i possessori a chiedere per iscritto che siano registrate nei nuovi libri delle partite le variazioni di possesso avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, ed a domandare la correzione degli errori materiali di fatto, come sarebbero quelli di conteggio, scritturazione e simili, che s'avessero a riscontrare negli atti catastali;

b) fisserà un congruo termine per la presentazione di tali domande, ed avvertirà i possessori i quali per qualsiasi titolo ebbero a reclamare contro le risultanze catastali, che entro quel termine possono prendere cognizione, presso l'Ufficio d'attivazione del catasto, del giudizio pronunciato sui loro reclami dalla Commissione provinciale, e possono per mezzo dello stesso Ufficio ricorrere alla Commissione centrale per violazione di legge o per questioni di massima (1).

Quindi, in seguito alle domande presentate dai possessori, si eseguiranno nei nuovi libri delle partite le variazioni di possesso avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali e si correggeranno gli errori materiali occorsi (2).

Con ciò il lavoro sarà perfetto, e l'Italia potrà vantarsi di avere, al pari delle nazioni più civili, il suo catasto geometrico particellare, da cui tanti benefizi si ripromette la proprietà fondiaria.

Allora un'apposita legge provvederà all'applicazione del nuovo estimo. In base all'aliquota del *sette per cento* sul reddito imponibile, si fis-

(1) Art. 193 e 194 del Regolamento.
(2) Art. 195 del Regolamento.

sarà il contributo generale del regno, il quale non potrà oltrepassare i *cento milioni:* altrimenti dovrà proporzionatamente diminuirsi l'aliquota (1).

Si avranno così due limiti massimi: quello dell'aliquota e quello del contingente; di guisa che, dato che l'applicazione dell'aliquota del 7 per 100 producesse una somma maggiore di 100 milioni, tale aliquota dovrebbe diminuirsi in proporzione, poichè il contingente generale non potrà superare la detta somma; laddove, nell'ipotesi contraria, le cose rimarrebbero quali risultassero in fatti, e cioè si avrebbe un contingente inferiore a 100 milioni, non potendosi oltrepassare il limite massimo dell'aliquota percentuale affine d'avere un prodotto maggiore.

È bene però tener presente quanto disse su questo punto il Ministro Magliani in Senato nella discussione del progetto di legge sulla perequazione fondiaria. Ecco le sue testuali parole: « Le « informazioni degli ufficiali tecnici ai quali ho « posto il quesito.... sono state tali da poter in- « durre il Ministero, non nella certezza, ma nella « presunzione che l'aliquota del 7 per 100 appli- « cata alla rendita imponibile che risulterà dal « nuovo catasto, potrà dare una somma presso a « poco di 100 milioni. Evidentemente noi non pos- « siamo fare previsioni per un lungo periodo di « venti anni *(creduto necessario per la forma- « zione del nuovo catasto);* e se, compiute le ope- « razioni catastali, si troverà che il vaticinio con- « trario sia vero, indubbiamente il Parlamento

(1) Art. 46 della Legge.

a) inviterà i possessori a chiedere per iscritto che siano registrate nei nuovi libri delle partite le variazioni di possesso avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, ed a domandare la correzione degli errori materiali di fatto, come sarebbero quelli di conteggio, scritturazione e simili, che s'avessero a riscontrare negli atti catastali;

b) fisserà un congruo termine per la presentazione di tali domande, ed avvertirà i possessori i quali per qualsiasi titolo ebbero a reclamare contro le risultanze catastali, che entro quel termine possono prendere cognizione, presso l'Ufficio d'attivazione del catasto, del giudizio pronunciato sui loro reclami dalla Commissione provinciale, e possono per mezzo dello stesso Ufficio ricorrere alla Commissione centrale per violazione di legge o per questioni di massima (1).

Quindi, in seguito alle domande presentate dai possessori, si eseguiranno nei nuovi libri delle partite le variazioni di possesso avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali e si correggeranno gli errori materiali occorsi (2).

Con ciò il lavoro sarà perfetto, e l'Italia potrà vantarsi di avere, al pari delle nazioni più ci[illegible] il suo catasto geometrico particellare, da cu[illegible] benefizi si ripromette la proprietà fondi[illegible]

Allora un'apposita legge provvederà [illegible] vazione del nuovo estimo. In bas[illegible] del *sette per cento* sul reddito im[illegible]

(1) Art. 193 e 194 del Regolament[illegible]
(2) Art. 195 del Regolamento.

asto,
com-
oni e
ranno

« provvederà a stabilire l'aliquota più alta. Il Par-
« lamento non è legato con questa legge; nè si
« può dire che con essa sia compromesso il fu-
« turo. » Al che potrebbe obbiettarsi che, pur non sconoscendosi nel potere legislativo la facoltà di modificare come meglio crede le leggi da esso emanate, è fuor di dubbio che la riferita disposizione relativa al limite massimo non solo del contingente, ma anche dell'aliquota percentuale, costituisce un vincolo, almeno morale, per il Parlamento italiano; costituisce una promessa formale che, se non fosse mantenuta, deporrebbe poco favorevolmente della serietà degli atti legislativi del nostro paese. Certo è che ragioni di supremo interesse dello Stato potranno costringere il legislatore a venir meno a quella promessa; ma, a nostro modo di vedere, dovrà trattarsi di vera e propria forza maggiore; e vogliamo credere che appunto a questa ipotesi volesse accennare il Ministro Magliani nel pronunziare le riferite parole.

Prolungata la legge per l'applicazione del nuovo estimo, si formano in base alle risultanze dei nuovi registri partitari i ruoli per l'esazione dell'imposta (1). È però da avvertire che nei comuni in cui l'imposta, per effetto dell'applicazione della nuova aliquota, verrà a superare la già vigente imposta erariale, l'aumento dovrà essere distribuito gradatamente in dieci anni, perchè non abbia a riuscire di soverchio aggravio ai contribuenti (2).

(1) Art. 196 del Regolamento.

(2) Art. 46 della Legge.

Una volta compiuto ed attivato il nuovo catasto, non avranno più ragion di esistere gli otto compartimenti catastali e le rispettive Direzioni e Vice-direzioni; per cui gli uni e le altre verranno a cessare (1).

(1) Art. 196 del Regolamento.

CAPITOLO VII.

Conservazione del catasto.

Fu già osservato che la pietra di paragone d'una istituzione catastale risiede nel suo sistema di conservazione (1).

La conservazione in questo caso racchiude un duplice concetto: quello della diligente custodia dei documenti catastali, per impedirne l'alterazione o la distruzione; e quello della loro tenuta in corrente, per seguire tutte le mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei possessori.

La necessità di custodire con ogni accuratezza il catasto è per sè stessa evidente, e non occorre insistervi sopra. Il nuovo catasto si conserverà per duplicato, e cioè in due copie di atti identici, da tenersi presso diversi Uffici speciali che a suo tempo ne saranno incaricati (2).

L'importanza del tenere gli atti catastali a corrente delle mutazioni nei possessi e nei possessori non può nemmeno sfuggire ad alcuno; giacchè è intuitivo che, trascurando per poco

(1) G. Curcio, op. cit., pag. 443.
(2) Art. 197 del Regolamento.

l'aggiornamento, o anche conducendolo con metodi non molto perfetti, s'ingenera inevitabilmente il disordine, e questo va quindi sempre più crescendo, con danno non soltanto della finanza, ma più ancora di tutti quei servigi civili che possono legittimamente attendersi dal catasto (1).

Il nuovo catasto sarà tenuto in corrente in modo continuo e con lustrazioni periodiche (2).

In modo continuo: e vuol dire di mano in mano che si verificano le predette mutazioni, le quali perciò dovranno essere denunziate agli Uffici catastali entro un termine da stabilirsi. Infatti l'art. 34 della Legge 1° marzo 1886 prescrive che le volture catastali saranno obbligatorie, come d'altronde già disponeva la Legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *G*, estendendo l'obbligo ai notai, cancellieri ed uscieri intervenuti negli atti di traslazione delle proprietà o dei possessi. E soggiunge la Legge 1° marzo 1886 che le volture non potranno esser fatte che sulla fede di atti pubblici, ovvero di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio, o accertate giudizialmente: il che è richiesto, spiega il Messedaglia, in vista dell'importanza civile del catasto; mentre finora si è usata su ciò maggior larghezza, non avendosi altro riguardo che quello fiscale (3).

Ogni mutamento di possesso porta con sè la

(1) V. *Relazione* cit., pag. 304.

(2) Art. 34 della Legge

(3) V. Regolamento approvato con R. Decreto 24 dicembre 1870 n 6151 per l'esecuzione della Legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *G*.

necessità di modificare tutt'i documenti catastali, a cominciare dalla mappa e a finire alla matricola dei possessori.

Quanto alle modificazioni delle mappe, furono proposti e seguiti volta a volta tre metodi. Il primo, detto metodo della raschiatura, consiste nel cancellare sulla mappa gli antichi perimetri delle particelle o dei possessi per sostituirvi i nuovi, corrispondenti alle avvenute mutazioni. Il secondo consiste nel tracciare sulle mappe originali con linee d'altro colore le successive divisioni o riunioni di particelle. Il terzo metodo non tocca mai la mappa originale, ma tien conto delle mutazioni in fogli allegati, finchè non sia indispensabile rifare l'intera mappa, pur conservando l'antica. Quest'ultimo è ritenuto il metodo più razionale e più conveniente; ed è da augurarsi che a suo tempo sarà adottato presso di noi, seguendosi l'esempio di quanto anche ora si pratica per le nuove mappe in Lombardia.

In corrispondenza alle modificazioni apportate alla mappa, si dovranno rettificare la tavola censuaria, il registro delle partite e la matricola dei possessori; e tutto ciò sarà disciplinato con norme precise da un regolamento speciale che dovrà emanarsi all'atto in cui si renderà esecutivo il nuovo catasto (1)

Le lustrazioni periodiche dicemmo esser l'altro mezzo per tenere in corrente gli atti catastali. Esse hanno due scopi: 1° di censire i nuovi enti che debbono introdursi in catasto e di eliminarne

(1) Art. 202 del Regolamento.

quelli che non debbono più figurarvi, nei casi di variazione nell'estimo, ammessi dalla Legge 1° marzo 1886 e di cui facemmo già cenno e parleremo di proposito nel capitolo seguente; 2° di accertare, mediante un'ispezione accurata, che la conservazione del catasto sia fatta con tutta regolarità.

Nulla per ora è stabilito rispetto alle epoche ed ai modi relativi alle lustrazioni periodiche: vi provvederà il succennato regolamento speciale (1).

Indipendentemente dalle domande di voltura e dalle lustrazioni periodiche, sarà poi permesso di correggere in ogni tempo gli errori materiali o di fatto che si riscontrassero nelle mappe o nelle scritture censuarie, perchè l'errore, dice il Curcio, non può mai creare uno stato giuridico. La correzione potrà promuoversi dagli interessati; ma nel loro silenzio non sarà certamente vietato all'Amministrazione catastale di provvedervi d'ufficio (2).

(1) Art. 198 del Regolamento.
(2) Art. 201 del Regolamento.

CAPITOLO VIII.

Stabilità del catasto. Variazioni nell' estimo. Moderazioni d' imposta.

Nel catasto si hanno due parti: una variabile continuamente, e l'altra stabile per un periodo di tempo più o meno lungo.

La prima parte comprende lo stato dei possessi e dei rispettivi possessori, il quale, come vedemmo, deve in ogni momento corrispondere esattamente alle risultanze degli atti catastali; ed a ció si provvede mediante le volture e le conseguenti operazioni di rettifica.

La seconda parte comprende l'estimo catastale, cioè la qualificazione, la classificazione, la tariffa ed il classamento.

La stabilità relativa, ossia per un certo periodo di tempo, che troviamo adottata in tutt'i catasti, è per noi giustificata da ragioni economiche, finanziarie e tecniche. Ecco come ne parla colla solita competenza il Messedaglia:

« Le ragioni a ciò sono diverse, e una fondamen-
« tale può ravvisarsi nella natura stessa del reddito
« fondiario che costituisce la materia dell'imponi-

« bile. Si tratta di un reddito di lenta e travagliosa
« formazione; i capitali impiegati in imprese agri-
« cole non rendono generalmente che a lontane
« scadenze, e importa in sommo grado di poter
« misurare fin da principio i carichi da cui possono
« andarne gravati; importa ad ogni modo che gli
« aumenti eventuali di carico non vengan che
« tardi, e quando il maggior reddito sia per essere
« definitivamente conseguito e consolidato. Vi è
« un interesse maggiore di economia nazionale di
« corrispondere a cosiffatta esigenza, di lasciar
« respirare l'agricoltura, di non turbarla o ves-
« sarla con estimi ripetuti a troppo brevi inter-
« valli, di promuoverne i miglioramenti col premio
« di una temporanea immunità. I possibili dete-
« rioramenti si verificano, alla lor volta, in via
« ordinaria, alquanto a rilento, e possono perciò
« consentire, senza eccessiva sofferenza, una re-
« visione a qualche distanza di tempo, purchè
« questa non sia eccessiva. Per altra parte, ogni
« operazione anche di semplice revisione o retti-
« fica generale di un catasto, è affare lungo,
« dispendioso, difficile, che s'incontra in ostacoli
« d'ogni guisa e ingenera perturbazioni che inte-
« ressa di provocare il meno frequentemente che
« sia possibile.... Il modo medesimo e la norma
« secondo cui si procede.... alla determinazione
« della materia imponibile, non si accordan bene
« che col concetto di una ragionevole stabilità, e
« ne sono la naturale conseguenza. Si cerca....
« un reddito relativamente costante, calcolato bensì
« sullo stato attuale, ma per un adequato che
« comprenda in termini di alquanta larghezza

« tutte le ordinarie vicende della coltivazione. I
« due concetti vanno perciò necessariamente con-
« nessi, e l'uno è il naturale correlativo del-
« l'altro » (1).

Pertanto l'art. 35 della Legge 1° marzo 1886 stabilisce che nessuna mutazione sarà operata nella qualificazione, classificazione e tariffa (quadro estimale), e nemmeno nell'applicazione di qualità e classe alle singole particelle (classamento). Tutto ciò rimarrà invariato fino alla revisione generale del catasto, la quale, a termini del seguente articolo 36, non potrà farsi prima che siano trascorsi *trent'anni* dall'epoca dell'attivazione.

Però non bisogna confondere le trasformazioni relative al quadro estimale ed al classamento colle variazioni derivanti da materiale accrescimento o diminuzione di materia censibile. Il quadro estimale ed il classamento resteranno per trent'anni quali risulteranno al momento dell'attuazione del catasto; di modo che i mutamenti o le trasformazioni che eventualmente si verificheranno in essi, non potranno avere alcuna influenza sull'estimo catastale. Altrettanto non è a dirsi degli aumenti o delle diminuzioni della materia censibile, che per ragioni di giustizia e di legalità non possono non far risentire il loro effetto sull'estimo medesimo. Come, infatti, potrebbe legittimarsi l'esenzione dall'imposta, per un qualsiasi periodo di tempo, di un ente censibile che non esisteva quando fu attivato il catasto,

(1) *Relazione* cit., pag. 173.

ma che viene a sorgere in seguito? E, d'altra parte, è giusto, è legale che un ente già censibile e censito, venendo a cessare per qualunque motivo, continui a pagare l'imposta fino alla revisione generale del catasto?

È d'uopo dunque ammettere che i predetti aumenti e diminuzioni debbano importare delle variazioni nell'estimo catastale: il che, ripetiamo, sta anche in relazione coll'obbligo di tenere in corrente il catasto mediante le lustrazioni periodiche.

Epperò, come già fu accennato altrove, daranno luogo a variazioni in aumento nell'estimo catastale:

a) l'alluvione, la formazione di isole, il ritiro e la deviazione di acque;

b) l'introduzione nel catasto dei terreni, di beni non ancora censiti e di beni censiti tra i fabbricati urbani;

c) il passaggio di suolo pubblico, per es. di una strada nazionale, provinciale ecc., in proprietà privata;

d) la cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria, già stabilite o mantenute per legge.

Al contrario, daranno luogo a variazioni in diminuzione nell'estimo catastale:

a) la perenzione totale o parziale dei beni, e la perdita totale della potenza produttiva per forza maggiore o per naturale esaurimento;

b) lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario per tràsportarsi nel catasto dei fabbricati urbani;

c) il passaggio dei beni dalla categoria degli

imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria (1).

Fuori dei casi predetti, che son tassativi, la regola della stabilità del catasto per un trentennio vige in modo assoluto: l'estimo rimane fisso e intangibile, e nessun aumento o diminuzione eventuale di redditi può minimamente influire su di esso.

Ma, sull'esempio di quanto praticasi nelle provincie napoletane in forza del R. Decreto 10 giugno 1817, la Legge 1° marzo 1886 ha permesso delle speciali moderazioni d'imposta in caso di infortunii e sotto condizioni determinate.

E qui bisogna intendersi per non cadere in equivoci.

Studiando le norme riguardanti la determinazione del reddito netto imponibile, noi vedemmo che, fra le altre deduzioni ammesse, se ne pratica una a titolo di *danni provenienti dagli infortunii.* Ora è facile comprendere che gli infortunii per cui si detrae una quota dalla rendita lorda all'atto della stima, non hanno nulla di comune cogli infortunii che possono dar luogo a moderazioni d'imposta; perchè altrimenti si avrebbe un ingiusto *bis in idem.* Questo concetto risulta chiaramente dalla prima condizione richiesta dalla Legge per potersi accordare la moderazione d'imposta, e cioè che si tratti di infortunii *non contemplati nella formazione dell'estimo* (2).

(1) Art. 35 della Legge.
(2) Art. 38 della Legge.

Ciò premesso, notiamo che la moderazione di imposta può avere un'estensione diversa secondo la specie degli infortunii, e che corrispondentemente varia la competenza di accordarla.

Gli infortunii possono essere parziali, in quanto colpiscono soltanto uno o più fondi determinati; ovvero generali, in quanto colpiscono intere zone di terreni o intere colture.

Nel primo caso i contribuenti danneggiati potranno ottenere una moderazione dell'imposta limitatamente all'anno corrente, e la facoltà di accordarla spetta all'Amministrazione delle finanze. La procedura da seguire è questa: — Il possessore danneggiato deve entro quindici giorni dall'accaduto infortunio presentare all'Intendenza di finanza, direttamente o per mezzo dell'Agenzia delle imposte, un ricorso in cui indicherà per ciascuna particella catastale la quantità e qualità dei frutti perduti e l'ammontare del loro valore. L'Intendenza ordina a spese del reclamante una verificazione sopra luogo, invitando costui ad assistervi per fornire i necessari schiarimenti e fare le osservazioni che creda del proprio interesse. In seguito a ciò l'Amministrazione delle finanze giudica sul merito della domanda di moderazione, avendo riguardo alla qualità e classe attribuita in catasto ai terreni danneggiati; e, quando la domanda risulti fondata, si provvede ai conseguenti sgravii o rimborsi nei modi e colle norme stabilite dal Regolamento per la riscossione delle imposte dirette (1).

(1) Art. 38 della Legge: 203, 204, 205 e 206 del Regolamento. V. E. Bruni, *La riscossione delle imposte dirette*, cap. VI: Manuali Hoepli.

Nel caso di gravi infortunii straordinari che colpiscano intere zone di terreno o determinate colture, è deferito al potere legislativo di provvedere con speciali disposizioni. In questa ipotesi perciò non sono stabiliti *a priori* limiti di sorta all'eventuale moderazione d'imposta, la quale, se le circostanze lo richiederanno e se il legislatore stimerà equo ed opportuno di tenerne conto, potrà spiegare il suo effetto non in un solo anno, ma anche in più anni successivi (1).

Ora è lecito domandarsi: le quote d'imposta che verranno a mancare in conseguenza delle moderazioni accordate dall'Amministrazione finanziaria o dal potere legislativo, saranno perdute dall'erario, o dovranno reimporsi? — Il dubbio sarebbe giustificato considerandosi che, attuato il nuovo catasto, l'imposta sui terreni dovrà applicarsi in base all'aliquota del sette per cento, e non più col sistema dei contingenti compartimentali, come si pratica attualmente. Ma è pur da considerare che il futuro sistema di applicazione dell'imposta fondiaria sarà quello misto; sicchè, essendovi ancora un contributo o contingente generale, non potrà escludersi la reimposizione che ne è una necessaria conseguenza.

In effetti l'art. 46 della Legge 1° marzo 1886 dispone che gli aumenti e le diminuzioni che si verificheranno nell'estimo catastale per aumento o diminuzione di materia censibile, le quote non percette per ragione di scarico, di moderazione o di inesigibilità, non daranno luogo a mutazioni

(1) Art. 38 della Legge.

nel contributo generale del regno. Donde possiamo dedurre:

1° che nel caso di aumento di materia censibile e quindi di accrescimento dell'estimo catastale, non essendo permesso di variare il contingente generale, si dovrà in corrispondenza diminuire l'aliquota dell'imposta;

2° che, viceversa, per mantenere integro lo ammontare di quel contingente quale verrà fissato, sarà d'uopo procedere a reimposizione nei seguenti casi: *a*) quando l'estimo si troverà scemato a causa di diminuzione di materia censibile; *b*) quando si dovrà ammettere lo scarico di quote d'imposta figuranti nei ruoli per errore incorso; *c*) quando si concederanno moderazioni d'imposta; *d*) quando essendosi inutilmente esperimentati gli atti esecutivi mobiliari ed immobiliari, non si sarà riusciti a riscuotere tutte le quote d'imposta dovute dai singoli contribuenti.

La reimposizione naturalmente si farà sul contributo generale, una volta che non esisteranno più contingenti speciali (1).

(1) Un'eccezione alla reimposizione è fatta dall'ultimo capoverso dell'art. 48 della Legge 1° marzo 1886, di cui ci occuperemo più innanzi.

CAPITOLO IX.

Spese per la formazione del catasto.

Il nuovo catasto geometrico particellare uniforme per tutto il regno si fa a cura dello Stato; e perciò è logico che allo Stato medesimo ne incomba la spesa generale (1).

Ma, poichè nella formazione del catasto non è interessato soltanto lo Stato, sibbene anche le provincie, i comuni ed i privati possessori, alcune spese minori e di carattere locale o particolare sono dalla legge messe a carico dei detti enti e privati.

Ond'è che le spese per la formazione del catasto vanno distinte in quattro classi:

1° *spese a carico dell'erario*, e son tutte quelle non comprese nelle altre tre classi;

2° *spese a carico delle provincie*, e sono: *a*) le retribuzioni e le indennità ai delegati provinciali per le Giunte tecniche; *b*) le spese necessarie per le rispettive Commissioni provinciali; *c*) le spese dei locali coi relativi mobili e del riscaldamento

(1) Art. 40 della Legge.

per gli Uffici delle Giunte tecniche e per quelli d'ispezione;

3° *spese a carico dei comuni*, e sono: *a*) quelle di delimitazione e terminazione dei territori comunali; *b*) le spese necessarie per le rispettive Commissioni comunali; *c*) le spese dei locali coi relativi mobili e del riscaldamento per gli Uffici degli operatori catastali del comune; *d*) le mercedi degli indicatori e le spese per le pubblicazioni e le notificazioni da farsi nel comune;

4° *spese a carico dei possessori*, e son quelle della dilimitazione e terminazione dei rispettivi fondi, fra le quali, beninteso, non si comprendono le spese delle Commissioni censuarie e loro delegati, nè quelle dei relativi verbali per uso dei comuni e dell'Amministrazione catastale (1).

Lasciando da parte le spese dovute dai possessori, sulle quali non v'è nulla da dire, notiamo, riguardo a quelle messe a carico dei comuni e delle provincie, ch'esse vanno annoverate fra le spese *obbligatorie*, perchè imposte da una legge; il che implica che, qualora tali spese non siano stanziate nei rispettivi bilanci dalle provincie e dai comuni, vi debba provvedere d'ufficio la Giunta provinciale amministrativa, a termini degli art. 170 e 223 della Legge comunale e provinciale, testo unico, approvato col R. Decreto 10 febbraio 1889 n. 5921. Inoltre bisogna rilevare che le somministrazioni dei locali coi relativi mobili, che le provincie debbono fare per gli Uffici delle Giunte tecniche e per quelli d'ispezione, ed i comuni per gli Uffici

(1) Art. 40 della Legge, 207 del Regolamento.

degli operatori catastali, son determinate dai rispettivi Uffici superiori del catasto. Contro tale determinazione i comuni hanno facoltà di reclamare alla Direzione compartimentale, e le provincie alla Giunta superiore, salvo in entrambi i casi a ricorrere in appello al Ministero delle finanze (1).

Le spese a carico dello Stato debbono, come tutte le altre spese erariali, essere approvate dal Parlamento colla legge annuale del bilancio di previsione. Spetta alla Giunta superiore del catasto il proporre ogni anno il preventivo della spesa necessaria, per l'anno seguente, alle operazioni catastali, corredando le sue proposte con una relazione dimostrativa dello stato e dell'andamento dei lavori; e tal cómpito deve espletarsi in tempo debito, affinchè il Ministro delle finanze possa far comprendere quella spesa nel bilancio (2). All'uopo dobbiamo richiamare le prescrizioni della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per cui il Ministro del tesoro è tenuto a presentare al Parlamento *entro il mese di novembre* il bilancio di previsione dell'esercizio seguente e gli altri Ministri debbono quindi trasmettergli non più tardi del *30 settembre* gli elementi necessari per la formazione di tal bilancio (3).

Le spese catastali a carico dello Stato sono disciplinate da apposite *Istruzioni di contabilità*,

(1) Art. 208 del Regolamento.

(2) Art. 39 della Legge, 209 del Regolamento.

(3) V. E. Bruni, *Contabilità generale dello Stato*, parte 2a, cap. II: Manuali Hoepli.

approvate con Decreto ministeriale 4 marzo 1888 (1).

Giusta queste *Istruzioni*, le dette spese si distinguono in *patrimoniali* ed *effettive*, secondochè vi corrisponda o no un aumento nei beni mobili di proprietà dell'Amministrazione catastale; le une e le altre si dividono in *categorie*, a norma della loro natura; e, per le spese effettive, ogni categoria si suddivide in *classi*, avuto riguardo all'oggetto delle singole spese.

Le categorie delle spese patrimoniali sono: *a*) acquisto e miglioramento di strumenti per le operazioni di campagna; *b*) acquisto di strumenti da disegno, che non siano a carico degli operatori; *c*) acquisto di mobili e di oggetti diversi; *d*) acquisto di libri, leggi, regolamenti, bollettini, tavole numeriche e pubblicazioni varie per uso delle biblioteche; *e*) acquisto di quantità rilevanti di carta da disegno.

Le categorie delle spese effettive sono: *a*) assegni ed indennità fisse ai membri della Giunta superiore del catasto; *b*) stipendi ed indennità fisse al personale tecnico ed amministrativo di ruolo; *c*) affitto di locali d'ufficio; *d*) manutenzione, adattamento illuminazione e riscaldamento dei locali medesimi; *e*) manutenzione e riparazione di mobili, strumenti e registri; *f*) mercedi agli scrivani, ai disegnatori, calcolatori e simili; *g*) mercedi al personale di basso servizio; *h*) mercedi agli inservienti nei lavori di campagna; *i*) indennità ai membri della Giunta superiore del catasto per missioni fuori di Roma e del loro domicilio;

(1) V. *Raccolta* cit., vol. I, pag. 51 e seg.

l) retribuzioni ed indennità ai membri della Commissione censuaria centrale e delle Giunte tecniche provinciali; *m*) indennità di missione al personale tecnico di ruolo ed agli impiegati amministrativi degli Uffici esterni; *n*) retribuzione ed indennità di viaggio al personale tecnico straordinario; *o*) costruzione e riparazione dei segnali; *p*) indennità ai proprietari dei terreni per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori di campagna; *q*) spese rimborsabili ai comuni del compartimento ligure piemontese (1); *r*) spese d'ufficio e corrispondenza; *s*) rimborso di spese all'Istituto geografico militare per accelerare la pubblicazione dei dati relativi ai punti trigonometrici, e concorso di spesa per l'insegnamento applicativo di estimo e di rilevamento catastale nelle Università e negli Istituti tecnici superiori del regno; *t*) spese di trasporto, d'imballaggio e diverse.

Le classi delle spese effettive sono: *a*) operazioni trigonometriche; *b*) operazioni di rilevamento (compresi i lavori poligonometrici); *c*) operazioni di stima; *d*) aggiornamento delle mappe; *e*) formazione delle mappe; *f*) servizio di ispezione; *g*) spese generali d'amministrazione.

(1) Le spese incontrate dai comuni del compartimento ligure-piemontese per la formazione di catasti comunali in conseguenza di precedenti leggi, saranno rimborsate in quanto possano i catasti medesimi servire agli effetti della Legge 1º marzo 1886, e nei limiti della somma che verrà per essi risparmiata allo Stato. — Così dispone l'articolo 210 del Regolamento 2 agosto 1887 n. 4871.

V. nella *Raccolta* citata, vol. III, pag. 78 e seg., le *Istruzioni* emanate dalla Giunta superiore del catasto per l'applicazione del suddetto art. 210 del Regolamento.

Al pagamento delle spese patrimoniali ed effettive si provvede nei modi prescritti dalla Legge di contabilità generale dello Stato, vale a dire con *mandati diretti*, con *buoni su mandati a disposizione*, con *mandati di anticipazione* o con *ruoli di spese fisse* (1).

Son pagate mediante mandati diretti emessi dalla Giunta superiore del catasto: *a*) le spese per le quali si provvede col mezzo di contratti; *b*) le indennità di missione ai membri della Giunta superiore e le retribuzioni ed indennità ai membri della Commissione censuaria centrale e delle Giunte tecniche provinciali; *c*) le indennità di missione al personale amministrativo degli Uffici esterni, ai direttori e vice-direttori compartimentali; *d*) gli stipendi e le indennità fisse al personale di ruolo dell'Ufficio centrale del catasto; *e*) le mercedi agli scrivani ed al personale di basso servizio addetto all'Ufficio medesimo; *f*) le spese rimborsabili ai comuni del compartimento ligure-piemontese; *g*) il concorso nella spesa per l'insegnamento applicativo di estimo e di rilevamento catastale.

Son pagate dai direttori compartimentali mediante buoni su mandati a disposizione: *a*) le indennità di missione dovute al personale tecnico di ruolo, ad eccezione di quelle spettanti ai direttori e vice-direttori compartimentali; *b*) le retribuzioni e le indennità al personale tecnico straordinario; *c*) le mercedi agli scrivani, ai disegnatori, calco-

(1) V. E. Bruni, *Contabilità generale dello Stato*, parte 2ª, cap. IV: Manuali Hoepli.

latori e simili, ed al personale di basso servizio addetto alla Direzione compartimentale, escluso quello di ruolo; *d*) le pigioni di locali di proprietà privata, affittati provvisoriamente, sempreché non siano iscritte nei ruoli delle spese fisse.

Son pagate dalle Intendenze di finanza mediante ordini di spese fisse: *a*) gli assegni e le indennità di funzione ai membri della Giunta superiore del catasto e gli stipendi agli impiegati di ruolo degli Uffici esterni; *b*) i canoni d'affitto pei locali di proprietà privata ad uso degli Uffici esterni della Amministrazione catastale, quando detti canoni siano iscritti nei ruoli di spese fisse.

Tutte le altre spese son pagate dai funzionari a ciò delegati coi fondi loro forniti mediante mandati di anticipazione. Questi funzionari delegati sono: i direttori compartimentali, i titolari delle Vice-direzioni, i dirigenti dei lavori di campagna, il capo degli uffici d'ordine presso l'Uffizio centrale del catasto, ed un funzionario dell'Istituto geografico militare.

Molte norme speciali regolano l'ordinazione ed il pagamento delle spese secondo i varii casi.

Per le spese da pagarsi con mandati diretti, spetta alle Direzioni compartimentali di provocarne dalla Giunta superiore del catasto l'ordinazione, producendo tutt'i relativi documenti giustificativi ed una motivata liquidazione, munita della firma del direttore e del funzionario delegato pel riscontro delle spese (1), e indicante i documenti

(1) Tutte le spese son riscontrate dal funzionario di ragioneria addetto alla Direzione compartimentale, a ciò de-

stessi, il capitolo ed il conto della competenza o dei residui, a cui la spesa va imputata, il nome, il cognome e la paternità dei creditori e delle persone che eventualmente avessero a quietanzare i mandati in luogo dei creditori, giusta le prescrizioni della Legge e del Regolamento di contabilità generale dello Stato (1).

I direttori compartimentali, i vice-direttori e gli altri funzionari dell'Amministrazione catastale incaricati di provvedere al pagamento di spese con buoni su mandati a disposizione o con fondi di anticipazione, debbono chiedere alla Giunta superiore del catasto l'emissione dei relativi mandati per le somme strettamente necessarie al pagamento delle spese presunte di un bimestre. Le richieste, ad eccezione di quelle fatte dal capo degli uffici d'ordine dell'Amministrazione centrale, son sempre trasmesse alla Giunta superiore per mezzo delle Direzioni compartimentali, le quali son tenute ad esaminare e, occorrendo, a modificare le richieste dei dipendenti funzionari, avuto riguardo all'importanza dei lavori da eseguirsi nel bimestre ed alle somme rimaste disponibili

---

signato dal direttore. — Il riscontro è preventivo per le spese che si pagano con buoni o con mandati diretti, e segue il pagamento per le spese fatte con mandati di anticipazione. — In prova dell'effettuato riscontro il suddetto funzionario appone analoga dichiarazione su ogni titolo di spesa pagabile con buono, sulla liquidazione delle spese pagabili con mandati diretti e sugli elenchi delle spese pagate con mandati d'anticipazione.

Tanto dispone l'art. 13 delle *Istruzioni* citate.

(1) V. E. Bruni, *Contabilità generale dello Stato*, parte 2ª, cap. IV, sez. 2ª, § 2.

a ciascun funzionario su quelle precedentemente messe a sua disposizione o a lui anticipate.

Pei crediti aperti con mandati a disposizione, il Direttore compartimentale, nella sua qualità di funzionario delegato, deve attenersi alla speciali disposizioni contenute al riguardo nel Regolamento di contabilità generale dello Stato (1). Entro i limiti delle somme di cui può disporre, egli emette i buoni esclusivamente sulla locale tesoreria provinciale, indicando in ciascuno il comune dove il creditore ha chiesto di esser pagato; ed è autorizzato, qualora questo comune sia situato fuori della provincia, ad ordinare la commutazione del buono in vaglia del tesoro sulla competente tesoreria. I buoni, della cui emissione il direttore deve dare avviso ai creditori, indicando l'ufficio incaricato del pagamento nella provincia, vanno trasmessi con elenco in doppio esemplare all'intendente di finanza, il quale vi appone il proprio visto e provvede al loro pagamento giusta le vigenti disposizioni. Se un vaglia od un buono non possa esser pagato nel comune designato dal creditore, l'Intendenza di finanza fa da sè la variazione occorrente, rendendoli pagabili nel più vicino comune appartenente alla stessa provincia, e ne dà opportuna partecipazione, per i buoni al direttore compartimentale nel restituirgli un esemplare dell'elenco, e pei vaglia al creditore (2).

(1) Titolo VII, cap. III e VIII, sez. 2.ª

V. E. Bruni, *Contabilità generale dello Stato*, parte 2ª, cap. IV, sez. 2ª, § 4; sez. 5ª, § 2.

(2) A prevenire cambiamenti circa le località in cui devono esser pagati i buoni, ed i conseguenti ritardi nel

I buoni son firmati dal funzionario delegato, coll'indicazione della sua qualità ufficiale; son muniti del bollo d'ufficio e del visto del funzionario incaricato del riscontro contabile della spesa; e son sempre emessi per l'importo totale della spesa, facendosi a tergo la distinzione della somma netta da pagarsi al creditore e di quella da ritenersi per l'imposta di ricchezza mobile sulle mercedi, sulle retribuzioni e sulle indennità.

Quando sia esaurito il fondo disponibile, o cessino le facoltà dei funzionari ordinatori, ed in tutti i casi entro i primi cinque giorni di ogni mese, i detti funzionari debbono render conto delle somme poste a loro disposizione con mandati e di quelle erogate, corredandolo delle matrici dei buoni rilasciati e di tutt'i documenti giustificativi (1). — Il rendiconto, compilato su apposito modello, è firmato dal funzionario delegato, porta il visto del funzionario incaricato del riscontro delle spese, ed è trasmesso in doppio esemplare all'Intendenza. Per le spese rappresentate dai buoni emessi in conto competenza, delle quali viene or-

---

pagamento dei medesimi, il direttore compartimentale stabilirà d'accordo colla locale Intendenza di finanza gli uffici che nella provincia possono eseguire il pagamento dei buoni. Altrettanto dovrà farsi dai titolari delle Vicedirezioni e dai dirigenti dei lavori di campagna colle Intendenze di finanza delle provincie in cui desiderano che avvenga il pagamento dei buoni a favore del dipendente personale. — Art. 18 *Istruzioni* citate.

(1) Art. 365 Regol. di contab.

Per ogni mese si compila un solo resoconto, ancorchè i buoni siano firmati in parte dal direttore ed in parte dal suo delegato. — Art. 22 *Istruzioni* citate.

dinato il pagamento nel tempo stesso che sono accertate, si compila il riparto sul relativo modulo, il quale è allegato al resoconto unitamente all'elenco delle ritenute fatte sulla retribuzione degli operatori straordinari a norma dell'art. 72 del Regolamento 2 agosto 1887. Inoltre al rendiconto del mese di giugno, ultimo dell'esercizio finanziario, viene allegata in doppio esemplare la nota dei buoni rimasti insoluti, anche se negativa; ed al rendiconto pel mese di luglio si unisce la distinta dei buoni trasportati al nuovo esercizio per essere rimasti insoddisfatti alla chisura dell'esercizio scaduto. — Il rendiconto viene trasmesso all'Intendenza di finanza, la quale, eseguiti gli opportuni riscontri ed appostovi il proprio visto, lo spedisce coi relativi documenti all'Amministrazione centrale del catasto. Questa, a sua volta, esamina il rendiconto tanto in linea amministrativa, quanto nei riguardi contabili, e, trovatolo regolare, lo invia alla Corte dei conti per la revisione definitiva e pel conseguente discarico del funzionario delegato (1).

Anche per le spese da pagarsi coi fondi di anticipazione, i funzionari delegati debbono attenersi alle speciali disposizioni del Regolamento di contabilità generale dello Stato (2).

Quando per trasloco o per altra causa avvenga il cambiamento nella persona del funzionario de-

(1) Art. 366 Regol. di contab.

(2) Titolo VII, cap. IV.

V. E: Bruni, *Contabilità generale dello Stato*, parte 2ª, cap. IV, sez. 2ª, § 5.

legato, il funzionario uscente dà il rendiconto della sua gestione e consegna al successore, contro regolare ricevuta, le somme non erogate, provocando per mezzo della locale Intendenza di finanza il cambiamento nell'intestazione dei mandati d'anticipazione che fossero stati emessi al suo nome e che non avesse riscossi, nè credesse di riscuotere per passarne l'importo al successore. — Nel caso di temporanea assenza, il funzionario delegato può sotto la propria responsabilità deferire a chi lo rappresenta la facoltà di rilasciare quietanze per riscuotere anticipazioni e di continuare il pagamento delle spese in sua vece, purchè ne faccia formale dichiarazione in due esemplari, da trasmettersi uno al tesoriere provinciale a mezzo dell'Intendenza, e l'altro da unirsi al primo rendiconto. In mancanza della dichiarazione si provvede come nel caso di cambiamento nella persona del funzionario delegato.

Le spese effettive e patrimoniali pagate in ogni mese son descritte in tanti elenchi distinti, quante sono le diverse categorie di esse. A tergo degli elenchi relativi al pagamento di mercedi, indennità, ecc., su cui debba eseguirsi la ritenuta diretta dell'imposta di ricchezza mobile, si dimostra per ogni creditore l'importo lordo della spesa, l'ammontare della ritenuta e la somma netta da pagarsi effettivamente. Il totale delle ritenute si versa ogni mese in tesoreria, in conto entrate dell'imposta di ricchezza mobile, e la relativa quietanza si unisce all'elenco delle spese.

Quando sia esaurita la somma anticipata, o cessi l'oggetto dell'anticipazione, ed in tutt'i casi entro

i primi cinque giorni di ogni mese, i funzionari cui furono fatte anticipazioni debbono rendere all'Amministrazione centrale del catasto il conto delle somme riscosse e delle spese pagate, corredandolo di tutt'i documenti giustificativi (1). L'Amministrazione catastale esamina il rendiconto, fa emendare gli errori che vi fossero, e quindi rilascia un decreto col quale il conto è dichiarato regolare ed il funzionario è discaricato della somma pagata. Questo decreto dev'esser registrato e munito di visto dalla Corte dei conti; ma, ciò non ostante, esso non pregiudica punto il procedimento ed il giudizio di responsabilità a carico del funzionario delegato dinnanzi alla Corte medesima nei casi previsti (2).

---

(1) In caso di ritardo a presentare il conto, il Procuratore generale presso la Corte dei conti, a domanda dell'Amministrazione catastale, può promuovere dalla Corte stessa un decreto che fissi un termine perentorio alla presentazione del conto. Spirato tal termine, la Corte, citato il funzionario delegato, ad istanza del Pubblico Ministero potrà condannarlo, in ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi e delle indennità ad esso dovuti, ed anche, se lo richiede la gravità del caso, proporre al Ministro delle finanze la sospensione o la destituzione; salvi sempre quei provvedimenti d'ordine, di vigilanza e di cautela, che competono ai capi dell'Amministrazione. Nel caso che il funzionario persista nella sua renitenza a dare il conto, questo per decreto della Corte, ad istanza del Pubblico Ministero, è fatto compilare d'ufficio a spese del funzionario. — Art. 376 Regol. di contab., 35 e 36 della Legge 14 agosto 1862 n. 800 sull'istituzione della Corte di conti.

(2) Art. 376, 379 e 383 Regol. di contab.

V. E. Bruni, *Contabilità generale dello Stato*, parte 2ª, cap. VIII, sez. 4ª, § 2.

Pel pagamento degli stipendi e degli assegni fissi al personale di ruolo, i direttori compartimentali ed i titolari delle Vice-direzioni, colla scorta dell'estratto delle partite ricevuto dall'Intendenza di finanza, compilano per sè e per gl'impiegati dipendenti le note nominative e le trasmettono alle Intendenze dal 15 al 20 di ogni mese per l'emissione degli ordini di pagamento. Riguardo agl'impiegati che per ragioni di servizio si trovino fuori della provincia in cui ha sede l'Intendenza che emette gli ordini, ed i quali non abbiano delegato altro impiegato a riscuotere i loro stipendi a sensi dell'art. 411 del Regolamento di contabilità, la Direzione o la Vice-direzione nella nota nominativa, alla colonna « annotazioni », indicherà che il pagamento debba farsi mediante vaglia del tesoro. Se invece fu fatta la suindicata delegazione, il pagamento fuori della provincia verrà eseguito mediante vaglia del tesoro in seguito al versamento in tesoreria del relativo importo per parte dell'impiegato delegato. — Accadendo che, dopo la spedizione delle note nominative, per caso imprevisto si debba sospendere il pagamento di alcuna spesa in esse compresa, i direttori ne renderanno subito informata l'Intendenza per i necessari provvedimenti (1).

Quanto al pagamento delle rate dei canoni d'affitto iscritti nei ruoli delle spese fisse pei locali ad uso degli uffici, i direttori ed i vice-direttori 15 giorni prima della scadenza trasmettono il

(1) V. art. 421 Regol. di contab.

nulla osta alla rispettiva Intendenza, e questa in base ad esso provvede al pagamento.

Alla fine d'ogni mese le Direzioni compilano e trasmettono alla Giunta superiore del catasto un riepilogo delle note nominative rilasciate nel mese da esse o dagli Uffici dipendenti, nonchè un elenco delle rate d'affitto scadute e per le quali fu rilasciato il nulla osta.

Al principio d'ogni esercizio finanziario le Direzioni compartimentali debbono aprire in apposito registro il conto delle spese effettive per ciascuna provincia compresa nella propria giurisdizione, i conti delle simili spese assegnate alla Direzione ed all'Ufficio centrale ed un unico conto delle spese patrimoniali per tutto il compartimento.

Nei conti delle spese effettive si riportano: *a*) le spese risultanti dal riparto allegato ai rendiconti sui mandati a disposizione; *b*) le spese effettive pagate con mandati d'anticipazione, giusta le risultanze dei riepiloghi degli elenchi di spesa; *c*) le spese per stipendi riportate nei riepiloghi delle note nominative, e quelle per canoni d'affitto descritte nei relativi elenchi; *d*) le spese effettive pagate con mandati diretti; *e*) il deprezzamento ed il consumo dei beni mobili; *f*) l'importo degli elenchi delle ritenute fatte al personale tecnico straordinario; *g*) le altre spese effettive accertate sui capitoli di spesa amministrati dalla Giunta superiore del catasto e non pagate all'atto dell'accertamento; *h*) le somme versate in tesoreria per residuo delle anticipazioni sulle spese pagate, e quelle da ricuperarsi per spese indebitamente pagate mediante buoni od ordini di spese fisse; *i*) le

spese effettive pagate da altre Amministrazioni pel servizio del nuovo catasto; *l*) le quote di spesa assegnate a ciascuna provincia su quelle addebitate ai conti « Ufficio centrale e Direzione » durante un esercizio finanziario.

Nel conto delle spese patrimoniali si riportano; *a*) le spese patrimoniali accertate e pagate per competenza nell'esercizio finanziario; *b*) le spese patrimoniali accertate nell'esercizio e non pagate all'atto dell'accertamento.

Entro il 25 di ogni mese, le Direzioni compartimentali, dopo ultimate sui conti predetti le occorrenti scritturazioni per le spese relative al mese anteriore, debbono mandare alla Giunta superiore del catasto gli estratti del registro delle spese effettive colle partite iscrittevi pel mese al conto di ciascuna provincia, della Direzione e dell'Ufficio centrale, aggiungendo ai totali del mese i totali a tutto il mese precedente, in modo da avere per ogni conto la completa situazione delle spese. Contemporaneamente mandano: *a*) un riassunto degli estratti precennati, dal quale risultino i totali mensili dei conti d'ogni provincia e dell'Ufficio centrale, nonchè i totali generali del compartimento pel mese e a tutto il mese; *b*) un riepilogo delle spese pagate con mandati d'anticipazione, e di quelle per le quali fu ordinato il pagamento mediante mandati diretti, buoni su mandati a disposizione ed ordini di spese fisse; *c*) un estratto del conto delle spese patrimoniali per le partite delle spese accertate e non pagate, iscritte a registro nel mese.

Inoltre le Direzioni compartimentali nei primi

giorni d'ogni mese hanno obbligo d'inviare alla Giunta superiore del catasto una nota degli oggetti d'immediato consumo, ch'esse o i dipendenti Uffici abbiano ricevuto nel mese da altre Amministrazioni, senza che ne sia dovuto alle medesime il pagamento, purchè tali oggetti non vadano registrati a giornale e mastro dei beni mobili; e dalla nota si fa risultare il prezzo indicato o presunto di essi. Inviano pure la nota delle spese che altre Amministrazioni abbiano fatte per quella catastale. — In base a siffatte note la Giunta superiore del catasto dà di volta in volta alle Direzioni compartimentali le opportune istruzioni per la relativa contabilità a norma dei casi.

Del resto, per quanto riguarda l'intestazione dei titoli di spesa, le persone o gli enti a cui debbono esser pagati, i documenti che debbono corredarli, le quietanze dei creditori, l'accertamento dei residui ed il loro pagamento, il riscontro amministrativo e contabile delle varie spese, son da osservarsi le relative norme contenute nella Legge e nel Regolamento di contabilità generale dello Stato.

CAPITOLO X.

Acceleramento eventuale dei lavori catastali.

I lavori per la formazione del nuovo catasto dovevano essere, a tenore dell'art. 47 della Legge 1° marzo 1886, e furono infatti intrapresi non più tardi del 1° marzo 1888, continuandosi senza interruzione in tutti i compartimenti del regno (1). Per il loro compimento si presunse sufficiente un periodo di venti anni, e nel frattempo si volle, come vedremo meglio nel successivo capitolo, mantenere invariati i contingenti compartimentali già in vigore.

Ma, data l'attuale sperequazione dell'imposta fondiaria, si credè equo ed opportuno ammettere un qualche temperamento al principio dell'invariabilità dei contingenti compartimentali per un ventennio; e ciò con un doppio scopo: 1° per mettere in grado le provincie più oppresse dal carico tributario vigente di conseguire uno sgravio, entro determinati limiti, prima della fine del

(1) Art. 47 della Legge, 211 del Regolamento.

ventennio; 2° per agevolare ed affrettare la formazione del nuovo catasto geometrico.

Pertanto fu concesso a tutte le provincie di chiedere ed ottenere, coll'osservanza di speciali condizioni, l'acceleramento dei lavori catastali nel loro territorio, affinchè sul nuovo estimo così accertato si applicasse in via provvisoria, per decreto reale, l'aliquota d'imposta del sette per cento, salvo poi ad imporsi sull'estimo definitivo, senza effetto retroattivo, l'aliquota comune al momento dell'attivazione del catasto in tutto il regno (1).

Le condizioni a cui fu subordinato l'acceleramento dei lavori catastali, sono tre.

In primo luogo si richiede che le provincie ne facciano domanda per mezzo del proprio Consiglio e che la domanda sia presentata al Ministero delle finanze prima che i lavori siano incominciati nel rispettivo territorio. A tale effetto, le Direzioni compartimentali, tre mesi prima d'intraprendere i lavori in una provincia, son tenute a darne avviso alla Deputazione provinciale (2).

In secondo luogo ogni provincia che vuole ottenere l'acceleramento dei lavori, deve assumere l'obbligo di anticipare la metà di tutte le spese di personale e di materiali occorrenti e poste dalla legge a carico dello Stato, con diritto ad averne il rimborso dal governo entro due anni dall'applicazione dell'estimo provvisorio. Spetta alla Giunta superiore del catasto di fare per ciascuna provincia richiedente un preventivo appros-

(1) Art. 47 della Legge.

(2) Art. 47 della Legge, 212 del Regolamento.

simativo della totale spesa necessaria, stabilendo di quanto tempo potranno presumibilmente essere abbreviate le operazioni, e di determinare la rata occorrente per il primo anno, e poi di anno in anno quelle degli esercizi successivi. La maggiore o minore spesa incontrata in un esercizio a confronto del preventivo, viene regolata nella previsione dell'esercizio seguente; e nell'ultimo anno si liquida la totale spesa definitiva da rimborsarsi dal governo.

Per quanto riflette il pagamento, ad esso può provvedersi mediante realizzazione di assegnamenti propri della provincia, o mediante assunzione di mutui, o con imposizione di centesimi addizionali. Su ciò delibererà a tempo debito il Consiglio provinciale, il quale poi in ogni anno dovrà curare che sia stanziata nel bilancio, fra le spese obbligatorie straordinarie, la rata annuale da anticiparsi, giusta le decisioni della Giunta superiore del catasto. Il pagamento delle rate annuali dovute al tesoro si effettua mediante delegazioni sui ricevitori provinciali, divise per bimestre, alle scadenze delle imposte dirette (1).

Quando il Consiglio provinciale richiedente abbia preso la deliberazione relativa al modo del pagamento e, in caso di mutui, questi siano stati effettivamente stipulati, si dà principio alle operazioni catastali nella provincia, purchè con ciò non si rechi pregiudizio al normale andamento dei lavori nelle altre parti del regno, ch'è appunto la terza ed ultima condizione richiesta per po-

(1) Art. 47 della Legge, 213 e 214 del Regolamento.

tersi accogliere la domanda di acceleramento. Iniziate le operazioni, esse si proseguono colla possibile celerità, e non s'interrompono più finchè non siano totalmente compiute, salvo il caso in cui la provincia venga meno all'obbligo di continuare le occorrenti anticipazioni sino al termine dei lavori catastali (1).

Quanto abbiamo detto si applica alle provincie sfornite di catasto geometrico particellare, o che, pur avendolo, posseggano mappe inservibili agli effetti della Legge 1° marzo 1886. Per le altre provincie fornite di catasto geometrico particellare con mappe servibili si ha un trattamento speciale.

E la cosa è logica: per queste provincie il rilevamento (misura e mappa) non è necessario, e con esso si risparmia non poco tempo: il che deve andare a profitto delle provincie medesime.

Ondechè è disposto che, ove la provincia richiedente abbia un catasto geometrico particellare con mappe servibili, ferme restando le condizioni a cui è sottoposta la concessione dell'acceleramento dei lavori, il ricensimento debba esser compiuto entro *sette anni* dalla comunicazione della relativa deliberazione del Consiglio provinciale, fatta al governo (2).

È demandato alla Giunta superiore del catasto il determinare nei singoli casi se le mappe, presumibilmente e nel loro complesso, siano servibili agli effetti voluti dalla legge.

Qualora la deliberazione della Giunta superiore

(1) Art. 47 della Legge, 215 del Regolamento.

(2) Art. 47 della Legge, 216 del Regolamento.

sia negativa, le provincie che non vogliano rinunziare all'acceleramento, hanno facoltà di reclamare al Ministro delle finanze, il quale decide in via definitiva, previo parere della Commissione censuaria centrale.

Se invece la Giunta superiore ritiene che le mappe siano servibili, si costituiscono immediatamente la Giunta tecnica e le Commissioni censuarie comunali e provinciale, ed i periti procedono alle operazioni di stima, secondo le istruzioni impartite dalla stessa Giunta superiore, per modo che al più tardi entro cinque anni venga compiuto il classamento e siano esauriti i relativi reclami. Nei due anni successivi debbono definirsi i reclami sulle tariffe da applicarsi provvisoriamente dopo ottenuto il giudizio della Commissione censuaria centrale e allestiti gli atti tutti necessari all'attivazione del catasto (1).

Il giudizio della Giunta superiore del catasto sulla servibilità delle mappe è un giudizio sommario e presuntivo, e, come tale, non può certo pretendersi che sia infallibile. Laonde, malgrado esso, può darsi che nel corso delle operazioni di stima venga a risultare la necessità di straordinarie rettificazioni, oltre quelle occorrenti per le variate qualità e classi e per non fatte lustrazioni, o di estesi rifacimenti o complementi, allo scopo di rendere servibili le mappe erroneamente credute tali dalla Giunta superiore. Ciò verificandosi, è stabilito che le intraprese operazioni vengano tuttavia proseguite, ma che naturalmente il mag-

(1) Art. 217, 218 e 219 del Regolamento.

gior tempo per esse richiesto e da stabilirsi dalla Giunta medesima non si computi nel termine di sette anni, prefisso al ricensimento, e che la provincia debba anticipare colle riferite norme la metà della maggiore spesa occorrente. Qualora, anche prima d'intraprendere il classamento, si venga a riconoscere la necessità di straordinarie operazioni di rettifica alle mappe, esse possono eseguirsi avanti del classamento stesso (1).

Il termine di sette anni per il compimento accelerato delle operazioni catastali nelle provincie fornite di mappe servibili decorre, non già dalla data della prima deliberazione di massima colla quale il Consiglio provinciale abbia deciso di valersi della facoltà consentita dall'art. 47 della Legge 1° marzo 1886, ma bensì dalla data della comunicazione al Ministero della deliberazione colla quale vengono presi i provvedimenti necessari per rendere efficace la domanda. Questa massima, già sancita testualmente dall'art. 216 del Regolamento 2 agosto 1887, venne confermata anche dal Consiglio di Stato con parere del 27 luglio 1888 (2).

A complemento di quanto precede dobbiamo riferire un'altra disposizione della Legge 1° marzo 1886, relativa al nuovo catasto del compartimento modenese, ordinato colla Legge 4 gennaio 1880 n. 5222 ed ora in corso di formazione. Tale catasto sarà finito prima che sia ultimato il catasto generale del regno; ed in vista di ciò venne pre-

(1) Art. 217 del Regolamento.
(2) V. *Raccolta* cit., vol. I, pag. 286 e seg.

scritto che, compiuti i lavori catastali in quel compartimento, dovesse applicarsi alle provincie che lo compongono, per decreto reale ed in via provvisoria, l'aliquota d'imposta del sette per cento sul nuovo estimo accertato, salvo ad applicarsi a suo tempo e senza effetto retroattivo l'aliquota comune a tutto il regno (1).

Con speciale regolamento si provvederà alla conservazione dei catasti da attivarsi in via provvisoria tanto nelle provincie del compartimento modenese, quanto nelle altre che avranno domandato ed ottenuto l'acceleramento dei lavori (2).

(1) Art. 54 della Legge.

Per le spese già sostenute dalle provincie del compartimento modenese, lo Stato non deve loro alcun compenso; ma d'altra parte non si chiede ad esse alcuna anticipazione pel sollecito compimento del nuovo catasto.

(2) Art. 220 del Regolamento.

Le somme sgravate per effetto dell'applicazione provvisoria dell'aliquota del 7 per 100 nei casi succennati, dovranno reimporsi sugli attuali contingenti compartimentali? — Non ci sembra dubbia la risposta negativa, sia perchè la Legge 1° marzo 1886 non fa alcun cenno di simile reimposizione, e sia perchè il legislatore nel concedere un equo beneficio ad alcuni non ha certamente avuto intenzione di farlo scontare agli altri. Ed è pur da considerare che nell'ipotesi (non probabile, ma possibile) che tutte le 69 provincie del regno chiedessero ed ottenessero l'acceleramento dei lavori catastali, la reimposizione sarebbe praticamente inattuabile.

CAPITOLO XI.

Disposizioni diverse.

SEZIONE I.

PRIVILEGI FISCALI.

Ragioni di pubblico interesse spinsero la Commissione parlamentare presieduta dal Minghetti ad introdurre nel progetto di legge sulla perequazione fondiaria una disposizione del seguente tenore: « Tutti gli atti occorrenti per la delimita-
« zione e terminazione, per la formazione del
« catasto e pei reclami e procedimenti relativi
« saranno esenti da qualunque tassa di registro
« e bollo » (1).

La Camera dei deputati accolse volentieri simile disposizione, ma la ritenne incompleta. Infatti l'on. Gerardi, membro della detta Commissione, dopo aver dimostrato che pel trasferimento d'un immobile del valore di L. 50 le spese occorrenti ammontano a L. 44,65, ebbe a dire: « Abbiamo
« pensato che, se nell'occasione della delimitazione
« prescritta da questa legge si potesse dar modo,

(1) Art. 41 della Legge.

« specialmente ai piccoli proprietari, di rettificare
« i confini e di migliorare la configurazione dei
« fondi, aggiungeremmo un benefizio notevole agli
« altri che possiamo sperare dalla formazione del
« catasto. Ma tutto ciò è assolutamente impossi-
« bile se le spese dei trapassi immobiliari per
« valore dalle 100 alle 500 lire assorbono una
« parte tanto considerevole dei valori stessi. » E
propose che, entro il cennato limite di valore, le
spese di trasferimento fossero ridotte alla metà,
fissandosi in una lira la tassa di registro ed in
50 centesimi per foglio quella di bollo.

In verità, non può negarsi che la regolarizzazione geometrica dei confini e l'arrotondamento dei fondi sia cosa di somma importanza, perchè, come giustamente notò l'Amministrazione catastale (1), interessa ad un tempo la formazione e conservazione del catasto, l'economia agraria, lo stato e la sicurezza della proprietà. — Interessa la formazione e conservazione del catasto, in quanto che la regolare delimitazione e l'arrotondamento dei fondi facilita l'opera dei periti rilevatori, ed ha per effetto di diminuire il numero delle particelle di nessuna importanza e di assicurare al catasto una maggiore stabilità. — Interessa l'economia agraria, perchè l'arrotondamento delle singole proprietà rende possibile una migliore coltivazione dei terreni e fa scomparire buona parte di piccoli appezzamenti staccati e spesso incolti, sopprimendo inoltre molte servitù prediali. — Interessa lo

(1) *Raccolta* cit., vol. I, pag. 298 e seg.

stato della proprietà, perchè le permute e vendite di piccoli appezzamenti tendono a prevenire ed a risolvere definitivamente un gran numero di quistioni tra confinanti, con vantaggio non solo dei possessori, ma anche della pubblica Amministrazione. — E da ultimo contribuisce alla sicurezza dei possessi procurando ai medesimi una confinazione più semplice e definita.

È per ciò che alcune legislazioni hanno resa obbligatoria la conterminazione e l'arrotondamento delle proprietà rustiche, applicando perfino il principio dell'espropriazione forzata tra possessori di fondi contermini.

In vista di tali vantaggi la proposta dell'on. Gerardi venne accolta dalla Camera e dal Senato e tradotta in legge nei seguenti termini: « I con« tratti di permuta e di vendita immobiliare che « saranno stipulati in occasione della delimitazione « allo scopo, riconosciuto e attestato dalle Com« missioni censuarie comunali, di rettificare e mi« gliorare i confini e la configurazione dei beni, « qualora il valore di ciascun immobile permutato « e, rispettivamente, il prezzo di vendita non su« peri le lire 500, non saranno soggetti, rispetto « al trasferimento, che alla tassa fissa di una lira, « e potranno essere stesi, anche, per atto pubblico, « sopra carta con bollo da centesimi 50. Inoltre « le relative tasse di archivio, di iscrizione nei « repertori notarili e delle volture catastali, non« chè quelle della trascrizione ipotecaria e gli « emolumenti dei conservatori e gli onorari dei « notari saranno ridotti alla metà » (1).

---

(1) Art. 41 della Legge.

Come è agevole comprendere, fu per impedire possibili frodi a danno dell'erario che si prescrisse che lo scopo sopra indicato dovesse esser riconosciuto ed attestato dalle Commissioni censuarie comunali. L'attestazione si redige sull'atto di permuta o di vendita, o anche su foglio separato, e deve indicare: *a*) il cognome, il nome e la paternità dei possessori contraenti; *b*) la data ed il titolo del contratto; *c*) la specificazione dei beni permutati o venduti, la loro ubicazione, qualità o destinazione e superficie, nonchè gli altri dati catastali, quando esistono, da desumersi dalla Agenzia delle imposte; *d*) i motivi della permuta o vendita, per dimostrare ch'essa ha per oggetto la rettificazione ed il miglioramento dei confini e della configurazione dei beni. All'uopo sarà utile aggiungere un abbozzo del terreno per porre in evidenza le circostanze precennate. Allorchè l'attestazione si fa sull'atto di permuta o di vendita, basta d'ordinario indicare i motivi di cui alla lettera *d*) (1).

I privilegi fiscali stabiliti dall'art. 41 della Legge 1° marzo 1886 vennero limitati ad un decennio, perchè non riuscissero di soverchio pregiudizio all'erario; e furono espressamente mantenuti in vigore per tal periodo di tempo dalla successiva Legge 14 luglio 1887 n. 4702.

Su questo tema molti dubbi sorsero in pratica, e a volta a volta le varie Amministrazioni dello Stato, secondo la rispettiva competenza, furono chiamate a risolverli. Ne accenniamo qualcuno.

(1) *Raccolta* cit., vol. II, pag. 386 e 387.

Fu domandato se i certificati e gli estratti degli attuali catasti, occorrenti per le operazioni di delimitazione disposte dalla Legge 1° marzo 1886, fossero esenti dal bollo e dai diritti catastali. — La Direzione generale del demanio e delle tasse rispose ammettendo l'esenzione dal bollo, purchè si giustifichi che quei documenti siano di fatto necessari per l'eseguimento delle operazioni di delimitazione; e, siccome tale prova non potrebbe mai esser piena e sicura qualora la richiesta dei certificati e degli estratti catastali dovesse esser fatta dai privati interessati, ritenne che, per evitare possibili abusi, non sia da concedersi l'esenzione se la richiesta non venga fatta a mezzo delle Commissioni censuarie comunali. — Sotto le stesse riserve e condizioni la Direzione generale delle imposte dirette ammise l'esenzione dei suddetti certificati ed estratti dai diritti catastali.

Fu pure chiesto se fossero esenti dalla tassa di bollo le attestazioni da rilasciarsi dalle Commissioni censuarie comunali in ordine alle vendite e permute di valore non superiore a L. 500, che si effettuano tra possessori contermini. — La Direzione generale del demanio e delle tasse rispose affermativamente, non solo perchè tali attestazioni rimangono comprese fra gli atti che vanno scritti in carta libera a sensi dell'art. 41 della Legge 1° marzo 1886, ma anche in forza dell'art. 21 n. 7 della Legge sul bollo 13 settembre 1874 n. 2077, trattandosi di documenti che servono per l'applicazione e moderazione delle tasse di bollo e di registro.

Si dubitò inoltre se la facoltà di scrivere su

carta da L. 0,50 i contratti di vendita e permuta di cui si fece cenno, sia applicabile anche alle copie autentiche occorrenti per la trascrizione ed altre operazioni ipotecarie e per le volture catastali; se il privilegio possa estendersi anche alle note ipotecarie; e se la riduzione a metà degli onorari dovuti ai notai comprenda pure i diritti di copia e di scritturazione. — I tre quesiti furono risoluti in senso affermativo dall'Amministrazione finanziaria e dal Ministero di grazia e giustizia.

Parimenti furono ritenuti esenti dalla tassa di bollo le dichiarazioni e le denunzie dei miglioramenti fatti posteriormente al 1° marzo 1886, perchè simili documenti occorrono alla formazione del catasto e son predisposti dalla Legge e dal Regolamento a quest'unico scopo.

Ed infine fu fatto il quesito: se, permutandosi due fondi, l'uno del valore di L. 500 e l'altro di L. 1000, per miglioramento di confine nell'occasione della delimitazione dei medesimi, siano applicabili al relativo contratto i sopraindicati privilegi. — La Direzione generale del demanio e delle tasse rispose: « Il privilegio è circoscritto ai contratti che abbiano per oggetto immobili il cui valore non eccede L. 500. Perciò non si applica quand'anche un solo dei fondi permutati ecceda tal valore. Ed è superfluo avvertire che la permuta con conguaglio non può considerarsi, agli effetti del privilegio, come distinta in due contratti: l'uno di permuta pei prezzi che si uguagliano, e l'altro di vendita per l'eccedenza; imperocchè la permuta costituisce sempre un atto unico ed inscindibile, e tale lo considera esplicitamente anche

la Legge sul registro 13 settembre 1874 n. 2076, quando coll'art. 37 stabilisce che la tassa sarà applicata alla parte dei beni permutati la quale ha maggior valore » (1).

SEZIONE II.

DIVIETO DI AUMENTO DEGLI ATTUALI CONTINGENTI COMPARTIMENTALI. ABOLIZIONE GRADUALE DEI TRE DECIMI DI GUERRA. BENI CENSIBILI E NON CENSITI.

Accennammo altrove che per la formazione del nuovo catasto fu presunto necessario un periodo di almeno venti anni.

Ciò posto, e data la grave sperequazione esistente, la Commissione parlamentare presieduta dal Minghetti, nell'esaminare il progetto Magliani che poi divenne la Legge 1° marzo 1886, stimò suo dovere di domandarsi: se non fosse giusto, ragionevole e conveniente rassicurare i proprietari contro ogni eventuale aumento d'imposta fino all'attuazione del nuovo estimo, portare subito, e per l'intervallo di tempo che sarebbe occorso al compimento del catasto, un qualche disgravio a coloro che si trovavano più aggravati dal tributo fondiario.

Il principio, assai equo nella sua sostanza, fu accolto senza obbiezioni; ma quando si andò per tradurlo in atto, s'incontrárono molte e serie difficoltà che qui non è il caso di rammentare (2).

---

(1) V. *Raccolta* cit., vol. II, pag. 508 e seg.; *Boll. uff. imp. dir.*, 1889, n. 82, pag. 324.

(2) V. *Relazione* Minghetti, pag. 352 e seg.

Quindi ci limitiamo a dire che, in attuazione del suddetto principio, dopo varie proposte e lunghe discussioni, venne in primo luogo sancito che i contingenti compartimentali risultanti dalle Leggi 14 luglio 1864, 28 maggio 1867, 16 giugno 1871 e 4 gennaio 1880, le quali stabiliscono il principale dell'imposta fondiaria (1), non potessero aumentarsi per venti anni dal 1° marzo 1886 (2). Con ciò s'intese di rimuovere l'obbiezione di coloro i quali dicevano che il tenere un paese nell'incertezza e nell'ansia per venti anni consecutivi fosse cosa esiziale, sopratutto là dove s'era manifestato un progresso nell'agricoltura.

Dobbiamo però avvertire che il divieto di aumento degli attuali contingenti per un ventennio non è assoluto. E per vero l'art. 45 della Legge 1° marzo 1886, dopo aver sancito tal divieto, soggiunge: *salvo le disposizioni seguenti,* fra le quali ve n'ha due che, attuandosi, avranno per effetto di aumentare quei contingenti. Alludiamo agli art. 48 e 53. Secondo il primo, fino all'applicazione del nuovo catasto, l'imposta sui beni censibili e non censiti apparterrà direttamente all'erario, restando così derogato all'art. 12 della Legge 14 luglio 1864; e vedremo fra poco la precisa portata e le conseguenze di simile disposizione. Secondo l'art. 54, dovrà distribuirsi a carico di tutt'i compartimenti del regno la parte di contingente la quale andrebbe a ricadere sulle provincie venete e lombarde di nuovo censo per effetto del censi-

(1) V. *Introduzione, II.*

(2) Art. 45 della Legge.

mento della bassa Lombardia e del Mantovano, autorizzato dalla Legge 23 giugno 1878 n. 3904. La ragionevolezza e l'equità di siffatta misura vennero dimostrate nell'*Introduzione*, e non crediamo di dovervi ora tornar sopra.

Riguardo al disgravio provvisorio reclamato dalle tristi condizioni della proprietà rustica e dell'agricoltura, si provvide decretando l'abolizione graduale dei tre decimi di guerra aggiunti al principale dell'imposta fondiaria e ammontanti a L. 28.826.759,94.

Perchè la perdita d'una somma così rilevante non fosse troppo risentita dall'erario, la Commissione parlamentare avea proposto che l'abolizione si effettuasse in un periodo di quindici anni, e cioè che cinque anni dopo la promulgazione della Legge sulla perequazione fondiaria cessasse il primo decimo, dopo altri cinque anni cessasse il secondo, e dopo altri cinque il terzo. Ma la Camera, seguita poi anche dal Senato, credè di doversi preoccupare più dei contribuenti che dello erario, e modificò la proposta della Commissione nel senso che il primo decimo di guerra fosse abolito a cominciare dal 1° gennaio 1886 (1), il secondo cessasse col 1° luglio 1887 ed il terzo col 1° luglio 1888 (2).

(1) Come dicemmo nell'*Introduzione*, la Legge 29 novembre 1885 n. 3497 aveva già disposto che fosse sospesa la riscossione del terzo decimo sull'imposta dei terreni a cominciare dal 1° gennaio successivo. Così la Legge 1° marzo 1886 non fece che confermare ciò in una forma più recisa, decretando addirittura l'*abolizione* di quel decimo.

(2) Art. 49 della Legge.

I due primi decimi furono infatti aboliti al tempo stabilito, ma non il terzo, poichè l'art. 1 della Legge 10 luglio 1887 n. 4665 ordinò: « l'abolizione « del terzo decimo di guerra aggiunto all'imposta « sui terreni è sospesa sino a nuova disposizione. » Le esigenze del bilancio dello Stato richiesero tale sospensione (1), dimostrando come la Commissione parlamentare non si fosse male apposta nel ritenere necessario nell'interesse dell'erario che l'abolizione graduale dei decimi di guerra dovesse effettuarsi in un periodo di tempo non troppo breve, quale invece si volle prescrivere dal Parlamento.

---

(1) Il Ministro Perazzi scriveva nella *Relazione* sul progetto di legge che ripristinava uno dei tre decimi di guerra:

« *Signori!*

« Per rafforzare il Tesoro dello Stato e porgergli i mezzi « onde abbisogna, si presentano necessari dei provvedi« menti i quali procurino una entrata realizzabile nel mi« nor tempo possibile, non falcidiata da spese di produ« zione: provvedimenti tali che non turbando, nè aumen« tando i congegni amministrativi, non siano occasione a « nuovi o maggiori dispendi per l'erario.

« Fra questi vi è senza dubbio il ripristino di un decimo « dell'imposta sui terreni, abolito per effetto dell'art. 49 « della legge 1° marzo 1886, n. 3682; e col disegno di legge « che ho l'onore di presentarvi, vi propongo che il Go« verno venga autorizzato a riscuoterlo a cominciare dal « 1° luglio 1889.

« Io non mi dissimulo la gravità del sacrificio che viene « domandato alla proprietà rustica, e mi sarei trattenuto « da questa proposta, se le condizioni del Tesoro non re« clamassero imperiosamente che si restituisca al bilancio « dell'entrata quella elasticità che le tolsero le maggiori « spese fin qui votate. »

Atti parlamentari, legisl. XVI, 2ª sessione, n. 44.

Ma, a parte questa quistione di tempo, la perdita di oltre 28 milioni vi sarebbe sempre stata per il tesoro dello Stato, e bisognava pensare a trovare un compenso. Da ciò ebbe origine il rammentato art. 48 della Legge 1° marzo 1886, relativo ai beni censibili e non censiti.

L'art. 12 della Legge 14 luglio 1864 n. 1831 disponeva che il prodotto dell'imposta fondiaria sui beni censibili e non censiti dovesse andare in disgravio del rispettivo contingente compartimentale. Ma in venti anni, come notò il Minghetti, i compartimenti catastali non ebbero che assai meschini vantaggi da siffatta disposizione, perchè coi metodi vigenti non vi era modo di trovare i beni non censiti, ed anche dove si conosceva che ne esistessero in copia, si tentava invano di identificarli.

La Legge 1° marzo 1886 stabilì che fino all'applicazione del nuovo catasto l'imposta dovuta dai beni censibili e non censiti andasse in favore, non più dei compartimenti catastali, ma bensì dell'erario (1). Così, mentre quelli non avrebbero risentito quasi alcun danno in rapporto ai minimi vantaggi ottenuti precedentemente, questo avrebbe avuto un equo compenso alla perdita dei tre decimi di guerra, giacchè il rilevamento da eseguirsi per la formazione del nuovo catasto avrebbe fatto scoprire la gran massa di terreni che si sapeva sfuggita al tributo fondiario.

L'accertamento dei beni censibili e non censiti si esegue colle norme attualmente vigenti nelle

(1) Art. 48 della Legge.

varie regioni; e la misura dell'imposta da applicar loro è quella comune al rispettivo compartimento, non essendo certamente possibile applicare a tali beni le disposizioni della Legge 1° marzo 1886 finchè non siano compiute le nuove operazioni catastali. Soltanto si credè conveniente di abolire le prescrizioni del decreto napolitano 10 giugno 1817 circa le multe a carico dei possessori di terreni non rivelati in catasto, quando lo scoprimento avesse luogo per effetto delle operazioni di rilevamento, e circa l'attribuzione delle stesse multe ai delatori (1).

Però, nel dare allo Stato il provento dell'imposta sui beni censibili e non censiti, si volle anche cercar di favorire i contribuenti, sempre nell'intento di sgravare quanto più fosse possibile le proprietà rustiche. Laonde, considerato che il nuovo rilevamento topografico avrebbe pur rivelato per molti fondi un eccesso di estensione censita, il quale avrebbe dato diritto a corrispondente discarico d'imposta; si sancì che in tal caso le quote discaricate non dovessero reimporsi se non in quanto l'imposta spettante all'erario sui beni censibili e non censiti non bastasse a reintegrare i contingenti compartimentali. In altri termini, il provento dei beni non censiti deve anzitutto compensare l'erario delle perdite derivanti da discarichi per eccesso d'estensione censita; se dopo ciò rimane qualche somma, essa va a beneficio del tesoro in aumento degli attuali contingenti (*ultra-contingente*); se non rimane nulla, ed anzi

(1) Art. 48 della Legge

la perdita per discarichi non trovasi tutta compensata, si fa luogo a reimposizione (1).

SEZIONE III.

SOVRIMPOSTE COMUNALI E PROVINCIALI.

La concessione d'aggiungere denari, centesimi od altro sub-multiplo alle imposizioni erariali, scrive l'Alessio (2), si trova, qual più qual meno, in tutti gli ex Stati, anche dopo il riordinamento dei loro catasti.

Leggendo gli editti piemontesi, vi sembrerebbe dapprima divietata; eppure nel 1819 vi figura una quota provinciale di L. 1.832.645,87, e una quota comunale di L. 2.378.619,70 (3). Carichi provinciali (L. 649.000) e spese locali (L. 335,000) si aggiungevano fino dai primi anni dell'istituzione del censo ai carichi erariali dello Stato di Milano (4). Nel Veneto già nel 1824 i comuni aggiungevano a quella del governo una sovrimposta di austriache L. 1.891.840,86 (5). Nella Toscana i municipii provvedevano colle addizionali e colla tassa di

(1) Art. 48 della Legge.
V. *Boll. uff. imp. dir.*, 1886, n. 9, pag. 61.

(2) Op. cit., vol. I, pag. 195.

(3) Despine, *Aperçu comparatif des travaux entrepris pour le cadastre des Etats Sardes,* allegato al rapporto presentato il 26 maggio 1852 alla Camera Sarda.

(4) Carli, *Il censimento di Milano*, passim; Greppi, *Saggio sulle condizioni economiche del Milanese,* Annali di statistica, serie II, vol. 19, pag. 119.

(5) Quadri, *Prospetto statistico delle provincie venete,* pag. 127 e seg. all.

famiglia a gran parte delle spese loro; e nei Ducati, del pari che nello Stato pontificio e nelle provincie meridionali ed insulari, si accresceano in data misura, ad opera dei comuni, i saggi reali dell'imposta fondiaria.

Ma per quanto la facoltà d'aggiungere ai carichi dello Stato, dice lo stesso Alessio in altro luogo (1), fosse in Italia una tradizione della pubblica finanza, almeno da un secolo in poi, e divenisse una necessità nelle angustie degli organi minori, le cui risorse furono in ogni tempo maggiormente raccomandate al consumo locale e al reddito dei terreni, è pur vero che, prima dell'unificazione, il carico locale apparisce leggero in relazione al carico erariale; mentrechè successivamente, quanto più crebbe l'entità finanziaria del comune e della provincia, la quota delle addizionali aumentò notevolmente, senz'altro limite che quello del diverso criterio d'apprezzare i pubblici bisogni da parte dei comuni e delle provincie.

La Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 non fissava alcun freno alla facoltà di sovrimporre a tutte le imposte dirette; e ne derivò che provincie e comuni, attratti dalla gran produttività delle addizionali, nonchè dalla facilità del loro accertamento, liquidazione ed esazione, giunsero in breve ad eccessi insopportabili. Si cercò di ripararvi in varîi modi, sia col concedere ai comuni altre tasse, sia col regolarne preventivamente le erogazioni, vincolando gli aumenti dell'aliquota alla natura particolare di alcune

(1) Op. cit., vol. I, pag. 209.

spese (1); ma l'intento rimase frustrato, come ebbe a riconoscere esplicitamente il Depretis nella discussione della Legge 1° marzo 1886, affermando che in quell'anno 1885, « i nostri comuni, per riguardo ai centesimi addizionali, andavano da 0 « ad oltre 1000 centesimi, e le provincie da 25 a « 100 centesimi. »

Ora, perchè lo sgravio dei tre decimi di guerra non riuscisse un inutile sacrificio dell'erario pubblico senza alcun vantaggio pei contribuenti a cagione del possibile aumento delle sovrimposte comunali e provinciali, era necessario disciplinare con maggior rigore e più efficacemente la facoltà di sovrimporre ai tributi diretti. Senza un simile provvedimento supplementare e complementare dell'abolizione dei tre decimi, diceva il Depretis alla Camera, il nostro voto presto diventerebbe di assai minore importanza di quel che non fosse nelle nostre intenzioni, perchè, quando i comuni vedono diminuire l'imposta a carico dei contribuenti, siccome i bisogni si misurano ai desideri che sono infiniti, e siccome per soddisfare a questi desideri spesso non si cercano e non si studiano i buoni metodi o le ragioni finanziarie, ma le occasioni ed i pretesti, è troppo facile che la diminuzione dei tre decimi sia in parte assorbita da altri bisogni e da nuovi centesimi addizionali.

---

(1) Alessio, op. cit., vol. I, pag. 210.

V. R. Decreto 28 giugno 1866 n. 3023 (art. 20); Leggi 26 luglio 1868 n. 4612 (art. 8); 11 agosto 1870 n. 5784, alleg. *O* (art. 15); 14 giugno 1874 n. 1961 (art. 3).

Così si approvarono gli art. 50 e 52 della Legge 1° marzo 1886. Col primo si stabilì che la facoltà concessa ai comuni ed alle provincie di sovrimporre all'imposta erariale sui terreni e fabbricati fosse limitata *complessivamente* a 100 centesimi per ogni lira d'imposta in principale, e che per regola tal limite non potesse oltrepassarsi se non per legge speciale. Col secondo si dispose che i comuni e le provincie potessero mantenere i centesimi addizionali di sovrimposta ai terreni e fabbricati, ammessi nei loro bilanci, purchè non eccedessero il limite medio *rispettivamente* raggiunto nei bilanci 1884-85-86, e le relative deliberazioni fossero approvate, quanto ai comuni, dalla competente autorità tutoria, e quanto alle provincie per decreto reale sentito il Consiglio di Stato: salva in ogni caso l'osservanza delle condizioni già precedentemente richieste per potersi oltrepassare il limite legale (1).

Come si vede chiaramente, la disposizione dell'art. 50 è di carattere permanente; laddove quella dell'art. 52 deve considerarsi come transitoria (2). Dal loro insieme si deduce:

(1) V. Art. 15 della Legge 11 agosto 1870 n. 5784, alleg. *O*, e art. 3 della Legge 14 giugno 1874 n. 1961.

(2) Tale infatti fu ritenuta nella discussione parlamentare della Legge 1° marzo 1886. A provarlo basta rammentare che il senatore Vitelleschi credè di chiedere al Ministero quando sarebbero cessati gli effetti del riferito art. 52. Al che il Depretis rispose: « Il caso non è contemplato nè risolto da questo progetto di legge, e non lo può essere: sarà risolto dalla Legge comunale, quando vedremo in quali limiti dovranno esser contenute le spese

1° che, la Legge 1° marzo 1886 contempla due casi: quello in cui le provincie coi rispettivi comuni non abbiano in addietro superato complessivamente il limite normale di 100 centesimi, e l'altro in cui lo abbiano oltrepassato;

2° che nel primo caso, a termini dell'art. 50, occorre una legge speciale per eccedere il limite di 100 centesimi;

3° che nel secondo caso i comuni e le provincie possono *mantenere* l'eccedenza entro il limite medio rispettivamente raggiunto nei bilanci del 1884, 1885 e 1886, alle condizioni espresse superiormente;

4° che se invece provincie e comuni vogliano anche eccedere il limite medio del triennio 1884-86, debbono normalmente ottenerne l'autorizzazione con legge speciale, come nel caso previsto dall'art. 50.

Però ci corre l'obbligo di rilevare che le riferite disposizioni dettero subito luogo a varii dubbi che si risolvettero in interpretazioni diverse e spesso affatto opposte fra loro.

Primieramente si domandò se le provincie, nell'ipotesi che, prima della Legge sulla perequazione fondiaria, insieme ai comuni non avessero ecceduto il limite dei 100 centesimi, potessero far propri, senza richiedere autorizzazione legislativa, tutt'i 100 centesimi stessi, come già ne avevano facoltà

comunali, come dovrà essere amministrata l'azienda comunale e come si dovrà riparare alle spese eccessive. In questa legge non si fissano limiti per le imposte locali, e però non vi può essere la risoluzione di questo caso. »

per l'art. 20 del Decreto legislativo 28 giugno 1866 n. 3023; sicchè l'obbligo di provocare la legge speciale incombesse ai comuni che, dopo quanto fosse stato preso dalla provincia entro il limite legale, avessero bisogno di eccedere il limite medesimo. L'Amministrazione finanziaria rispose al quesito affermativamente (1); e nello stesso senso si pronuuziò la Commissione istituita con R. Decreto 11 marzo 1886 per la compilazione del Regolamento esecutivo della Legge 1° marzo 1886.

Ma siffatta opinione non era logica, nè conforme allo spirito degli art. 50 e 52 della Legge. E per vero sarebbe stato assurdo che, dato il caso in cui una provincia avesse assorbiti tutt'i 100 centesimi, i rispettivi comuni che per l'addietro, mettiamo, avevano potuto liberamente sovrimporre fino a 50, 60, 70 centesimi, avessero dovuto per le nuovo disposizioni richiedere l'autorizzazione del legislatore per poter sovrimporre un solo centesimo. Ed inoltre dalla discussione seguita alla Camera in merito agli art. 50 e 52 risultava chiaro che il legislatore avea voluto bensì impedire che i comuni e le provincie rendessero illusoria l'abolizione dei tre decimi continuando a sovrimporre senza alcun limite; ma che nello stesso tempo, preoccupandosi delle condizioni economico-finanziarie degli enti locali, egli non aveva punto inteso di mutare lo stato di fatto già esistente, ed aveva anzi voluto consolidarlo in tutte le sue parti, anche con un provvedimento eccezionale in via transitoria (art. 52).

(1) V. *Boll. uff. imp. dir.*, 1886, n. 30, pag. 116.

Queste ragioni indussero il potere legislativo a sancire testualmente: « Le provincie di cui al- « l'art. 50 della Legge 1° marzo 1886, che prima « di detta legge non avevano ecceduto insieme ai « comuni il limite legale dei 100 centesimi addi- « zionali ai tributi diretti, potranno, al di là della « propria media triennale, valersi di tutt'i centesimi « che rimangono dopo detratta dai cento la loro « media triennale *e quella dei comuni* » (1). Così si derogò al disposto dell'art. 20 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, ed alle provincie fu lasciata soltanto la facoltà di far proprio quanto restasse dei 100 centesimi dopo sottrattane la media raggiunta dai rispettivi comuni nel triennio 1884-86, togliendo in ogni caso pei comuni stessi qualsiasi obbligo di autorizzazione finchè non oltrepassassero tal media.

Ad un'altra quistione, non meno importante, dette luogo l'art. 52. Nel primo capoverso esso dispone: « I comuni e le provincie possono man- « tenere *i centesimi addizionali* di sovrimposta « ai terreni e fabbricati, *ammessi nei loro bilanci*, « purchè non eccedano il limite medio rispettiva- « mente raggiunto nei bilanci 1884-85-86. » La controversia sorse intorno all'interpretazione delle parole *centesimi addizionali ammessi nei bilanci*. Doveva intendersi il *numero* dei centesimi sovrimposti, o la *somma* da essi prodotta? E per spiegarci con un esempio: dato un comune che in media nel trennio 1884-86 avesse sovrimposto 50 centesimi, ricavandone una somma di L. 200.000;

(1) Art. 1 della Legge 18 luglio 1887 n. 4774.

il limite fissato dall'art. 52 quale doveva essere: quello dei 50 centesimi, o quello delle 200.000 lire?

La questione, aveva gia osservato il Finali nella sua relazione sul progetto della Legge 1° marzo 1886, sarebbe puramente accademica se l'imposta principale si mantenesse nel suo ammontare sempre inalterata. Ma, siccome, invece, l'imposta principale (specie quella sui fabbricati) è suscettibile di aumenti o di diminuzioni da un anno all'altro, ne consegue che il rapporto fra i due termini, numero dei centesimi addizionali e loro importo, muta in corrispondenza; e quindi non può farsi a meno di determinare *a priori* quale dei due debba restar fermo secondo la lettera e lo spirito della legge. Se l'imposta principale aumenta, cresce l'importo del centesimo addizionale; se l'imposta principale diminuisce, il detto importo scema; di guisa che, ove si mantenga integro il il numero dei centesimi, nel primo caso la somma da essi prodotta sarà maggiore della precedente, nel secondo caso sarà minore; e se si vuole al contrario che questa somma rimanga inalterata, si dovrà nel primo caso diminuire e nel secondo aumentare il numero dei centesimi addizionali.

Si giudicò che la quistione dovesse risolversi in via d'interpretazione autentica, e fu quindi sottoposta al voto del Parlamento.

La Camera dei deputati, considerando che, allo scopo di mantenere per le provincie e pei comuni lo *statu quo* rispetto alla sovrimposta, secondo lo spirito degli art. 50 e 52 della Legge 1° marzo 1886, il computo della media triennale si sarebbe dovuto fare, nel caso di diminuzione dell'imposta

principale, secondo l'importo dei centesimi addizionali, e, nel caso di aumento, secondo il loro numero; e tenendo presente che il primo caso è affatto eccezionale, laddove il secondo è molto più frequente; opinò che il limite medio di cui all'art. 52 dovesse riferirsi alla quantità dei centesimi addizionali e non alla cifra effettiva di sovrimposta iscritta nei bilanci.

Il Senato non fu dello stesso parere, tanto che l'Ufficio centrale di esso proponeva un ordine del giorno, nel quale si affermava che l'interpretazione data dalla Camera non corrispondeva al concetto della Legge 1° marzo 1886; ma, per non ritardare l'approvazione dei bilanci provinciali e comunali, il Senato, avuta assicurazione dal governo che la quistione sarebbe stata più profondamente studiata da un'apposita Commissione, finì per allora col non respingere l'interpretazione della Camera dei deputati.

Così la Legge 18 luglio 1887 n. 4774 col secondo capoverso dell'art. 1 stabilì che « l'eccedenza alla « media triennale di cui all'art. 52 della Legge « 1° marzo 1886 deve intendersi per eccedenza « alla media dei *centesimi addizionali,* e non per « eccedenza alla media della *sovrimposta* che ri- « sulta dall'applicazione dei centesimi stessi. »

La promessa di nominare una Commissione per riprendere in esame il quesito non venne mantenuta; ma in compenso il governo cercò di eliminare il dissidio esistente fra la Camera ed il Senato intorno all'interpretazione dell'art. 52, presentando all'uopo un nuovo disegno di legge.

La Camera, tornando a studiare la quistione,

dovette convenire ch'essa l'aveva risoluta solo in parte colla Legge 18 luglio 1887, per aver creduto di dovere tener conto solo dell'ipotesi che l'imposta principale aumentasse, senza preoccuparsi dell'ipotesi contraria che per effetto della stessa Legge 1° marzo 1886 (art. 47 e 54) si sarebbe presto verificata. In conseguenza votò una nuova formula esegetica dell'art. 52, che rispondeva tanto all'ipotesi dell'aumento, quanto a quella della diminuzione dell'imposta principale, e che approvata anche dal Senato, venne sancita dall'art. 1 della Legge 25 marzo 1888 n. 5308, del seguente tenore: « L'eccedenza alla media triennale di cui « all'art. 52 della Legge 1° marzo 1886 deve in- « tendersi tanto per eccedenza alla media dei cen- « tesimi addizionali, quanto per eccedenza alla « media della sovrimposta che risulta dall'appli- « zione dei centesimi stessi, in guisa che l'auto- « rizzazione legislativa non debba chiedersi dalle « provincie e dai comuni se non quando superano « tanto l'una quanto l'altra media. »

Fu però notato che tale disposizione, giustissima pei casi di diminuzione dell'imposta principale, sarebbe stata manchevole pei casi di aumento, non distinguendo l'aumento che è effetto di miglioramenti introdotti, di nuovi capitali impiegati, di sviluppo della ricchezza, di accrescimento della materia imponibile, dall'aumento che deriva da una più esatta valutazione degli enti censiti già esistenti; e fu osservato che, se nella prima ipotesi il mantener ferma l'aliquota, ossia il numero dei centesimi addizionali, non reca aggravio al contribuente, secondo lo spirito della Legge sulla

perequazione, invece lo arreca nella seconda ipotesi. Laonde collo stesso art. 1 della Legge 25 marzo 1888 venne prescritto: « Quando l'imposta erariale « riceva un aumento per effetto di revisioni prov- « visorie o definitive dell'estimo dei terreni, o per « nuovi accertamenti del reddito dei fabbricati, « *indipendentemente da ogni aumento di materia* « *imponibile,* sarà tenuto fermo, per il passaggio « dall'antico estimo o accertamento al nuovo, non « il *numero* dei centesimi, ma la *cifra* di sovrim- « posta » (1).

Ma le controversie non finirono qui. La revisione generale dei fabbricati ordinata della Legge 11 luglio 1889 n. 6214 fece sorgere un nuovo dissidio fra il Ministero delle finanze e quello dell'interno relativamente all'interpretazione della seconda parte dell'art. 1 della Legge 25 marzo 1888, che abbiamo testè riferita. Il dubbio che dette luogo al dissidio, era questo: l'obbligo di prendere a base della media triennale la cifra o l'ammontare effettivo della sovrimposta, e non il numero dei centesimi, nel caso di aumento dell'imposta erariale per effetto di nuovi accertamenti o revisioni, doveva intendersi esteso indistintamente a tutt'i comuni e a tutte le provincie, o soltanto a quelle provincie e a quei comuni che si trovassero d'aver già oltrepassato il limite legale?

Il Ministero dell'interno sosteneva che la Legge 25 marzo 1888 contemplasse unicamente i casi

(1) V. negli *Atti parlamentari* della Camera dei deputati le *Relazioni* dell'on. Tittoni sui progetti delle Leggi 18 luglio 1887 n. 4774 e 25 marzo 1888 n. 5308.

di eccedenza di sovrimposta previsti dall'art. 52 della Legge 1° marzo 1886; cosicchè la restrizione nella base dei centesimi addizionali, occasionata dalla revisione generale dei fabbricati, non trovasse applicazione per quei comuni e quelle provincie che si mantenessero nella condizione normale dell'art. 50, ma bensì pei comuni e provincie che avessero precedentemente ecceduto il limite legale.

Il Ministero delle finanze, all'opposto, riteneva che l'obbligo suddetto dovesse estendersi, senza eccezioni di sorta, a tutt'i comuni e a tutte le provincie, poichè altrimenti la Legge 25 marzo 1888, che inibisce di sovrimporre sugli aumenti d'imposta derivanti da revisioni provvisorie o definitive degli estimi censuari o dei redditi dei fabbricati, non riceverebbe una completa applicazione.

A risolvere la controversia si ricorse al Consiglio di Stato, il quale, considerato che sebbene la prima parte dell'art. 1 della Legge 25 marzo 1888 si riferisca innegabilmente ai soli comuni e provincie che abbiano oltrepassato il limite legale dei centesimi e chiedano l'autorizzazione legislativa ad eccedere la media del triennio 1884-86, la seconda parte invece non distingue punto tra i comuni e provincie che abbiano e quelli che non abbiano sorpassato il limite normale; — che, se ciò dee dirsi stando al tenore letterale della legge, rispetto al senso ed agli effetti di quanto essa dispone non solo si può, ma assolutamente si deve applicarne il disposto così ai comuni e provincie che eccedettero, come a quelli che non

eccedettero il limite normale; — che infatti l'art. 1 della Legge 18 luglio 1887, riferendosi all'art. 50 della Legge 1° marzo 1886, lo modificò sostanzialmente, determinando e consolidando i centesimi addizionali spettanti alle provincie ed ai comuni, nella media triennale 1884-86; — che, per effetto di tale consolidazione, essendo la detta media triennale rimasta ormai, per tutte le provincie ed i comuni, il solo limite non varcabile che per autorizzazione legislativa, ad essi tutti deve applicarsi la restrizione dei centesimi addizionali ordinata dall'art. 1, seconda parte, della Legge 25 marzo 1888; perchè, in caso contrario, l'aumento incessante dell'imposta erariale in breve condurrebbe i comuni e le provincie che non eccedettero il limite normale, diventato quello del suddetto triennio, ad eccedere col relativo aumento dei loro centesimi la media triennale; e si avrebbero quindi due classi di enti locali: l'una di quelli che, già sorpassato il limite normale e raggiunta la media triennale concessa dall'art. 52, non potrebbero superarla senza autorizzazione legislativa; l'altra di quelli che non eccedettero ancora il limite normale e che non pertanto, profittando del continuo aumento dell'imposta principale sui fabbricati, col ragguagliarvi i corrispondenti centesimi potrebbero eccedere indefinitamente la media triennale senza autorizzazione legislativa; — considerato tutto ciò, il Consiglio di Stato in data 10 luglio 1891 emise il seguente parere: « L'art. 1 della Legge 25 marzo 1888 è, nella sua seconda parte, applicabile indistintamente a tutt'i comuni e a tutte le provincie, sia che abbiano, sia che

non abbiamo sorpassato il limite normale dei centesimi loro attribuito » (1).

In conseguenza rimase assodato:

1° che, se l'imposta principale erariale sia in diminuzione rispetto all'anno precedente, i comuni e le provincie possono applicare la sovrimposta, o nel limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-86, ovvero in quello della somma di sovrimposta raggiunta nel triennio stesso;

2° che, se l'imposta principale erariale sia aumentata per virtù di revisioni provvisorie o definitive dell'estimo dei terreni o per nuovi accertamenti del reddito dei fabbricati, indipendentemente da ogni aumento di materia imponibile, i comuni e le provincie non possono oltrepassare la media della somma di sovrimposta iscritta nei loro bilanci del 1884, 1885 e 1886;

3° che infine, se l'aumento dell'imposta erariale principale dipende da aggiunta di nuova materia imponibile (il che si verifica, pei fabbricati, nei casi di nuove costruzioni, di ampliamenti e sopraelevazioni, di passaggio dal rustico all'urbano, di cespiti scoperti come sfuggiti all'imposta; e pei terreni, nei casi di beni censibili e non censiti, di beni già esenti e di costruzioni urbane passate al rustico), allora è consentito ai comuni ed alle provincie di computare la media triennale, stabilita come limite legale, sul numero dei centesimi addizionali, anzichè sulla cifra assoluta

(1) V. *Bollettino di giurispr. ammin. e finanz.*, vol. IV. serie 2ª, parte 1ª, pag. 205 e seg.

della sovrimposta iscritta nei loro bilanci del triennio 1884-86 (1).

Parve però opportuno e giusto di fare un'eccezione alle norme surriferite per le provincie che avessero domandato l'acceleramento dei lavori catastali.

Si sa che queste provincie debbono anticipare la metà della spesa, che poi verrà loro rimborsata dallo Stato entro due anni dall'applicazione del nuovo estimo provvisorio. Bisognava provvedere affinchè non mancassero alle Amministrazioni provinciali i mezzi occorrenti per tale anticipazione; e perciò fu stabilito che le spese votate dalla provincia a titolo d'anticipazione per l'acceleramento dei lavori catastali non dovessero prendersi a calcolo nel determinare i limiti della sovrimposta fondiaria provinciale, fissati dagli art. 50 e 52: beninteso che a misura che quelle spese fossero rimborsate dallo Stato, la somma del rimborso andrebbe in diminuzione della sovrimposta votata nell'anno.

Da ultimo non dobbiamo omettere di notare che coll'art. 6 della Legge 26 luglio 1888 n. 5617 fu opportunamente disposto che il Governo del Re, durante la proroga del Parlamento, fosse auto-

(1) V. *Boll. uff. imp. dir.*, 1888, n. 99, pag. 741.

Secondo l'art. 1 della Legge 11 luglio 1889 n. 6223, le domande dei comuni, dirette ad ottenere con legge speciale la facoltà di eccedere colla sovrimposta il limite medio del triennio 1884-86 o il limite legale, debbono esser deliberate nella sessione autunnale e trasmesse alla Prefettura nel termine di 8 giorni dalla deliberazione presa; altrimenti son respinte.

rizzato a concedere, sentito il Consiglio di Stato, mercè decreto reale da convertirsi in legge, l'eccedenza della media triennale della sovrimposta ai tributi diretti a quei comuni pei quali l'urgenza fosse riconosciuta. L'equità e la convenienza pratica di simile disposizione non hanno bisogno di essere dimostrate.

SEZIONE IV.

PROVVEDIMENTI DIVERSI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 1° MARZO 1886.

Per ottenere la rigorosa esecuzione delle molteplici disposizioni contenute nella Legge 1° marzo 1886 erano necessari dei provvedimenti di varia specie, che mirassero ad agevolare al personale catastale il disimpegno delle proprie attribuzioni, rimuovendo tutti gli ostacoli che per qualsiasi ragione potessero sorgere.

Il primo di simili provvedimenti è dettato dall'art. 221 del Regolamento 2 agosto 1887, secondo il quale le Giunte tecniche ed i periti catastali hanno diritto, pel disimpegno delle loro funzioni, di esaminare *gratuitamente* i documenti e i registri esistenti nei pubblici Uffici, e di trarne copia senza pagamento di tassa o compenso qualsiasi.

Un altro provvedimento lo troviamo nell'art. 32 della Legge, in forza del quale le Giunte tecniche, le Commissioni censuarie comunali e provinciali coi loro delegati, e i periti catastali col personale di servizio addetto ai medesimi hanno diritto di accedere, per la formazione del nuovo catasto,

alle private proprietà, purchè siano muniti d'un certificato del prefetto della provincia, del sindaco del luogo o del direttore compartimentale, secondo i casi (1). E venne riconosciuto che tal diritto comprende l'accesso tanto alle proprietà rustiche, quanto alle urbane o edilizie, poichè la Legge non distingue, nè poteva distinguere, essendo evidente la necessità di accedere ad ogni sorta di private proprietà immobiliari per l'esecuzione delle operazioni del catasto (2).

L'anzicennata disposizione è avvalorata da una sanzione penale, in quanto che, contro chi si opponga per qualsiasi motivo all'accesso, è comminata la pena pecuniaria da L. 10 a 100.

Non mancano però le garanzie contro i possibili abusi. Una l'abbiamo già rammentata: Giunte tecniche, Commissioni censuarie e periti debbono attestare la rispettiva loro qualità mediante un certificato dell'autorità competente: senza di che ogni possessore potrebbe a buon diritto vietare l'accesso nella sua proprietà. Inoltre, in caso d'opposizione, si richiede l'assistenza del sindaco o di un consigliere comunale da esso delegato, e deve redigersi analogo processo verbale in cui, non v'è dubbio, il contravventore può far inserire tutte le osservazioni che crede utili alla propria difesa.

A questo proposito fu fatto il quesito: se rimanga ferma la contravvenzione quando l'opposizione sia cessata per il successivo intervento del sindaco o del consigliere delegato. E fu risposto che l'as-

(1) Art. 222 del Regolamento.

(2) V. *Raccolta* cit., vol. III, pag. 53 e 54.

sistenza del sindaco o del consigliere *in caso d'opposizione* suppone che questa sia già avvenuta, ed in conseguenza che sia diventata applicabile la pena sancita dall'art. 32 della Legge; che pertanto la desistenza dall'opposizione per il successivo intervento dell'autorità comunale non distrugge l'atto materiale già compiuto ed i suoi effetti penali; e che una resistenza ulteriore costituirebbe altro fatto punibile con pena diversa in base al codice penale (1).

I verbali redatti contro i possessori che facciano opposizione all'accesso nelle loro proprietà, vengono trasmessi all'intendente di finanza, il quale deve esaminare se il fatto sia sufficientemente provato e se costituisca contravvenzione, e nel caso affermativo rimettere i verbali stessi alla competente autorità giudiziaria pel relativo procedimento a termini di legge (2).

Senonchè è ammessa la definizione di queste contravvenzioni in via amministrativa. Epperò, prima che il giudice abbia pronunziato la sua sentenza, il contravventore può chiedere all'intendente, con domanda irrevocabile, che l'applicazione della pena pecuniaria sia fatta da lui entro i limiti legali. L'intendente allora, stabilita la somma da pagarsi, invita il contravventore a versarla in tesoreria come deposito provvisorio ed a consegnargli la ricevuta; e quindi, avuta questa, si astiene dal promuovere l'azione giudiziale, o, se già iniziata, ne fa sospendere il corso, pronunzia

(1) V. *Raccolta* cit., vol. III, pag. 51.

(2) Art. 224 del Regolamento.

la sua decisione, ne rende avvertito l'interessato e dispone che l'Ufficio demaniale e la Tesoreria convertano il deposito in introito definitivo (1).

Al concetto di assicurare l'esatta e rigorosa esecuzione della Legge 1° marzo 1886 si rannodano altresì le disposizioni relative all'obbligo di accettare l'ufficio di membro delle Commissioni censuarie comunali e provinciali ed alla pena pecuniaria comminata a coloro che lo rifiutassero: disposizioni che già esaminammo precedentemente (2).

Ed infine il codice penale provvede alla conservazione degli apparecchi e segnali costruiti per indicare sul terreno i punti trigonometrici, poligonometrici e simili, che devono servire per la formazione e successiva conservazione del catasto. Difatti l'art. 424 dispone che chiunque distrugge, disperde, guasta o in qualsiasi modo deteriora *apparecchi* o *segnali destinati* a *pubblico servizio,* è punito colla reclusione da un mese a tre anni e colla multa sino a lire tremila; e per l'art. 474 chiunque rimuove i suddetti apparecchi e segnali, è punito coll'ammenda sino a lire duecento; e nell'uno e nell'altro caso si procede d'ufficio, poichè trattasi di reati d'azione pubblica.

Queste sanzioni furono comprese nel codice penale a proposta della Giunta superiore del catasto; sicchè malgrado la generalità dei termini adoperati dai succitati articoli, non v'è dubbio che

(1) Art. 225 del Regolamento.
(2) V. cap. I, sez. 3ª, § 4.

trovino applicazione in rapporto agli apparecchi e segnali riguardanti il catasto (1).

La sorveglianza per la conservazione e l'intangibilità di simili segnali ed apparecchi è affidata agli impiegati catastali ed agli agenti della forza pubblica. Tanto gli uni quanto gli altri, verificandosi alcuno dei fatti previsti dal codice penale, debbono denunziare i colpevoli al procuratore del re, al pretore o anche alle autorità politiche locali pel relativo procedimento a termini di legge, e son tenuti a fornire all'autorità giudiziaria tutte le indicazioni, le prove e gl'indizi occorrenti alla constatazione del fatto ed alla scoperta dei rei. Inoltre gl'impiegati catastali debbono di volta in volta informare delle denuncie le rispettive Direzioni o Vice-direzioni, le quali poi curano di esser tenute al corrente dei procedimenti penali e dei loro risultati (2).

---

(1) V. *Raccolta* cit., vol. III, pag. 19 e 20.

(2) Art. 226 del Regolamento. — V. *Raccolta* cit., vol. III, pag. 20.

FINE.

APPENDICE

I.

R. DECRETO 14 SETTEMBRE 1862 N. 840.

Art. 1. Gli impiegati in missione, del Ministero delle finanze, dell'interno, di agricoltura, industria e commercio, e delle Amministrazioni dai medesimi dipendenti, quelli del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero di grazia e giustizia, nonchè i membri dell'ordine giudiziario nei soli casi di missioni per affari amministrativi, percepiranno, giusta le norme che seguono, un compenso per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di loro ordinaria residenza.

Art. 2. Le indennità di viaggio tanto per l'andata, quanto pel ritorno sono concesse all'impiegato in missione nella misura che trovasi già o venisse stabilita con apposite prescrizioni a favore degli impiegati che cambiano residenza, escluso ogni compenso pel trasporto della famiglia e dei mobili.

Art. 3. L'indennità giornaliera di soggiorno sarà

corrisposta secondo le norme tra
guente tabella.

In ragione dello stipendio annu

Alunni ed impiegati fino a	L.
più di L. 1000 alle	»
» » 2200 »	»
» » 3500 »	»
» » 5000 »	»
» » 7000	.

Per gli impiegati aventi l'obbl
l'indennità di soggiorno si misura
annuo, o sull'ammontare degli ag
lativamente sullo stipendio e su
sono provvisti di entrambi, giust
guenti:

Sino alle L. 3000 . . . .
Più di L. 3000 alle 5000 .
Oltre le L. 5000 . . . .

Gli assegnamenti *ad personam*,
spese d'ufficio ed altri emolument
essere provvisti gli impiegati no
per determinare la categoria d
soggiorno.

Art. 4. L'impiegato riceverà la
indennità di soggiorno quando si
propria residenza nel giorno stes
bandonò.

Art. 5. Qualora la missione si
un mese, potrà il ministro determ
delle indennità da corrispondersi

BRUNI.

cessivo. Determinerà pure i compensi agli impiegati che ricevano destinazione temporanea presso qualche ufficio fuori del luogo di loro ordinaria residenza. Il ministro è autorizzato di concedere un supplemento alla indennità stabilita nel presente decreto, quando le circostanze speciali della missione lo consiglino, ma non potrà in niun caso la totale indennità accordata all'impiegato eccedere quella della classe immediatamente superiore.

Art. 6. Non è dovuta indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati che ricevono una somma fissa a titolo di indennità di giro. Gli ispettori e sottoispettori provinciali però vi avranno diritto quando sono incaricati di qualche missione fuori del circondario assegnato alle loro funzioni.

Art. 7. Gli impiegati ed alunni ai quali fosse affidata la reggenza di un uffizio contabile, con partecipazione ai proventi dell'uffizio stesso, non avranno diritto all'indennità di cui sopra.

Art. 8. Il ministro determina di volta in volta le indennità da accordarsi per le missioni all'estero.

Art. 9. Di regola generale le indennità si pagano compiuta la missione, o mensilmente, se questa si protrae oltre un mese. All'impiegato che ne faccia domanda potrà il Ministero concedere anticipazioni.

II.

R. DECRETO 25 AGOSTO 1863 N. 1446.

Art. 1. Le indennità di viaggio, tanto per l'andata quanto pel ritorno, saranno corrisposte agli impiegati in missione, ai quali riguarda il Regio Decreto 14 settembre 1862 n. 840, in ragione della minor distanza percorribile dal luogo di partenza a quello di arrivo, sulla base di centesimi 25 per ciascuno dei primi 100 chilometri, e di cent. 20 per ognuno degli eccedenti.

Art. 2. Per quella parte di viaggio che possa effettuarsi sulle ferrovie o sui piroscafi, invece delle indennità prementovate, i capi di servizio aventi grado di capo divisione riceveranno il rimborso della spesa di un posto di prima classe sulle ferrovie e sui piroscafi, e gli altri impiegati riceveranno il rimborso della spesa di un posto di seconda classe sulle ferrovie e di un posto di prima sui piroscafi, sotto deduzione sempre dei ribassi di prezzo che sono consentiti sui piroscafi postali dalle vigenti convenzioni a favore degli impiegati che viaggiano per ragioni di servizio.

III.

Il ruolo organico dell' Ufficio centrale del catasto, approvato con R. Decreto 18 dicembre 1887 n. 5115, è il seguente:

1	Direttore capo dell'Ufficio centrale . . a	L. 7000	L. 7,000
2	Capi di sezione amministrativi. . . .	» 5000	» 10,000
1	Capo sezione di ragioneria	» 5000	» 5,000
1	Segretario amministrativo di 1ª classe	» 4000	» 4,000
1	Segretario amministrativo di 2ª classe	» 3500	» 3,500
1	Segretario amministrativo di 3ª classe	» 3000	» 3,000
1	Segretario di ragioneria	» 3500	» 3,500
1	Vice-segretario amministr. di 1ª classe	» 2500	» 2,500
1	Vice-segretario amministr. di 2ª classe	» 2000	» 2,000
1	Vice segretario di ragioneria	» 2500	» 2,500
1	Capo degli uffici d'ordine	» 4000	» 4,000
2	Ufficiali d'ordine di 1ª classe. . . .	» 2200	» 4,400
2	Ufficiali d'ordine di 2ª classe	» 1800	» 3,600
1	Ufficiale d'ordine di 3ª classe	» 1500	» 1,500
	Uscieri		» 3,000
17			L. 59,500

IV.

R. DECRETO 17 SETTEMBRE 1890 N. 7144.

Art. 1. Il ruolo organico delle Direzioni compartimentali del catasto e quello del personale tecnico catastale, approvati con il R. Decreto 24 giugno 1888 n. 5490, sono modificati in conformità delle tabelle *A* e *B*, annesse al presente decreto e viste, d'ordine Nostro, dal Ministro delle finanze.

Art. 2. L'attuazione del nuovo organico delle Direzioni compartimentali del catasto e del personale tecnico catastale, sarà fatta per modo che la relativa spesa sia contenuta nei limiti del fondo all'uopo stanziato nel capitolo 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1890-91.

Tabella A.

Ruolo organico delle Direzioni compartimentali el catasto.

8	Direttori compartimentali	L. 8000	L 64,000
5	Vice-direttori di 1ª classe	» 7000	» 65,000
5	Vice-direttori di 2ª classe	» 6000	
2	Primi segretari di 1ª classe	» 4500	» 25,000
4	Primi segretari di 2ª classe	» 4000	
3	Segretari amministrativi di 1ª classe .	» 3500	» 19,500
3	Segretari amministrativi di 2ª classe .	» 3000	
4	Vice-segretari amministr. di 1ª classe.	» 2500	
3	Vice-segretari amministr. di 2ª classe.	» 2000	» 19,000
2	Vice segretari amministr. di 3ª classe.	» 1500	
7	Segretari di ragioneria	» 3000	» 21,000
7	Vice-segretari di ragioneria di 1ª classe	» 2500	
4	Vice-segretari di ragioneria di 2ª classe	» 2000	» 30,000
3	Vice-segretari di ragioneria di 3ª classe	» 1500	
4	Ufficiali d'ordine di 1ª classe	» 2200	
5	Ufficiali d'ordine di 2ª classe	» 1800	» 28,300
7	Ufficiali d'ordine di 3ª classe	» 1500	
	Uscieri		» 24,000
76			L. 295,800

Tabella B.

Ruolo del personale tecnico catastale.

8	Ispettori di 1ª classe	L. 5500	
8	Ispettori di 2ª classe	» 5000	L. 138,000
12	Ispettori di 3ª classe	» 4500	
20	Ingegneri catastali di 1ª classe .	» 4000	
25	Ingegneri catastali di 2ª classe .	» 3500	
30	Ingegneri catastali di 3ª classe .	» 3000	» 435,000
35	Ingegneri catastali di 4ª classe .	» 2500	
45	Ingegneri catastali di 5ª classe .	» 2000	
5	Geometri principali di 1ª classe	» 4000	
8	Geometri principali di 2ª classe	» 3500	» 72,000
8	Geometri principali di 3ª classe	» 3000	
20	Geometri di 1ª classe	» 2500	
35	Geometri di 2ª classe	» 2000	» 217,500
65	Geometri di 3ª classe	» 1500	
324			L. 862,500

V.

R. DECRETO 25 NOVEMBRE 1888 N. 5835.

Art. 1. I posti di ingegnere e di geometra catastale di ultima classe sono conferiti per esame di concorso, salvo il disposto degli art. 8 e 10 del presente decreto.

Art. 2. Possono concorrere ai posti di ingegnere catastale di ultima classe:

a) gli ingegneri civili laureati nelle Scuole di applicazione od in un Istituto tecnico superiore.

b) gli ufficiali del genio e di artiglieria, che hanno superato il corso della Scuola di applicazione della propria arma, e gli ufficiali della R. Marina, che hanno compiuto il corso dell'Accademia navale e raggiunto il grado di sottotenente di vascello, quando si trovino in attività di servizio, o l'abbiano lasciato volontariamente.

Art. 3. Possono concorrere ai posti di geometra catastale di ultima classe:

a) i licenziati dagli Istituti tecnici con diploma della sezione fisico-matematica, di agrimensura o di agronomia;

b) i licenziati dalle Scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Pisa, o dall' Istituto forestale di Vallombrosa.

Art. 4. Gli aspiranti devono essere cittadini italiani, ed aver sempre tenuta condotta regolare.

Non sono ammessi al concorso quelli di età inferiore ad anni 18 o superiore ad anni 30, e

quelli che non fossero di sana costituzione e dotati di buona vista.

In via di eccezione e soltanto per il primo concorso potranno essere ammessi coloro che prestano servizio straordinario nei lavori del catasto, e che alla data della loro ammissione in servizio non avevano superata l'età di 35 anni, qualora si trovino nelle altre condizioni volute dal presente decreto.

Art. 5. Gli aspiranti che in due concorsi non abbiano riportato in ciascuna prova i sei decimi del numero massimo dei punti, non saranno ammessi ad un nuovo concorso.

Art. 6. L'esame sarà teorico e pratico, secondo i programmi da stabilirsi con decreto ministeriale. La Commissione esaminatrice sarà nominata dal ministro delle finanze, sopra proposta del presidente della Giunta superiore del catasto.

Il giudizio sull'esame sarà espresso dalla somma dei punti dati dagli esaminatori per ciascuna delle prove fissate dai programmi.

Art. 7. Saranno dichiarati vincitori del concorso gli aspiranti primi classificati fino alla concorrenza del numero dei posti pei quali il concorso medesimo fu indetto, quando abbiano riportato in ciascuna prova non meno di sei decimi del numero massimo dei punti.

L'ordine di precedenza è stabilito dal numero complessivo dei punti conseguiti dai singoli concorrenti, avuto riguardo alla diversa importanza delle materie d'esame, secondo le norme che saranno stabilite col decreto ministeriale di cui all'articolo precedente.

Art. 8. Un terzo dei posti d'ingegnere ed un terzo dei posti di geometra, di ultima classe, potrà essere conferito, previo esperimento, rispettivamente agli ingegneri ed ai geometri che da due anni almeno prestano servizio straordinario nei lavori catastali, purchè abbiano i titoli richiesti rispettivamente dagli art. 2 e 3, e quando furono ammessi in servizio non avessero superata l'età di 30 anni.

Per coloro che fossero stati ammessi in servizio prima del 1° luglio 1888 tale limite di età potrà essere elevato a 35 anni.

Art. 9. Le promozioni dall'ultima classe alla classe immediatamente superiore negli ingegneri e nei geometri si faranno per esame d'idoneità fra quelli aventi almeno un anno di servizio nell'ultima classe.

Le altre promozioni di classe, per gli ispettori, ingegneri, geometri principali e geometri, saranno fatte un terzo per merito e due terzi per anzianità.

Le nomine ai gradi di ispettore e di geometra principale saranno fatte per merito rispettivamente fra gli ingegneri ed i geometri di 1ª classe.

Art. 10. Rimangono in vigore fino a nuove disposizioni i primi due comma dell'art. 9 del Regolamento 2 agosto 1887 n. 4871 (1).

---

(1) Essi sono del seguente tenore:

« Il personale tecnico catastale sarà scelto nel personale « degli uffici tecnici di finanza e della Giunta del censi- « mento di Lombardia e nel personale di ruolo addetto « al catasto modenese.

« È in facoltà del Ministro delle finanze, presi i concerti

Art. 11. Con decreto ministeriale saranno stabilite le norme, le condizioni ed i programmi tanto per l'esperimento, quanto per l'esame d'idoneità, di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

VI.

R. DECRETO 3 GENNAIO 1889 N. 5897.

Articolo unico. All'art. 4 del Decreto Reale del 25 novembre 1888 n. 5835 è sostituito il seguente:

« *Art. 4.* Gli aspiranti devono essere cittadini « italiani, ed aver sempre tenuta condotta regolare.

« Non sono ammessi al concorso quelli di età « inferiore ad anni 18 o superiore ad anni 30, e « quelli che non fossero di sana costituzione fisica « e dotati di buona vista.

« In via di eccezione e soltanto per il primo « concorso potranno essere ammessi gli ingegneri « ed i geometri che prestano o hanno prestato « servizio straordinario nei lavori del catasto o in « altri lavori alla dipendenza del Ministero delle « finanze, e che alla data della loro assunzione in « servizio non avevano superata l'età di 35 anni,

---

« coi dicasteri interessati, di ammettere, in qualità di « distaccati, nei lavori catastali impiegati tecnici degli « altri Ministeri, ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, « che siano stati incaricati, con successo, di lavori geo- « detici, idrografici o topografici. In caso di comprovata « attitudine, i suddetti impiegati ed ufficiali possono essere « ammessi in pianta nel personale catastale, sentito il « parere della Giunta superiore. »

« qualora si trovino nelle altre condizioni volute « dal presente decreto.

« Saranno equiparati ad essi gli ingegneri ed « i geometri in servizio straordinario alla dipen- « denza del Ministero dei lavori pubblici. »

VII.

R. DECRETO 29 NOVEMBRE 1891 N. 700.

Articolo unico. All'art. 8 del R. Decreto 25 novembre 1888 n. 5835 è sostituito il seguente:

« I posti di ingegnere e di geometra di ultima « classe vacanti nel corpo tecnico catastale pos- « sono anche essere conferiti, previo esperimento, « rispettivamente agli ingegneri ed ai geometri « che da due anni almeno prestano servizio stra- « ordinario nei lavori catastali, purchè abbiano i « titoli rispettivamente richiesti dagli art. 2 e 3. »

ELENCO COMPLE

DEI

MANUALI HO

pubblicati sino al 18

A collezione dei Manuali Hoe fine di popolarizzare i princip delle Lettere e delle Arti, deve simo successo al concorso de scienziati d'Italia, ed ha ormai c la sua eccezionale diffusione, più di trecento volumi, onde lovett cata per serie, come segue:

SERIE SCIENTIFICA-LETTER E GIURIDICA

(a L. 1,50 il volume)

pei Manuali che trattano delle scienze e de

SERIE PRATICA

(a L. 2 — il volume)

pei Manuali che trattano delle industrie degli argomenti che si riferiscono alla vi

SERIE ARTISTIC

(a L. 2 — il volume)

pei Manuali che trattano delle arti e dell stiche nella loro storia e nelle loro appli

SERIE SPECIAL

per quei Manuali che si riferiscono a qual ma che per la mole e per la straordinari incisioni, non potevano essere classificati suddette a prezzo determinato.

ELENCO COMPLETO DEI MANUALI HOEPLI

PUBBLICATI SINO AL 1893

ADULTERAZIONE E FALSIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI, del Dott. Prof. L. GABBA, di pag. VIII-212 . . . . L. 2 —

AGRICOLTURA. (Vedi **Analisi del vino. - Animali da cortile. - Apicoltura - Bachi da seta - Bestiame. - Colombi - Coltivazione, ecc. delle piante tessili. - Contabilità agraria. - Economia dei fabbricati rurali. - Enologia. - Estimo. - Frumento e Mais. - Frutticoltura. - Funghi. - Insetti nocivi. - Insetti utili. - Latte, cacio e burro. - Macchine agricole. - Malattie crittogamiche. - Olivo. - Orticoltura - Piante e fiori. - Piante industriali. - Pollicoltura. - Pomologia artificiale. - Prato. - Selvicoltura. - Vino. - Viticoltura.**)

AGRONOMIA, del Prof. F. CAREGA DI MURICCE, 2ª edizione, di pag. VI-200. . . . . „ 1 50

ALGEBRA COMPLEMENTARE di PINCHERLE. (In lavoro.)

ALGEBRA ELEMENTARE, del Prof. S. PINCHERLE, 4ª edizione, di pag. VIII-210 . . . . „ 1 50

ALIMENTAZIONE, di G. STRAFFORELLO, di pag. VIII-122 „ 2 —

ALIMENTI. (Vedi **Adulterazione. - Conserve. - Panificazione.**)

ALPI (le), di J. BALL, traduz. di I. Cremona, pag. VI-120 „ 1 50

— (Vedi **Dizionario alpino - Prealpi bergamasche.**)

ANALISI DEL VINO, ad uso dei chimici e dei legali, del Dott. M. BARTH, con prefaz. del Dott. I. Nessler, trad. del Prof. D. F. C. Comboni, di pag. 142 con 7 incisioni . „ 2 —

— (Vedi **Cantiniere. - Cognac. - Enologia. - Vino - Viticoltura.**)

ANATOMIA PITTORICA, di A. LOMBARDINI, pag. VI-118 con 39 incisioni . . . . „ 2 —

ANIMALI DA CORTILE, del Prof. P. BONIZZI, di pag. XIV-238 con 39 incisioni . . . . „ 2 —

— (Vedi - **Bestiame - Colombi. - Pollicoltura.**)

ANTICHITÀ PRIVATE DEI ROMANI, del Prof. W. KOPP, traduzione del Prof. N. Moreschi, 2ª edizione, di pag. XII-130 con 8 incisioni . . . . „ 1 50

— (Vedi **Archeologia dell'arte.**)

ANTROPOLOGIA, del Prof. G. CANESTRINI, 2ª edizione riveduta ed ampliata, di pag. VIII-232, con 23 incisioni „ 1 50

APICOLTURA RAZIONALE, del Prof. G. CANESTRINI, di pag. VIII-176, con 32 incisioni . . . . „ 2 —

APPRESTAMENTO DELLE FIBRE TESSILI. (Vedi **Filatura. - Piante tessili.**)

ARABO VOLGARE (Manuale di), di DE STERLICH e DIB KHADDAG. Raccolta di 1200 vocaboli e 600 frasi più usuali, di pag. 143, con 8 tavole . . . . L. 2 50

ARALDICA (Grammatica), di F. TRIBOLATI, 3ª edizione, di pag. VIII-120, con 98 incis. e un'appendice sulle *Livree* „ 2 50

ARCHEOLOGIA DELL'ARTE del Prof. I. GENTILE:

Parte I. **Storia dell'arte greca** testo, 2ª ed., p. XII-226 „ 2 —

— id — **Atlante** per l'opera suddetta di **149 tavole**, indice „ 4 —

Parte II. **Storia dell'arte etrusca e romana,** premessovi un cenno sull'arte italica primitiva, testo, 2ª edizione, di pag. IV-228. . . . . „ 2 —

— id. — **Atlante** per l'opera suddetta di **79 tavole**, indice „ 2 —

ARCHITETTURA ITALIANA, dell'Arch. A. MELANI, 2 vol., di pagine XVIII-214 e XII-266, con 46 tavole e 113 figure, 2ª edizione . . . . „ 6 —

I. Architettura Pelasgica, Etrusca, Italo-Greca e Romana.

II. Architettura Medioevale, fino alla Contemporanea.

ARITMETICA RAZIONALE, del Prof. Dott. F. PANIZZA, pag. VIII-188. . . . . „ 1 50

ARMONIA, del Prof. C. POLLINI. (In lavoro.)

ARTE DEL DIRE (l'), del Prof. D. FERRARI, 2ª ediz. corretta ed ampliata di pag. XVI-190. . . . . „ 1 50

— (Vedi **Rettorica. - Ritmica - Stilistica.**)

ARTE GRECA. Atlante di tavole ad illustr. della Storia d'*Arte Greca*, di I. GENTILE. (Vedi Archeologia dell'arte.)

ARTE MILITARE. (Vedi **Storia dell'**).

ARTE MINERARIA, dell'Ing. Prof. V. ZOPPETTI, di pag. IV-182, con 112 figure in 14 tavole . . . . „ 2 —

ARTE ROMANA. Atlante di tavole ad illustr. d. Storia dell'*Arte Etrusca-Romana*, di I. GENTILE. (Vedi Archeol. dell'arte.)

ARTI (le) **GRAFICHE FOTOMECCANICHE.** Zincotipia, Autotipia, Eliografia, Fototipia, Fotolitografia, Fotosilografia, Tipofotografia, ecc., secondo i metodi più recenti, dei grandi maestri nell'arte: ALBERT, ANGERER, CRONENBERG, EDER, GILLOT, HUSNIK, KOFAHL, MONET, POITEVIN, ROUX, TURATI, ecc., con un cenno storico sulle arti grafiche e un Dizionarietto tecnico; pag. IV-176 con 9 tav. illustr. . . . . „ 2 —

ARTI. (Vedi **Anatomia pittorica. - Archeologia dell'arte. - Architettura. - Decorazione. - Disegno. - Pittura. - Scoltura.**)

ASSICURAZIONE SULLA VITA, di C. PAGANI, pag. VI-152 „ 1 50

ASSISTENZA DEGLI INFERMI NELL'OSPEDALE ED IN FAMIGLIA, del D.r C. CALLIANO, di p. XXIV-448, con 7 tav. L. 4 50
— (Vedi **Igiene. - Soccorsi d'urgenza.**)
ASTRONOMIA, di I. N. LOCKYER, tradotta ed in parte rifatta da E. SERGENT e riveduta da G. V. SCHIAPARELLI, 3a ediz., di pag. VI-156, con 44 incisioni . . „ 1 50
ATLANTE GEOGRAFICO-STORICO DELL'ITALIA, del Dott. G. GAROLLO, 24 carte, 76 pag. di testo e un'Appendice „ 2 —
— (Vedi **Esercizi geografici. - Geografia. - Dizionario Geografico. - Prontuario di Geografia.**)
ATLANTE GEOGRAFICO UNIVERSALE, di KIEPERT, con notizie geografiche e statistiche del Dott. G. GAROLLO, 8a ed. (dalla 70000 alla 80000 copia), 25 carte, 88 pag. di testo „ 2 —
ATMOSFERA. (Vedi **Climatologia. - Igroscopi. - Meteorologia.**)
ATTI NOTARILI. (Vedi **Notaro. — Testamenti.**)
AUTOTIPIA. (Vedi **Arti Grafiche.**)
BACHI DA SETA, del Prof. T. NENCI, di pag. VI-276, 2a edizione con 41 incis. e 2 tavole . . . . „ 2 —
— (Vedi **Industria della Seta. - Tintura della seta.**)
BALISTICA PRATICA, per cura del dep. SCIACCI. (In lavoro.)
BATTERIOLOGIA, dei Proff. G. e R. CANESTRINI, di pag. VI-240 con 29 illustrazioni. . . . . „ 1 50
— (Vedi **Microscopio.**)
BESTIAME (il) **E L'AGRICOLTURA** in Italia del Dott. F. ALBERTI. (In lavoro.)
BIBLIOGRAFIA, di G. OTTINO, 2a ediz. riveduta di pag. VI-166, con 17 incisioni . . . . „ 2 —
— (Vedi **Dizionario bibliografico.**)
BIBLIOTECARIO (Manuale del), di PETZHOLDT, traduzione libera di G. BIAGI. (In lavoro.)
BORSA (Operaz. di). (Vedi **Valori pubblici. - Debito pubblico.**)
BOTANICA, del Prof. I. D. HOOKER, traduzione del Prof. N. PEDICINO, 4a ediz. di pag. XIV-134, con 68 incisioni „ 1 50
BURRO. (Vedi **Latte.**)
CACCIATORE (Manuale del) di G. FRANCESCHI con illustrazioni. (In lavoro.)
CALORIFERI. (Vedi **Riscaldamento.**)
CANDELE. (Vedi **Stearineria e Fabb. di Candele.**)
CANTANTE (Manuale del), di L. MASTRIGLI, di pag. XII-132. „ 2 —
CANTINIERE. Lavori di cantina mese per mese, dell'Ing. A. STRUCCHI, di pag. VIII-172 con 30 incisioni . . . „ 2 —
— (Vedi **Analisi del vino. - Cognac - Enologia. - Vino. - Viticoltura.**)

CASEIFICIO, di L. MANETTI, 2ª edizione compl
fatta dal Prof. SARTORI, di pag. IV-212 con 34
— (Vedi **Adulterazione degli alimenti. - Latte, b**

CATASTO (Il nuovo) italiano dell'avv. E. BRUNI.

CAVALLO (Manuale del), del Tenente Colonne
PINI, di pag. IV-200 con illustrazioni e 8 tavc
— (Vedi **Corse**.)

CELERIMENSURA (Manuale pratico di) e tavole 1
a quattro decimali dell'Ing. F. BORLETTI. (

CELERIMENSURA (Manuale e tavole di), dell' I
LANDI, di pag. 1200 con un quadro generale d'in
— (Vedi **Compensazione degli errori. - Disegno**
- Geometria pratica.)

CERALACCHE. (Vedi **Vernici.**)

CEREALI. (Vedi **Frumento e Mais. - Panificazio**

CHIMICA, del Prof. H. E. ROSCOE, traduz. del 1
VESI, pag. VI-124, con 36 incisioni, 4ª edizio

CHIMICO (Manuale del) **E DELL' INDUSTRIALE,**
Chimici analitici e tecnici, degli industriali, ec
Prof. L. GABBA, di pag. XII-354 . . . . .

CLIMATOLOGIA, di L. DE MARCHI, p. X-204, con
— (Vedi **Meteorologia. - Igroscopi. - Sismologi**

COGNAC (Fabbricazione del) **E DELLO SPIRITO**
DISTILLAZIONE DELLE FECCE E DELLE V
DAL PIAZ-DI PRATO, di pag. X-168, con 37

COLOMBI DOMESTICI E COLOMBICOLTURA, del
NIZZI, di pag. VI-210, con 29 incisioni . . .
— (Vedi **Animali da cortile. - Pollicoltura.**)

COLOMBO C., (Vedi **Cristoforo Colombo**.)

COLORI E VERNICI, ad uso dei Pittori, Vernicia
tori, ed Ebanisti, di G. GORINI, 2ª ed., di pag
— (Vedi **Fotografia. - Luce e colori. - Vernici.**)

COLTIVAZIONE ED INDUSTRIE DELLE PIANTE TI
priamente dette e di quelle che danno materia
lavori d'intreccio, sparteria, spazzole, scope,
coll'aggiunta di un Dizionario delle piante e
tessili, di oltre 3000 voci, del Prof. M. A. SA
D'OSOPPO, di pag. XII-476, con 72 incisioni
— (Vedi **Filatura. - Piante industriali.**)

COMPENSAZIONE DEGLI ERRORI CON SPECIALI
ZIONE AI RILIEVI GEODETICI, di F. CROTTI, pag
— (Vedi **Celerimensura,**)

COMPUTISTERIA, del Prof. V. GITTI, Vol. I. Computisteria commerciale, 3a edizione interamente rifatta, di pagine VI-168 . . . . L. 1 50
— Vol. II. Computisteria finanziaria, di pag. VIII-156 . „ 1 50
COMPUTISTERIA AGRARIA, del Prof. L. PETRI di pag. VI-212 con 2 grandi quadri . . . . „ 1 50
— (Vedi **Contabilità. - Ragioneria. - Logismografia. - Scritture d'affari.**)
CONCIA DELLE PELLI, di G. GORINI, 2a ediz. di pag. 150 „ 2 —
CONSERVE ALIMENTARI, preparazione e conservazione, falsificazioni, ecc., di GORINI, 2a edizione, di pag. 164 . „ 2 —
— (Vedi **Adulterazione. - Alimentazione. - Panificazione.**)
CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO, dell'Avv. E. BRUNI, pag. XII-422 (vol. doppio) . . . . „ 3 —
— (Vedi **Computisteria. - Ragioneria. - Logismografia.**
CORRETTORE E COMPOSITORE TIPOGRAFO. (V. **Tipografia.**)
CORSE (Dizionario termini delle), del Ten. Col. C. VOLPINI „ 1 —
— (Vedi **Cavallo.**)
COSTITUZIONE DI TUTTI GLI STATI. (Vedi **Ordinamento.**)
CRISTALLOGRAFIA GEOMETRICA, FISICA E CHIMICA applicata ai minerali del Prof. F. SANSONI, di pag. XVI-368 con 284 incisioni nel testo (vol. doppio) . . . . . . „ 3 —
— (Vedi **Mineralogia.**)
CRISTOFORO COLOMBO di V. BELLIO, con illustraz. . „ 1 50
CRONOLOGIA. (Vedi **Storia e Cronologia.**)
CUBATURA. Prontuario per la cubatura dei legnami di G. BELLUOMINI, 2a ediz. aumentata e corretta di pag. 204 „ 2 50
— (Vedi **Falegname ed ebanista.**)
CURVE. Manuale pel tracciamento delle curve delle Ferrovie e Strade carrettiere calcolato per tutti gli angoli e i raggi di G. H. A. KRÖHNKE, traduzione dell'Ing. L. LORIA, 2a ediz., di pag. 164 con 1 tavola . . . . „ 2 50
DANTE, di G. A. SCARTAZZINI, 2 vol. di pag. VIII-139 e IV-147: I. Vita di Dante. - II. Opere di Dante . . . . . „ 3 —
DEBITO (Il) PUBBLICO ITALIANO e le regole e i modi per le operazioni sui titoli che lo rappresentano, di F. AZZONI, di pag. VIII-376 (volume doppio) . . . . . „ 3 —
— (V. **Imposte dirette - Interesse e sconto - Valori pubblici.**)
DECORAZIONE E INDUSTRIE ARTISTICHE, con una introduzione sulle industrie artistiche nazionali, e sulla decorazione e l'addobbo di un'abitazione privata, dell'Arch. A. MELANI, 2 volumi, di complessive pag. XX-460 con 118 incisioni „ 6 —
DIGESTO (Il) di C. FERRINI. (In lavoro.)

DINAMICA ELEMENTARE, del Dott. C. CATTAN
VIII-146, con 25 figure . . . .
— (Vedi **Termodinamica**.)
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI, secondo l
dello Stato, per uso delle pubbliche scuole, d
MAFFIOLI, 7ª ed. ampliata e corretta, con
dice sul Codice penale di pag. XVI-206 . . .
DIRITTO AMMINISTRATIVO giusta i programmi
del Prof. G. LORIS, di pag. XVI-420 (vol. do
DIRITTO CIVILE ITALIANO, del Prof. C. ALBICINI, di
DIRITTO COMMERCIALE. (Vedi **Mandato**.)
DIRITTO COMUNALE E PROVINCIALE, di MA
(Vedi **Legge Comunale e Provinciale**.)
DIRITTO COSTITUZIONALE, di F. P. CONTUZZI, p
DIRITTO ECCLESIASTICO, del Dott. C. OLMO, di
(vol. doppio). . . . .
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, dell'Avv.
CONTUZZI, di pag. XIV-392 (volume doppio)
DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO, dell'Avv.
CONTUZZI, di pag. XII-320 (volume doppio)
DIRITTO PENALE, dell'Avv. A STOPPATO, di pa
DIRITTO ROMANO, del Prof. C. FERRINI. di pa
DISEGNO. I principii del Disegno e gli stili dell'
del Prof. C. BOITO, 3ª ed. di pag. IV-206, con
DISEGNO TOPOGRAFICO, del Capitano G. BE
pag. VI-136, con 12 tavole e 10 incisioni .
DISINFEZIONE. (Vedi **Infezione**.)
DIZIONARIO ALPINO ITALIANO, Parte 1ª. **Vette e**
liani, dell'ing. E. BIGNAMI-SORMANI. — Pa
lombarde e limitrofe alla Lombardia, dell'ing.
di pag. XXII-310 . . . .
DIZIONARIO DELLA LINGUA DEI GALLA (OROMO
Grammatica.)
DIZIONARIO BIBLIOGRAFICO, di C. ARLIA, di p
DIZIONARIO FOTOGRAFICO ad uso dei dilettar
sionisti, contenente oltre 1500 voci in 4 lingu
ordine alfabetico nonchè 500 sinonimi e 600
Dott. LUIGI GIOPPI, di pag. VIII-600 con 9
10 tavole fuori testo . . . .
DIZIONARIO GEOGRAFICO UNIVERSALE, del D
ROLLO, 3ª edizione, di pag. VI-632 . . .
DIZIONARIO ITALIANO. (Vedi **Vocabolario italia**
DIZIONARIO ITALIANO e VOLAPUK, di C. MATTEI.
DOGANE. (Vedi **Trasporti**.)

DOTTRINA POPOLARE, in 4 lingue. (Italiana, Francese, Inglese e Tedesca.) Motti popolari, frasi commerciali e proverbi, raccolti da G. SESSA, 2ª ediz. di pag. IV-212 L. 2 —
ECONOMIA DEI FABBRICATI RURALI, di V. NICCOLI, di pag. VI-192 . . . . „ 2 —
• **ECONOMIA POLITICA**, del Prof. W. S. JEVONS, trad. del Prof. L. COSSA, 2ª ed. riveduta, di pag. XIV-174 . . . . . „ 1 50
— (Vedi **Scienza delle finanze**.)
ELETTRICISTA (Manuale dell'), di G. COLOMBO e R. FERRINI, di pag. VIII-204-44 con 40 incisioni . . . . . . „ 4 —
— (Vedi **Illuminazione**. - **Telefono**. - **Telegrafia**.)
ELETTRICITÀ, del Prof. FLEEMING JENKIN, trad. del Prof. R. FERRINI, di pag. VIII-180, con 32 incisioni . . . „ 1 50
— (Vedi **Magnetismo**. - **Unità assolute**.)
ELETTROLISI. (Vedi **Galvanoplastica**.)
ELETTROTIPIA. (Vedi **Galvanoplastica**.)
ELIOGRAFIA. (Vedi **Arti grafiche**.)
ENCICLOPEDIA HOEPLI (Piccola), in 2 volumi di oltre 3000 pagine di 110 righe per ogni pag. (In lavoro.) Associazione all'opera completa L. 18 — (Tanto i singoli fascicoli come i volumi non si danno separatamente.)
ENERGIA FISICA, di R. FERRINI, di pag. VI-108 con 15 inc. „ 1 50
ENOLOGIA, precetti ad uso degli enologi italiani, del Prof. O. OTTAVI, 2ª ediz. riveduta e ampliata da A. STRUCCHI. di pag. XII-194, con 21 incisioni . . . . „ 2 —
— (Vedi **Analisi del vino**. - **Cantiniere**. - **Vino**. - **Viticoltura**.)
ERRORI E PREGIUDIZI VOLGARI, confutati colla scorta della scienza e del raziocinio da G. STRAFFORELLO, p. IV-170 „ 1 50
ESERCIZI GEOGRAFICI E QUESITI, di L. HUGUES, **SULL'ATLANTE DI R. KIEPERT**, 2ª edizione, pag. 76 . . . . „ 1 —
ESTIMO RURALE, di F. CAREGA DI MURICCE, p. VI-164 „ 2 —
— (Vedi **Agronomia**. - **Economia dei fabbricati rurali**.)
ETNOGRAFIA, del Prof. B. MALFATTI, 2ª ediz. interamente rifusa, di pag. VI-200. . . . . „ 1 50
FABBRICATI RURALI (Vedi **Economia dei**).
FABBRO. (Vedi **Operaio**.)
FALEGNAME ED EBANISTA. Natura dei legnami indigeni ed esotici, maniera di conservarli, prepararli, colorirli e verniciarli, loro cubatura, di G. BELLUOMINI, di pag. X-138, con 42 incisioni. . . . . „ 2 —
— (Vedi **Cubatura dei legnami**.)
FALSIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI. (Vedi **Adulterazione**.)
FARMACISTA (Manuale del), del Dott. P. E. ALESSANDRI, di pag. XII-628, con 138 tav. e 80 incis. originali . . „ 6 50
FERROVIE. (Vedi **Trasporti**.)

FILATURA. Manuale di filatura, tessitura e apprestamento ossia lavorazione meccanica delle fibre tessili, di E. GROTHE, traduzione sull'ultima ediz. tedesca, di p. VIII-414, con 105 incisioni . . . . L. 5 —
— (Vedi **Coltivazione. - Piante industriali.**)
FILOSOFIA MORALE, del Prof. L. FRISO. (In lavoro.)
FILOSOFIA. (Vedi **Logica. - Psicologia.**)
FINANZA (Vedi **Scienza della**).
FIORI. (Vedi **Floricoltura. - Piante e fiori.**)
FISICA, del Prof. BALFOUR STEWART, traduz. del Prof. G. CANTONI, 4ª ediz. di pag. X-188, con 48 incisioni „ 1 50
FISIOLOGIA, di FOSTER, traduzione del Prof. G. ALBINI, 3ª ediz., di pag. XII-158, con 18 incisioni . . . . . „ 1 50
FLORICOLTURA (Manuale di), di C. M. F.lli RODA, di pag. VIII-186, con 61 incisioni . . . . „ 2 —
— (Vedi **Piante e fiori.**)
FONDITORE IN TUTTI I METALLI (Manuale del), di G. BELLUOMINI, di pag. 146 con 41 incisioni . . . . . „ 2 —
— (Vedi **Operaio.**)
FONOLOGIA GRECA, del Prof. A. CINQUINI. (In lavoro.)
FONOLOGIA ITALIANA, del Dott. L. STOPPATO, p. VIII-102 „ 1 50
FONOLOGIA LATINA, di S. CONSOLI, di pag. 208 . . . „ 1 50
FOTOGALVANOTIPIA. (Vedi **Arti grafiche.**)
FOTOGRAFIA DEI COLORI del Dott. C. BONACINI. (In lavoro.)
FOTOGRAFIA PEI DILETTANTI (Come il sole dipinge.), di G. MUFFONE, di pag. X-204, 2ª ediz. con molte incis. . „ 2 —
— (Vedi **Arti grafiche. - Dizionario fotografico.**)
FRUMENTO E MAIS, di G. CANTONI, pag. VI-168 e 13 inc. „ 2 —
— (Vedi **Adulterazione. - Alimentazione. - Panificazione.**)
FRUTTICOLTURA, del Prof. Dott. D. TAMARO, con 63 illustrazioni. di pag. VIII-192 . . . . „ 2 —
— (Vedi **Pomologia artificiale.**)
FULMINI E PARAFULMINI, del Dott. Prof. E. CANESTRINI, di pag. VIII-166, con 6 incisioni . . . . „ 2 —
FUNGHI (I) ed i TARTUFI, loro natura, storia, coltura, conservazione e cucinatura. Cenni di FOLCO BRUNI . „ 2 —
FUOCHI ARTIFICIALI. (Vedi **Pirotecnia**)
FUOCHISTA. (Vedi **Macchinista.**)
GALVANOPLASTICA, ed altre applicazioni dell'elettrolisi, Galvanostegia, Elettrometallurgia, Affinatura dei metalli, Preparazione dell'alluminio, Sbianchimento della carta e delle stoffe, Risanamento delle acque, Concia elettrica delle pelli, ecc., del Prof. R. FERRINI, 2ª edizione completamente rifatta di pagine XII-392 con 45 incisioni. „ 4 —
GEODESIA. (Vedi **Compensazione degl'errori. - Celerimensura. - Geometria pratica.**)

GEOGRAFIA, di G. GROVE, traduz. del Prof. E. GALLETTI, 2ª ediz. riveduta, di pag. XII-160, con 26 incisioni. . L. 1 50

— (Vedi **Atlante. - Esercizi geografici. - Prontuario di geografia. - Dizionario geografico.**)

GEOGRAFIA CLASSICA, di H. F. TOZER, traduzione e note del Prof. I. GENTILE, 5ª ediz. di pag. IV-168 . . . „ 1 50

GEOGRAFIA FISICA, di A. GEIKIE, trad. sulla 6ª ediz. inglese di A. STOPPANI, 3ª ediz., di pag. IV-132, con 20 incis. „ 1 50

GEOLOGIA, di GEIKIE, trad. sulla 3ª ediz. inglese di A. STOPPANI, 3ª ediz. di pag. VI-154, con 47 incis. . . „ 1 50

GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO, del Prof. F. ASCHIERI, di pag. VI-196, con 11 incisioni. . . . . „ 1 50

GEOMETRIA ANALITICA DEL PIANO, del Prof. F. ASCHIERI, di pag. VI-194, con 12 incisioni. . . . . „ 1 50

GEOMETRIA DESCRITTIVA, del Prof. F. ASCHIERI, di pag. IV-210, con 85 incisioni . . . . „ 1 50

GEOMETRIA METRICA E TRIGONOMETRIA, del Prof. S. PINCHERLE, 3ª edizione, di pag. VI-152, con 16 incis. . „ 1 50

GEOMETRIA PRATICA, dell'Ing. Prof. G. EREDE, 2ª edizione riveduta, di pag. X-184, con 124 incisioni . . . . . „ 2 —

— (Vedi **Celerimensura. - Disegno topografico. - Geodesia.**)

GEOMETRIA PROJETTIVA, del Prof. F. ASCHIERI, di pag. VI-192, con 66 incisioni . . . . „ 1 50

GEOMETRIA PURA ELEMENTARE, del Prof. S. PINCHERLE, 3ª edizione, di pag. VI-140, con 112 incisioni. . . . „ 1 50

GIARDINO (Il) INFANTILE, del Prof. P. CONTI, di pag. VI-208, con 27 tavole (Vol. doppio) . . . . „ 3 —

GINNASTICA (Storia della), di F. VALLETTI . . . . . „ 1 50

GINNASTICA FEMMINILE, di F. VALLETTI, di pag. VI-112 con 67 illustrazioni . . . . „ 2 —

GINNASTICA MASCHILE (Manuale di), per cura di I. GELLI, di pag. VIII-108, con 216 incisioni. . . . . „ 2 —

— (Vedi **Scherma.**)

GIOIELLERIA, OREFICERIA, ORO, ARGENTO E PLATINO, di E. BOSELLI, di pag. 336, con 125 incisioni . . . . „ 4 —

— (Vedi **Pietre preziose. - Metalli preziosi.**)

GIURISPRUDENZA, (Vedi **Digesto. - Diritto civile. - Diritto romano. - Diritto costituzionale. - Diritto internazionale pubblico e privato. - Diritto ecclesiastico. - Diritto penale. - Diritto amministrativo. - Legge comunale. - Mandato commerciale.**)

GRAMMATICA ARALDICA. (Vedi **Araldica.**)

GRAMMATICA E DIZIONARIO DELLA LINGUA DEI GALLA (OROMONICA), del Prof. E. VITERBO.

Vol. I. Galla-Italiano, di pag. VIII-152 . . . . . . „ 2 50

Vol. II. Italiano-Galla di pag. LXIV-106. . . . . . „ 2 50

GRAMMATICA GRECA. (In lavoro.)
GRAMMATICA DELLA LINGUA GRECO MODERNA
sore R. LOVERA. (In lavoro.)
GRAMMATICA DELLA LINGUA INGLESE, del P
(In lavoro.)
GRAMMATICA LATINA, del Prof. VALMAGGI, di p
— (Vedi **Fonologia latina. - Letteratura roman**
GRAMMATICA E VOCABOLARIO DELLA LINGUA I
Prof. R. LOVERA, con l'aggiunta di un voca
voci più usuali, di pag. VIII-200 . . . .
GRAMMATICA SANSCRITA. (Vedi **Sanscrito.**)
GRAMMATICA SPAGNUOLA, del Prof. PAVIA. (
GRAMMATICA TEDESCA, del Prof. L. PAVIA. (I
GRECIA (La) **ANTICA,** di G. TONIAZZO. (Vedi **St**
IGIENE PRIVATA e medicina popolare ad uso d
di C. BOCK, traduz. di E. PARIETTI sulla 7ª
con una introduzione di G. SORMANI, di pag
IGIENE PUBBLICA, del Prof. SORMANI. (In la
— (Vedi **Assistenza agli infermi — Soccorsi**
IGIENE SCOLASTICA, di A. REPOSSI, 2ª ed. di pa
IGIENE DELLA VITA PUBBLICA E PRIVATA,
FAROLLI. (In lavoro.)
IGIENE VETERINARIA, del Dott. U. BARPI. (In
IGROSCOPI, IGROMETRI, UMIDITÀ ATMOSFERICA
sore P. CANTONI, di pag. XII-146, con 24 in
ILLUMINAZIONE ELETTRICA, dell'Ing. E. PIAZZO
275, con 167 inc. 41 tabelle e 2 tavole litog
IMBALSAMATORE (Manuale dell'), preparatore
di R. GESTRO, 2ª ediz., riveduta di p. XII-148
IMPIANTI ELETTRICI. (Vedi **Elettricità - Illumi**
IMPOSTE DIRETTE (Riscossione delle), dell'Av
di pag. VIII-158. . . . .
INCHIOSTRI. (Vedi **Vernici.**)
INDUSTRIA DELLA SETA, del Prof. L. GABBA
di pag. IV-208 . . . .
INDUSTRIE. (Vedi **Apicoltura. - Arte mineraria. - I**
- Caseificio. - Concia delle pelli. - Galvanoplas
leria. - Olio. - Piccole industrie - Tabacco. -
INDUSTRIE ARTISTICHE. (Vedi **Decorazione.**)
INDUSTRIE TESSILI. (Vedi **Coltivazione. - Fila**
INFEZIONE, DISINFEZIONE E DISINFETTANTI
Prof. P. E. ALESSANDRI, di pag. VIII-190, c

INGEGNERE CIVILE. Manuale dell'Ingegnere civile e industriale, di G. COLOMBO, 12ª ed. di pag. 470, con 194 figure L. 5 50
Il medesimo tradotto in francese da P. MARCILLAC „ 5 50
INGEGNERE NAVALE. Prontuario di A. CIGNONI, con 36 fig. di pag. XXXII-292. Leg. in tela L. 4 50, e in pelle . „ 5 50
INSETTI NOCIVI, di F. FRANCESCHINI, di pag. VIII-264, con 96 incisioni. . . . . „ 2 —
INSETTI UTILI, di F. FRANCESCHINI, di pag. XII-160, con 43 incisioni ed 1 tavola. . . . . „ 2 —
INTERESSE E SCONTO, di E. GAGLIARDI, di pag. VI-204 „ 2 —
— (Vedi **Contabilità. - Computisteria. - Debito pubblico. - Ragioneria. - Valori Pubblici.**)
ISTITUZIONI DELLO STATO (Le). (Vedi **Diritti e doveri dei cittadini. - Ordinamento degli Stati.**)
JUTA. — LANA. (Vedi **Filatura.**)
LATTE, BURRO E CACIO. Chimica analitica applicata al caseificio, del Prof. SARTORI, di pag. X-162, con 24 incis. „ 2 —
— (Vedi **Adulterazione degli alimenti. - Caseificio.**)
LEGATORE DI LIBRI (Manuale del), di G. OTTINO. (In lavoro.)
LEGGE SULLE CALDAJE. (Vedi **Macchinista e Fuochista.**)
LEGGE (La nuova) **COMUNALE E PROVINCIALE,** annotata dall'Avvocato E. MAZZOCCOLO, 2ª ediz. con l'aggiunta di due regolamenti e due indici di pag. XXII-648 . . . „ 4 50
LEGGI. (Vedi **Diritto amministrativo-civile-commerciale,** ecc.)
LEGNAMI. (Vedi **Cubatura dei legnami. - Falegname.**)
LETTERATURA AMERICANA, di G. STRAFFORELLO, di pagine X-148. . . . . „ 1 50
LETTERATURA DANESE. (Vedi **Letteratura Norvegiana.**)
LETTERATURA EBRAICA, di A. REVEL, 2 vol., di pag. 364 „ 3 —
LETTERATURA FRANCESE, del Prof. F. MARCILLAC, trad. di A. PAGANINI, 2ª edizione, di pag. VIII-184 . . . „ 1 50
LETTERATURA GRECA, del Prof. V. INAMA, 8ª edizione notevolmente migliorata, di pag. VIII-234. . . . . . „ 1 50
LETTERATURA INDIANA, del Prof. A. DE GUBERNATIS, pag. VIII-159. . . . . „ 1 50
LETTERATURA INGLESE, del Prof. E. SOLAZZI, 3ª edizione di pag. VIII-194. . . . . „ 1 50
LETTERATURA ISLANDESE, di S. AMBROSOLI. (In lavoro.)
LETTERATURA ITALIANA, di C. FENINI, 4ª ed. di pag. VI-204 „ 1 50
LETTERATURA LATINA. (Vedi **Fonologia latina. - Grammatica latina. - Letteratura romana.**)
LETTERATURA NORVEGIANA E DANESE, di CONSOLI. (In lav.)
LETTERATURA PERSIANA, del Prof. I. PIZZI, di pag. X-208 „ 1 50
LETTERATURA PROVENZALE, A. RESTORI, di pag. X-220 „ 1 50

LETTERATURA ROMANA, del Prof. F. RAMORINO, 3ª ediz. riveduta e corretta, di pag. IV-320. . . . . L. 1 50
LETTERATURA SPAGNUOLA E PORTOGHESE, del Professore L. CAPPELLETTI, di pag. VI-206 . . . . . „ 1 50
LETTERATURA TEDESCA, del Prof. O. LANGE, traduzione di A. PAGANINI, 2ª edizione corretta, di pag. XII-168 „ 1 50
LETTERATURE SLAVE, di D. CIÀMPOLI, 2 volumi:
I. Bulgari, Serbo-Croati, Yugo-Russi, di pag. IV-144 „ 1 50
II. Russi, Polacchi, Boemi, di pag. IV-142 . . . . „ 1 50
LETTERATURA UNGHERESE, di ZIGÀNY ARPÀD, di pag. XII-295 . . . . „ 1 50
LINGUA DEI GALLA (OROMONIA). (Vedi **Grammatica**.)
LINGUA GRECA. (Vedi **Grammatica**. - **Letteratura**.)
LINGUA GRECA MODERNA. (Vedi **Grammatica**.)
LINGUA INGLESE. (Vedi **Grammatica**.)
LINGUA LATINA. (Vedi **Grammatica**. - **Letteratura romana**.)
LINGUA RUMENA. (Vedi **Grammatica**.)
LINGUA SANSCRITA. (Vedi **Sanscrito**.)
LINGUA SPAGNUOLA. (Vedi **Grammatica**.)
LINGUA TEDESCA. (Vedi **Grammatica**.)
LINGUE DIVERSE. (Vedi **Letteratura delle singole lingue**.)
LINGUE DELL' AFRICA, di R. CUST, versione italiana del Professore A. DE GUBERNATIS, di pag. IV-110 . . „ 1 50
LINGUE STRANIERE (Studio delle), di MARCEL, ossia l'Arte di pensare in una lingua straniera, traduzione del Prof. DAMIANI. (In lavoro.)
LIVREE. (Vedi **Araldica**.)
LOGARITMI (Tavole di), con 5 decimali, pubblicate per cura di O. MÜLLER, 3ª edizione di pag. XX-142 . . . . „ 1 50
LOGICA, di W. STANLEY JEVONS, traduzione del Professore C. CANTONI, 4ª ediz. di pag. VIII-154, e 15 incis. „ 1 50
LOGISMOGRAFIA, teoria ed applicazioni, dell'Ing. C. CHIESA, 3ª edizione di pag. XIV-172 . . . . „ 1 50
— (Vedi **Computisteria**. - **Ragioneria**.)
LUBRIFICANTI. (Vedi **Saponi**.)
LUCE E COLORI, del Prof. G. BELLOTTI, di pag. X-156 con 24 incisioni e 1 tavola . . . . „ 1 50
MACCHINE AGRICOLE, del conte A. CENCELLI-PERTI, di pag. VIII-216, con 68 incisioni . . . . „ 2 —
MACCHINISTA E FUOCHISTA, del Prof. G. GAUTERO, 4ª edizione, con aggiunte dell'Ing. L. LORIA, di pag. XIV-180, con 25 incisioni e col testo della Legge sulle caldaie, ecc. „ 2 —
MACCHINISTA NAVALE, di LIGNAROLO. (In lavoro.)

MAGNETISMO ED ELETTRICITÀ, del Dott. G. POLONI, di pag. XII-204, con 102 incisioni . . . . L. 2 50
MAIS. (Vedi **Agricoltura. - Frumento. - Panificazione.**)
MALATTIE CRITTOGAMICHE DELLE PIANTE ERBACEE COLTIVATE, del Dott. R. WOLF, compilazione del Dott. W. ZOPF, traduzione con note ed aggiunte del Dott. P. BACCARINI, di pag. X-268, con 50 incisioni . . . . . „ 2 —
MANDATO COMMERCIALE, del prof. E. VIDARI, di p. VI-160 „ 1 50
MARE (Il), del Prof. V. BELLIO, di pag. IV-140, con 6 tavole litografate a colori. . . . . „ 1 50
MARINO (Manuale del) **MILITARE E MERCANTILE**, di DE AMEZAGA. con 18 xilografie ed un elenco del personale dello Stato maggiore, di pag. VIII-264 . . . . „ 5 —
MATERIALI DA COSTRUZIONE (Vedi **Resistenza dei**).
MATERIE COLORANTI. (Vedi **Colori e Vernici. - Tintore. - Piante industriali. - Vernici e Lacche.**)
MECCANICA, del Prof. R. STAWELL BALL, traduzione del Prof. J. BENETTI, 2ª ediz. di pag. XII-196, con 89 inc. „ 1 50
MEDAGLIE. (Vedi **Numismatica.**)
MEDICINA. (Vedi **Igiene. - Farmacista - Soccorsi d'urgenza.**)
METALLI. (Vedi **Peso dei metalli. - Operaio. - Fonditore.**)
METALLI PREZIOSI (oro, argento, platino, estrazione, fusione, assaggi, usi), di G. GORINI, 2ª ediz. di p. 196 con 9 inc. „ 2 —
— (Vedi **Oreficeria e Gioielleria.**)
METEOROLOGIA GENERALE, del Dott. L. DE MARCHI, di pag. VI-156, con 8 tavole colorate. . . . . „ 1 50
— (Vedi **Climatologia. - Igroscopi. - Sismologia.**)
METRICA DEI GRECI E DEI ROMANI, di L. MÜLLER, tradotta dal Dott. V. LAMI, di pag. XVIII-130 . . . . „ 1 50
— (Vedi **Letteratura greca. - Ritmica. - Verbi greci.**)
MICROSCOPIO (Il) ossia Guida elementare alle più facili osservazioni di Microscopia del Prof. CAMILLO ACQUA, con molte incisioni. (In lavoro.)
— Vedi **Batteriologia.**
MIELE. (Vedi **Apicoltura.**)
MILITARIA. (Vedi **Storia arte militare.**)
MINERALOGIA GENERALE, del Prof. L. BOMBICCI, 2ª ediz. riveduta, di pag. XIV-190 con 183 incisioni e 3 doppie tavole cromolitografiche. . . . . „ 1 50
MINERALOGIA DESCRITTIVA, del Prof. L. BOMBICCI, di pag. IV-300, con 119 incisioni (volume doppio) . . . „ 3 —
— (Vedi **Cristallografia.**)
MINIERE. (Vedi **Arte mineraria.**)

MINIATURA. (Vedi **Colori e vernici. - Luce e colori. - Decorazione e Ornamentazione. - Pittura.**)

MITOLOGIA COMPARATA, di A. DE GUBERNATIS, 2ª ediz., di pag. VIII-150. . . . . L. 1 50

MITOLOGIA GRECA, di A. FORESTI. Vol. Iº **Divinità,** di pagine VIII-264. . . . . „ 1 50

Vol. IIº **Eroi** . . . . „ 1 50

MITOLOGIA ROMANA, di A. FORESTI. (In lavoro.)

MONETE. (Vedi **Numismatica. - Tecnologia e Terminologia monetaria.**)

MORALE (Vedi **Filosofia morale.**)

MUSICA. (Vedi **Armonia.-Cantante.-Pianista.-Strumentazione.**)

NATURALISTA VIAGGIATORE, di A. ISSEL e R. GESTRO (Zoologia), di pag. VIII-144, con 38 incisioni . . . . „ 2 —

— (Vedi **Imbalsamatore.**)

NAUTICA. (Vedi **Ingeg. navale. - Macchinista Navale, Marino.**)

NOTARO (Manuale del), aggiuntevi le Tasse di registro, di bollo ed ipotecarie, le norme ed i moduli pel Debito pubblico, del Notaio Avv. A. GARETTI, di pag. IV-196 . „ 2 50

NUMISMATICA, del Dott. S. AMBROSOLI, di pag. XVI-216 con 100 Fotoincisioni nel testo e 4 tavole . . . . . „ 1 50

OLII VEGETALI, ANIMALI E MINERALI, loro applicazioni, di G. GORINI, di pagine VIII-214, con 7 incis., 2ª edizione completamente rifatta dal Dott. G. FABRIS . . . . „ 2 —

— (Vedi **Saponi.**)

OLIVO ED OLIO, (**Coltivazione dell'olivo, estrazione, purificazione e conservazione dell'olio,** del Prof. A. ALOI, 3ª ediz., di pag. XII-330 con 41 incisioni . . . . . „ 3 —

OMERO, di W. GLADSTONE, traduzione di R. PALUMBO e C. FIORILLI, di pag. XII-196 . . . . „ 1 50

OPERAIO (Manuale dell'). Raccolta di cognizioni utili ed indispensabili agli operai tornitori, fabbri, calderai, fonditori di metalli, bronzisti, aggiustatori e meccanici, di G. BELLUOMINI, 2ª ediz., di pag. XIV-188 . . . . „ 2 —

— (Vedi **Falegname ed Ebanista. - Fonditore in tutti i metalli.**)

OPERAZIONI DOGANALI. (Vedi **Trasporti.**)

ORDINAMENTO DEGLI STATI LIBERI D'EUROPA, del Dottor F. RACIOPPI, di pag. VIII-310 (volume doppio) . „ 3 —

ORDINAMENTO DEGLI STATI LIBERI FUORI D'EUROPA, del Dott. F. RACIOPPI, di pag. VIII-376 (volume doppio) „ 3 —

OREFICERIA E GIOIELLERIA, oro, argento e platino, di Enrico BOSELLI, di pag. 336, con 125 incis. . . . . . „ 4 —

— (Vedi **Metalli preziosi. - Pietre preziose.**)

ORIENTE ANTICO (L'), di I. GENTILE. (Vedi **Storia antica.**)

ORNAMENTO. (Vedi **Decorazioni.** - **Disegno.** - **Pittura.** - **Scoltura.**)
ORTICOLTURA, del Prof. D. TAMARO, con 60 incisioni. L. 2 —
— (Vedi **Agricoltura.**)
OSTREICOLTURA E PISCICOLTURA, del Dott. DAVIDE CARAZZI. (In lavoro.)
PALEOETNOLOGIA, del Prof. I. REGAZZONI, di pag. XI-252, con 10 incisioni. . . . . „ 1 50
PALEOGRAFIA, di E. M. THOMPSON, traduzione dall'inglese con aggiunte e note, di G. FUMAGALLI, di pag. VIII-156, con 21 incisioni nel testo e 4 tavole in fototipia . . „ 2 —
PANIFICAZIONE RAZIONALE, di POMPILIO, di pag. IV-126 „ 2 —
PARAFULMINI. (Vedi **Fulmini.**)
PELLI. (Vedi **Concia delle Pelli.**)
PESO DEI METALLI, FERRI QUADRATI, RETTANGOLARI, CILINDRICI, A SQUADRA, A U, A Y, A Z, A T E A DOPPIO T, E DELLE LAMIERE E TUBI DI TUTTI I METALLI, di G. BELLUOMINI, di pag. XXIV-248 . . . . „ 3 50
— (Vedi **Fonditore.** - **Ingegnere Civile.** - **Ingegnere Navale.** - **Operaio.** - **Resistenza.**)
PIANISTA (Manuale del), di L. MASTRIGLI, di p. XVI-112. „ 2 —
PIANTE E FIORI sulle finestre, sulle terrazze e nei cortili. Coltura e descrizione delle principali specie e varietà, di A. PUCCI. Di pag. VIII-198 con 116 incisioni . . . „ 2 50
— (Vedi **Floricoltura.**)
PIANTE INDUSTRIALI, coltivazione, raccolto e preparazione, di G. GORINI. Nuova edizione, di pag. II-144 . . . „ 2 —
PIANTE TESSILI. (Vedi **Coltivaz. ed ind. delle piante tessili.**)
PICCOLE INDUSTRIE, del Prof. A. ERRERA, di p. XVI-186 „ 2 —
PIETRE PREZIOSE, Classificazione, valore, arte del giojelliere, di G. GORINI, 2ª ediz. di pag. 138, con 12 incis. „ 2 —
— (Vedi **Oreficeria.** - **Gioielleria.**)
PIROTECNIA MODERNA, di F. DI MAIO, con 111 incisioni, di pag. VIII-150 . . . . „ 2 50
PISCICOLTURA. (Vedi **Ostreicoltura**).
PITTURA. Pittura italiana antica e moderna, del Prof. A. MELANI, 2 vol. di pag. XX-164 e XXVI-202 illustrati con 102 tavole, di cui una cromolit. e 11 figure nel testo . „ 6 —
— (Vedi **Anatomia pittorica.** - **Colori e vernici.** - **Decorazione.** - **Luce e colori.**)
POLLICOLTURA del March. G. TREVISANI, con 70 illustraz. di pag. XVI-176 . . . . „ 2 50
— (Vedi **Animali da cortile.** - **Colombi.**)
POMOLOGIA ARTIFICIALE, secondo il sistema Garnier-Valletti, del Prof. M. DEL LUPO, di pag. VI-132 con 44 inc. „ 2 —
— (Vedi **Frutticoltura.**)

SCOLTURA IN LEGNO. (Vedi **Decorazione e industrie artistiche. - Falegname.**)

SCRITTURE D'AFFARI (Precetti ed esempi di) per uso delle Scuole tecniche popolari e commerciali, del Professor D. MAFFIOLI . . . . L. 1 50

SELVICOLTURA, dell'agronomo A. SANTILLI, di pag. VIII-220, con 46 incisioni. . . . . „ 2 —

SETA. (Vedi **Industria della seta. - Bachi da seta. - Tintura della.**)

SHAKSPEARE di DOWDEN, traduz. di BALZANI. (In lav.) „ 1 50

SISMOLOGIA, pel Capitano L. GATTA, di pag. VIII-175, con 16 incisioni e 1 carta . . . . „ 1 50

— (Vedi **Climatologia. - Meteorologia. - Vulcanismo.**)

SOCCORSI D'URGENZA, del Dott. C. CALLIANO, di pagine XVI-276, con 6 tavole litografate . . . . „ 3 —

— (Vedi **Assistenza infermi - Igiene privata.**)

SPETTROSCOPIO (Lo) E LE SUE APPLICAZIONI, di R. A. PROCTOR traduzione con note ed aggiunte di F. PORRO. di pag. VI-178 con 71 incisioni e una carta di spettri „ 1 50

STATISTICA, di F. VIRGILII, di pag. VIII-176 . . . . „ 1 50

— (Vedi **Prontuario di geografia e statistica.**)

STEARINIERE E FABBRICANTE DI CANDELE, di E. MORPURGO. (In lavoro.)

STEMMI. (Vedi **Araldica.**)

STENOGRAFIA, di G. GIORGETTI e M. TESSAROLI (secondo il sistema GABELSBERGER-NOE), di pag. 200 . . . . . „ 2 —

STILISTICA, ad uso delle Scuole, del Prof. F. CAPELLO, di pag. XII-164 . . . . „ 1 50

— (Vedi **Arte del dire. - Rettorica. - Ritmica e Metrica italiana.**)

STORIA ANTICA (Elementi di), Vol. I. **L'Oriente Antico,** prospetto storico, di I. GENTILE, di pag. XII-232 . . . „ 1 50
— Vol. II. **La Grecia** di pag. VI-216 di G. TONIAZZO . „ 1 50

STORIA E CRONOLOGIA MEDIOEVALE E MODERNA, in CC tavole sinottiche, di V. CASAGRANDI, di pag. XVIII-204 „ 1 50

STORIA DELL'ARTE MILITARE ANTICA E MODERNA di V. ROSSETTO con molte tavole. (In lavoro.)

STORIA ITALIANA (Manuale di), di C. CANTÙ, di p. IV-160 „ 1 50

— (Vedi **Risorgimento. - Storia e Cronologia.**)

STORIA NATURALE. (Vedi **Botanica. - Cristallografia - Geografia fisica. - Geologia. - Insetti. - Mineralogia - Naturalista. - Protistologia. - Zoologia.**)

STRUMENTAZIONE (Manuale di), di E. PROUT, traduz. ital. con note di V. RICCI, con 95 esempi, di pag. X-222. „ 2 50

TABACCO, del Prof. G. CANTONI, di pag. IV-1

TARIFFE FERROVIARIE. (Vedi **Trasporti**.)

TARTUFI E FUNGHI, loro natura, storia, coltur e cucinatura. Cenni di FOLCO BRUNI, di

TASSE DI REGISTRO, BOLLO, ECC. (Vedi **N**

TAVOLE LOGARITMICHE. (Vedi **Logaritmi**.)

TAVOLE TACHEOMETRICHE. (Vedi **Celerime**

TECNOLOGIA E TERMINOLOGIA MONETAR CHETTI, di pag. XIV-192 . . . . . .

TELEFONO, di D. V. PICCOLI, di pag. IV-12

TELEGRAFIA, di R. FERRINI, di pag. VI-31

TERMODINAMICA, di C. CATTANEO, di p. X-

— (Vedi **Dinamica**.)

TERREMOTI. (Vedi **Sismologia**.)

TESSITURA. (Vedi **Filatura**.)

TESTAMENTI (Manuale dei) per cura dei D e S. ALLOCCHIO. (In lavoro.)

TINTORE (Manuale del), di R. LEPETIT, duta e aumentata, di pag. X-279, con 1 lume doppio) . . . .

TINTURA DELLA SETA, Studio chimico te SCAL, di pag. XVI-432 . . . .

TIPOGRAFIA. I. — Guida per chi stampa e Compositori e Correttori, Revisori, Auto S. LANDI, di pag. 280 . . . .

TOPOGRAFIA. (Vedi **Disegno topografico**.)

TORNITORE. (Vedi **Operaio. - Falegname**.)

TRIGONOMETRIA. (Vedi **Geometria metrica**

TRASPORTI, TARIFFE, RECLAMI FERROVIAF DOGANALI. Manuale pratico ad uso dei privati, colle norme per l'interpretazioi disposizioni vigenti, per A. G. BIANCH delle reti ferroviarie italiane, di pag. X

TRAVI METALLICI COMPOSTI (Momenti dei), del Prof. E. SCHENCK. (In lavoro

UNITÀ ASSOLUTE. Definizione, Dimensioni, Problemi, dell'Ing. G. BERTOLINI, di

VALORI PUBBLICI (Manuale per l'appre per le operazioni di Borsa, del Dott. F. pag. XIV-236. . . . .

— (Vedi **Debito pubblico. - Interesse e s**

VENTILAZIONE. (Vedi **Riscaldamento**.)

VERBI GRECI ANOMALI (I), di P. SPAGN Grammatiche di CURTIUS e INAMA, di

VERNICI, LACCHE, MASTICI, INCHIOSTRI DA STAMPA, CERALACCHE E PRODOTTI AFFINI (Fabbricazione delle) dell'Ing. UGO FORNARI, di pag. VIII-262. . . . . . . L. 2 —
— (Vedi **Colori e Vernici**)
VINACCE (Fabbricazione delle). (Vedi **Cognac**.)
VINO (Il), di GRAZZI-SONCINI, di pag. XVI-152 . . . „ 2 —
VITICOLTURA. Precetti ad uso dei Viticoltori italiani, del Prof. O. OTTAVI, rived. ed ampliata da A. STRUCCHI, 3ª ediz., di pag. VIII-184 e 22 incisioni. . . . . . . „ 2 —
— (Vedi **Cantiniere. - Enologia.**)
VOCABOLARIO (Nuovo) **DELLA LINGUA ITALIANA**, di A. STRACCALI e L. GENTILE. Un vol. di circa 1400 pag. (In lavoro.)
VOLAPÜK (Dizionario italiano-volapük), preceduto dalle Nozioni compendiose di grammatica della lingua, del Prof. C. MATTEI, secondo i principii dell'inventore M. SCHLEYER, ed a norma del **Dizionario Volapük** ad uso dei francesi, del Prof. A. KERCKHOFFS, di pag. XXX-198 „ 2 50
VOLAPÜK (Dizionario volapük-italiano), del Prof. C. MATTEI, di pag. XX-204. . . . . „ 2 50
— **Manuale** di conversazione e raccolta di vocaboli e dialoghi italiani-volapük, per cura di M. ROSA TOMMASI e A. ZAMBELLI, di pag. 152 . . . . „ 2 50
VULCANISMO, del Capitano L. GATTA, di pag. VIII-268, con 28 incisioni. . . . . „ 1 50
— (Vedi **Sismologia. - Meteorologia. - Igroscopi. - Climatologia.**)
ZINCOTIPIA. (Vedi **Arti grafiche.**)
ZOOLOGIA, dei Proff. E. H. GIGLIOLI e G. CAVANNA, 3 vol.:
I. Invertebrati, pag. 200 con 45 figure . . . . . „ 1 50
II. Vertebrati. Parte 1ª, Generalità, Ittiopsidi (Pesci ed Anfibi), di pag. XVI-156, con 33 incisioni . . „ 1 50
III. Vertebrati. Parte 2ª, Sauropsidi, Teriopsidi (Rettili, Uccelli e Mammiferi); di p. XVI-200 con 22 inc. „ 1 50
— (Vedi **Imbalsamatore. - Naturalista viaggiatore.**)

Abbiamo compreso nell'elenco anche i volumi che sono di prossima pubblicazione. A questi seguiranno altri volumi per appagare sempre meglio i desiderii d'ogni studioso e per allargare continuamente il vasto campo di studi, entro il quale si svolge la nostra collezione. Sopratutto ci proponiamo di non ammettervi se non opere veramente scelte, per mantenere la fama ed il credito che il pubblico si compiacque accordare ai Manuali Hoepli.

INDICE ALFABETICO DEGLI